9.7.564

Google

9.7.544

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

2098

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1860

Digitized by Google

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

Digitized by Google

Digitized by Google

2.5.54

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Sesta

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1861

Google

GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II.

Digitized by Google

Digitized by Google

Norme per la verificazione de' voti
nella Corte Suprema di Cassazione

Al Commendatore Presidente della Suprema Corte di Cassazione.

Signor Presidente,

La Corte Suprema di Cassazione è chiamata dal Decreto del primo marzo ad un alto ufficio che non ha precedenti negli annali dell'Ordine giuridico.

Un popolo abbandonato a se stesso dopo avere per mezzi indiretti e in tanti modi dichiarato di voler sacrificare la piccola sua autonomìa, che di per se sola non è più atta a produrre grandi frutti per costituire la nazione italiana sotto l' unico Re che abbia spiriti e sentimenti italiani, è stato convocato nei comizi perchè direttamente e col proprio suffragio ripeta, se questa veramente sia la sua volontà.

L'Europa avvezza a dar colpa agli Italiani delle proprie sciagure per non aver saputo far tacere le discordie e le ire di parte, nè anteporre gl' interessi

grandi della nazione a quelli miseri del Municipio, ra che un grand'esempio di concordia e di unione gli è porto, sembra non credere a tanta fermezza e risoluzione, ed aspetta con meraviglia curiosa una nuova e più solenne riprova.

Ebbene! il popolo toscano darà il suo voto nei giorni undici e dodici marzo, e manifesterà da se stesso e in modo inappellabile qual sia il suo volere.

I Pretori verificheranno i voti emessi in ciascuna Comunità.

Voi, signor Presidente ed i rispettabili vostri Colleghi, siete destinati a verificare il lavoro dei Pretori, a coordinare insieme i resultamenti parziali che appariranno dai verbali di quelli, e a trarne fuori l'ultima conclusione da cui dipenderanno le sorti future della patria nostra.

Atto più solenne di questo non avrà mai compiuto, nè sarà per compiere la Corte di Cassazione, atto ben degno di un anfizionato supremo, nel quale le passioni tacciono, e tutto si deve governarsi col principio della, legalità, dell'ordine e della più rigorosa giustizia.

La S. V. intenderà di subito la convenienza che in quel giorno la Corte riunita in seduta plenaria si mostri al pubblico cogli abiti di cerimonia a denotar com'Ella comprenda tutta la grandezza dell'operazione affidatale.

In ora più sollecita della consueta aprirà l'udienza, affinchè le accada di dar termine al lavoro nel corso della giornata.

All'udienza interverranno oltre i due Ufficiali del Ministero pubblico anche il Cancelliere coi suoi Coadiutori e due computisti della Corte dei Conti.

Sul banco della Corte Suprema saranno depositati gl'involti rimessi dalle Prefetture, Sotto-Prefetture, dai Governi di Livorno e dell'Isola dell'Elba e dal General Comandante le truppe toscane nell'Emilia.

Chiederà il Ministero pubblico che sia fatto il novero dei diversi involti, e che riscontrata la integrità dei sigilli apposti sopra, si proceda ad aprirli ad uno per volta.

Gl'involti verranno dissigillati in quest'ordine :

1.° *Compartimento Fiorentino*

Prefettura di Firenze
Sotto-Prefettura di Pistoia
Sotto-Prefettura di S. Miniato
Sotto-Prefettura della Rocca S. Casciano.

2.° *R. Governo di Livorno*
3.° *Compartimento Lucchese*
4.° *Compartimento Pisano*

Prefettura di Pisa
Sotto-Prefettura di Volterra.

5.° *Compartimento Senese*

Prefettura di Siena
Sotto-Prefettura di Montepulciano.

6.° *Compartimento Aretino*
7.° *Compartimento Grossetano*

8° *R. Governo dell' Isola dell' Elba*
9.° *General Comando delle Truppe Toscane* nell' Emilia.

Prima di aprire un involto, dovrà esser letta dal Cancelliere la lettera del Capo-politico o militare che l'accompagna. Aperto che sia, si procederà alla lettura dell'atto verbale redatto dall' Autorità stessa.

Indi si farà il riscontro dei plichi contenuti in ciascun involto per vedere se corrispondono con quelli indicati nel verbale. Si apriranno ancor questi ad uno per volta, e si circolerà ai Consiglieri ciascun atto verbale dei Pretori perchè lo esaminino; e sia poi passato al Cancelliere, il quale lo leggerà ad alta voce.

I due Computisti, non che i Coadiutori del Cancelliere registreranno in un foglio a bella posta ordinato e diviso in colonne:

1.° Il numero dei Toscani concorsi a dare il voto in ciascuna Comunità;

2.° Il numero di quelli che hanno votato per l'*unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele;*

3.° Il numero di quelli che hanno votato per il *Regno Separato;*

4.° Il numero dei voti dichiarati nulli.

I suffragi dei militari che hanno votato separatamente a norma della Legge, e che si troveranno registrati in alcuno dei verbali dei Pretori,

dovranno esser trascritti in una colonna particolare per sommarsi con quelli dei militari che sono in campagna.

Finita la lettura e lo spoglio dei voti espressi negli atti verbali delle Preture comprese in un Compartimento, dovrà farsi la somma generale dei voti dati nel Compartimento, sempre distinguendo le quattro categorie suddette, e se ne leggerà dal Cancelliere il resultato.

E poichè un Decreto speciale del 6 marzo ha dovuto ordinare che molte Preture del Compartimento Grossetano inviassero, attesa la brevità del tempo, i loro verbali al Prefetto di Firenze, anzichè a quello di Grosseto, sarà cura di chi spoglia cotali atti di rimettere al conto dei voti resi nel Compartimento di Grosseto, quelli delle Comunità e Preture che gli appartengono.

Quando sia terminato lo spoglio dei voti di ogni Compartimento, dei due Governi, e dei diversi Corpi militari, nel modo tracciato di sopra, i Cancellieri ed i Computisti porranno mano a cumulare insieme i resultamenti ottenuti nei diversi Compartimenti e Governi e nei Corpi militari. E quindi sarà disteso un prospetto nel quale verranno riportati dapprima i voti dati:

Nei Compartimenti;
Nei Governi;
Nei Corpi Militari;

e poi il resultamento totale e finale del suffragio universale distinto nelle quattro categorie più volte rammentate.

Questo prospetto, signor Presidente, sarà rimesso nelle mani della S. V., la quale invitata allora dal Regio Procuratore generale, procederà a leggerlo ad alta voce, o a farlo leggere ad alcuno dei suoi colleghi.

Terminata la lettura, la S. V. si compiacerà d'inviare immediatamente una copia autentica di cotesto prospetto al sottoscritto Ministro di Giustizia e Grazia, affichè il R. Governo possa dare la maggiore e la più sollecita pubblicità al resultamento del voto, che stabilirà i destini del popolo toscano.

Di tutte le operazioni che si faranno in pubblica udienza dal momento della sua apertura fino a che non sia terminata, il Cancelliere dovrà tessere una concisa ma fedele storia nell'atto verbale.

I documenti che son venuti sul banco della Corte, non che quelli contenenti gli spogli fatti nell'udienza saranno raccolti tutti e custoditi insieme con l'atto verbale della seduta in un archivio a parte che rimarrà perenne memoria di quel che i Toscani abbiano decretato in pro non solo di se stessi, ma dell'intera nazione italiana.

Un distaccamento della Guardia nazionale sarà messo a disposizione della S. V. per tutto il giorno, affinchè l'ordine il più rigoroso sia mantenuto nella sala.

La S. V. dovrà altresì curare che nei giorni tredici e quattordici si trovi sempre qualcuno dei Cancellieri per ricevere gl'involti che verranno di mano in mano recati alla Cancelleria della Corte Suprema, e per rilasciarne la ricevuta al portatore. Prenderà nota il Cancelliere del giorno e dell'ora in cui ciascuno involto arriva, e dovrà custodirli in una stanza a parte da tenersi chiusa fino al dì quidici. Un pic-

chetto della Guardia nazionale dipendente dagli ordini della Presidenza vigilerà in quell'intervallo la stanza di custodia.

Raccomandare alla S. V. signor Presidente, ed ai vostri rispettabili colleghi, tutta quella maggior diligenza e solennità che l'inusitata funzione richiede, parmi opera vana, dappoichè cotesto consesso di Magistrati destinato per istituto a vigilare la scrupolosa osservanza delle Leggi ed a tutelare nella risoluzione delle contese forensi che salgono innanzi ad esso, unicamente il pubblico intereresse, non le private utilità, deve bene capacitarsi della importanza dell'ufficio.

Solo mi piace ricordare che la Toscana ha ora sortito dalla Provvidenza tale un momento, in cui benchè piccola è posta in grado di compiere una grande e virtuosa impresa, quella di gettare la base fondamentale dell'Italia nuova.

Se voi signor Presidente sull'imbrunir del giorno quindici di marzo in quella stessa sala ove Pier Capponi proferì dinanzi a Carlo ottavo le memorabili parole che salvarono la dignità e la indipendenza della Repubblica fiorentina, potrete proclamare che la Toscana non dimenticò le memorie delle vetuste sue glorie, le vostre parole insieme col vostro nome passeranno per questo solo alla più lontana posterità.

Ho l'onore di segnarmi

Della S. V. Ill.ma

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 8 marzo 1860.

Dev.mo Servitore
E. Poggi.

Concessione di una Strada ferrata littoranea da Livorno allo Stato Romano.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando, che una Strada ferrata, la quale staccandosi dal confine di Francia, percorra il littorale del Mediterraneo e si prolunghi alla estremità inferiore della penisola, sarebbe la via più breve tra l'Occidente e l'Oriente, e che la costruzione di questa grande linea assicurerebbe all'Italia la grandezza commerciale cui è predestinata;

Considerando che un tronco il quale da Livorno raggiunga il confine pontificio al Chiarone ec., compirebbe la parte di quella grande linea spettante alla Toscana, e che la costruzione di questa parte sarebbe l'unico mezzo di render finalmente profittevoli le ingenti spese commesse dal Tesoro toscano pel bonificamento della Maremma;

Considerando che alla prosperità della provincia cui sta a capo la etrusca Volterra ed allo sviluppamento delle ricche industrie già esercitate o che esser possono facilmente attivate nella medesima, può efficacemente contribuire il metterla in comunicazione colla rete delle Strade ferrate toscane attraverso la Valle della Cecina;

Decreta:

Art. 1. Sarà costruita una Strada ferrata che staccandosi da Livorno e passando per Luciana, il

Fitto di Cecina, S. Vincenzo, Follonica, Grosseto, il lido a confine del promontorio conducente ad Orbetello, giunga al confine toscano-pontificio del Chiarone per esser quindi messa in comunicazione colla Strada ferrata già attivata fra Civitavecchia e Roma quando il Governo pontificio ne avrà data l'autorizzazione.

La detta Strada avrà un solo binario: nelle varie stazioni saranno stabiliti delli scambi aventi una lunghezza complessiva non minore di un ventesimo della lunghezza totale della linea e le opere di terra e d'arte saranno costruite per due binari in due sezioni, aventi una lunghezza complessiva non inferiore alla decima parte della lunghezza totale.

Art. 2. Alla detta Strada principale sarà aggiunto un braccio destinato a metterla in comunicazione colle Moie Volterrane.

Quando nel seguito venga reputato conveniente il prolungare il detto braccio dalle Moie sino ad un punto delle Strade ferrate Livornesi o della Strada ferrata centrale toscana e lo aggiungere un braccio fra la linea principale e Pisa, o fra la medesima e Piombino, dovrà a parità di condizione essere preferita per la provvista del capitale per la costruzione e per lo esercizio la Società di che negli articoli seguenti.

Il R. Governo si obbliga a non eseguire nè autorizzare la costruzione di verun'altra Strada ferrata che metta in comunicazione diretta fra loro due punti qualunque delle strade ferrate menzionate in questo e nel precedente articolo.

Art. 3. L'opera è dichiarata di pubblica utilità con doversi nelle relative espropriazioni applicare la legge che verrà determinata dal Regio Governo un mese innanzi l'incominciamento dei lavori.

Dal momento in cui la linea della Strada sarà tracciata sul terreno, resterà inibito il costruire alcuna nuova fabbrica, erigere capanne e far depositi di materie combustibili sia nello spazio destinato alla Strada e sue dipendenze, sia dentro le dieci braccia a destra ed a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo senza che ne vada d'accordo chi presiederà alla costruzione respettivamente all'esercizio della Strada.

Art. 4. Tutti gli Atti che saranno stipulati per la costruzione della Strada, e che fossero, per le Leggi in vigore, soggetti a diritti proporzionali di Registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira toscana.

Saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali, ferri, macchine, e altri oggetti necessari alla costruzione della Strada e suo materiale mobile che occorresse introdurre dall'Estero nel territorio riunito, salvi però gli emolumenti relativi ed a condizioni che sia sodisfatto alle formalità che verranno prescritte, e specialmente all'esibizione di un certificato del direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopraindicati, che volta per volta fossero introdotti; il qual certificato dovrà essere munito del visto del Commissario regio del quale sarà detto in appresso.

Ritenute le limitazioni, prescrizioni e dichiarazioni, di che sopra saranno pure esenti dalla Tassa

di Commercio i ferri, macchine ed altri oggetti che dall'estero verranno introdotti direttamente in Livorno per la costruzione della Strada.

Art. 5. Coll'effetto di raccogliere i capitali occorrenti alla costruzione della Strada ferrata da Livorno al confine pontificio non che del braccio dal Fitto di Cecina alle Mole, il R. Governo contrarrà un imprestito rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di lire it. 500 ciascuna.

Il Governo:

a) Corrisponderà ai possessori di queste obbligazioni un frutto alla ragione del 5 °/₀ all'anno che si obbliga pagare ogni semestre scaduto.

b) Rimborserà il capitale alla pari in 99 anni mediante estrazione a sorte da farsi annualmente.

c) Tanto il pagamento dei frutti quanto il rimborso del capitale alla pari godranno di speciale garanzia sulle rendite della Strada ferrata non che di un'ipoteca sulla Strada stessa oltre alla garanzia sulle entrate generali dello Stato.

d) Insieme a queste obbligazioni verranno consegnate delle cartelle di godimento, le quali daranno diritto alla percezione della metà degli utili che si verificheranno nell'esercizio della Strada ferrata dopo le prelevazioni indicate nel seguente articolo 15.

Per la riscossione dell'importare della metà degli utili di che nel precedente paragrafo (*d*) saranno consegnati insieme alle obbligazioni ed alle cartelle di godimento i respettivi tagliandi annuali

per tutta la durata della società, la quale è determinata in anni cento dal giorno della intiera attivazione della Strada ferrata.

Art. 6. I promotori:

Sigg. Cav. Pietro Bastogi come rappresentante la Casa M. A. Bastogi e figlio,
» Dott. Tommaso Mangani,
» Cav. Ubaldino Peruzzi,
» Pietro Igino Coppi,
» Comm. Isaac Sonnino,
» Cav. Carlo Schmitz, come rappresentante la Casa Schmitz e Capezzuoli,
» Conte Ugolino Della Gherardesca,
» Abramo Philipson,
» D. P. Adami,
» Eduardo Blout,
» David Bondi rappresentante la Casa Cavè Bondi,
» Avv. Luigi Casamorata,
» Avv. Salvadore Disegni,
» Cav. Priore Emanuele Fenzi e C.,
» Cav. Valfredo Della Gherardesca,
» March. Lorenzo Ginori Lisci,
» Leopoldo Goldschimdt rappresentante le Case B. H. Goldschimdt di Francoforte sul Meno,
» Fratelli Hall proprietarii della Miniera di Montecatini,
» March. Attilio Incontri,
» Conte Federigo De Larderel,
» Giorgio Maurogordato come rappresentante della Casa Rodocanacchi figlio e C.,
» Giovanni Papudoff,

» Cav. Vincenzo De' Baroni Ricasoli,
» Alberto Ziegler.

Sono autorizzati a costituire una Società anonima nelle forme prescritte dalla Legge all'effetto,

a) Di raccogliere e fornire il R. Governo il capitale occorrente alla costruzione ed all'attivazione della Strada ferrata da Livorno al Chiarone non che de' bracci di che nel precedente art. 2.

b) Di eseguirne la costruzione.

c) Di amministrarla ed esercitarla.

La Società Anonima si comporrà de' possessori di obbligazioni unite alle Azioni di godimento, delle quali è fatta parola nel precedente Art. 5 (§ *d*).

Continueranno a far parte della Società i possessori di quelle Azioni di godimento che hanno il numero corrispondente alle obbligazioni estratte e rimborsate.

Art. 7. I promotori nominati nell'articolo antecedente depositeranno nella Cassa della R. Depositeria entro otto giorni dalla data del presente Decreto la somma di lire italiane quattrocentomila valor nominale in fondi pubblici toscani di rendita tre per cento, in garanzia del puntuale adempimento degli impegni seguenti:

a) Di presentare entro due mesi gli studii generali della Strada ferrata da Livorno al cnnfine e del braccio dal Fitto di Cecina alle Moie, e quelli particolarizzati del tronco da Livorno al Fitto di Cecina.

b) Di presentare entro il periodo istesso all'approvazione del R. Governo il progetto di Statuti della Società anonima che intendono di costituire non che quello dei capitali basati, quanto all'esercizio, su quelli della già Strada ferrata Leopolda modificati per le recenti convenzioni intervenute fra il R. Governo e quella Società.

c) Di por mano alla esecuzione dei lavori entro tre mesi dal giorno dell'approvazione degli studi e degli Statuti.

d) Di depositare nella cassa della R. Depositeria il primo versamento non inferiore al decimo del valore nominale dell'imprestito, nei modi e termini che saranno fissati in appresso.

Qualora i promotori manchino a qualsivoglia dei detti impegni avranno perduta la somma di lire italiane 400 mila nominale depositata, senza che possano pretendere rimborso di spese ne altra indennità per qualsivoglia titolo: e tanto essi quanto il R. Governo saranno intieramente prosciolti da qualsivoglia obbligo respettivamente assunto gli uni verso dell'altro.

Art. 8. Terminati gli studi e adempiti gli obblighi di che nell' articolo precedente, la Società dovrà fare un deposito di lire italiane un milione valor nominale in fondi pubblici toscani di rendita tre per cento per garantire la costruzione della strada e la esattezza e regolarità delle opere. Dovrà allo stesso fine rilasciare il decimo sul valore dei lavori, il quale però comincerà a prelevarsi solo allorchè con i primi decimi sia raggiunta la somma di lire italiane cinquecentomila. Terminata la strada

i due depositi saranno dal Governo restituiti, meno la somma di un milione di lire italiane che rimarrà in garanzia delle opere per un altro anno in deposito. Essa potrà essere cambiata in altrettanta somma valore reale di fondi pubblici.

Art. 9. Con altre Risoluzioni ministeriali e da emanare dopo sentiti gli Amministratori della Società verrà provveduto:

a) Al modo di eseguire i versamenti dell'imprestito che sarà repartito in più rate;

b) al modo di eseguire la erogazione delle somme raccolte nel pagamento delle spese di costruzione alle scadenze respettivamente fissate;

c) alle epoche nelle quali dovranno essere presentati gli studi particolarizzati, e dovà esser posto mano ai lavori di costruzione dei vari tronchi;

d) alle epoche nelle quali dovranno essere attivati i vari tronchi ritenuto che la intera linea debba essere attivata non più tardi che allo spirare del terzo anno, computabile dal giorno dell'approvazione degli studi di che all'articolo 7;

e) al modo ed alle condizioni secondo le quali dovrà essere dalla Società provveduto all'amministrazione ed all'esercizio della strada e reso conto delle entrate e delle spese.

Art. 10. Con successiva Risoluzione ministeriale sarà determinato il numero delle obbligazioni da alienare o vendere insieme alle respettive Cartelle di godimento, a quei prezzi e condizioni che verranno fissati fra il Ministero delle Finanze, Com-

mercio e lavori pubblici ed i Rappresentanti dei Promotori; per guisa che le somme retratte le quali dovranno essere versate nella R. Depositeria nei modi e termini che saranno stabiliti, corrispondano al capitale effettivo di trentatre milioni di lire italiane per l'espropriazioni, la costruzione e completa attivazione della Strada ferrata da Livorno al confine pontificio del Chiarone e del braccio da Cecina alle Moie, avente una lunghezza complessiva di circa 235 chilometri.

L'aumento dell'imprestito per aggiungere il braccio dalle Moie alle Strade ferrate Livornesi o Centrale Toscana, o quelli di Piombino o di Pisa, potrà esser fatto quando ciò sia concordato fra il Ministro di Finanze, Commercio e Lavori pubblici e l'Adunanza generale della Società.

Per qualsivoglia altro motivo questo Capitale ed il numero delle obbligazioni e delle Cartelle di godimento non potrà essere aumentato se non quando ciò venga concordato fra il Ministero di Finanze, Commercio e Lavori pubblici e l'Adunanza generale degli Azionisti, nel qual caso occorrerà il consenso dei portatori di due terzi delle obbligazioni e respettive Cartelle di Azioni di godimento intervenuti a due Adunanze generali convocate e regolarmente costituite ai termini dell Statuto Sociale.

Art. 11. La Società sarà rappresentata da un Consiglio di Direzione e da uno di sorveglianza composti l'uno e l'altro di possessori di N.° 50 obbligazioni e delle corrispondenti Azioni di godimenti. I membri dei suddetti Consigli dovranno essere eletti dall'Adunanza generale della Società nei modi che saranno indicati negli Statuti.

Frattanto compongono il Consiglio di Direzione:

Sigg. Dott. Tommaso Mangani
» Cav. Ubaldino Peruzzi
» Pietro Igino Coppi
» Comm. Isaac Sonnino
» Cav. Carlo Schmitz
» Conte Ugolino della Gherardesca
» Abramo Philipson

ed il Consiglio di Sorveglianza è composto dei:

Sigg. D. P. Adami
» Eduardo Blount
» David Bondi
» Avv. Luigi Casamorata
» Avv. Salvatore Disegni
» Cav. Priore Emanuele Fenzi e C.i
» Cav. Valfredo dei Conti Della Gherardesca
» March. Lorenzo Ginori Lisci
» Leopoldo Goldschimdt Rappresentante le Case B. H. Goldschimdt
» Orazio Hall
» March. Attilio Incontri
» Conte Federigo De Larderel
» Giorgio Maurogordato
» Giovanni Papudoff
» Cav. Vincenzo Ricasoli
» Alberto Ziegler.

I promotori eleggeranno quei nuovi Componenti il Consiglio di sorveglianza che occorrer possano a

rendere completo il numero dei Componenti il medesimo che sarà determinato dagli Statuti sociali.

I componenti ambedue questi Consigli rimarranno in ufficio per tutto il tempo della costruzione della Strada, e nel primo anno dell' esercizio di tutta la linea.

I Sigg. M. A. Bastogi e Figli sono i Banchieri della Società per il tempo sopra indicato.

I sigg. E. Blount e C. ne sono i corrispondenti a Parigi.

Mancando per qualsivoglia causa alcuno dei componenti il Consiglio di Direzione, quello di Sorveglianza procederà a surrogarlo con individui scelti dal suo seno.

Se per tali surroghe o renunzie o altro, il Consiglio di Sorveglianza prima dell' attivazione degli statuti fosse ridotto a meno di nove membri, i Concessionari procederanno a nominare i mancanti, salva la successiva approvazione ministeriale.

Art. 12. Il R. Governo esercita l' alta sorveglianza che gli spetta pell' operato della Società col ministero di un R. Commissario speciale, il quale avrà diritto di vigilare continuamente l' amministrazione; di ordinare occorrendo la convocazione dei Consigli di Direzione e di Sorveglianza; d' intervenire alle Adunanze generali ed a quelle dei Consigli di Direzione e di Sorveglianza senza voto deliberativo ma con facoltà di sospendere le deliberazioni fino a che nei modi determinati dai Capitoli e dagli Statuti sia intervenuta in proposito una Risoluzione governativa, che dovrà immediatamente provocare, non che di fare quelle ispezioni e domandare al Consi-

glio di Direzione quelle informazioni che reputerà utili nell' interesse del R. Governo.

Art. 13. Nelle entrate non potrà essere tenuto conto dei trasporti dei Vagoni postali, nè degli Impiegati, Inservienti e materiali appartenenti alla Amministrazione dei Telegrafi di cui dovrà essere gratuito il trasporto: quello dei militari e detenuti sarà effettuato per un prezzo corrispondente al quarto delle Tariffe in vigore, e correspettivamente saranno esenti da tassa i dispacci telegrafici spediti per la costruzione e per l'esercizio della Strada ferrata.

Art. 14. I trasporti di viaggiatori e di merci sulla Strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società incaricata dell' esercizio, alla quale spetta il diritto di percipere, per tenerne conto nel modo che sarà detto in appresso, il prezzo di detti trasporti a forma delle Tariffe che saranno approvate insieme ai Capitoli, e potranno essere riformate nei modi che verranno nei Capitoli stessi determinati.

Art. 15. Sulla scorta delle scritture regolarmente tenute a cura dei Rappresentanti della Società e sotto la sorveglianza del Commissario Regio, gli introiti netti di ogni mese saranno versati nella Cassa della R. Depositeria entro i primi 15 giorni del mese successivo, ed alla fine di ogni anno sarà compilato dal Consiglio di Direzione un Bilancio, il quale dopo che sarà stato dal Consiglio di Sorveglianza approvato, dovrà essere sottoposto all'esame ed approvazione governativa, per mezzo del Commissario Regio il quale vi unirà le sue osservazioni.

Art. 16. Questo Bilancio dovrà esser formato sulle basi seguenti:

Dagl' incassi lordi dell' impresa si dedurranno:

(*a*) Le spese generali e di amministrazione.

(*b*) Le spese di esercizio della Strada, mantenimento della medesima e suoi accessorii.

(*c*) Una ritensione sugl' incassi per costituire un Fondo di riserva destinato a far fronte alle spese eventuali ed impreviste.

(*d*) Una somma corrispondente all' annuo disborso del R. Governo per il pagamento degli interessi sulle Obbligazioni, e per il rimborso alla pari del capitale di quelle estratte.

(*e*) La somma occorente a rimborsare gradatamente il Governo delle differenze in meno che si fossero negli anni antecedenti verificate fra la rendita depurata a forma dei § *a*, *b*, *c*, e le somme pagate per i titoli di che nel § *d*, del presente articolo.

Ogni rimanente degli utili così depurati sarà diviso per metà fra il R. Governo e la Società. Della metà degli utili spettante alla Società il Consiglio di Sorveglianza eseguirà la erogazione ed il reparto fra i portatori delle Cartelle di godimento nei modi e termini stabiliti nello Statuto sociale.

Art. 17. Quando la Società non abbia adempito agli impegni determinati dall' atto presente non che dai Capitoli e dagli Statuti, sarà in facoltà del R. Governo dichiararla decaduta dai diritti che le competono per le Azioni di godimento, rimanendo

però in qualunque caso e per qualsiasi cagione l'obbligo nel Governo di pagare semestralmente i frutti sulle Obbligazioni e il capitale alla pari, per quelle che annualmente dovranno essere estratte.

Art. 18. Fino a che sia legalmente costituita la Società i promotori provvederanno all'adempimento degli impegni da loro assunti verso il Governo, ed il R. Governo stesso riconosce fino a tal epoca siccome rappresentanti dei medesimi i signori:

Cav. Ubaldino Peruzzi
Dott. Tommaso Mangani
Comm. Isaac Sonnino
} Membri del Consiglio provvisorio di Amministrazione.

ed i sigg. M. A. Bastogi e F.i, Banchieri della Società.

Art. 19. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Considerazioni sul voto universale di Toscana.

(9 Marzo 1860).

Il suffragio che i popoli della Toscana e della Emilia sono chiamati a deporre nell'urna, deve riuscire splendida ed incontroversa manifestazione della volontà nazionale. Il Governo provvide a che questo grande atto fosse circondato da quelle forme solenni che parvero meglio convenienti ad assicurarne la sincerità e a renderne autorevole il resultato. Spogliandosi di ogni ingerenza sui Comizi popolari, ne affidò la direzione alle Rappresentanze municipali; le quali elette di recente in tutti i Comuni, hanno la fiducia delle popolazioni, e possono raccoglierne i voti senza eccitare sospetti di abusata autorità. A mantenere ordinate e tranquille le votazioni, starà vigile la Guardia Nazionale, a buon diritto superba di tutelare colle altre pubbliche libertà, questa che è la più sacra per ogni cittadino.

Lo spoglio dei voti in ciascun Comune è deferito all'autorità giudiciaria, la quale inaccessibile alle passioni ed allo spirito di parte, con tutte le formalità d'un atto giuridico, metterà in luce i resultati dello scrutinio. E appena tutti i Comuni avranno trasmesso a Firenze le relazioni autentiche delle loro votazioni, la suprema Corte di Cassazione, verificando la legalità degli atti e sommandone i resultati, proclamerà solennemente la volontà nazionale. Così il plebiscito che deve decidere le sorti

della patria avrà tutta l'autorità d'una pronunzia riconosciuta legittima dalla prima Magistratura dello Stato.

Con queste garanzie di forme e di tutela, non vi sarà cittadino che ricusi di esercitare il suo diritto. Se lo facesse colla scusa di non sentirsi assicurato nella sua libertà, coprirebbe d'una menzogna la sua inerzia o la sua codardia. Si chiede ad ogni cittadino il suo voto, non s'impone a nessuno di darlo per l'uno o per l'altro dei proposti partiti. Il voto deve avere la sua ragione nella coscienza di chi lo dà, ed il Governo che colle altre libertà ha sempre garantito quella della coscienza, non vorrebbe disdire i suoi principii in questo solenne momento.

Il Governo chiamando il Paese a pronunziarsi sulle sue sorti, sente di aver fatto il dover suo, in faccia alla Toscana, in faccia all'Italia, in faccia all'Europa. Risponda il popolo pienamente a questa prova, dia un altro esempio di senno e di tranquilla concordia, ed anche chi non crede al diritto che hanno le nazioni di costituirsi secondo le necessità di loro condizione, dovrà dare un gran valore alla volontà popolare espressa con unanime risolutezza. Contradire apertamente colla violenza ai voti di un popolo civilissimo e che ha offerto fin qui spettacolo meraviglioso di calma e di fermezza, non vorrebbe oggi l'Europa che sanzionò i voti dei Moldavi e dei Vallachi, e meno vorrebbe Chi ci soccorse generosamente nell'impresa d'indipendenza, e del suffragio popolare fece solido fondamento al suo trono.

Dotazioni dei gabinetti dell' Università di Siena.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere di doti convenienti ai bisogni dell'insegnamento le cattedre dell'Università di Siena, alle quali è annesso un Gabinetto,

Decreta:

Articolo unico. Le dotazioni dei Gabinetti dell'Università di Siena sono stabilite come appresso:

Al Gabinetto di Fisica sono assegnate annue lire italiane		1500
Al Gabinetto di Chimica . .	»	1000
Al Gabinetto di Storia naturale.	»	1000
Al Gabinetto di Anatomia . .	»	800
Per la cattedra di Chimica farmaceutica.	»	600
Per la cattedra di Agraria. .	»	400

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Nuovo modo di affrancare dalle servitù i fondi del già Principato di Piombino.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il modo stabilito dalla Legge del 15 luglio 1840 per l'affrancazione dei fondi privati compresi nel territorio del già principato di Piombino dalle servitù civiche di pascolo e di legnatico cui erano vincolati in vantaggio degli uomini ed abitanti delle Comunità di quel territorio non ha prodotto l'effetto che se ne sperava di favorire con l'incremento dell'agricoltura l'aumento della popolazione, senza del quale non può conseguirsi un efficace miglioramento nelle condizioni igeniche ed economiche delle Maremme;

Considerando che ciò possa ottenersi con dare agli abitanti dei luoghi summentovati in compenso del perduto esercizio dei diritti di servitù piuttostochè danaro, od altre indennità, terreni da distribuirsi tra loro in proprietà, e da ridursi a cultura, tanto più che questo è il voto espresso non solo dalla popolazione dei luoghi ove tuttora l'affrancazione è in corso, ma di quelli pure in cui lo scioglimento delle servitù è già avvenuto;

Considerando peraltro che non conveniva spender tutto il prezzo delle affrancazioni in acquisto di terreni, ma era utile invece di riserbarne una parte per formare il capitale di una Cassa agricola destinata a provvedere i nuovi coloni dei mezzi necessari ad acquistare gli istrumenti della cultura,

Decreta:

Art. 1. La Commissione per gli Studii sul Bonificamento delle Maremme a cui viene aggiunto il Direttore dei RR. Possessi dello Stato è incaricata di provvedere, affinchè si compia nel più breve tempo possibile la operazione relativa all'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico ed altre di simil natura gravanti i fondi compresi nel già principato di Piombino, e di fare in modo che gli abitanti i quali godevano delle predette servitù, ottengano, in compenso di tal diritto, terreni da coltivare.

Art. 2. Dovrà a quest'effetto impiegare due terzi del prezzo già ricavato dalle affrancazioni nell'acquisto di terreni sia di particolari, sia dello Stato, e più vicini ai luoghi ove dimorano le famiglie che in passato godevano delle servitù per distribuirsi a loro affinchè le coltivino.

Art. 3. Ogni restante del prezzo formerà il fondo di una Cassa agricola per somministrare ai nuovi coloni i capitali necessari a istruire i loro fondi, a tenore di uno speciale ragolamento da pubblicarsi.

Art. 4. I proprietarii dei fondi soggetti alle servitù che non hanno ancora compiuto l'affrancazione col pagamento del prezzo delle medesime, dovranno affrancarli pagando due terzi del prezzo in tanta parte di terreno e un terzo in contanti; e la stima delle servitù, non che dei terreni da consegnarsi sarà fatta per mezzo di una regolare perizia. Il prezzo in contanti sarà versato nella Cassa suddetta.

Art. 5. La Commissione rivedrà pure quello che è stato fatto a Scarlino per l'affrancazione dei diritti di servitù spettanti agli abitanti di quel Comunello, e procurerà che questi pure abbiano terreno in compenso del valore di dette servitù. Dovrà in conseguenza proporre le modificazioni da farsi al Regolamento speciale del 23 settembre 1858 già pubblicato.

Art. 6. Tutte le altre Leggi e regolamenti generali risguardanti l'affrancazione delle servitù di pascolo e legnatico nelle Maremme, in quanto dispongono diversamente dal presente Decreto, sono aboliti.

Art. 7. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione della vecchia legge sull'abilitazione agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, e nuove norme su ciò.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduti i Decreti del 23 dicembre 1859 e 3 febbraio 1860;

Considerando che dopo avere stabilito un sistema di studi teorico-pratici che provvede ampiamente ad esercitare i giovani addottorati in Legge non tanto nelle materie di giurisprudenza civile quanto in quelle di giurisprudenza e procedura penale, e dopo avere altresì prescritto che debbano alla fine del quarto anno sostenere un esame sufficiente a dar prova del profitto ricavato dagli studi, appariva affatto inutile il mantenere in vigore la legge del 12 ottobre 1851, la quale assoggettava i giovani aspiranti agli impieghi maggiori dell'ordine giudiciario ad un nuovo tirocinio e ad un esame più solenne, ristretto puramente alle discipline criminali;

Considerando che solamente doveva imporsi l'obbligo agli Avvocati che desiderano di concorrere agl'impieghi maggiori di fare per un tempo discreto le pratiche necessarie a ben compilare gli atti del processo criminale.

Decreta:

Art. 1. La Legge del 12 ottobre 1851 relativa all'abilitazione agl'impieghi maggiori dell'ordine giudiciario è abolita.

Art. 2. I giovani che diverranno Avvocati sotto l'influenza del nuovo Regolamento del 3 febbraio 1860 per poter concorrere agl'impieghi suddetti, dovranno posteriormente alla loro ammissione nel Collegio degli Avvocati, far pratiche per un anno o presso un Giudice d'Istruzione, o in uno degli ufizi del Pubblico Ministero avanti le Corti Regie o avanti i Tribunali di Prima Istanza, per apprendere i modi di ben compilare gli atti dei processi criminali.

Art. 3. Finito l'anno dovranno richiedere al Magistrato presso del quale saranno iscritti come praticanti, un certificato che faccia fede dell'assiduità nelle pratiche e delle prove date di capacità nel corso dell'anno.

Art. 4. Tanto i Giudici d'Istruzione, quanto i Procuratori Regi, rimetteranno i certificati richiesti dai praticanti ai Procuratori Generali, i quali li trasmetteranno al Ministero di Giustizia e Grazia unendovi i certificati di quegli Avvocati che avranno fatto pratiche nei loro uffizi.

Art. 5. Il Ministro di Giustizia e Grazia dopo aver riscontrato che i certificati sono regolari e conformi al prescritto dell'art. 3, dichiarerà con particolare Ordinanza che i praticanti sono ammessi a concorrere agli impieghi maggiori dell'ordine giudiciario, senza bisogno di ulteriore esperimento.

Quest' ordinanza sarà comunicata a tutti i Presidenti delle Corti ed ai Regi Procuratori Generali.

Art. 6. Tutti coloro che sono divenuti Avvocati sotto l'impero della legge del 12 ottobre 1851 e quelli che si trovano nei casi contemplati dagli articoli 26 e 27 del Regolamento del 3 febbraio 1860, per ottenere l'abilitazione agli impieghi maggiori dell'ordine giudiciario, dovranno uniformarsi al disposto della rammentata legge, la quale per essi rimane sempre in vigore.

Art. 7. Il R. Governo si riserva la facoltà di nominare agli uffici di Magistrato nei Tribunali collegiali, o nel Ministero pubblico anco quei soggetti di merito distinto che pei saggi pubblicamente dati della loro capacità nelle discipline legali, appariscano degni d'esser presi in considerazione, quantunque non abilitati agli impieghi maggiori nel modo stabilito dalla legge del 12 ottobre 1851, nè dal presente Decreto.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Mutazioni nell' ordinamento di varie cattedre a Siena.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sarebbe di maggiore utilità per gli studi nell' Università di Siena, se le cattedre stabilite con Decreto del dì 29 Novembre 1859 fossero universitarie;

Considerando che per la facoltà di Giurisprudenza e per quella di Teologia fa d' uopo aggiungere nell' Università di Siena una cattedra di Belle lettere latine e italiane;

Considerando che prima di eseguire queste modificazioni è necessario provvedere all' insegnamento del Liceo senese,

Decreta:

Art. 1.° Le Cattedre di Storia, Filosofia razionale, Flosofia morale, Fisica, Chimica e Storia naturale, istituite con Decreto del dì 29 Novembre 1859, sono dichiarate universitarie, e cessano di appartenere al Liceo.

Art. 2.° I titolari di dette cattedre, godranno dell' emolumento stabilito per i Professori dell' Università di Siena, con Decreto dei 12 Novembre 1859.

Art. 3.° È istituita nell' Università di Siena una cattedra di Letteratura italiana e latina, alla

quale è annesso lo stipendio stabilito dal sovracitato Decreto dei 12 Novembre 1859.

Art. 4.° Il presente Decreto dovrà avere effetto al principio del nuovo anno scolastico, alla qual'epoca dovrà essere provveduto a compiere il Liceo.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Ampliazione dell'insegnamento delle Scienze naturali nell'Istituto di studi superiori di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la necessità di ampliare l'insegnamento delle Scienze naturali nell'Istituto di Studii Superiori pratici e di perfezionamento di Firenze,

Decreta:

Art. 1. Alla Sezione delle Scienze naturali dell'Istituto superiore di Studii pratici e di perfe-

zionamento, è aggiunta una Cattedra di scienza delle Miniere.

Art. 2. La Cattedra di Metallurgia è soppressa nell'Istituto Tennico, ed è aggiunta alla Sezione suddetta dell'Istituto di Studii superiori.

Art. 3. L'insegnamento di Zoologia e Anatomia comparata della Sezione di Scienze naturali del medesimo Istituto di Studii superiori, è diviso in due Cattedre, una degli animali vertebrati, l'altra degli animali invertebrati.

Art. 4. Alle anzidette Cattedre è annesso lo stipendio di lire italiane quattromila.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Proroga al termine dello scrutinio nelle principali città della Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Veduti gli articoli 6 e 11 del Decreto del primo marzo 1860;

Articolo unico. Nelle città di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Siena lo scrutinio del giorno undici di marzo verrà protratto fino alle ore otto pomeridiane.

I Ministri dell'Interno, e di Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Esposizioni, agraria e industriale, a Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Coll'intendimento di pruomuovere l'Agricoltura e l'Industria;

Decreta:

Art. 1. Saranno tenute nel prossimo settembre due solenni Esposizioni, che una agraria, e l'altra industriale, indipendenti l'una dall'altra.

Art. 2. L'esposizione agraria alla quale saranno ammessi i Bestiami, avrà sede nel R. Istituto delle Cascine, e sarà fatta a cura della Direzione del medesimo, mediante una Commissione composta del Direttore, dei Professori di Agricoltura e Veterinaria di quello Stabilimento, e di due Deputati della R. Accademia dei Georgofili.

Art. 3. L'esposizione industriale avrà sede in locale da destinarsi, e sarà fatta a cura della R. Accademia di Arti e Manifatture, mediante una Commissione composta del Presidente della medesima, e di sei Deputati, che due nominati dalla R. Accademia dei Georgofili, uno da quella di Arti e Manifatture, e gli altri tre respettivamente dalle Camere di Commercio di Firenze, Livorno e Lucca.

Art. 4. Le Commissioni di che ai precedenti articoli, sottoporranno entro il mese del prossimo aprile all'approvazione del Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, le proposte dei regolamenti per le esposizioni loro affidate, nelle quali saranno conferiti dei premi di varie classi.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze li dieci marzo milleottocentosassanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Commissione agraria maremmana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la vasta estensione dei terreni di colmata nel Padule di Castiglione di libera proprietà dello Stato, non può ancora essere consegnata alla industria di privati, ma sia necessario, per trarne profitto, di ridurli a cultura per conto del

R. Uffizio di Bonificamento, come già si cominciò a fare fin dal 1856;

Considerando che mentre interessa in primo luogo che dalla riduzione a cultura di questi terreni di colmata, non debba mai venire il minimo ostacolo ai lavori idraulici che sono, o possono essere necessari pel progresso e pel compimento della colmata del Padule ridetto, e non possa quindi senza inconvenienti distaccarsi per ora dalla Direzione Economico-idraulica del Bonificamento, l'Amministrazione dell'Agenzia di Campagna istituita col Decreto Sovrano del 9 luglio 1856, interessa del pari che la riduzione a cultura di quei terreni si faccia in modo che non sia di aggravio, ma di profitto all'Amministrazione del Bonificamento, e nel tempo stesso venendo regolata dalla scienza e dalla pratica agraria sta di utilità pubblica, dando l'esempio di possibili miglioramenti del sistema di gran cultura maremmana;

Decreta:

Art. 1. Tenuta ferma l'Amministrazione dei beni di campagna alla Direzione Economico-idraulica del Bonificamento delle Maremme, la direzione agraria di tutti quei terreni siano, o no messi a cultura, è affdata ad una Commissione di Agronomi.

Art. 2. Questa Commissione che si chiamerà *Commissione agraria maremmana* è composta dei signori:

Conte L. G. de Cambray Digny, Presidente,
Prof. Francesco Carega e
Ispettore Antonio Salvagnoli, Segretario.

Art. 3. Questa Commissione anno per anno formerà il bilancio dell'Agenzia di campagna di concerto colla Direzione Economico-idraulica.

Art. 4. L'Agente di campagna e tutti i suoi sottoposti, dipenderanno dalla Commissione ridetta nei rapporti agrarii.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Legge sulla istruzione elementare e secondaria.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la educazione dell'animo e la cultura dell'intelletto sono il fondamento della civiltà di una nazione;

Considerando che, dopo aver provveduto in parte alla istruzione universitaria e a quella superiore, è necessario ordinare la istruzione elementare e la secondaria,

Decreta:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

CAPITOLO UNICO.

Art. 1. L'insegnamento secondario comprenderà le Scuole tenniche, i Ginnasi e i Licei.

Art. 2. Le Comunità potranno aggiungere, a loro spese, altre scuole a quelle stabilite dalla Legge, ottenuta l'approvazione del Ministero dell'Istruzione pubblica e di quello dell'Interno.

Art. 3. È libero ai naturali dello Stato, e a coloro che vi hanno dimora stabile da tre anni, di

aprire Scuole e Istituti privati, uniformandosi alle prescrizioni vigenti.

Art. 4. L'Insegnamento del Catechismo stabilito nelle Scuole pubbliche non è obbligatorio per gli alunni non cattolici.

TITOLO SECONDO.

Delle Scuole elementari.

CAPITOLO UNICO.

Art. 5. In tutte le Comunità vi dovrà essere almeno una Scuola elementare maschile e una Scuola elementare femminile; e più di una, se il numero della popolazione lo richieda, a giudizio del Ministero della Istruzione pubblica.

Art. 6. Nelle Scuole elementari maschili s'insegnerà:

Leggere e scrivere;
Studio pratico della Lingua italiana;
Prime operazioni dell'Aritmetica pratica; pesi, misure e monete;
Prime nozioni di Storia italiana, di Geografia e di Scienze naturali;
Prime nozioni di Geometria pratica, e Disegno lineare.

Art. 7. Nelle Scuole elementari femminili s'insegnerà:

Leggere e scrivere;
Studio pratico della Lingua italiana;

Prime operazioni dell'Aritmetica pratica, pesi, misure e monete;

Prime nozioni di Storia italiana, di Geografia e di Scienze naturali;

Disegno, e lavori per mestieri da donna.

Art. 8. In ogni Scuola elementare sarà insegnato il Catechismo da un Ecclesiastico, che dovrà adoperare il testo di un Catechismo approvato dal Vescovo della Diocesi, nella quale è posta la Scuola, e dal Ministro dell'Istruzione pubblica.

Art. 9. I Maestri saranno eletti dal Consiglio Comunale fra persone che abbiano un Diploma di idoneità.

Art. 10. Il Diploma di Maestro di Scuola elementare sarà dato dalla Scuola Magistrale maschile, e quello di Maestra di Scuola elementare sarà dato dalla Scuola magistrale femminile, dopo esami ed esperimenti, e dopo aver fatto pratica, almeno per sei mesi, in una Scuola riconosciuta adatta a ciò dal Ministero della Istruzione pubblica.

Art. 11. Il mantenimento delle Scuole elementari sarà a carico delle Comunità.

Art. 12. Quando l'emolumento assegnato dalle Comunità ai Maestri, per la sua tenuità, possa essere cagione di danno all'insegnamento, il Ministro dell'Istruzione pubblica potrà stabilirne uno, che creda conveniente, e le Comunità dovranno uniformarvisi.

TITOLO TERZO.

Insegnamento secondario.

CAPITOLO PRIMO.

Delle Scuole Tecniche.

Art. 13. Le Scuole Tenniche si dividono in inferiori e superiori.

Art. 14. Vi dovranno essere le Scuole tenniche superiori in Firenze e in Livorno; quelle inferiori nelle città dove è posto un Liceo, e potranno essere istituite anche altrove, a proposta delle Comunità, e a giudizio del Ministro della Istruzione pubblica.

Art. 15. La Scuola tennica inferiore si compone dei seguenti insegnamenti, che saranno compartiti in tre anni

Catechismo;
Lingua italiana;
Storia dell'Italia e Geografia;
Aritmetica e prime nozioni di Algebra;
Geometria elementare e Disegno lineare;
Disegno decorativo, ed esercizii del modellare;
Disegno di congegni meccanici; Disegno architettonico e delle costruzioni;
Nozioni prime di Fisica e di Chimica;
Ginnastica.

Art. 16. Gli studii tennici superiori dureranno due anni, e si comporranno dei seguenti insegnamenti:

Lingua italiana;

Compendio della Storia dei Viaggi, delle Scoperte, dei Commerci, e delle Industrie;

Elementi di Fisica sperimentale, e Fisica applicata alle Arti;

Elementi di Chimica sperimentale, e Chimica applicata alle Arti;

Geometria descrittiva e Topografia;

Agraria;

Lingua Francese. (S'incomincerà ad insegnare nelle Scuole tenniche inferiori).

Art. 17. Altre Lingue moderne, oltre la francese, ed altri insegnamenti speciali potranno essere aggiunti, secondo i bisogni del luogo.

Art. 18. Il Mantenimento delle Scuole tenniche inferiori sarà a carico delle Comunità; le Scuole tenniche superiori saranno mantenute dallo Stato.

Art. 19. In Firenze e in Livorno vi sarà un Direttore per le Scuole tenniche inferiori e superiori, il quale non potrà unire al suo ufficio quello di Professore.

CAPITOLO SECONDO.

Dei Ginnasi.

Art. 20. Vi dovrà essere un Ginnasio nelle città dove è un Liceo, e potrà essere istituito anche

altrove, a domanda delle Comunità, e a giudizio del Ministro della Istruzione pubblica.

Art. 21. Il Ginnasio si compone dei seguenti insegnamenti, che saranno distribuiti in cinqne anni:

Catechismo;
Lingua e Letteratura italiana;
Grammatica della Lingua latina;
Rettorica;
Grammatica della Lingua greca;
Compendio della Storia greca e romana, e della Storia italiana del medio-evo e moderna, Geografia;
Aritmetica e prime operazioni dell' Algebra;
Grammatica della Lingua francese; nei luoghi dove il Ginnasio è unito ad un Liceo.

Art. 22. Il mantenimento dei Ginnasi sarà a carico delle Comunità e del Distretto che vi abbia interesse, ed anche per questi potrà invocarsi il disposto dell' articolo 12.

Art. 23. I Direttori dei Ginnasi saranno nominati dalle Comunità, con l' approvazione del Ministro della Istruzione pubblica.

Art. 24. Le Cattedre dei Ginnasi saranno conferite per concorso, a norma del Decreto de' 31 gennaio del corrente anno, eccettuato il caso di traslocamento o avanzamento dei Maestri già insegnanti.

CAPITOLO TERZO.

Dei Licei.

Art. 25. Vi sarà un Liceo in Firenze, in Livorno, in Pisa, in Siena, in Lucca, in Pistoia e in Arezzo.

Art. 26. Nel Liceo vi saranno i seguenti insegnamenti, compartiti in due anni:

Filosofia elementare;
Letteratura italiana e latina;
Storia;
Lingua e Letteratura greca;
Istituzioni di Diritto romano, e di Diritto civile-patrio;
Istituzioni di Diritto criminale;
Geometria;
Algebra elementare e Trigonometria;
Fisica elementare;
Chimica elementare;
Anatomia umana elementare;
Storia naturale;
Agraria;
Lingua e letteratura francese.

Art. 27. Vi sarà un Gabinetto annesso alle Cattedre di Fisica, di Chimica, di Anatomia umana e di Storia naturale.

Art. 28. Le Cattedre de' Licei saranno conferite per concorso a norma del Decreto de' 31 gennaio dell'anno corrente, eccettuato il caso di tra-

slocamento e di avanzamento di Professori già insegnanti.

Art. 29. I Licei sono mantenuti dallo Stato, o da Pie Fondazioni speciali.

Art. 30. Vi sarà un Direttore, che soprintenderà al Ginnasio e al Liceo, e alle Scuole tenniche inferiori, dove queste non sono unite alle superiori.

Art. 31. I Direttori dei Licei saranno nominati dal Ministero dell'Istruzione pubblica, e non potranno unire al loro ufficio quello di Professore.

Art. 32. I Direttori dei Licei avranno sotto di loro un Commesso, incaricato ancora di tener l'Archivio, e un Copista, che saranno nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione.

CAPITOLO QUARTO.

Della Ispezione delle Scuole d'istruzione elementare e secondaria.

Art. 33. Vi sarà un Ispettore generale per le scuole d'istruzione elementare, e secondarie, il quale avrà sotto di sè tre Ispettori speciali, l'uno per le Scuole elementari, l'altro per le Scuole secondarie, eccettuate quelle che riguardano studii fisici, matematici e tecnici, che sono sotto la sorveglianza del terzo Ispettore.

Art. 34. L'Ispettore generale e gli Ispettori speciali sono nominati dal Ministro dell'Istruzione pubblica.

Art. 35. Vi sarà un Ispettore per ogni Compartimento, e dei Sotto-Ispettori dove lo richieda il bisogno.

Art. 36. Gli Ispettori di Compartimento e i Sotto-Ispettori saranno nominati dal Ministro dell'Istruzione pubblica.

Art. 37. Gli Ispettori avranno per ufficio il sopravvegliare, sotto gli ordini del Ministro dell'Istruzione pubblica, a che le Leggi e i Regolamenti sieno eseguiti, e a questo effetto saranno inviati dal Ministro stesso a visitare le Scuole elementari, secondarie e private.

CAPITOLO QUINTO.

Degli Stipendii.

Art. 38. I Professori dei Licei e quelli delle Scuole tenniche superiori avranno lo stipendio di lire italiane mille ottocento all'anno, eccettuato a Firenze e a Livorno, dove lo stipendio sarà di lire italiane duemila all'anno.

I Catechisti avranno lo stipendio di lire italiane mille all'anno.

Art. 39. I Direttori dei Licei avranno lo stipendio di lire italiane duemilacinquecento all'anno, eccettuato a Firenze e a Livorno, dove avranno italiane lire tremila all'anno.

Art. 40. I Direttori delle Scuole tenniche di Firenze e di Livorno avranno lo stipendio di lire italiane tremila all'anno.

Art. 41. Il Commesso e il Copista della Direzione dei Licei e delle Scuole tecniche avranno, il primo lo stipendio di lire italiane mille all'anno, eccettuato a Firenze e a Livorno, dove avrà lo stipendio di lire italiane mille dugento all'anno; e il

secondo lo stipendio di lire italiane ottocento all'anno, eccettuato a Firenze e a Livorno, dove avrà lo stipendio annuo di lire italiane mille.

Art. 42. L'Ispettor generale, e i tre Ispettori speciali avranno lo stidendio fissato col Decreto del 12 ottobre 1859. Gli Ispettori di Compartimento avranno lo stipendio annuo di lire italiane milleottocento, e i Sotto-Ispettori quello di mille dugento.

Art. 43. La Legge sull'Istruzione primaria e secondaria del 1852, e tutte le Disposizioni contrarie alla presente Legge sono abrogate.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE TENNICHE.

Art. 1. L'insegnamento nelle Scuole Tenniche inferiori sarà distribuito in tre anni nel modo seguente:

Primo Anno.

Catechismo;
Calligrafia;
Grammatica italiana elementare, e primi esercizi nei classici scrittori e nei più facili ed usuali componimenti;
Aritmetica;
Geometria pratica e Disegno lineare;
Elementi di disegno decorativo;
Ginnastica.

Secondo Anno.

Catechismo;
Calligrafia;
Grammatica italiana ed esercizi nei classici scrittori e nella composizione;
Aritmetica ragionata e prime nozioni di Algebra;
Disegno decorativo;
Disegno dei congegni meccanici e principii del Disegno delle costruzioni;

Prime nozioni di Fisica e di Chimica;
Compendio della Storia dell'Italia antica;
Geografia elementare;
Grammatica elementare della lingua francese;
Ginnastica.

Terzo Anno.

Catechismo;
Calligrafia;
Modo di tenere la scrittura in partita semplice e in partita doppia;
Esercizi di composizione in lingua italiana; studio e notizie storiche intorno al classici scrittori;
Geometria elementare;
Disegno decorativo, ed esercizi del modellare;
Compendio della storia italiana del medio evo e moderna;
Geografia appropriata ai bisogni del commercio e delle industrie;
Lingua francese (per coloro che seguono anche il corso superiore).

Art. 2. L'insegnamento tennico superiore sarà diviso in due anni, nel modo seguente:

Primo Anno.

Catechismo;
Geometria descrittiva, - tre lezioni per settimana;

Elementi di Fisica sperimentale; - tre lezioni per settimana;

Elementi di Chimica sperimentale, - tre lezioni per settimana;

Esercizi di composizione nella lingua italiana, studio e notizie storiche dei Classici scrittori, - tre lezioni per settimana;

Compendio della storia delle Nazioni più civili antiche e moderne, - tre lezioni per settimana;

Geografia, - tre lezioni per settimana;

Lingua francese, - tre lezioni per settimana.

Secondo Anno.

Catechismo;

Topografia e disegno topografico, - due lezioni per settimana;

Elementi di Fisica applicata alle arti, - tre lezioni per settimana;

Elementi di Chimica applicata alle arti, - tre lezioni per settimana;

Agraria, - tre lezioni per settimana;

Compendio della Storia dei viaggi, delle scoperte, del commercio e delle industrie, - tre lezioni per settimana;

Geografia, - due lezioni per settimana;

Lingua francese, - tre lezioni per settimana;

Art. 3. Nelle città dove è un Liceo, le Scuole tenniche dipendono dal Direttore di esso.

In altro regolamento sarà stabilito quali corsi dovranno essere seguiti nelle Scuole tenniche

inferiori e nelle superiori, da coloro che si danno al commercio e da quelli che si danno alle arti chimiche, o alle decorative, o alle meccaniche.

Li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

REGOLAMENTO PER I GINNASI.

Articolo unico. L'insegnamento nei Ginnasi sarà distribuito in cinque anni nel modo seguente:

Primo Anno.

Catechismo;
Grammatica italiana elementare, primi esercizi nei classici scrittori, e di composizione;
Disegno lineare;
Esercizi di aritmetica pratica;
Calligrafia;
Ginnastica.

Secondo Anno.

Catechismo;
Grammatica inferiore della Lingua latina;

Grammatica superiore della Lingua italiana ed esercizi negli scrittori classici, e nella composizione;

Storia Greca;

Aritmetica ragionata, prime operazioni, quantità frazionarie, potenze, radici;

Calligrafia;

Disegno lineare;

Ginnastica.

Terzo Anno.

Catechismo;

Grammatica superiore latina;

Esercizi di scrivere nella Lingua italiana;

Studio dei classici italiani e latini;

Storia romana, e Geografia dell'Italia antica e moderna;

Aritmetica ragionata, progressioni e logaritmi;

Quarto Anno.

Catechismo;

Umanità, studio superiore di classici italiani e latini ed esercizi di composizione;

Grammatica greca inferiore;

Storia della civiltà greca e romana;

Soluzione di problemi aritmetici;

Grammatica elementare della Lingua francese;

Quinto Anno.

Catechismo;

Rettorica, illustrazione dei classici italiani e latini, esercizi di composizione;

Grammatica superiore greca;

Compendio della Storia italiana, politica, religiosa e letteraria del medio evo e moderna, e Geografia;

Primi elementi di Algebra;

Grammatica della Lingua francese.

In un regolamento speciale sarà stabilito il numero delle ore per settimana di ciascuna lezione, quali corsi dovranno frequentare le varie classi degli scolari e come dovrà essere distribuito l'insegnamento fra i maestri.

Li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

REGOLAMENTO PER I LICEI.

Art. 1. L'insegnamento nei Licei sarà distribuito nel modo seguente:

Primo Anno.

Filosofia elementare - tre lezioni per settimana;

Letteratura latina - tre lezioni per settimana;

Principii di Letteratura greca - tre lezioni per settimana;

Compendio della Storia politica, religiosa e letteraria dell'Italia - tre lezioni per settimana;

Algebra elementare - due lezioni per settimana;

Geometria - due lezioni per settimana;

Elementi di Chimica - tre lezioni per settimana;

Letteratura francese, in Livorno e in Firenze - tre lezioni per settimana.

Secondo Anno.

(Preparazione al Baccellierato).

Filosofia elementare - tre lezioni per settimana;

Letteratura italiana - tre lezioni per settimana;

Letteratura greca - tre lezioni per settimana;

Compendio di Storia universale - tre lezioni per settimana;

Istituzioni di Diritto romano - tre lezioni per settimana;

Algebra e Trigonometria - tre lezioni per settimana;

Geometria - tre lezioni per settimana;

Fisica elementare - tre lezioni per settimana;

Elementi di Chimica - due lezioni per settimana;

Elementi di Storia naturale, Mineralogia e Geologia - tre lezioni per settimana.

Botanica e Zoologia - tre lezioni per settimana;

Anatomia umana elementare - tre lezioni per settimana;

Agraria - tre lezioni per settimana.

Art. 2. Il corso liceale sarà obbligatorio per le varie classi degli scolari nel modo seguente.

Le classi che si preparano al Baccellierato per la Facoltà di Teologia, e di Filosofia e Filologia avranno gli insegnamenti della Letteratura italiana e latina, della Letteratura greca e della Storia.

La classe di Giurisprudenza, avrà i medesimi insegnamenti, più il Diritto romano e patrio e il Diritto criminale.

La classe di Medicina e Chirurgia avrà la Chimica, l'Anatomia umana e la Storia naturale.

La classe di Matematiche avrà la Geometria e la Trigonometria, l'Algebra, la Chimica e l'Agraria.

La classe di Scienze naturali, avrà l'Algebra, la Geometria e la Trigonometria, la Chimica e la Storia naturale.

La classe di Agronomia avrà la Geometria e la Trigonometria, la Chimica, l'Agraria e la Storia naturale.

La classe di Farmacia avrà la Chimica, la Storia naturale e l'Anatomia umana.

La Filosofia, la Fisica e la Letteratura italiana sono comuni a tutte le classi.

Li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

REGOLAMENTO

PER L'ISPEZIONE DELLE SCUOLE.

Art. 1. L'Ispettore generale starà in comunicazione col Ministro dell'Istruzione pubblica e trasmetterà gli ordini e le istruzioni del Ministero stesso agli altri Ispettori e ai Sotto-ispettori.

Art. 2. L'Ispettore generale e gli Ispettor speciali sotto la sua direzione, staranno in comunicazione cogl'Ispettori compartimentali e i Sotto-ispettori.

Art. 3. L'Ispettore generale presenterà al Ministro della pubblica istruzione il rapporto delle visite da lui fatte alle scuole per commissione del Ministero, e gli accompagnerà col suo parere il rapporto delle visite fatte dagli altri Ispettori.

Art. 4. Gl'Ispettori, oltre alle visite alle scuole commesse dal Ministero, potranno visitare spontaneamente tutte le scuole secondarie ogni volta che

lo credano necessario, per assicurarsi della esatta osservanza delle discipline e dei regolamenti e leggi che le riguardano.

Art. 5. Nei casi di lievi infrazioni agli ordini dovranno fare le loro rimostranze e avvertenze ai Direttori delle respettive scuole, e nei casi gravi al Ministro.

Art. 6. Sempre che occorra, gli Ispettori e Sotto-ispettori corrisponderanno coll'Ispettor generale e questi col Ministro, che per mezzo dei Prefetti farà giungere le prese risoluzioni ai Gonfalonieri, se si tratta di scuole comunitative, o direttamente ai respettivi Direttori, se trattasi di Licei.

Art. 7. L'Ispettore generale risponderà alle richieste d'informazioni e di pareri fattegli dal Ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 8. Il Ministro dell'istruzione pubblica parteciperà all'Ispettore generale i Decreti e le risoluzioni che crederà essere utili all'esercizio della ispezione.

Art. 9. Gli ispettori assisteranno agli esami, se delegati a ciò dal Ministro dell'istruzione pubblica.

Li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Ministro della istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Segretario del Ministero
R. Nocchi.

Sezione di Agronomia aggiunta all'Istituto di studi superiori di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo a un tempo onorare l'Agricoltura e completare il R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze,

Decreta:

Art. 1. È aggiunto al R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze una sezione di Agronomia.

Art. 2. Fermo stante in ogni parte quanto è stabilito nei Decreti del 29 novembre e 30 dicembre 1859, il R. Istituto agrario delle Cascine dell'Isola formerà la sezione di Agronomia del Regio Istituto di studi superiori di che al precedente articolo.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Riordinamento e compimento degli studi per gl' ingegneri

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la necessità di riordinare e compiere gli studi per gli ingegneri,

Decreta:

Art. 1. Il corso degli studi per gli ingegneri civili si dividerà, in studi di matematica nell' Università di Pisa, e studi pratici in Firenze.

Art. 2. Il corso degli studi universitari, sarà di tre anni per quelli che prendono il diploma di licenza, di quattro per quelli che vogliono il diploma di laura.

Art. 3. Il diploma di licenza sarà sufficiente per essere ammessi agli studi pratici, per gli ingegneri civili.

Art. 4. Le materie insegnate nei tre anni di corso universitario per ottenere il diploma di licenza sono le seguenti:

Algebra superiore,
Geometria descrittiva,
Geometria analitica,
Calcolo differenziale,
Calcolo integrale,

Meccanica analitica,
Geodesia,
Fisica,
Chimica inorganica,
Mineralogia, Geologia e Geografia fisica,
Fisica tecnologica,
Architettura civile e idraulica, e disegno di costruzioni.

Art. 5. Il corso degli studi per l'anno di laurea comprenderà:

Calcolo integrale,
Meccanica analitica,
Analisi superiore,
Meccanica celeste,
Fisica matematica.

Art. 6. Gli studi pratici per gli ingegneri si faranno in Firenze in due anni, e comprenderanno i seguenti corsi biennali:

Meccanica applicata,
Teoria e disegno di macchine motrici, e dei materiali delle strade ferrate,
Corso di costruzioni stradali e idrauliche e pratica dell'arte dell'ingegnere di acque e strade,
Architettura.

Art. 7. Le disposizioni del presente Decreto dovranno incominciare ad avere effetto al principio dell'anno scolastico 1860-61.

Digitized by Google

Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decrete.

Dato li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Sezione secondaria di studi farmaceutici aggregata all' Istituto di studi superiori di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Nell' istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento alla sezione Medico-chirurgica è aggregata una sezione secondaria di studi Farmaceutici, la quale si comporrà dei seguenti insegnamenti:

Farmacologia,
Insegnamento pratico farmaceutico.

Art. 2. I Professori incaricati dei sopraddetti insegnamenti avranno il titolo onorario di Professori della Università di Siena.

Art. 3. Ciascuno dei sopraddetti insegnamenti sarà retribuito colla provvisione annua di italiane lire tremila.

Art. 4. Ambedue queste Cattedre avranno un Laboratorio annesso; e per la direzione di esso i Professori perciperanno la medesima retribuzione stabilita per i Professori dell'Università di Siena, che hanno la direzione di un gabinetto.

Art. 5. Il Professore dell'insegnamento Farmacologico avrà un Aiuto, nominato per un biennio, colla provvisione annua d'italiane lire mille.

Art. 6. Il Professore incaricato dell'insegnamento chimico-pratico-farmaceutico avrà un Aiuto, nominato per un biennio, incaricato di coadiuvarlo nell'insegnamento, coll'annua provvisione d'italiane lire mille quattrocento; avrà pure un altro aiuto, nominato per un biennio, incaricato della contabilità e dell'assistenza ai lavori, con annua provvisione d'italiane lire mille.

Art. 7. Il Professore dell'insegnamento chimico-pratico-farmaceutico avrà la direzione del Laboratorio, con l'onere di preparare i medicinali occorrenti alla Farmacia dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, rimanendo indipendente dalla Intendenza della detta Farmacia.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Leva militare, e sue norme.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che dopo la solenne manifestazione della volontà nazionale, la Toscana per essere conseguente a se stessa, deve esser pronta a difendere colle armi, ove occorra, il proprio diritto insieme ai popoli consorti, coi quali si è unita per costituire un'Italia libera e forte;

Considerando che sebbene il patriottismo dei Volontari allo scoppiare della guerra, crescesse il numero delle milizie regolari toscane che ora formano la 9.ª e 10.ª Divisione dell'Esercito Nazionale, pure non è sperabile il vedere completamente ripieni i quadri dei reggimenti designati, senza un reclutamento che assicuri il contingente di uomini richiesto dal bisogno;

Considerando che le operazioni del reclutamento per l'anno corrente, sono già avviate in tutte le Comunità, a forma della Legge del 18 gennaio 1860, e che altro non resta per condurle a termine se non fissare il numero d'uomini che debbono raggiungere le Bandiere Nazionali:

Decreta:

Art. 1. Sarà levato dalla classe dei giovani nati dal primo gennaio al 31 dicembre 1841 inclusive, un contingente di cinquemila uomini.

Art. 2. Il contingente determinato all'articolo precedente viene, sulle norme tracciate dagli articoli 9 e 10 della legge del 18 gennaio 1860, formato dai giovani designati a far parte della prima categoria e repartiti nei diversi Compartimenti come appresso:

Compartimento	di Firenze . .	N.°	1954
detto	di Lucca . .	»	803
detto	di Pisa . . .	»	677
detto	di Siena . .	»	461
detto	di Arezzo . .	»	588
detto	di Grosseto .	»	234
Governo di Livorno compresa l'Isola dell'Elba		»	283
	Totale	N.°	5000

Art. 3. I Prefetti ed il Governatore civile e militare di Livorno, in coerenza all'art. 16 della precitata legge, procederanno ad eseguire e pubblicare il reparto del contingente assegnato ai respettivi Compartimenti fra le diverse Comunità in quelli comprese, e designeranno il giorno nel quale dovrà essere eseguita la Tratta, per modo che la Tratta stessa rimanga compiuta entro il 10 aprile prossimo futuro, e la consegna delle reclute da ciascuna Deputazione municipale abbia avuto luogo a tutto il giorno 25 dello stesso mese di aprile, dentro il qual termine il contingente richesto dovrà essere stato consegnato alle Bandiere.

I Ministri dell'Interno e della Guerra provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento per la Guardia Nazionale approvato.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È approvato il Regolamento per la Guardia Nazionale che si pubblica in questo stesso giorno, e le disposizioni in esso contenute avranno a tutti gli effetti forza di Legge, e derogheranno al Decreto del 14 luglio 1859 nelle parti ad esso contrarie.

Art. 2. La pubblicazione del detto Regolamento sarà fatta mediante deposito di un esemplare

stampato e sottoscritto dal Ministro dell'Interno, nelle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza, e della Corte Suprema di Cassazione, nell'uffizio di ciascuna Comuntià, e in quello delle RR. Prefetture e sotto-Prefetture, e nel luogo di residenza del Comando centrale della Guardia Nazionale in ogni Città della Toscana.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento per la Guardia Nazionale toscana, approvato con R. Decreto del dì 12 *Marzo* 1860.

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Art. 1. La Guardia Nazionale è istituita per tutelare l'ordine pubblico e le proprietà, e per difendere l'indipendenza e l'integrità dello Stato.

Art. 2. La Guardia Nazionale, per regola, non si compone che di nativi dello Stato, ed altri purchè ivi domiciliati da 10 anni, che abbiano i requisiti voluti dall'art. 3.° del Decreto de' 14 luglio 1859 e dai successivi Decreti del 19 luglio e del 31 ottobre 1859.

Art. 3. La Guardia Nazionale è posta, quanto all'economico ed alla formazione dei Ruoli, sotto la dipendenza dell'Autorità comunale; quanto alla disciplina ed al servizio, sotto il comando de' suoi Ufficiali; e quanto all'ordine politico, sotto l'autorità dei Prefetti o Governatori politici locali, e, in ultimi termini, del Ministro dell'Interno.

Nel caso però che la Guardia Nazionale sia chiamata ad un servizio straordinario di guerra, la parte di essa che viene mobilizzata per questo servizio passa immediatamente sotto l'autorità del Ministro della Guerra, come sarà detto a suo luogo.

Art. 4. La Guardia Nazionale è costituita distintamente per Comuni in tutto lo Stato.

Ciò nonostante potrà essere nominato dal Governo un Ispettore generale della Guardia Nazionale, con dipendenza immediata dal Ministro dell'Interno ad effetto d'invigilare alla uniformità nella formazione, nella disciplina, nel vestiario, nell'istruzione e nel servizio della Guardia Nazionale in tutti i Comuni.

Art. 5. Il servizio della Guardia Nazionale si divide:

1.° In servizio ordinario nell'interno della respettiva Comunità;

2.° In servizio straordinario di distaccamento, fuori del respettivo Comune;

3.° In servizio straordinario di guerra, qualunque sia il luogo dove occorra prestarlo.

Art. 6. La Guardia Nazionale non può riunirsi nè pigliare le armi senza l'ordine de' suoi capi; nè questi possono dare tali disposizioni senza l'ordine della politica Autorità, salvochè si tratti del servizio abituale e delle riunioni per esercizio ed istruzione. Ma nei casi d'urgenza, e dove non risiede Autorità politica, l'ordine può esser dato sotto sua responsabilità, dal Gonfaloniere o da chi ne fa legalmente le veci, purchè all'Autorità politica ne dia avviso immediato.

Art. 7. Ogni deliberazione, indirizzo o petizione della Guardia Nazionale intorno agli affari della Nazione, dello Stato, della Provincia o del Comune, è nulla di per se stessa, e costituisce un'offesa alla pubblica libertà, ed alla sicurezza dello Stato.

Art. 8. Lo scioglimento o la sospensione della Guardia Nazionale, che abbia luogo pel disposto

dell'art. 11, del Decreto del 14 luglio 1859, non libera i componenti di essa dalle pene in cui pel disposto delle Leggi penali comuni potessero pel fatto stesso essere incorsi.

TITOLO SECONDO.

Formazione del Ruolo generale o matricola, della Guardia Nazionale.

Art. 9. La formazione del ruolo generale o *Matricola* della Guardia Nazionale, è ufficio della Deputazione di arruolamento, intorno alla quale è disposto dal regolamento comunale del 31 dicembre 1859.

Art. 10. In quella Comunità dove la Guardia Nazionale si trova già costituita, il Consiglio generale provvede annualmente alla nomina dei componenti la Deputazione, secondo il disposto del Regolamento suddetto. In quelle Comunità dove la formazione della Guardia Nazionale venga ordinata nel corso dell'anno, alla formazione della Commissione verrà provvisto per urgenza, per l'anno in corso, dal Magistrato.

Art. 11. Le Deputazioni d'arruolamento possono suddividersi pei comodo del servizio in varie sezioni.

Art. 12. I componenti le Deputazioni, o le sezioni nel caso che le deputazioni sieno suddivise in sezioni, non debbono essere meno di tre, compreso il Presidente: debbono avere 25 anni compiuti: il loro ufficio è gratuito ed annuale; possono peraltro essere di anno in anno confermati in ufficio.

Se durante l'anno alcuno dei Deputati venga per qualsivoglia ragione a mancare, il Magistrato provvede per urgenza a supplirlo. Il supplente non perdura in ufficio che fino a tanto che vi avrebbe perdurato il titolare cui fu chiamato a sostituire.

Art. 13. Alla Deputazione di arruolamento è aggiunto a cura dell'Autorità comunale, ma senza voto deliberativo, un Segretario, che può essere anche il Segretario del Gonfaloniere.

Art. 14. Incombe alla Deputazione d'arruolamento il compilare d'ufficio e tenere successivamente in buon giorno un esatto ruolo generale o *Matricola*, di tutti coloro che secondo il disposto dell'art. 3.° del Decreto del 14 luglio e dei Decreti del 19 luglio e 31 ottobre 1859, fanno parte della Guardia Nazionale nel respettivo Comune.

Art. 15. Nonostante il disposto del precedente articolo, e per facilitare l'opera della Deputazione quando si tratti di prima formazione della Guardia Nazionale, a cura del Gonfaloniere e con l'assistenza della Deputazione, sarà aperto nell'Uffizio comunale pel corso di giorni quindici un registro di personale iscrizione.

Con apposita Notificazione del Gonfaloniere saranno avvertiti tutti coloro, che secondo i sopracitati Decreti debbono far parte della Guardia Nazionale, dell'obbligo che loro incombe d'iscriversi, somministrando simultaneamente alla Deputazione quelle notizie e giustificazioni che possono occorrere all'uopo.

Art. 16. Coloro che nel tempo sopraindicato mancheranno di scriversi fuori del concorso di congrua scusa, incorreranno nella pena della prigione

per tre giorni al più, da infliggersi dal Consiglio di disciplina della Guardia che sarà costituita.

Art. 17. Chiuso il registro, con la scorta di esso e col soccorso delle notizie procurate dal Gonfaloniere, la Deputazione passa immediatamente a compilare il ruolo generale o *Matricola*.

In esso, di fronte al nome e cognome di ogni iscritto, si nota il nome del Padre, l'epoca della nascita, la condizione o professione, lo stato di famiglia ed il luogo della dimora. I cognomi saranno disposti per ordine alfabetico.

Art. 18. Le Deputazioni d'arruolamento nel compilare il Ruolo o *Matricola*, avranno presenti le seguenti norme:

1.° Non fanno parte della Guardia Nazionale per incompatibilità di stato o di uffizio;

a) Gli ecclesiastici sì regolari che secolari; coloro che vestendo abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica; i ministri delle Religioni diverse dalla Cattolica romana purchè riconosciute dallo Stato;

b) I militari di terra e di mare, in attività di servizio ed in ritiro; i lavoranti degli arsenali e officine militari, sì terrestri che marittime purchè ordinati militarmente;

c) I Consoli e Vice-Consoli dei governi esteri riconosciuti in Toscana;

d) I Giudici ordinari, i Cancellieri ed i Coadiutori di qualunque Tribunale;

e) I funzionari del Pubblico Ministero, a qualunque Tribunale appartengono;

f) I Ministri di Stato, i Governatori, i Prefetti, i Sotto-Prefetti, i Consiglieri di Stato e della R. Corte dei Conti ed i Consiglieri di Prefettura e di Governo; i Capi dei pubblici uffizi ed i loro Segretari, i Direttori degli Stabilimenti carcerari, i Cassieri e Camarlinghi dei pubblici Istituti e delle Amministrazioni governative e comunali;

g) I Segretari dei Ministri e del Consiglio di Stato;

h) I Pretori civili e criminali ed i loro Cancellieri; i Delegati di Governo ed i loro Coadiutori; i Pretori civili, e generalmente tutti coloro che per ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica;

i) I Gonfalonieri nel territorio della respettiva Comunità, i loro Segretari ed i Cancellieri ministri del Censo e loro Aiuti;

k) I Medici e Chirurghi condotti, gl'Infermieri, i Medici astanti e gli Speziali addetti ai pubblici Spedali, e quelli dei luoghi ove sia un'unica spezieria;

l) I Professori delle Università, dei Licei, dei Ginnasi e di tutti gli altri pubblici Istituti di studio, ed i maestri di pubbliche scuole giornaliere ove non abbiano un sostituto;

m) Gli impiegati dei telegrafi, delle poste e quelli addetti al servizio attivo delle strade ferrate;

n) Le guardie di finanza, di sanità, municipali, del fuoco e delle porte;

o) I commessi di pubblica vigilanza;

p) I carcerieri e loro aiuti, le guardie carcerarie, e gli altri agenti inferiori di giustizia e di polizia;

q) Tutti coloro che sono affetti da costante infermità, o vizio di fisica conformazione, tale da inabilitarli al servizio, o da renderglielo soverchiamente penoso.

Per conoscere delle eccezioni di che alla lettera *q* se trattasi di prima formazione, la Deputazione si servirà dei Medici o Chirurghi condotti locali, o in loro mancanza di quei Professori che a tal uopo saranno stati eletti dal Magistrato della respettiva Comunità. Trattandosi poi delle ordinarie correzioni del Ruolo, già primitivamente formato, la Deputazione si servirà dei Medici e Chirurghi della Guardia stessa, ove questi esistano.

Con ordinanza del Ministero dell' Interno saranno stabilite le istruzioni secondo le quali i Medici e Chirurghi dovranno regolarsi in questo servizio.

2.° Sono esclusi dalla Guardia Nazionale, e decadono dal diritto di appartenervi, coloro che pe sentenza di Tribunale ordinario soffersero condanna qualunque per delitto di omicidio doloso, falsità d' ogni specie, frode, violenza pubblica e resistenza alla pubblica forza, per delitto contro gli averi altrui, per delitti di violenza carnale, ratto e lenocinio, per lesioni personali gravi o premeditate, ed in generale per qualunque delitto che gli abbia assoggettati alla pena della Casa di forza.

Art. 19. Le Deputazioni tengono costantemente in buon ordine di Ruolo, o *Matricola*, togliendone e respettivamente notandovi i nomi di coloro, che di mano in mano perdono o acquistano le qualità

volute per far parte della Guardia Nazionale, e segnando di fronte ad ogni iscritto quelle sopravvenute circostanze per cui la posizione dell' iscritto stesso nella Guardia Nazionale può restare alterata.

Al fine sopraindicato le Deputazioni possono chiedere, e debbono liberamente e gratuitamente ottenere dalle Autorità e dagli uffizi pubblici, tutte le notizie che loro abbisognano, ed è dovere dei Comandanti dei corpi tenerle informate, per quanto concerne i loro subordinati. di quelle cose che possono aver relazione con la buona manutenzione dei Ruoli.

Art. 20. Nonostante il disposto del precedente articolo 19 soltanto nel mese di Gennaio di ogni anno le Deputazioni inscrivono sul Ruolo generale, o *Matricola*, i nomi di coloro che, avendo le altre qualità volute per far parte della Guardia Nazionale, sono entrati nell'anno 18.° di loro età durante il corso dell'anno precedente, e ne cancellano i nomi di coloro, che nell' anno stesso compirono gli anni 50.

Art. 21. È dovere dei Gonfalonieri preparare e procurare alle Deputazioni i materiali pel compimento dei loro lavori. A tale effetto il Gonfaloniere, appena le può, rende informata la Deputazione:

1.° delle avvenute morti;

2.° dei cambiamenti, nuovi stabilimenti o remozioni di domicilio o di dimora degli iscritti, o degli iscriventi sul Ruolo;

3.° degli atti in virtù dei quali le persone indicate nell' Art. 18 debbono cessare, o respettivamente ammettersi a far parte della Guardia Nazionale.

Art. 22. Il Gonfaloniere tiene altresì regolarmente informato il Comando della Guardia Nazionale locale delle correzioni e variazioni operate sul Ruolo dalla Deputazione, all' effetto che sieno convenientemente regolarizzati i Ruoli dell' effettivo dei corpi.

Art. 23. Il Ruolo generale, o *Matricola*, si conserva in ogni Comunità nell' Uffizio comunale, dove tutti gli interessati possono prenderne cognizione. Copia autentica ne è data per cura del Gonfaloniere al comandante locale della Guardia per servire alla formazione dei ruoli speciali dei corpi.

Art. 24. I reclami contro le decisioni, qualunque siano, della Deputazione si dirigono al Consiglio di Prefettura, o di Governo, da cui dipende la Comunità. Non possono essere iniziati che dal Comandante la Guardia Nazionale, nell' interesse pubblico, e da coloro cui direttamente concernono, nell' interesse privato. Debbono essere presentati nel termine di un mese da quello della iscrizione. Si esibiscono al Segretario del Gonfaloniere, che prende atto del ricevimento e li trasmette al Consiglio che deve risolverli. La risoluzione è definitiva e senza ricorso ulteriore.

Avvenuta la risoluzione, la Prefettura, o il respettivo Governo, la partecipa al Gonfaloniere che la comunica alla Deputazione pei debiti effetti.

TITOLO TERZO.

Formazione dei ruoli di effettivo e di servizio dei corpi. — Gradi.

Art. 25. Appena compiuta la copia autentica del Ruolo, di che nel precedente art. 23, il Gonfaloniere la trasmette all'Autorità Governativa locale, perchè ai termini dell'art. 1.° del Decreto del 14 Luglio 1859 sia determinato in genere il modo dell'ordinamento della Guardia, e nominato il Comandante.

Ciò avvenuto, e tornata la copia del Ruolo al Gonfaloniere, questi la trasmette al Comandante la Guardia perchè proceda alla distribuzione degli iscritti delle Compagnie, e, secondo i casi, nei Battaglioni di cui deve essere formata la Guardia Nazionale locale. In questa distribuzione dei Corpi si ha riguardo alla dimora abituale degli iscritti, procurando possibilmente che ogni corpo ed ogni frazione di corpo si compongano di porsone abitanti in una stessa circoscrizione o respettivamente in varie contigue circoscrizioni del territorio comunale.

Art. 26. Compiuta la distribuzione e formati i Ruoli personali dell'effettivo delle Compagnie e dei Battaglioni, ne è data comunicazione per mezzo dell'Autorità compartimentale al Ministro dell'Interno, perchè a forma del disposto dell'Art. 9.° del Decreto organico del 14 Luglio 1859 sia proceduto alla nomina degli Ufficiali; avvenuta la quale, e tornati

i Ruoli, il Comandante locale rassegna al Prefetto, o al Governatore, le sue proposizioni per la nomina dei sotto-Ufficiali e Caporali.

Art. 27. Quantunque nella nomina dei graduati non sia strettamente necessaria l'osservanza della regola stabilita nel precedente articolo 25, in fine, pure trattandosi dei Sotto-Uffiziali e Caporali si procurerà, per quanto è possibile, trarli dal seno delle respettive Compagnie.

Art. 28. Come a testazione del grado conferito viene rilasciato ai graduati Ufficiali un brevetto firmato, dal Ministro dell'Interno.

Art. 29. I gradi sono indefiniti nella loro durata ma revocabili per Decreto Governativo, se trattasi di Ufficiali; per Decreto del Prefetto o del Governatore locale, se trattasi di Sotto-Ufficiali o Caporali.

Art. 30. I gradi possono perdersi anche in seguito a Sentenza di Tribunale, come viene stabilito in appresso.

Art. 31. All'Autorità che concesse il grado spetta concedere la dimissione, nel caso che dai graduati sia domandata. In tal caso i graduati non possono abbandonare il servizio prima che la loro domanda di dimissione sia stata favorevolmente accolta: altrimenti facendo, incorrono nelle pene comminate al denegato servizio.

Art. 32. Possono essere revocati dal grado, salve sempre le pene disciplinari che possono aver meritato:

Quei graduati che si assentano dal servizio per più di 15 giorni senza permesso;

Quelli che non si presentano per riprendere il servizio dentro i 15 giorni da quello in cui spira il permesso di assenza già da loro ottenuto.

Art. 33. Si hanno per rinunzianti quei graduati che domandano un permesso di assenza per oltre sei mesi.

Si hanno del pari per rinunzianti gli Ufficiali che due mesi dopo l'avvenuto conferimento del grado non si sieno ancora pienamente equipaggiati.

Art. 34. Sulla proposizione del Comandante del Corpo, gli Ufficiali possono essere sospesi temporariamente dal Ministro dell'Interno.

Art. 35. Nonostante il disposto del precedente art. 18, lettera *b* gli Ufficiali ed altri graduati delle truppe assoldate possono essere incaricati nella Guardia Nazionale di quegli uffici ai quali è attribuito uno stipendio.

Art. 36. Al cessare del grado è obbligo del graduato di restituire il brevetto. In luogo del brevetto, da restituirsi come è detto di sopra, potrà ottenersi un certificato del reso servizio.

Art. 37. Nella Guardia Nazionale non si danno gradi senza ufficio corrispondente.

Art. 38. Compiuta la nomina dei graduati, a cura dei Gonfalonieri vengono convocati i componenti la Guardia Nazionale locale, ai quali il Gonfaloniere stesso presenta e fa riconoscere il Comandante superiore; e questi presenta ai Battaglioni ed alle Compagnie i respettivi Capi di Battaglione, e i Capitani Comandanti, non che gli altri Ufficiali, i Sotto-Ufficiali e Caporali.

TITOLO QUARTO.

Formazione della Guardia Nazionale. Composizione dei Quadri.

Art. 39. La Guardia Nazionale, per regola, si compone di sola Fanteria. Ovunque debba essa attivarsi è formata proporzionalmente alla sua forza numerica in suddivisione di Compagnia, in Compagnia, in divisione di due Compagnie, in Battagline, in Legioni di più battaglioni.

Art. 40. Ogni Battaglione ha la sua Bandiera, e nel riceverla dal Capo politico locale, i componenti di esso prestano il seguente giuramento:

Giuro di esser fedele al Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto, e di adempiere tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 41. Le divisioni fuori di Battaglione, le Compagnie, fuori di divisione, e le frazioni di Compangia prestano questo giuramento, presente il Capopolitico locale, in una apposita generale rivista.

Art. 42. Dove la forza della Guardia Nanionale non supera i 50 uomini, la guardia sarà formata secondo i dati del seguente prospetto:

QUALITÀ DEI GRADI		N.° degli uomini		
		Da 20 a 30	Da 30 a 40	Da 40 a 50
NUMERO DEI GRADI	Luogotenenti	—	1	1
	Sotto-Tenenti	1	1	1
	Sergenti.	2	2	3
	Caporali	4	4	6
	Tamburi.	—	1	1

La forza ordinaria delle Compagnie sarà da 60 a 200 uomini: pure dove i componenti la guardia fossero soltanto da 50 a 60, verranno ciò non ostante ordinati in una Compagnia sui dati di formazione indicati nell'ultima colonna del precedente prospetto, aggiuntovi un Capitano comandante.

Art. 43. Ogni Compagnia sarà formata secondo i dati esibiti dal seguente prospetto:

QUALITÀ DEI GRADI		NUMERO DEGLI UOMINI			
		Da 60 a 80	Da 80 a 100	Da 100 a 150	Da 150 a 200
Numero dei graduati	Capitani	1	1	1	1
	Luogotenenti	1	1	1	2
	Sotto-Tenenti.	1	1	2	2
	Sergenti-Forieri . . .	1	1	1	1
	Sergenti.	4	6	6	8
	Caporali-Forieri . . .	1	1	1	1
	Caporali	8	12	12	16
	Tamburi.	1	2	2	2
	Zappatori	—	—	2	2

Art. 44. Il Battaglione sarà formato di quattro Compagnie almeno, di sei al più, salvo che il Ministro dell'Interno, per ragioni speciali, non credesse di ordinare altrimenti.

Art. 45. Lo stato Maggiore del Battaglione sarà composto di:

Un Maggiore Capo Battaglione;
Un Aiutante Maggiore Capitano o Tenente;
Due Medici Chirurghi Tenenti;
Un porta Bandiera Sottotenente;
Un Foriere-maggiore;
Un Segretario scrivano del Comandante col grado di Sergente;
Un Capo Tamburo Caporale;
Un Caporale-zappatore.

Art. 46. Le Compagnie o le divisioni fuori di Battaglione di uno stesso Compartimento non potranno essere riunite in Battaglione che per Decreto speciale del Governo. In tal caso, col Decreto stesso sarà stabilito il luogo di residenza del Comando del Battaglione, e l'ordine di precedenza delle Compagnie.

Art. 47. Nei luoghi dove la Guardia è costituita di due o più Battaglioni, questi formano una Legione.

Art. 48. Lo stato Maggiore di una Legione è composto di:

Un Colonello o Tenente Colonnello, Comandante;
Un Aiutante Maggiore, Capitano;
Un Medico e un Chirurgo, Capitani;
Un Segretario del Comandante, col grado di Foriere-maggiore;
Un Tamburo Maggiore, Sergente;
Un Sergente-zappatore;

Art. 49. I Battaglioni di luoghi diversi dello stesso Compartimento non potranno essere riuniti in Legione che per Decreto speciale del Governo.

In tal caso, col Decreto stesso sarà stabilito il luogo di residenza del Comando della Legione, che per regola sarà il capoluogo del Compartimento e l'ordine di precedenza dei Battaglioni.

Art. 50. Nello Stato Maggiore della Legione prenderà luogo dopo il Comandante l'Ufficiale superiore incaricato di regolare il servizio del Consiglio di disciplina, quando ai termini del successivo art. 158 sia stato nominato.

Nello Stato Maggiore del Battaglione, o secondo i casi, della Legione, prenderanno luogo, secondo il loro grado, ma dopo l'Aiutante Maggiore il Relatore ed il Segretario del Consiglio di Disciplina.

Vi prenderà luogo del pari un Ufficiale pagatore col grado di sotto-Tenente, quando le incombenze relative non potessero disimpegnarsi dal Camarlingo Comunitativo o da taluno dei suoi dipendenti.

Art. 51. Dove la Guardia Nazionale costituisca almeno un Battaglione, potrà esserle addetta una Banda musicale, sull'autorizzazione che ne conceda il Ministro dell'interno, dietro concorde proposta del Gonfaloniere e del Comandante, e quando non sia per provenirne aggravio soverchio alla economia del Comune.

In tal caso, al capo della banda sarà proporzionalmente alla forza numerica di essa, concesso un grado di Ufficiale o Sotto-Ufficiale, non mai però

superiore a quello di sotto-Tenente, e tra i bandisti sarà nominato un proporzionato numero di graduati, sia sotto-Ufficiali, sia Caporali, sulla proposizione che ne facaia il Comandante la guardia.

Qualunque sia il grado di cui sarà insignito il Capo banda, egli prenderà posto secondo il grado medesimo nello stato Maggiore, sia del Battaglione, sia della Legione, e per rapporto ai componenti la Banda sarà investito a tutti gli effetti dei diritti che spettano ad un Comandante di compagnia.

Art. 52. Il Regolamento concernente la formazione e l'amministrazione della banda, sarà compilato d'accordo fra il Gonfaloniere e il Comandante la Guardia Nazionale, e sottoposto all'approvazione del Ministro dell'interno.

Art. 53. Alle divisioni fuori di Battaglione, alle Compagnie fuori di divisione, e tanto più alle frazioni di Compagnia non può essere addetta la banda musicale. Pure se nei luoghi dove tali corpi o frazioni di corpo risiedono, esisterà una Banda musicale comunitativa, o addetta a qualche istituto, o privata, in occasione di parate o di altre pubbliche pompe potrà dall'Autorità politica locale venire ad essa concesso, previo il consenso del Comandante la Guardia, di unirsi alla Guardia stessa nel suo servizio armato, quando questo peraltro non sia per soffrirne nocumento o imbarazzo.

TITOLO QUINTO.

Divisa. — Armi. — Precedenza.

Art. 54. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale vestono il seguente uniforme:

Tunica di panno turchino a due petti, con colletto e paramani a punta scarlatti e bottoni di metallo bianco;

Pantaloni grigi con striscia scarlatta;

Kepì alla foggia piemontese, con pennacchietto a salice piangente color turchino;

Sciabola simile a quella degli Ufficiali della fanteria di Linea, con cinturone in tessuto di argento screziato di rosso;

Cappotto con cappuccio di panno color turchino misto della stessa foggia di quello degli Ufficiali della Fanteria stanziale.

In luogo del pennacchietto turchino, i Capi di Legione avranno il pennino bianco di airone, e gli Ufficiali degli Stati Maggiori il pennacchietto bianco a pioggia.

I sotto Ufficiali, i Caporali, i Militi e tamburini vestono la seguente divisa:

In estate un camiciotto (*blouse*) di tessuto misto turchino e bianco, con ornamenti scarlatti;

Nell'inverno, ed al tempo cattivo, un cappotto di panno misto turchino e bianco a due petti, con cappuccio foderato di rosso, e con doppia bottoniera di metallo bianco.

Un berretto di panno turchino con lista scarlatta, tesa e cinturino di pelle verniciata di nero, e sul davanti le iniziali G. N., ricamate di bianco.

Art. 55. I distintivi dei gradi sono eguali a quelli adottati per l'esercito regolare.

Art. 56. Quando in qualunque luogo venga costituita la Guardia Nazionale, a cura del Ministero dell'Interno sarà trasmesso al Gonfaloniere locale per l'uso opportuno il campione, o *figurino*, particolareggiato di tutti gli oggetti costituenti la divisa.

Art. 57. La provvista della divisa e dei distintivi dei gradi fa carico personale ai componenti la Guardia.

Art. 58. L'uso della divisa è obbligatorio durante il servizio: fuori di servizio o di occasione di servizio non è permesso indossare la divisa o alcuna parte di essa. Ciò nonostante gli Ufficiali della Guardia Nazionale potranno indossare la divisa anche fuori di servizio nei giorni di pubbliche feste o pompe, o quando sieno invitati ad intervenire a qualche festa nella suddetta loro qualità.

Art. 59. La provvista delle armi, dei generi di armamento, e delle munizioni per le Guardia Nazionale è a carico dello Stato. Si eccettua peraltro l'armamento degli Ufficiali che è a lor carico personale.

Art. 60. Al loro armamento potranno altresì provvedere a proprie spese gli altri graduati e militi, purchè per altro si uniformino ai modelli approvati.

Art. 61. Le armi e i generi di armamento che lo Stato fornisce alla Guardia Nazionale si consegneranno ai Capi dei Corpi, sotto la loro responsabilità.

I Capi dei Corpi, ritenuta quando occorra presso di loro una discreta quantità di armi e armamenti per la istruzione e pel servizio dei militi non armati, faranno consegnare il restante personalmente ai militi perchè se ne valgono pei bisogni del servizio. Coloro che dopo avere ottenuta l'arme e l'armamento dessero luogo a lamentarsi comecchessia della loro condotta, o si mostrassero negligenti nel servizio e nella buona manutenzione dell'arme e dell'armamento, ne potranno essere privati per ordine dei Capi dei Corpi.

Art. 62. La consegna ai Militi delle armi, e degli oggetti di armamento si farà sopra stati numerici descrittivi, in margine ai quali i riceventi scriveranno la loro ricevuta. Per gli effetti di ragione in caso di guasto colposo, di smarrimento, di alienazione, o di altra inversione, a tutti gli oggetti consegnati sarà data una stima.

Art. 63. La buona conservazione dell'arme e dell'armamento è a carico del milite consegnatario; le riparazioni in caso di guasto per cagione di servizio, sono a carico del Comune; al Comune fa carico altresì la intiera manutenzione delle armi tenute in riserva presso i Comandanti. In qualunque de' casi summentovati, le riparazioni delle armi dovranno eseguirsi a cura dei Comandi dei Corpi da Armajuoli approvati.

Art. 64. Le armi e armamenti che il Governo, dà per uso della Guardia Nazionale rimangono sempre proprietà dello Stato; si contrassegnano per ciò con numero e marchio. I militi consegnatari ne sono responsabili.

Art. 65. Per assicurarsi della conservazione e

buona manutenzione delle armi e degli armamenti, in ogni corpo saranno tenute apposite riviste, tanto periodiche quanto straordinarie.

Art. 66. Le munizioni che il Governo somministri alla Guardia Nazionale, saranno consegnate dall'Autorità Governativa ai Comandanti dei Corpi sotto loro responsabilità. Questi daranno conto mensualmente dei consumi che si fossero avverati. Non potranno impiegarsi munizioni per gli esercizi a fuoco, o pel tiro al bersaglio, senza espressa annuenza dell'Autorità locale Governativa.

Art. 67. Ogni qualvolta la Guardia Nazionale sarà riunità, i varii Corpi prenderanno il posto che verrà loro assegnato dal Comandante Superiore.

In tutti i casi in cui la Guardia Nazionale presterà servizio di parata o di cerimonia insieme ai corpi Militari stanziali, a qualunque arma questi appartengono, avrà sopra di essi la precedenza.

Art. 68. In occasione della riunione di più Corpi della Guardia Nazionale, il comando supremo apparterrà a quell'Ufficiale dei varii Corpi che avrà superiorità di grado, o che a parità di grado sarà più anziano di servizio, o a pari anzianità più vecchio.

La stessa regola si osserverà pure nei servizi misti fra la Guardia Nazionale e la Truppa assoldata, con perfetta reciprocità.

TITOLO SESTO.

Servizio ordinario della Guardia Nazionale.

Art. 69. Il servizio ordinario si presta dalla Guardia Nazionale nel luogo di sua residenza, sia per tenersi sempre pronta a corrispondere al fine della sua istituzione, sia per provvedere attualmente all'ordine ed alla pubblica sicurezza e tranquillità.

Art 70. Nel servizio della Guardia Nazionale sarà mantenuta (per quanto l'indole della guardia stessa lo comporta) la maggiore possibile uniformità con le ordinanze e i regolamenti stabiliti per le milizie stanziali, con cui peraltro la Guardia Nazionale avrà esattamente, conforme l'osservanza delle odinanze concernenti il maneggio dell'arme, la formazione sul terreno, le evoluzioni e manovre, ed il servizio di Piazza.

I regolamenti sopraindicati saranno uniformemente stabiliti con ordinanza del Mnistro dell'interno.

Art. 71. Le disposizioni relative al servizio ordinario, alle riviste, ai servigi d'onore, agli esercizi ec., sono stabilite dal Capo del Corpo, con annuenza dell'Autorità politica locale.

Art. 72. Nelle piazze forti peraltro la Guardia Nazionale non potrà riunirsi, nè uscire dalla cinta fortificata, se non ne sia stato preventivamente informato per iscritto il Comandante la piazza.

Art. 73. La Guardia Nazionale, per regola, non presta il servizio di piazza che in sussidio o in as-

senza dell'ordinaria guarnigione. In tali casi per ciò che concerne questo servizio, la Guardia Nazionale osserva esattamente il Regolamento militare pel servizio di piazza, e dipende dal Comandante di questa.

Art. 74. Dal Comandante di Piazza dipende pure, eccezzionalmente, la guardia per quel tempo durante il quale il luogo di sua residenza è dichiarato in istato di Guerra.

Art. 75. Dove la Guardia Nazionale forma un Battaglione, la Bandiera si conserva nel luogo in cui risiede il Comando del battaglione stesso: ivi monta permanentemente una guardia comandata per lo meno da un sotto-Ufficiale.

Art. 76. Dove la Guardia Nazionale forma una Legione, le Bandiere dei Battaglioni si conservano presso il Comando della Legione: ivi pure monta permanentemente una guardia nel modo detto di sopra.

Art. 77. Nessuno Ufficiale o Comandante di posto, o di distaccamento della Guardia Nazionale può fare distribuire cartucce ai suoi subordinati senza un ordine superiore: altrimenti facendo sarà tenuto responsabile delle conseguenze.

Art. 78. Per l'ordine del servizio sarà dai Sergenti forieri, formato un Ruolo per ciascuna Compagnia, sottoscritto dal Capitano, e indicante il turno di servizio destinato ad ogni milite.

Art. 79. Nei luoghi dove la Guardia Nazionale è costituita in Battaglione, o in Legione di più battaglioni, l' Aiutante maggiore, o gli Aiutanti maggiori, terranno uno stato per Compagia degli uomini comandati giornalmente nel loro Battaglione.

Art. 80. Nel concorso di proporzionate ragioni è data facoltà dai Capi di Corpo di esentare temporariamente dal servizio i loro subordinati.

Art. 81. Pei componenti la Guardia Nazionale l'assenza è sufficiente motivo di esenzione: se per altro l'assenza non sarà prolungata oltre i 15 giorni, saranno tenuti, al loro ritorno, a rimettere il turno o i turni ordinari di servizio a cui durante l'assenza abbiano mancato.

Art. 82. Il mancare tre volte consecutive agli esercizi o alle scuole teoriche, si equipara al rifiuto di un servizio comandato.

Art. 83. Ogni componente la Guadia Nazionale che sia comandato per un servizio, deve obbedire, salva la facoltà di richiamarsene al Capo quando si creda aggravato.

Art. 84. L'intervento della Guardia Nazionale a servigi di mera pompa non può aver luogo che dietro un ordine del Ministro dell'interno.

Quando l'intervento abbia luogo fuori di questo caso, il prendervi parte non costituisce obbligo di servizio.

Art. 85. Quantunque il servizio della Guardia Nazionale sia gratuito, dall'erario comunale potranno essere retribuiti secondo la seguente tabella, coloro che nella guadia prestano un servizio continuo:

GRADI E QUALITÀ	PAGA mensile		Somministrazioni in natura
Aiutanti Maggiori di Legione. . . *Lire*	100	80	
Aiutanti Maggiori di Battaglione. . . »	75	60	
Forieri Maggiori . »	50	40	
Tamburi Magg. e Caporali Tamburi. . »	37	80	Completo uniforme
Tamburi . . . . . »	25	20	
Ordinanze del Consiglio di Disciplina . . .	37	80	
Armaiuoli. . . . . »	(*)		

(*) In proporzione del lavoro, e secondo le tariffe in uso negli Arsenali d'Artiglieria.

TITOLO SETTIMO.

Amministrazione della Guardia Nazionale.

Art. 86. Le spese della Guardia Nazionale sono stanziate, regolate e sindacate nello stesso modo che tutte le altre spese del Comune.

Art. 87. In ogni corpo di Guardia Nazionale evvi un Consiglio d'Amministrazione incaricato di compilare ogni anno il bilancio preventivo delle spese della Guardia Nazionale per l'anno successivo, ed il consuntivo dell'anno immediatamente trascorso. Il primo sarà compilato, e a cura del Capo del corpo inviato in tempo al Gonfaloniere, perchè possa essere preso in considerazione nel compilare il bilancio preventivo Comunale, di cui nei suoi resultati finali deve far parte. Comprenderà in tanti articoli distinti la previsione delle spese tutte relative al servizio ordinario, e comprenderà pure una massa di rispetto non eccedente il decimo della somma totale, pei casi di qualche spesa necessaria non preveduta.

Art. 88. Il Bilancio consuntivo sarà pure compilato, e a cura del Comandante del corpo inviato in tempo al Gonfaloniere perchè possa essere compreso nel bilancio consuntivo della Comunità per l'annata trascorsa. Esporrà in tanti articoli, quanti sono quelli del preventivo, le spese che nell'anno furono fatte per la Guardia Nazionale.

Art. 89. Il Capo del corpo potrà ordinare liberamente ogni spesa che cada sotto le previsioni del bilancio, tranne quelle che dovessero imputarsi sulla

massa di rispetto, per le quali è necessaria una preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ciò nonostante i Capi di corpo, per quanto sarà possibile, preferiranno di chiedere alle Amministrazioni comunali la somministrazione in natura delle cose delle quali occorre la provvista, anzichè provvedere essi stessi all'acquisto.

Art. 90. Non saranno abbuonate spese per la Guardia Nazionale, anche nei limiti del bilancio approvato, se non se giustificate da una requisizione firmata dal Capo del corpo, o munita del suo visto, e da una regolare quietanza.

Art. 91. Nel caso di dissenso fra la Rappresentanza comunale ed il Consiglio di Amministrazione in proposito delle spese tanto occorrenti che occorse per la Guardia Nazionale, spetta al Consiglio di Prefettura o di Governo, il decidere.

Art. 92. In ogni Legione il Consiglio di Amministrazione è composto del Comandante la Legione stessa che ne è il Presidente, e dei Capi dei battaglioni; a cui si aggiungono un Ufficiale ed un sotto-Ufficiale per battaglione, scelti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno per l'annata immediatamente successiva.

In ogni battaglione non facente parte di Legione il Consiglio è composto dei Capo battaglione Presidente, e di un Capitano, di un Tenente o sotto-Tenente, di un Sergente e di un Caporale, nominati dal Consiglio comunale nel modo detto di sopra.

Nelle Divisioni, e nelle Compagnie fuori di Divisione, il Consiglio è composto del Capitano Comandante Presidente, e di un Ufficiale e di un sotto-Ufficiale nominati nello stesso modo detto di sopra.

Art. 93. I Consigli di Amministrazione deliberano validamente con l'intervento di due terzi dei loro componenti, se trattasi di Consiglio di una Legione, con quello di cinque dei componenti, se trattasi di Consiglio di un battaglione.

È necessaria la presenza di tutti i Componenti nei Consigli di Amministrazione delle Divisioni e delle Compagnie.

Art. 94. Se durante l'anno vengono a mancare alcuni di quei componenti il Consiglio di Amministrazione che sono di nomina comunale, il Magistrato comunitativo nomina per urgenza i Supplenti che durano in ufficio per tutto l'anno corrente.

I Componenti i Consigli di Amministrazione nominano nel loro seno colui che deve sostenere le parti di Segretario del Consiglio.

Art. 95. Nei Comuni dove la Guardia Nazionale non giunga a formare una Compagnia, li stati delle spese tanto preventivi che consuntivi verranno sottoposti al Gonfaloniere direttamente dall' ufficiale Comandante.

Art. 96. Le spese ordinarie della Guardia Nazionale sono quelle necessarie per:

1.° L'acquisto delle Bandiere, e la manutenzione dei tamburi;

2.° La manutenzione e riparazione delle armi, per quanto non fa carico ai militi;

3.° La fornitura di registri, stampati, carta ed altri oggetti d'uffizio;

4.° La provvista, arredamento, illuminazione, e calefazione dei locali necessari al servizio della Guardia;

5.° Li stipendi degli Ufficiali e sotto-Ufficiali indicati nella tabella in fine del precedente titolo;

6.° Il soldo e il vestiario dei Capi-Tamburo e Tamburi, e le mercedi degli inservienti addetti al servizio;

7.° Il servizio del Consiglio di Disciplina, e del Consiglio di Amministrazione;

8.° Lo stabilimento e la fornitura delle prigioni;

9.° il vitto dei militi condannati disciplinarmente alla prigione, da regolarsi sulla misura di quello dei condannati alla carcere in via criminale ordinaria;

10.° Le spese occorrenti per l'istruzione della Guardia Nazionale.

A queste spese potranno aggiungersi quelle che riguardano:

11.° Il mantenimento e il servizio della Banda, quando l'aggiunzione della Banda musicale alla guardia abbia avuto luogo regolarmente.

Art. 97. Quando venga ordinata la formazione di Legioni o Battaglioni compartimentali, col Decreto stesso che ne ordina la formazione, sarà provvisto al modo di formare il Consiglio di amministrazione e di regolare e repartire le spese tra le diverse comunità interessate. Lo stesso sarà nel caso di riunione in divisione, o respettivamente in Compagnia, di Compagnia o di frazioni di compagnia spettanti a Comuni diversi.

TITOLO OTTAVO.

Disciplina della Guardia Nazionale.

Sezione Prima.

Pene.

Art. 98. I capi di posto potranno valersi contro i militi in servizio sotto i loro ordini dei seguenti mezzi d'immediata repressione:

1.° Una fazione fuori di turni per parte di qualunque milite che abbia mancato alla chiama durante un servizio armato o siasi allontanato dal posto senza permesso;

2.° La detenzione nella prigione annessa al posto, o, in mancanza di questa, nell'interno del posto anche per tutta la durata del servizio contro quello dei loro dipendenti che siasi ridotto in stato di ubriachezza, o che siasi reso colpevole di mancanza contro la disciplina, o la subordinazione, o di una condotta tale da compromettere l'ordine, o la quiete pubblica, o il decoro del Corpo.

Tutto ciò senza pregiudizio delle pene alle quali possa farsi luogo pel fatto stesso contro il trasgressore.

Art. 99. Quel sotto-Uffiziale, Caporale o comune che manchi per la prima volta ad un servizio comandato, sconterà la mancanza montando a cura del

proprio Capitano una guardia di più fuori del turno ordinario del servizio.

Art. 100. I Tamburi potranno essere puniti dai respettivi Capitani Comandanti le compagnie con la prigione fino a tre giorni, e dai capi di corpo o altri ufficiali superiori, fino a otto.

Art. 101. Le pene disciplinari che possono essere irrogate dai Capitani Comandanti le compagnie e dagli altri Ufficiali di grado superiore verso i loro sottoposti sono:

1°. L'ammonizione semplice;

2.° L'ammonizione posta agli ordini respettivamente della Compagnia, del Battaglione o della Legione.

Art. 102. Oltre le pene indicate nell' articolo precedente, dal Comandante del corpo, qualunque ne sia il grado, può essere irrogata ai suoi sottoposti la pena di una guardia fuori di turno, e quella degli arresti semplici fino a tre giorni.

Art. 103. I consigli di disciplina possono irrogare le seguenti pene:

1°. L'ammonizione semplice;

2. L'ammonizione posta agli ordini;

3.° Gli arresti semplici fino a sei giorni;

4.° Gli arresti di rigore fino a sei giorni;

5.° La prigione fino a tre giorni.

La pena degli arresti di rigore non può pronunziarsi che contro gli ufficiali.

La pena della prigione non può pronunziarsi che contro i sotto-Ufficiali, caporali e comuni.

In casi gravi la pena degli arresti di rigore può essere esasperata con la proposizione al Ministro dell'Interno della privazione del grado, e quella della prigione con la privazione immediata del grado, se il prevenuto sia un sotto-Ufficiale o un caporale.

Art. 104. Con l'ammonizione almeno sarà punito l'Ufficiale colpevole di un'infrazione, comecchè lieve, alle regole del servizio.

Art. 105. Con gli arresti semplici almeno sarà punito l'Ufficiale che, essendo in servizio o in uniforme, avrà tenuto una condotta capace di compromettere il buon ordine, la disciplina, o il decoro del Corpo.

Art. 106. Con gli arresti semplici o di rigore, secondo la gravità dei casi, sarà punito l'Ufficiale che si sarà reso colpevole:

1.° D'inobbedienza, o d'insubordinazione;

2.° Di mancanza di rispetto, di espressioni offensive, o d'insulti verso Ufficiali di grado superiore;

3.° Di detti o fatti oltraggiosi verso un eguale, od un subalterno, o abuso d'autorità;

4.° Di qualunque mancanca ad un servizio comandato;

5.° Di grave infrazione alle regole del servizio.

Art. 107. Le infrazioni alle regole del servizio e le lievi mancanze contro la disciplina e la subordinazione per parte dei sotto-Ufficiali, caporali e comuni, saranno punite con le proprie competenze

disciplinari dai capi di corpo ed altri ufficiali rammentati nei precedenti articoli 101 e 102.

Art. 108. Saranno puniti con la prigione fino a tre giorni i militi contumaci ad iscriversi, secondo che è stabilito nel precedente art. 16.

Art. 109. Potrà essere punito con la prigione per un tempo non maggiore di due giorni a seconda della gravità dei casi, e trattandosi di recidiva, di tre, ogni sotto-Ufficiale, caporale o comune:

1.° Che si sarà reso colpevole d'inobbedienza, o d'insubordinazione, o che si sarà ricusato ad un servizio comandato, o che per la seconda volta vi avrà mancato;

2.° Che essendo in servizio si sarà reso in istato di ubriachezza, o avrà tenuto una condotta tale da compromettere il buon ordine, o la quiete pubblica, o la disciplina, o il decoro del Corpo;

3.° Che essendo di servizio avrà abbandonato le armi o il posto prima di essere rilevato.

Art. 110. Sarà punito con gli arresti semplici almeno, chiunque senza congruo motivo di scusa avrà mancato d'intervenire al consiglio di disciplina del quele avrebbe dovuto far parte.

Art. 111. Nel concorso di circostanze attenuanti la imputazione, i consigli di disciplina possono deflettere dal rigore della pena anche tassativamente stabilita dal presente Regolamento, e scendere a qualunque pena delle minori specie descritte nel precedente art. 103.

Art. 112. Ogni volta che un Ufficiale, sotto-Ufficiale o caporale, dentro un anno, dal dì nel quale sofferse condanna ad una pena per parte del consiglio di disciplina, si renda colpevole di un fallo per cui debba essergli irrogata la pena degli arresti di rigore o della prigione, la pena stessa sarà esasperata con la proposta della privazione del grado, o respettivamente con la immediata privazione secondo il disposto del precedente art. 103.

Art. 113. Qualunque Ufficiale, sotto-Ufficiale o caporale, che per sentenza o dietro proposizione del consiglio di Disciplina sarà stato privato del grado non potrà essere nuovamente insignito di grado qualunque, se non trascorsi tre anni dal dì della sofferta degradazione.

Art. 114. Qualunque dei componenti la Guardia Nazionale, reo di avere alienato o comecchessia invertito in utile proprio le armi, armamenti o altri oggetti consegnatigli pel servizio, o per occasione del servizio, sarà rinviato avanti i Tribunali criminali ordinari, per esservi giudicato a forma delle leggi penali comuni.

Art. 115. Se taluno dei componenti la Guardia Nazionale, sia o non sia graduato, e qualunque sia il grado del quale è insignito, nel corso di un anno sarà stato condannato due volte dal Consiglio di disciplina alla pena degli arresti di rigore o della prigione, alla terza mancanza di natura tale da portare a pena della stessa specie, sarà giudicato dal Tribunale di Prima Istanza del circondario, che potrà irrogare la pena del carcere fino a dieci giorni. In caso di recidiva ulteriore giudicherà pure il Tribunale di Prima Istanza, e la pena potrà estendersi

a venti giorni di carcere. A tale effetto il Capo del Corpo trasmetterà l'affare al R. Procuratore presso il Tribunale suddetto, a cura del quale sarà proceduto.

La pena sarà scontata nelle carceri criminali comuni. Il trasgressore sarà condannato inoltre alla refezione delle spese processali, e ad una multa a favore dell'erario comunale, dalle cinque alle quindici lire italiane nel primo caso, dalle quindi alle cinquanta nei casi successivi.

Art. 116. Qualunque capo di corpo, di posto o di distaccamento che non obbedirà alla requisizione di un Magistrato o Funzionario avente diritto di requisire la forza pubblica, o che opererà senza requisizione e fuori dei casi previsti dalla legge, sarà tradotto avanti il Tribunale criminale ordinario, che potrà irrogare la pena del carcere da giorni quindici ad un anno, aggravata, secondo i casi e secondo il grado del condannato, dalla proposizione della privazione del grado o dalla privazione immediata.

Il processo darà luogo di per sè alla sospensione fino alla definitiva sentenza.

Art. 117. Nei casi più gravi della specie di quelli pei quali contro i graduati può aver luogo la pena della privazione del grado, potrà pronunziarsi altresì la pena della cassazione ignominiosa dai Ruoli della Guardia Nazionale.

Art. 118. Le pene disciplinari, irrogabili tanto dai capi di posto, di distaccamento, o di corpo, quanto dai consigli di disciplina, s'intendono sempre di per sè stanti, e senza pregiudizio delle pene maggiori o diverse che per cagione dei fatti medesimi potessero irrogare i Tribunali ordinari.

Sezione Seconda.

Consigli di Disciplina.

Art. 119. Vi sarà un Consiglio di Disciplina:

1.° In ogni Legione;
2.° In ogni Battaglione non facente parte di Legione;
3.° In ogni Divisione non facente parte di Battaglione;
4.° In ogni Compagnia non facente parte di Divisione.

In ognuno dei suddetti corpi della Guardia Nazionale, il consiglio di disciplina è composto di cinque giudici, scelti fra gli Ufficiali, i sotto-Ufficiali, i Caporali ed i Comuni, nel modo che sarà detto in appresso.

Al momento della formazione di uno dei suddetti corpi di Guardia Nazionale, il Comandante del Corpo stesso forma il ruolo personale di tutti coloro che volta per volta e per turno debbono esser chiamati a far parte del Consiglio. In questo ruolo sono iscritti per categorie di grado, e per ordine di precedenza gerarchica in ogni categoria:

1.° Tutti gli Ufficiali non stipendiati del corpo;
2.° Tutti i sotto-Ufficiali non stipendiati del corpo stesso;

3.° Un numero di Caporali uguale a quello dei sotto-Ufficiali;

4.° Un numero di comuni doppio di quello dei Caporali.

Art. 120. Ogni tre anni, a cura del Capo del Corpo, il ruolo generale del Consiglio di disciplina vien rinnuovato ferme per altro restando le categorie nelle quali sono descritti gli Ufficiali ed i sotto-Ufficiali.

Gli Ufficiali ed altri graduati che durante il triennio perdono il grado, sono cancellati dal ruolo; per lo contrario vi sono iscritti coloro che durante lo stesso spazio di tempo acquistano il grado di ufficiale o di sotto-ufficiale. Ai Caporali ed ai Comuni che per avanzamento di grado passassero in altra categoria del ruolo, come a quelli altresì che dovessero cancellarsi dal ruolo a cagione della perdita del grado o della qualità di Guardia Nazionale, o per altra qualsiasi cagione, a cura del Capo del Corpo vengono sostituiti per tutto il triennio nuovi titolari.

Gli illetterati non possono essere iscritti sul ruolo del Consiglio di disciplina.

Art. 121. Chiunque per sentenza sia andato due volte soggetto a pena disciplinare qualsiasi, o per una sola volta a pena superiore all'arresto semplice, sarà cancellato dal ruolo del Consiglio di disciplina, nè potrà esservi nuovamente iscritto se non se trascorso un anno dal giorno della cancellazione.

Art. 122. Una copia del ruolo, firmato dal Capo del Corpo, deve stare costantemente affissa nella sala d'udienza del Consiglio.

Art. 123. I turni giudicanti dei Consigli di disciplina, formati costantemente da cinque giudici come è stabilito al precedente articolo 119, si comporranno come segue:

Nel Consiglio di Disciplina di una Legione:
di un Maggiore;
di un Capitano;
di un Luogotenente o Sottotenente;
di un Sotto-Ufficiale o Caporale;
di un Comune.

Nel Consiglio di Disciplina di un Battaglione o di una Divisone:
di un Capitano;
di un Luogotenente;
di un Sotto-Tenente;
di un Sotto-Ufficiale o Caporale;
di un Comune.

Nel Consiglio di Disciplina di una Compagnia:
di un Luogotenente;
di un Sotto-Tenente;
di un Sotto-Ufficiale;
di un Caporale;
di un Comune.

Art. 124. Nei Consigli di disciplina i giudici prendono posto per ordine di grado: a parità di grado, per anzianità: ad anzianità uguale per ordine di età.

Art. 125. Quando fra i giudici componenti il turno giudicante del consiglio, voglia sedere il Capo del Corpo, ne resta per quella volta escluso l'Uf-

ficiale inferiore agli altri per grado. In questo caso il Consiglio è presieduto dal Capo del Corpo, avendone in tutti gli altri casi la presidenza l'Ufficiale nominato per primo nelle tabelle riferite nel precedente art. 123.

Art. 126. Nonostante la regola stabilita per la composizione dei turni giudicanti nel precedente art. 123, qualunque volta l'imputato sia un Ufficiale od altro graduato qualunque, nel turno giudicante non potranno sedere comuni o graduati di grado inferiore all'imputato medesimo. In questi casi il turno giudicante sarà formato straordinariamente in conformità della regola qui stabilita.

Se poi per essere impediti o pregiudicati alcuni degli iscritti sul ruolo del Consiglio, o per non trovarsi in esso un sufficiente numero di graduati del grado richiesto, il turno non potesse comporsi, la giurisdizione si deferirà per legge al Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale del capoluogo del Compartimento. E se si trattasse di Consiglio di disciplina del capoluogo, o se nel capoluogo non esistesse Consiglio di disciplina, o se, esistendo, per gli stessi motivi di sopra indicati non fosse possibile comporre legittimamente il turno giudicante, la giurisdizione si deferirà nel modo stesso al Consiglio di disciplina straordinario, di che nel successivo art. 133.

Art. 127. Ad ogni Consiglio di disciplina è addetto un ufficiale della Legge col titolo di Relatore ed un Cancelliere col titolo di Segretario. Il Relatore è insignito del grado di Capitano se trovasi addetto al Consiglio di disciplina di una Legione o di un Battaglione; ha il grado di Luogotenente, se

è addetto al Consiglio di disciplina di una Divisione, e quello di Sottotenente se a quello di una compagnia. Il Segretario è insignito del grado immediatamente inferiore a quello del Relatore presso il respettivo Consiglio di disciplina.

Art. 128. Nei Consigli di disciplina delle Legioni, oltre il Relatore ed il Segretario, possono essere nominati, quando la pratica ne mostri la convenienza, un Relatore sostituto ed un Segretario aggiunto col grado immediatamente inferiore a quello dei loro titolari principali.

Art. 129. I Relatori, i Relatori sostituti, i Segretari ed i Segretari aggiunti son nominati dal Ministro dell'Interno fuori del quadro degli Uffiziali del Corpo, sopra terne presentate dal Comandante del Corpo stesso. Possono essere revocati dall'Ufficio per parte del Ministro dell'Interno: la revoca porta la cessazione del grado.

Art. 130. Tanto i Relatori ed i Segretari quanto i loro Sostituti ed Aggiunti, restano immediatamente sospesi dall'ufficio se vengono essi stessi ad esser sottoposti a procedura. La sospensione si risolve di diritto nel caso di assoluzione: può esser luogo alla revoca nel caso di condanna.

Art. 131. In quei Comuni dove la Guardia Nazionale non giunga a formare una Compagnia, sarà provveduto dal Governo eccezionalmente all'amministrazione della giustizia disciplinare in quanto eccede i poteri del Comandante del Corpo.

Art. 132. Ad ogni Consiglio di disciplina è aggiunta permanentemente un'*Ordinanza*, col grado di Sergente nei Consigli di disciplina di Legione e di Battaglione, con quello di Caporale negli altri.

L'Ordinanza presta presso il Consiglio il servizio di Usciere udienziere e quello di Citazioniere.

La nomina dell' ordinanza spetta al Magistrato comunale sulla proposizione del Capo del Corpo. L'Ordinanza va soggetta a conferma annuale.

Art. 133. Per giudicare gli Ufficiali Comandanti supremi di Corpo, gli Ufficiali superiori, i Relatori dei Consigli di disciplina, come altresì gli altri Ufficiali nel caso contemplato dal precedente art. 126, sarà formato in Firenze un Consiglio straordinario composto di cinque giudici, eletti tra gli Ufficiali dei varii corpi di Guardia Nazionale dello Stato, con ordinanza del Ministro dell' Interno.

Prestano il loro ufficio presso questo Consiglio straordinario il Relatore, il Segretario e l'Ordinanza del Consiglio ordinario di disciplina della Legione di Firenze.

Questo Consiglio straordinario ha le stesse competenze ed è soggetto alle regole che gli ordinari Consigli di disciplina dei Corpi della Guardia Nazionale.

Sezione Terza.

Procedura nei Giudizii, Sentenze e Ricorsi.

Art. 134. Il Consiglio di disciplina rimane investito della giurisdizione per conoscere e risolvere gli affari par mezzo dell' invio che di questi gli vien fatto dal Capo del Corpo.

Il Capo del Corpo a tale effetto trasmette al Relatore presso il Consiglio di disciplina i rapporti o processi verbali redatti di ufficio, e le querele delle parti offese, che si referiscono a mancanza tali

che essi non credono dover punire con le facoltà disciplinari loro spettanti. Quest' invio deve aver luogo dentro 48 ore al più dal momento della compilazione o della recezione degli atti sopra indicati.

Art. 135. I Rapporti, processi verbali o querele che portassero a dover sottoporre a procedura disciplinare il Capo del Corpo sono inviati o esibiti all'Autorità politica locale, che li fa pervenire al Ministro dell' Interno perchè sia proceduto alla formazione del Consiglio straordinario di disciplina ai termini del precedente art. 133.

Il Relatore, ricevuto dal Capo del Corpo uno degli atti di cui sopra è parola, lo fa registrare dal Segretario, e cura che sia regolorarizzato se ciò gli apparisce necessario. Quando gli atti sono in regola, indirizza al Capo del Corpo, requisitoria perchè sia stabilito il giorno della discussione dell' affare in pubblica udienza. Se stima opportuna la udizione di testimoni all' udienza, ne unisce la lista alla requisitoria.

Art. 136. Il Capo del Corpo stabilisce il giorno della discussione.

Art. 137. Il Relatore, per l'organo del Segretario, e per mezzo dell' Ordinanza del Consiglio, fa citare per l'udienza stabilita l'imputato o gl'imputati, ed i testimoni. Se questi non appartengono alla Guardia nazionale, o appartengono ad altro corpo di Guardia Nazionale, il Relatore ne procura la citazione per mezzo del Tribunale ordinario competente o respettivamente del Comando del Corpo a cui appartengono.

Fra il giorno della eseguita citazione e quello dell' udienza deve intercedere almeno un giorno libero a favore dei citati.

Art. 138. La citazione deve essere notificata all'imputato personalmente o rilasciata nel luogo di sua dimora abituale. Vi deve essere indicato:

a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'udienza;

b) il titolo della trasgressione per cui si procede;

c) la menzione del querelante privato: o la indicazione dell'atto da cui la procedura è promossa;

d) la menzione dei testimoni di cui debba aver luogo l'udizione.

Vi sarà fatta altresì menzione del diritto che spetta all'imputato di produrre i documenti o fare intervenire al giudizio a sua cura e spesa i testimoni che crede indurre a difesa.

Art. 139. Il Capo del Corpo da parte sua fa spedire gl'inviti per l'udienza ai giudici che debbono comporre il turno giudicante. I giudici sono chiamati a questo servizio udienza per udienza e per turno secondo l'ordine dell'iscrizione e sul ruolo nelle diverse categorie corrispondenti al grado richiesto per ognuno dei componenti il turno secondo le tabelle di formazione per turni stessi ai termini del precedente art. 123.

Art. 140. Nelle trasgressioni disciplinari contemplate dal presente Regolamento, l'azione penale si prescrive ad ogni effetto se dentro al mese dal giorno in cui tali trasgressioni ebbero luogo, non sia intervenuta la spedizione dell'ordinanza con cui s'invia l'imputato al pubblico giudizio, o se dentro i quindici giorni successivi non sia stata notificata all'imputato stesso la citazione per la pubblica udienza.

Art. 141. I Giudizi avanti i Consigli di disciplina sono pubblici a pena di nullità.

Art. 142. L'imputato deve comparire all'udienza personalmente; può farsi assistere da un difensore di sua fiducia.

Se l'imputato citato regolarmente non comparisce all'udienza, è giudicato in contumacia senza il benefizio della difesa.

Art. 143. Alla sentenza contumaciale condennatoria può esser fatta opposizione dentro tre giorni dal dì della notificazione. L'opposizione deve interporsi personalmente dal condannato alla presenza del Segretario, sia con dichiarazione verbale, di cui dal Segretario stesso vien preso atto, sia con dichiarazione scritta in calce della sentenza notificata.

L'atto di opposizione vien trasmesso dal Segretario al Relatore; che provoca l'ordinanza di assegnazione di giorno per la discussione: dopo di che sono spedite le citazioni.

Art. 144. Nel giudizio di opposizione non ha luogo intervento di testimoni, ritenendosi il fatto come fu stabilito nella sentenza contumaciale.

Art. 145. Se dentro tre giorni dalla notificazione della Sentenza contumaciale non ha luogo opposizione, o se l'opponente debitamente citato non comparisce all'udienza, la Sentenza contumaciale si rende definitiva.

Art. 146. La direzione delle udienze ed il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente del turno giudicante, che può fare espellere od anche arrestare chiunque ne turbasse il regolare andamento.

Se il disordine sarà cagionato da trasgressione giudicabile dai Consiglio di disciplina, sospeso momentaneamente il giudizio in corso, l'autore del disordine sarà immantinente giudicato dal Consiglio stesso.

Se il disordine sarà cagionato da trasgressione non giudicante dal Consiglio ne sarà steso immantinente processo verbale, che a cura del Relatore sarà inviato al R. Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza per fini di giustizia.

Se poi si trattasse di delitto che potesse meritare pena afflittiva, l'autore insieme al processo verbale, sarà fatto tradurre sotto scorta avanti il R. Procuratore.

Art. 147. I testimoni che, citati regolarmente. non compariscono all'udienza senza motivo di giusta scusa, son condannati dai Consiglio ad una multa di lire cinque italiane a favore dell'erario comunale. Se poi per cagione della loro assenza la trattazione della causa dovrà rimettersi ad altra udienza, la multa potrà estendersi a quaranta lire italiane, e contro i testimoni assenti potrà rilasciarsi il mandato di accompagnatura.

Art. 148. I testimoni per la loro comparsa avanti i Consigli di disciplina hanno diritto alla indennità nelle stesse condizioni e misura stabilite per la comparsa dei testimoni avanti i Tribunali criminali ordinari. Le indennità sono pagate dalla Cassa comunale.

Art. 149. I dibattimenti avanti i Consigli di disciplina hanno luogo nell'ordine seguente:

Il Segretario chiama la causa;

Se il prevenuto, citato regolarmente, non si presenta, il Consiglio ne dichiara la contumacia, e contumacialmente vien proseguito il giudizio. Se durante la trattazione l'imputato si presenta, si prosegue il giudizio in contraddittorio: l'imputato per altro deve accettare il giudizio in quello stadio in cui si trova alla sua comparsa;

Se l'imputato vuole indurre testimoni a difesa, o di per sè o per mezzo del suo difensore se lo abbia costituito, fa istanza per la loro ammissione;

Il Consiglio pronunzia l'ammissione o il rigetto dei testimoni indotti a difesa;

Se l'imputato eleva eccezione d'incompetenza, il Consiglio, sentite le conclusioni del Relatore, stabilisce sulla propria competenza; se l'eccezione d'incompetenza è ammessa, la causa è rinviata avanti chi di ragione;

Il Segretario legge l'ordinanza d'invio al pubblico giudizio, e l'atto o gli atti che dettero luogo alla procedura;

I testimoni sono sentiti con le forme stabilite dalle leggi per la loro udienza nei pubblici giudizj;

Il Relatore presenta le sue conclusioni in fatto ed in diritto;

L'imputato ed il suo difensore, quando siavi, presentano le loro osservazioni a difesa; hanno essi diritto di avere per gli ultimi la parola;

Il Presidente dichiara chiusa la discussione, ed il Consiglio passa a deliberare in segreto, senza intervento del Relatore.

Art. 150. Redatta la sentenza, l'udienza pub-

blica riprende il suo corso, e presenti il Relatore, il Segretario e l'imputato, o gl'imputati, il Presidente pubblica la sentenza leggendola o facendola leggere a qualcuno dei giudici.

Art. 151. La sentenza conterrà:

L'indicazione del Consiglio giudicante;

La data in tutte lettere;

La designazione dell'imputato in modo che ne sia stabilita l'identità;

I *visti* degli atti processali;

I *sentiti* dei testimoni del relatore, dell'imputato, e suo difensore, se siavi con la menzione che l'imputato stesso ed il difensore ebbero per ultimi la parola;

La pronunzia sul fatto;

La motivazione in diritto;

La menzione dell'articolo o degli articoli della Legge o delle Leggi applicate;

L'assoluzione o la condanna dell'imputato, ed in quest'ultimo caso la condanna di esso alla refezione delle spese processali;

La firma dei Giudici e del Segretario.

Art. 152. A cura del Relatore la sentenza sarà notificata all'imputato.

Art. 153. Di tutto quanto fu operato nella pubblica udienza, il Segretario stenderà sommariamente processo verbale, notandovi specialmente se le forme stabilite pei giudizii furono osservate.

Art. 154. Il condannato avrà tre giorni liberi della notificazione della sentenza per ricorrere in cassazione. Il Relatore avrà pure diritto di ricorrere in cassazione, nell'interesse della Legge soltanto, dentro 15 giorni dalla pronunzia della sentenza.

Digitized by Google

Il ricorso potrà farsi per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge penale, e per violazione delle forme stabilite coi precedenti Art. 123, 126, 138 fino alla lettera *d* inclusive, 141, 149, 151 e 153.

Art. 155. Il ricorso potrà farsi dal condannato tanto in iscritto che verbalmente e sarà presentato al Segretario del Consiglio che pronunziò la sentenza. Dovrà contenere la indicazione del motivo o dei motivi su cui è fondato, non ammettendosi deduzione o ampliazione di motivi posteriormente all'interposizione del ricorso.

Art. 156. La Corte Suprema, nel caso che cassi con rinvio, rinvierà la causa allo stesso Consiglio da cui le pervenne; ma il nuovo turno giudicante sarà formato dal Presidente, con ispezione del Relatore, di giudici diversi da quelli che pronunziarono la sentenza cassata.

Se poi il nuovo turno non potesse costituirsi per mancanza di un sufficiente numero di giudici non pregiudicati o aventi il grado voluto dal precedente Art. 126, la cognizione dell'affare si trasferisce per legge al Consiglio di disciplina del Capoluogo, o al Consiglio di disciplina straordinario secondo il disposto dello stesso Art. 126.

Art. 157. Gli atti avanti i Consigli di disciplina hanno luogo in carta libera e sono immuni da registro.

Il retratto delle condanne alle spese precessali va a vantaggio dell'erario comunitativo, che sostiene o anticipa le spese dei giudizi.

Art. 158. Se le funzioni di Capo del Consiglio di disciplina riuscissero troppo laboriose pei Coman-

danti supremi delle Legioni, dietro proposizione dei Comandanti stessi, il Ministro dell' Interno potrà aggiungere allo Stato maggiore delle Legioni un Ufficiale superiore incaricato di questo servizio.

Art. 159. In quanto nel presente Regolamento non è specialmente disposto, si procederà avanti i Consigli di disciplina, con le regole stabilite pei tribunali criminali delle Preture.

TITOLO NONO.

Servizio straordinario di Distaccamento.

Sezione Prima

Chiamata e formazione dei Distaccamenti.

Art. 160. Il servizio straordinario di distaccamento ha luogo fuori della Comunità dove ha sede ogni Corpo di Guardia Nazionale per servire ad oggetti concernenti la sicurezza, e la tranquillità dei Cittadini e dello Stato.

Art. 161. In caso di deficenza o d' insufficenza della forza di Polizia, o di Milizie stanziali, la Guardia Nazionale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi:

1.° Per scortare da un luogo all' altro tanto le spedizioni di denaro, munizioni, armi ed altre cose appartenenti allo Stato, quanto i coscritti e i refrattarii, come altresì li accusati, i condannati, e gli altri prigionieri qualunque siano, tanto civili che militari;

2.° Per dar soccorso ai Comuni, Circondarii o Compartimenti di cui fosse turbata o minacciata la sicurezza, o la traquillità.

Art. 162. I distaccamenti che la Guardia Nazionale dovrà somministrare, saranno chiamati ad agire:

Su tutta la estensione della Sottoprefettura, per ordine del Sotto-Prefetto;

Su tutta l'estensione del Compartimento, o del Governo, per ordine del Prefetto, o del Governatore;

Fuori del respettivo Compartimento o Governo, per ordinanza ministeriale.

I distaccamenti non potranno essere chiamati per più di dieci giorni per ordine del Sotto-Prefetto;

per più di venti per ordine del Prefetto;

per più di sessanta per ordinanza ministeriale.

Art. 163. In caso d'urgenza, e sulla richiesta scritta del Gonfaloniere, o di chi ne fa legittimamente le veci in una Comunità in pericolo, i Gonfalonieri di altre Comunità o i loro supplenti, senza distinzione di Circondario o di Compartimento, spediranno immediatamente sul luogo minacciato un distaccamento di Guardia Nazionale, rendendo conto della spedizione nel più breve tempo possibile all'Autorità Superiore compartimentale.

In simili casi, nel termine di dieci giorni dovrà il servizio essere regolarizzato, o richiamare il distaccamento.

Art. 164. In tutti i casi dei quali è parlato nei precedenti Articoli i distaccamenti restano sottoposti unicamente all'Autorità civile. L'Autorità superiore militare non ne prende il comando che sulla richiesta dell'Autorità civile ridetta. Ciò nonostante il Comandante del distaccamento, qualunque ne sia il grado, deferirà sempre alle richieste in scritto, o in caso d'urgenza anche verbali di chi è principalmente incaricato della operazione.

Art. 165. L'atto in virtù del quale la Guardia Nazionale è chiamata a prestare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini di cui volta per volta deve il distaccamento formarsi.

Art. 166. In caso di chiamata di distaccamento la Deputazione di arruolamento, assistita dal Comandante locale della Guardia, forma il distaccamento nei modi qui sotto stabiliti:

La Deputazione iscrive sul ruolo del distaccamento, in primo luogo:

i militi che volontariamente si presentano, purchè idonei al servizio, e bastantemente istruiti; in secondo luogo:

il numero dei Militi che richiede per compiere il distaccamento, prendendoli dal Ruolo del servizio ordinario, fra i celibi idonei, cominciando dai più giovani, e procedendo per ordine inverso di età.

Art. 167. Sono esenti dal servizio di distaccamento:

1.° Coloro che non sono perfettamente idonei a questo servizio per causa d'incomodi di salute, o di fisiche imperfezioni;

2.° Coloro che soli alimentano la famiglia col loro giornaliero guadagno.

Art. 168. L'obbligo di prestare simultaneamente il servizio di distaccamento non si estende a più di uno dei congiunti fino al secondo grado civile.

Art. 169. L'avere attualmente un surrogante nelle milizie stanziali non dispensa dal servizio di distaccamento.

Art. 170. Nel servizio di distaccamento sono permesse le sostituzioni tra i Militi dello stesso corpo. Il surrogato in questo caso resta obbligato all'intiero servizio ordinario nel luogo dove ha sede la Guardia, e risponde della presenza del surrogante nelle file del distaccamento.

Art. 171. I reclami relativi alla formazione dei distaccamenti sono diretti al Magistrato comunale, e da esso risoluti inappellabilmente per urgenza.

Art. 172. In caso d'urgenza o per la formazione delle scorte di che nel N.° 1. del precedente Articolo 161, la formazione del distaccamento spetta al Gonfaloniere, o a chi ne fa legittimamente le veci, d'accordo col Comandante locale la Guardia. La scelta dei chiamati ha luogo anche in questo caso sotto l'influenza delle regole stabilite per le deputazioni di arruolamento nel precedente Articolo 166.

Il ricorso, da intentarsi avanti la Deputazione di arruolamento, e da risolversi per urgenza, non sospende la partenza del ricorrente, ma gli dà diritto ad essere indilatamente dispensato, quando il suo ricorso sia stato accolto favorevolmente.

Art. 173. In proporzione della forza del distaccamento saranno ad esso aggiunti i graduati in

numero sufficiente. Il Comandante locale della Guardia sceglierà questi graduati tra quelli della Guardia stessa.

Art. 174. Il servizio di distaccamento è personale, e obbligatorio pei graduati tutti: non possono dispensarsene che quelli i quali sono compresi nelle esenzioni stabilite dal precedente Art. 167.

Art. 175. Se i graduati esenti fossero tanti da rendere impossibile la congrua formazione del distaccamento, delle provvisorie funzioni di graduato in servizio di distaccamento saranno incaricati i graduati di grado inferiore, o anche i semplici comuni.

Art. 176. Per ogni giornata di servizio, tutti i componenti il distaccamento avranno diritto ad una diaria di lire italiane una e centesimi cinquanta per testa.

In questi casi i componenti i distaccamenti cumuleranno la diaria, che riceveranno per occasione di questo servizio, con tutto ciò che goder potessero come militari e impiegati civili in ritiro.

Art. 177. Ai Militi distaccati saranno somministrate le armi, ed i necessari oggetti di armamento e corredo, in correspettività del servizio cui sono destinati.

Quando non si abbiano altrimenti armi disponibili, a tale effetto potranno anche ritogliersi le armi già consegnate ai Militi pel servizio ordinario, ed autorizzarsi l'uso precario di armi comecchè di modelli non approvati.

Art. 178. Le spese necessarie per l'armamento, spedizione, e mantenimento dei distaccamenti saranno anticipate dalle respettive Comunità, salvi i successivi rimborsi e conguagli con le pubbliche

Amministrazioni a cui debbono far carico definitivamente. Una volta che il distaccamento sarà uscito dal territorio della propria Comunità, le spese saranno fatte dalle Casse comunitative o regie locali, salvi al solito i successivi rimborsi e conguagli.

Art. 179. I componenti la Guardia Nazionale feriti o mutilati, o che abbiano contratto una permanente infermità per causa del servizio di distaccamento, hanno diritto ai soccorsi, pensioni e ricompense nel modo stesso e nella misura in cui si concedono nei casi analoghi ai Militari delle truppe stanziali.

Sezione Seconda.

Disciplina.

Art. 180. Durante il servizio di distaccamento si osserveranno intieramente le regole della subordinazione e disciplina militare.

Per altro le pene disciplinari per la qualità e la misura saranno quelle qui sotto indicate.

Per gli Ufficiali:

1.° L'ammonizione tanto semplice che posta agli ordini;

2.° Gli arresti semplici per dieci giorni al più;

3.° Gli arresti di rigore per otto giorni al più.

Per i Sotto-Ufficiali, Caporali e Comuni:

1.° L'ammonizione tanto semplice che posta agli ordini;

2.° La consegna in quartiere per dieci giorni al più;

3.° La prigione per sei giorni al più.

Tutte queste pene saranno scontate nello stesso modo che si pratica nelle truppe stanziali.

Art. 181. Le pene degli arresti di rigore, dell'ammonizione posta agli ordini, e della prigione non saranno irrogate che dal capo del distaccamento; le altre potranno essere applicate da ogni Superiore al suo sottoposto, con obbligo di renderne conto dentro le ventiquattro ore, osservata la gerarchia dei gradi.

Art. 182. Il Capo del distaccamento potrà, sia di per se, sia sul richiamo del condannato, modificare o rimettere per congrui motivi la pena.

Art. 183. Ogni subalterno punito da un superiore, prima di avanzare ricorso contro la costui decisione, dovrà sottoporsi provvisoriamente alla pena, salvo il diritto di avanzare in seguito il suo reclamo.

Art. 184. Se si tratterà di trasgressione del Comandante del distaccamento, l'Autorità politica del luogo provvederà subito perchè sia proceduto al rimpiazzo ed al debito corso della giustizia.

Art. 185. Ogni componente la Guardia Nazionale chiamato a far parte di un distaccamento, che senza giusta scusa non obbedirà alla chiamata, o abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto avanti il Tribunale di Prima Istanza del luogo a cura del Comandante del Corpo, e punito con la pena del carcere che non potrà eccedere la durata di un mese. Se sarà un graduato qualunque, sarà inoltre condannato alla perdita del grado.

Art. 186. Se l' abbandono del distaccamento rivestirà il carattere di diserzione qualificata secondo le Leggi militari, la pena potrà estendersi ad un anno di carcere, oltre alle indennità, ed alla cassazione ignominiosa dai ruoli della Guardia Nazionale.

Art. 187. Le stesse pene che per l'abbandono o la diserzione dal distaccamento, si applicheranno anche al caso in cui uno dei Componenti il distaccamento stesso, dopo essersi assentato in permesso senza giuste cause di scusa, in tempo debito non vi faccia ritorno.

TITOLO DECIMO.

Servizio straordinario di Guerra.

Art. 188. Il servizio straordinario di guerra cui la Guardia Nazionale può esser chiamata, è quello che essa presta in concorso con le milizie stanziali, e col mezzo dei corpi appositamente mobilizzati per cooperare, ovunque sia necessario, alla difesa della indipendenza e della integrità della Nazione e dello Stato.

I corpi destinati a questo servizio son formati separatamente da quelli dell' esercito stanziale, e in verun caso possono essere minori di un Battaglione.

Art. 189. La Guardia Nazionale non può essere chiamata al servizio straordinario di guerra che per una legge speciale o per uno speciale Decreto.

L'atto in virtù del quale la Guardia Nazionale è chiamata a questo servizio stabilirà il numero degli uomini richiesto per esso.

Art. 190. Osservate le prescrizioni generali stabilite nel titolo presente, il Ministero determinerà volta per volta i modi da tenersi nell'eseguire la Legge o il Decreto che ordina la mobilizzazione, e specialmente la quantità e forza dei corpi da formarsi coi Militi mobilizzabili, i particolari della loro formazione ed amministrazione, i luoghi dove i corpi stessi debbono riunirsi ec.

Art. 191. Spetta specialmente al Ministro dell'Interno, coadiuvato dai Prefetti e Governatori, il repartire il contingente generale richiesto tra le varie Comunità, la Guardia Nazionale delle quali deve concorrere alla mobilizzazione.

Art. 192. Il servizio di guerra dei corpi mobilizzati non può durare più di sei mesi decorrendi dal giorno della effettiva mobilizzazione.

Se peraltro uno o più corpi di Guardia Nazionale mobilizzata si trovassero impegnati in operazioni di guerra quando scade il semestre del loro servizio, potrà il Governo per eccezione prolungarne la durata di quel tanto che sia necessario per rimpiazzarli, non potendo in ogni caso i componenti i Corpi suddetti senza licenza abbandonare il servizio.

Art. 193. I corpi mobilizzati, durante la loro mobilizzazione, dipendono dal Ministro della Guerra.

Art. 194. Quando la Guardia Nazionale venga chiamata al servizio straordinario di guerra, i ruoli dei Militi da mobilizzare saranno formati a cura del Gonfaloniere e dei Comandante la Guardia Nazionale locale, assistiti, se lo credono espediente, dalla Deputazione comunitativa di arruolamento per la Guardia Nazionale stessa.

Art. 195. Il Ruolo degli uomini da mobilizzare in ogni Comune si formerà iscrivendovi:

1.° I militi che si presenteranno volontariamente, e che saranno riconosciuti idonei a questo servizio;

2.° Gli altri militi celibi o vedovi senza figli, in età dai 18 ai 35 anni compiuti, e che non ricadano in una delle categorie esenti dal servizio militare.

Art. 196. A discarico ed in preferenza della seconda delle categorie mentovate nel precedente articolo, saranno ricevuti i volontari, benchè non appartenenti alla Guardia Nazionale, che si offrano per questo servizio.

Questi volontarii peraltro non saranno ricevuti se non sieno perfettamente idonei al servizio, se non abbiano almeno 18 ed al più 40 anni compiuti di età, e se non giustifichino col mezzo di regolari documenti di non essere andati soggetti a pena criminale o correzionale per parte dei Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, come altresì di non avere incorso condanna per parte dei Consigli di Guerra.

Art. 197. I volontari ammogliati, o vedovi, con figli, appertengano o non appartengano alla Guardia Nazionale, non saranno ricevuti, se non esibiscano il consenso della moglie, nel primo caso, e del parente a carico del quale ricaderebbe l'obbligo degli alimenti ai figli relitti, nel secondo.

Art. 198. Quando per mancanza di un sufficente numero di volontari, tanto appartenenti, quanto non appartenenti alla Guardia Nazionale, debba aver luogo la coattiva iscrizione dei Militi appartenenti alla seconda categoria descritta nell'antecedente articolo 195, deve procedersi per ordine scrupoloso di età cominciando dai più giovani, e procedendo mano a mano ai più vecchi fino al compimento del numero d'uomini che si richiede a formare il contingente.

Compiuto il contingente i restanti Militi della seconda categoria summentovata, sempre con lo stesso ordine inverso di età, subentrano per supplire alle deficenze che fossero per verificarsi nel contingente a cagione dei rifiuti operati dal Consiglio di Revisione di cui sarà parlato in appresso, o dei reclami avanzati per causa di esenzione dai Militi mobilizzabili, risoluti favorevolmente dal Consiglio medesimo.

Art. 199. L'avere attualmente un surrogante nell'esercito permanente non è pei componenti la Guardia Nazionale motivo di dispensa dal servizio straordinario di guerra.

Art. 200. I componenti la Guardia Nazionale designati per la mobilizzazione potranno farsi surrogare da altri cittadini: i surrogati non potranno accettarsi se non abbiano dai 18 ai 35 anni compiti di età, e se non siano esenti da pregiudizi a senso del precedente Art. 196, e sotto tutti i rispetti idonei al servizio militare attivo.

Le surroghe dovranno farsi avanti i respettivi Consigli di revisione, di cui sarà parlato in ap-

presso, che decideranno inappellabilmente se sia luogo a ricevere i surroganti.

Art. 201. Se il surrogante sia chiamato per conto proprio al servizio militare o a quello della Guardia Nazionale mobilizzata, il surrogato è tenuto a presentare altro cambio, o a marciare egli stesso.

Il surrogante risponde della presenza del surrogato nelle file del corpo mobilizzato.

Art. 202. Il servizio straordinario di guerra nei Corpi di Guardia Nazionale mobilizzati, agli effetti del soldo dell'indennità, delle prestazioni in natura, delle pensioni per cagione di ferite, mutilazioni, o infermità permanenti contratte per cagione di questo servizio, delle onorificenze e ricompense della disciplina, delle pene, in una parola agli effetti tutti, è assimilato al servizio nel Corpo delle armi congeneri dell'esercito stanziale permanente.

Art. 203. I componenti tutti dei Corpi di Guardia Nazionale Mobilizzata che godono una pensione di ritiro, la cumulano tanto col soldo di attività nei Corpi stessi, quanto con le pensioni di benemerenza o d'indennità che per occasione di questo servizio possono conseguire.

Art. 204. Nei luoghi di riunione del Battaglione mobili saranno formati Consigli di Revisione all'effetto:

1.° di accettare o rifiutare definitivamente gli uomini designati per la mobilizzazione;

2.° di risolvere inappellabilmente i reclami per esenzione interposti da Militi destinati ad essere mobilizzati;

3.° di accettare o rifiutare i surroganti, o cambi, dei Militi mobilizzati.

Ogni Consiglio di Revisione si comporrà:

Del Prefetto, o Governatore, o Sotto-Prefetto locale, ovvero di un Consigliere di Prefettura o di Governo incaricato dal Prefetto o Governatore di sostenere le sue veci;

Del Comandante del Battaglione da mobilizzarsi;

Di tre Ufficiali scelti dal comandante del Battaglione.

Al Consiglio saranno aggiunti, senza voto deliberativo, un Medico ed un Chirurgo scelti dal Ministro della Guerra.

Art. 205. Gli Ufficiali tutti dei Corpi da mobilizzarsi saranno nominati dal Governo; i sotto-Ufficiali e Caporali dal respettivo Comandante del Battaglione da mobilizzarsi.

I gradi dureranno quanto dura il servizio pel quale furono concessi; allo sciogliersi dei Corpi mobilizzati, i gradi stessi cesseranno a tutti gli effetti, non esclusi quelli soltanto onorifici.

Art. 206. I Graduati della Guardia Nazionale sedentaria non possono essere costretti a servire nei Corpi mobilizzati con un grado inferiore a quello del quale sono rivestiti.

Art. 207. Gli Ufficiali dei Corpi mobilizzati possono essere scelti indistintamente tanto nella Guardia Nazionale quanto nell'Esercito permanente, e tra i Militari in ritiro.

Art. 208. Un'Ordinanza del Ministro della Guer-

ra decreta la effettiva mobilizzazione dei Corpi mobilizzabili.

Art. 209. Gli uomini destinati alla mobilizzazione nei Corpi di Guardia Nazionale in attenzione del momento di marciare saranno provvisoriamente tenuti o rimandati alle loro case, e il termine che vi rimarranno non sarà computato nella durata della mobilizzazione. Tanto in questo caso che per quel tempo che durante la mobilizzazione i militi passassero in temporario congedo alle loro case saranno essi obbligati a prestare il servizio ordinario nei Corpi di Guardia Nazionale sedentaria a cui sono ascritti.

Art. 210. Nel caso contemplato nella prima parte del precedente articolo, i militi in espettativa della mobilizzazione potranno essere riuniti per cagione di esercizio e istruzione, previ i convenienti concerti con l'Autorità politica superiore, e datone avviso al Comandante la Guardia Nazionale locale affinchè il servizio di questa non ne venga a soffrire.

I militi che per causa di tali esercitazioni dovranno restare per 24 ore lontani da casa loro, avranno diritto ad una diaria di Lire Italiane una e Cent. 50 per testa, e per giorno.

Art. 211. La divisa e i distintivi dei gradi nei Corpi mobilizzati saranno li stessi che quelli della Guardia Nazionale in servizio ordinario.

Il Comune fornirà la divisa e gli oggetti di corredo, secondo la specificazione e i modelli approvati con l' Ordinanza ministeriale che stabilisce i particolari della mobilizzazione, a coloro che non ne saranno provvisti. Della valuta di queste forni-

ture sarà dallo Stato tenuto conto a pro sì dei Comuni che dei privati con le regole amministrative concernenti le analoghe forniture militari.

L'armamento ed il corredo di guerra, necessario pei corpi mobilizzati, sarà fornito direttamente dallo Stato.

TITOLO UNDECIMO.

Disposizioni Transitorie.

Art. 213. Il presente Regolamento avrà effetto dal 15 del mese corrente.

Art. 214. Le cause che a tutto il giorno suddetto restassero pendenti avanti gli attuali Consigli di disciplina, saranno ultimate dai Consigli medesimi, i quali, se abbia luogo condanna, applicheranno le pene prescritte dal nuovo regolamento ognorachè siano più miti delle anteriori.

Art. 215. Le prescrizioni ordinate con l'Art. 140 del presente Regolamento non decorreranno prima che siano costituiti i nuovi Consigli di Disciplina.

Firenze li 12 marzo 1860.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Commissione definitiva sopra i concorsi artistici.

(12 Marzo 1860).

Il R. Governo della Toscana, aderendo alle domande della Commissione giudicante dei concorsi aperti col Decreto del 23 settembre p.° p.° ha invitato alcuni dei primari Artisti dell'Italia superiore a voler far parte della Commissione stessa, la quale ora è definitivamente composta dei signori:

Paolo Feroni Presidente,
Cav. Niccolò Antinori,
Prof. Vincenzo Rasori,
Prof. Paolo Emiliani Giudici,
Prof. Santo Varni,
Prof. Gio. Batt. Cevasco,
Prof. Abondio S. Giorgio,
Prof. Adeodato Malatesta,
Prof. Domenico Induno,
Prof. Enrico Gamba,
Prof. Francesco Perez, Segretario.

avendo renunzato i signori

Prof. Francesco Hayez,
Prof. Vela,
Prof. Dupré.
Conte Carlo Della Porta,
Sig. Ermolao Rubieri.

Società anonima sotto il titolo di Banca toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduta la domanda avanzata dai signori Marchese Lorenzo Ginori Lisci, Marchese Luigi Ridolfi, Cav. Filippo Matteoni, M. A. Bastogi e figlio, Cav. Vincenzio Ricasoli, Comm. Isacco Sonnino, Zaccaria della Ripa, e professore Angiolo Vegni per ottenere l'approvazione degli Statuti di una Banca di Credito che si propongono di fondare in Firenze.

Decreta:

Articolo unico. È approvata la formazione della Società anonima sotto il titolo di *Banca Toscana di Credito per le industrie ed il Commercio d'Italia;* e sono egualmente approvati gli Statuti di essa annessi al presente Decreto.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

STATUTI

TITOLO I.

Istituzione della Società - Nome - Sede - Durata.

1. È istituita in Toscana una Società Anonima la quale si chiamerà:

Banca Toscana di Credito per le Industrie
ed il Commercio d'Italia.

2. La Società avrà la sua sede in Firenze. Potrà istituire delle case succursali nel luogo ove fosse riconosciuta la utilità di farlo, o collegarsi con altri stabilimenti congeneri della Italia.

3. La Società intenderà costituirsi il giorno della stipulazione dell'atto pubblico conforme dispone l'Articolo 40 del Codice di Commercio.

Durerà trent'anni e goderà ad ogni effetto dei privilegi concessi dalla legge commerciale alle Società Anonime.

Potrà con voto della Adunanza generale essere prorogata per altri trent'anni.

4. Niuno degli Amministratori della Società e sue Succursali sarà personalmente responsabile, com'è disposto dall'Articolo 32 del Codice di Commercio.

TITOLO II.

Delle Operazioni Sociali.

5. Le operazioni della Società consisteranno progressivamente, e nell'ordine che verrà determinato dal Consiglio Direttivo:

Nel prendere e dare a sconto cambiali o pagherò muniti almeno di due firme di scadenza non superiore a cinque mesi, ed esigibili nelle città dello stato ove la Società ha sede o succursali, o dove esistano Banche di Sconto.

Nel comprare e vendere Cambiali per piazze estere.

Nel dare anticipazioni con interesse sopra a fondi pubblici Italiani, o altri titoli di credito sullo Stato, e sulle varie Comuni del Regno: sopra azioni ed obbligazioni di Società Anonime costituite per imprese industriali: sopra azioni ed obbligazioni di quelle per le strade ferrate costruite o da costruirsi nelle varie provincie Italiane.

A fare imprestiti allo Stato ed altre operazioni di credito col medesimo e con le Cumunità, o prendere una parte di essi per ritenerli o cederli ad altri.

Ad aprire soscrizioni per imprestiti pubblici, o altri, e per riunire capitali alle Società industriali.

Ad acquistare azioni od obbligazioni di Società Anonime industriali.

A prendere e conservare nelle proprie casse a titolo di deposito effetti e carte di valore di ogni specie.

A procurare l'incasso o il pagamento di tagliandi di Società per frutti o dividendi, e di altri crediti per conto di terzi, a prendere somme in conto corrente, ed eseguire operazioni bancarie con ogni città dello Stato e dell'Estero.

E generalmente a fare ogni operazione di banca e cambio prese nel più lato significato.

6. Il pegno dei valori costituito con la Società sarà validamente posto in essere con la tradizione dei titoli ad essa, ed il rilascio al debitore di analoga dichiarazione, contenente l'inventario di essi. E ciò nonostante ogni diversa disposizione delle leggi civili. La banca ha la esecuzione parata per le cambiali da essa scontate comunque emesse da non negozianti.

TITOLO III.

Del Capitale Sociale.

§. 1.°

Delle Azioni - Emissione - Versamenti.

7. Il Capitale effettivo della Banca sarà di quaranta milioni di lire nuove rappresentato da ottantamila Azioni di cinquecento lire.

8. Le azioni saranno nominali o al portatore a sceita dei richiedenti.

Verranno estratte da un registro a matrice. Avranno un numero progressivo, il bollo della Società, e saranno firmate da due Membri del Consiglio Direttivo.

9. Le azioni al portatore si trasmettono con la semplice tradizione del titolo a forma dell'Articolo 35 del Codice di Commercio.

Le azioni nominali si trasmettono con la gira sul titolo, e con la iscrizione sui registri della Società a forma dell'Articolo 36 dello stesso Codice.

10. La emissione si eseguirà unicamente alla pari, nei modi e tempi che appresso:

Alla costituzione della Società ventimila.

Le altre sessantamila verranno emesse nei modi ed alle condizioni seguenti.

11. I versamenti sulle ventimila azioni della prima emissione si faranno per decimi.

Il primo all'atto di essa.

Il secondo tre mesi dopo di essa.

Quando il bilancio annuo offrirà il sette per cento sulle somme incassate con i primi due versamenti, tenuto a calcolo il tempo in cui furono operati, allora il Consiglio Direttivo potrà ordinare il terzo e quarto versamento. Non potranno chiedersene più di due in un anno con intervallo di tre mesi tra l'uno e l'altro.

Quando in un bilancio successivo si verificherà la condizione che sopra per i quattro versamenti fatti, più un mezzo per cento di riserva allora potranno chiedersi il quinto e sesto, sempre nei termini notati pel terzo e quarto, e così per i versamenti successivi fino al pagamento integrale della prima emissione.

Quando però gli utili del bilancio raggiungessero il dieci per cento almeno, allora il Consiglio potrà chiedere anco più di due versamenti in un anno.

12. I versamenti saranno segnati sopra una ricevuta provvisoria nominale che verrà rilasciata all'azionista. Essa sarà munita della firma di due membri del Consiglio e del Cassiere, e del bollo della Società.

La consegna delle azioni sarà fatta contemporaneamente all'incasso dell'ultimo versamento.

13. I sottoscrittori della prima emissione sono obbligati personalmente fino al secondo versamento inclusive e non oltre.

14. Ogni ritardo ai versamenti delle Azioni dà diritto alla Società al frutto su di essi del sei per cento in anno, computabile dal giorno in cui il versamento doveva essere eseguito.

15. In mancanza dei versamenti all'epoche determinate il numero del certificato o certificati che saranno in mora, verrà pubblicato nel Monitore Toscano.

Quindici giorni dopo questa pubblicazione, senz'alcuna citazione, intimazione o formalità giudiciaria qualunque, la Società potrà, previo il riservo di ogni altro suo diritto, far vendere l'azione o azioni all'incanto a tutto rischio del possessore moroso.

I certificati venduti saranno nulli e ne verrà rilasciato uno nuovo agli acquirenti. L'azionista così espropriato avrà tempo tre anni dal giorno della vendita per reclamare il retratto di essa al quale potesse aver diritto. Spirato questo termine ogni somma retratta cede a vantaggio della Società.

16. Terminato l'incasso completo della prima emissione, e quando il capitale raccolto, renda, approvato che sia il bilancio annuale, il sette per cento, e mezzo per cento di riserva, potrà dall'adunanza generale essere ordinata la emissione delle rimanenti sessantamila azioni.

Questa emissione si eseguirà in rate parziali di diecimila azioni ritirandone il valore integrale all'atto della consegna dei titoli.

Non potrà emettersene in un anno che una sola rata, e le successive saranno sempre emesse alla condizione dei profitti che sopra all'ultimo bilancio.

17. Il portatore di cinque azioni della prima emissione avrà diritto a due azioni delle successive alla pari. In ogni emissione il Direttore, i Reggenti e i Vice-Reggenti, i Censori, il Commissario Regio

e il Consultore legale avranno ognuno la prelazione per N.° 100 azioni.

Quelle azioni che rimarranno libere pel non uso delle accennate prelazioni saranno vendute dal consiglio nel modo che crederà conveniente a benefizio della Società.

18. Il possesso di un'azione porta seco di pieno diritto completa adesione agli statuti della Società ed alle deliberazioni dell'Assemblea generale degli azionisti.

19. I diritti ed obblighi inerenti alle azioni seguono i titoli in qualunque mani passino.

20. Gli azionisti non sono obbligati se non fino alla concorrenza della somma impiegata nella Società, al di là di quella è proibito ogni appello di fondi.

21. Le azioni sono indivisibili. Per ogni azione la Società non riconosce che un solo proprietario. Gli eredi creditori o aventi diritto di un azionista singolo dovranno farsi rappresentare da un solo individuo. Non potranno sotto verun pretesto provocare apposizioni di sigilli sui beni e valori della Società, domandarne la divisione o licitazione, nè mescolarsi nell'esercizio dell'amministrazione, ma dovranno per regolare i loro diritti referisene ai conti ed inventari della Società approvati a forma dei presenti Statuti.

§ 2.°

Dei Buoni di Cassa — modo di emetterli e di custodirli — privilegi intorno ai medesimi

22. La Società potrà emettere tanti buoni di cassa al portatore che nel loro complesso rappresentino un valore triplo a quello del capitale effettivamente versato.

23. L'importare di questi buoni farà debito alla Società per tutta la durata di essa e sei mesi dopo l'assunzione dello stralcio.

24. In caso di liquidazione della Società a qualsivoglia epoca e per qualunque causa avvenga, l'ammontare dei Buoni che saranno in circolazione sarà prelevato sull'attivo sociale e depositato in verghe metalliche o specie nella Depositeria di Firenze per servire al rimborso di essi.

25. I buoni saranno di cinque sorte cioè:

di lire 50, 100, 200, 1000, 5000.

Avranno il bollo a secco della Società e la firma del Direttore, di un reggente e del Cassiere. Saranno distinti con un numero progressivo per ogni sorte.

Del numero e valore di detti Buoni in circolazione sarà tenuto nell'Uffizio della Società esatto registro.

26. Niuno può essere tenuto a ricevere i buoni della Società.

27. La cassa della Societa baratta giornalmente i propri buoni con l'equivalente integrale in contanti senza detrazioni di sorte. È aperta a tale uopo tutti i giorni non festivi dalle ore dieci antimeridiane alle ore quattro pomeridiane.

28. Di ciascuna qualità di buoni saranno formati altrettanti volumi a matrice dalle quali verranno staccati. La matrice avrà il numero corrispondente.

29. I volumi contenenti le matrici dei buoni si conserveranno dal Direttore nell'archivio della Società sotto chiave per servire agli opportuni riscontri nel caso di sospetto di contraffazione.

30. I buoni saranno emessi in ragione della emissione del capitale.

Alla prima emissione i buoni relativi saranno classati in tanti pacchi del valore di lire nuove cinquecentomila ciascuno.

Ogni pacco sarà chiuso e sigillato col sigillo particolare del Commissario del Governo, del Direttore della Banca e di uno dei reggenti a ciò destinato. — Saranno posti in una cassa di ferro a tre chiavi quali saranno custodite una per ciascuno dei tre individui ricordati. La cassa resterà in custodia della Società.

31. All'appello di ogni versamento sarà posto a disposizione del Consiglio direttivo il numero di buoni per una somma corrispondente a quella determinata all'art. 22, il qual Consiglio potrà di tutti o di porzione far la consegna al Cassiere o lasciarli nella cassa a tre chiavi se non crederà doversene valere.

32. I pacchi saranno chiusi e riposti e respettivamente estratti alla presenza degli individui designati all'art. 29 e di un Nòtaro che ne farà processo verbale.

33. Tostochè i buoni di cassa sieno forniti di tutte le formalità prescritte, sarà diligentemente sigillato e chiuso nella cassa dei depositi il rame servito per la impressione ed arsa la carta avanzata.

Questa operazione si farà dal Consiglio Direttivo alla presenza dei Commissario del Governo e di un Notaro che ne farà processo verbale.

34. Nelle emissioni successive i buoni saranno di nuovo impressi col rame conservato e chiusi nel sistema indicato agli articoli 29 e 31. Il Consiglio Direttivo gli porrà in circolazione in proporzione del bisogno della Cassa con le forme prescritte all'articolo 30.

Il rame sarà chiuso come è prescritto per la prima emissione.

TITOLO IV.

Della rappresentanza e dell'Amministrazione.

35. La rappresentanza legale della Società risiederà in un Consiglio Direttevo composto di un Direttore, un sotto-Direttore e nove Reggenti. Vi saranno inoltre tre vice-Reggenti per supplire i Reggenti impediti.

36. La superiore amministrazione degli affari della Società apparterrà al Consiglio Direttivo; l'esercizio degli atti esecutivi spetterà ad un consiglio

esecutivo composto del Direttore e di tre reggenti di turno come sarà detto in appresso.

37. La direzione e amministrazione della Società sarà subordinata alla vigilanza di un Commissario del Governo e di tre Censori, ai quali incomberà di fare osservare rigorosamente i presenti Statuti.

38. I diversi funzionari che sopra saranno nominati dai soci nei modi dichiarati nel presente Statuto.

Per questa prima volta però saranno nominati dai promotori con approvazione del Governo.

39. Niuno dei funzionari che sopra potrà farsi rappresentare da procuratore.

40. Qualora alcuno degli ufficiali della Società, se negoziante, mancasse al commercio o sospendesse semplicemente i pagamenti, e se non negoziante fosse in noto di dissesto, s'intenderanno immediatamente cessate le di lui attribuzioni.

TITOLO V.

Del Direttore o Sotto-Direttore.

41. Il Direttore avrà lo speciale incarico della immediata esecuzione di tutte le deliberazioni dei consigli e delle adunanze generali; sarà affidata essenzialmente ad esso l'amministrazione interna ed economica dello stabilimento, e la vigilanza in ogni parte del servizio.

42. Non potrà fare alcuna operazione senza il voto dei reggenti di turno o del consiglio direttivo secondo le respettive competenze.

43. Spetterà al Direttore la scelta degli impiegati subalterni che sottoporrà all'approvazione dei consiglio direttivo, e di consenso con esso ne fisserà gli stipendi. — Determinerà con egual consenso, le discipline interne che riguardano le scritture i registri ed il buon ordine dell'uffizio.

44. Tutti gli Atti, Cambiali, gire e generalmente ogni obbligazione scritta della Società sarà firmata dal Direttore e da uno dei componenti il consiglio esecutivo.

45. Il Direttore dovrà esser sempre reperibile all'Uffizio della Società in tutti i giorni ed in ore in cui sarà aperto.

46. In caso d'impedimento del Direttore o di momentanea assenza consentita dai consiglio direttivo, ne farà le veci il sotto-Direttore.

In caso di morte del Direttore sarà tosto convocata l'Adunanza generale per la nomina di un nuovo.

47. Il Direttore starà in carica per la durata della Società; potrà peraltro emettere in ogni tempo la sua renunzia, e l'assemblea generale dimetterlo.

In caso di renunzia non potrà abbandonare la carica fino alla nomina del nuovo.

48. Lo stipendio del Direttore sarà fissato dai Consiglio in una somma annua di lire nuove, oltre le rate di utili di che in appresso.

49. Il sotto-Direttore dovrà aiutare il Direttore nel disimpegno delle di lui funzioni. — Dovrà surrogarlo in tutti i casi di assenza.

Il suo stipendio sarà ugualmente determinato dal Consiglio.

50. Verificandosi la vacanza dell'Ufficio di Di-

rettore o sotto-Direttore, l'Assemblea generale procede a surrogarli. La elezione ha luogo alla maggiorità di voti.

TITOLO VI.

Dei Reggenti, Vice-Reggenti, e Censori.
Della nomina e durata dell'ufficio loro.

51. I Reggenti, vice-Reggenti e Censori saranno eletti a maggiorità di voti per mezzo di schede dall'Adunanza generale.

52. I Reggenti e vice-Reggenti saranno eletti con unica scheda di dodici nomi. I nove che riporteranno voti maggiori saranno Reggenti e gli altri tre vice-Reggenti.

53. Al terminare del primo anno dopo la loro nomina saranno estratti a sorte quattro Reggenti e due vice-Reggenti, i quali usciranno di carica e saranno surrogati da altri eletti dall'Assemblea generale.

I rimasti usciranno di carica l'anno successivo e così di seguito.

I Censori saranno cambiati ogni anno.

Non è impedito nominare alle diverse cariche gli individui che n'escono.

54. Qualora il numero dei vice-Reggenti o per supplenza resa ordinaria o per altro motivo, o quello dei Censori fosse ridotto a uno sarà convocata l'adunanza generale per nominare i mancanti.

55. Verificandosi nelli squittini parità di voti, la estrazione a sorte di coloro che hanno voti eguali determinerà la preferenza.

56. Se un Reggente di turno senza ragioni si asterrà per tre giorni consecutivi dall'adempimento del suo ufficio, perderà *ipso facto* la sua carica, che sarà occupata da altro Reggente; a questo subentrerà in attività a tutti gli effetti nel consiglio direttivo un vice-Reggente eletto nel modo che sopra.

57. Se un Reggente del Consiglio direttivo senza giuste cause, o per assenza da Firenze non interverrà per tre volte consecutive alle adunanze cui è chiamato perderà la carica e sarà surrogato per estrazione a sorte da un vice-Reggente.

TITOLO VII.

Del, Consiglio direttivo.

58. Il Consiglio direttivo è investito dalla Società dei più ampli poteri.

Nominerà e revocherà sulla proposizione del Direttore gl'impiegati della Società.

Formerà una commissione nel suo seno per fare un castelletto per gl'individui ammessi allo sconto delle cambiali e pagherò.

Autorizzerà o arresterà per modo di massima e senza entrare nei dettagli 1.° la negoziazione attiva e passiva dei recapiti coll'estero, 2.° le sovvenzioni sopra a valori pubblici e di Società private di qualsivoglia specie, gl'imprestiti ed operazioni con i governi e con le comuni, sia par ritenerli come per cederli; l'acquisto di azioni di Società industriali costituite o da costituirsi e l'apertura di soscrizioni in loro favore; di carte di valori di ogni specie; l'accettazione della commissione di riscuotere

tagliandi di azione e di riscuotere crediti; accetterà o ricuserà sempre in massima l'apertura dei conti correnti e di ogni operazione bancaria coll'estero.

Prescriverà l'impiego del fondo di riserva e di ogni altra somma disponibiile.

Autorizzerà le contrattazioni giudiciali nelle quali la Società abbia interesse come attrice o come convenuta.

Avrà facoltà di stralciare, compromettere, transigere sopra ogni contestazione, sulla quale per la sua gravità fosse richiamato dal Consiglio Direttivo.

Sottoporrà all'Assemblea generale ricorrendone il caso le proposte per la modificazione degli Statuti la emissione delle Azioni, lo scioglimento e la proroga della Società; gli sottoporrà altresì i bilanci per l'approvazione e le proposte pel pagamento dei dividendi.

59. Occorrendo dover trattare affari fuori di Firenze il Consiglio potrà delegare i suoi poteri o quella parte di essi occorrente per quella operazione o operazioni singole ad uno dei reggenti.

I poteri saranno specificati nella procura.

60. Il Consiglio direttivo dovrà adnnarsi ogni volta che il bisogno lo richieda ma sempre ogni quindici giorni almeno

Una volta al mese dovrà tenere un'adnnanza speciale con i Censori per esaminare e rivedere le operazioni fatte dal Consiglio esecutivo nel mese precedente.

In questa adunanza i Reggenti di turno ed il direttore non daranno voto, lo daranno i censori.

61. Il consiglio direttivo potrà essere convocato

straordinariamente ogni volta che lo esigeranno le circostanze sulla richiesta del Direttore o di ciascuno degli individui che ne fanno parte, o dei Censori, o del Commissario del Governo.

62. Le deliberazioni del Consiglio direttivo non saranno valide se non con la presenza di sette membri votanti almeno.

Nella prima seduta nominerà un Presidente ed un Segretario per tutto l'anno.

63. Le votazioni si vinceranno alla maggiorità.

Verificandosi nelle votazioni del Consiglio parità di voto il Presidente avrà doppio voto.

64. Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte ad un protocollo speciale; a ciascuna di esse dovrà apporre la firma il Presidente ed il Segretario.

TITOLO VIII.

Del Consiglio esecutivo.

65. Tre dei reggenti a turno mensuale formeranno in unione col Direttore il Consiglio esecutivo. I primi ad entrare in carica saranno destinati dal Consiglio direttivo.

66. Il Consiglio esecutivo è permanentemente in azione e regola le operazioni giornaliere della Società con le attribuzioni di che nell'art. 36.

Per deliberare dovranno intervenire almeno tre dei suoi membri. In caso di parità di votanti il Direttore ha doppio voto.

67. Le deliberazioni del Consiglio esecutivo sono trascritte ad un protocollo speciale al quale volta

per volta oltre la firma del Direttore sarà apposta quella di un Reggente di turno.

68. Per alternare regolarmente la cooperazione dei Reggenti al Consiglio esecutivo alla fine di ciascun mese uno di essi uscirà di carica per essere surrogato da altro per estrazione a sorte. Per il primo e secondo mese i Reggenti che escono saranno scelti dalla sorte; nel progresso dovrà essere sempre surrogato mese per mese il più anziano in carica.

69. Se per la sopravvenienza di gravi cause da giustificarsi al Consiglio direttivo uno o più Reggenti di turno fossero impediti dall'esercizio delle loro incombenze saranno temporariamente suppliti da uno o più degli altri reggenti a scelta del Consiglio; uno o più dei vice reggenti prenderà in tal caso nell'intervallo il posto dei supplenti nel Consiglio direttivo mediante estrazione a sorte.

70. Le operazioni della Società a cura del Consiglio esecutivo saranno giorno per giorno regolarmente registrate, e di questa forma all'ultima adunanza ne sarà reso esatto conto al Consiglio direttivo.

TITOLO IX.

Dei Censori.

71. I censori dovranno portarsi a turno tra loro almeno una volta la settima all'uffizio della Società per prender cognizione dell'andamento degli affari. A tale effetto saranno loro fornite dal Direttore, dai Reggenti di turno e dal Cassiere tutte le informazioni occorrenti con la esibizione ancora del porta-

foglio e di ogni registro relativo all'amministrazione ed alla contabilità onde porsi in grado di fare su ciò un' esatta informazione delle adunanze ordinarie di ogni mese.

72. I censori riuniti avranno l'obbligo di fare almeno ogni tre mesi ed in giorno di loro scelta un riscontro materiale del denaro e biglietti esistenti nella cassa e delle cambiali e valori esistenti in portafoglio. Simile riscontro sarà fatto alla presenza di due Azionisti i quali firmeranno come testimoni il relativo processo verbale.

Se il tutto apparirà regolare il processo verbale sarà consegnato alla prima adunanza al Consiglio direttivo.

Verificandosi irregolarità, abusi o mancanze davranno immediatamente convocare il Consiglio direttivo, il quale prenderà i provvedimenti suggeriti dalla urgenza, e ne darà conto a suo tempo all'adunanza generale.

Nei casi più gravi potranno gli stessi Censori sentito il Commissario del Governo convocarla espressamente.

73. Essendo stabilite delle Succursali uno dei Censori a turno dovrà visitarle almeno ogni tre mesi, chiedere tutti quegli schiarimenti e giustificazioni che reputerà opportune a fare il riscontro di casse e referire su tutto al Consiglio direttivo.

Saranno in questi casi rimborsati delle spese di viaggio.

74. I Censori avranno a titolo d'indennità, per il loro concorso alla Società e per la revisione del Bilancio, una somma che sarà stabilita dal Consiglio, e da ripartirsi tra loro a perfetta parità.

TITOLO X.

Del Cassiere e Sotto Cassiere.

75. Il Consiglio direttivo nomina fra gli Azionisti un Cassiere della Società e ne determina l'annuo stipendio.

Il Cassiere dovrà essere statista.

76. In caso di legittimo impedimento del Cassiere o di momentanea assenza consentita dal Consiglio direttivo, potrà farsi rappresentare dal Sotto Cassiere ch'egli nominerà al suo entrare in carica e che funzionerà sotto la sua personale responsabilità.

77. Il Consiglio direttivo stabilirà le regole per avere il giornaliero rendimento di conti e stato di cassa, delle quali regole sarà affidata al Consiglio esecutivo la rigorosa osservanza.

78. Il portafoglio della Società sarà custodito in una cassetta di ferro chiusa a tre chiavi diverse e situate nell'interno della cassa del denaro contante, una delle chiavi si terrà dal Direttore, un'altra da un Reggente di turno e la terza dal Cassiere. La cassa del contante sarà custodita con eguali cautele.

TITOLO XI.

Del Commissario del Governo.

79. Il Commissario del Governo presso la Società è incaricato di prender cognizione delle operazioni di essa col diritto di assistere con voto con-

sultivo alle Adunanze del Consiglio direttivo di quello esecutivo e degli Azionisti, non meno che alle deliberazioni che faranno i Censori.

Potrà in esse fare quelle osservazioni e provocare quelle misure che apparissero convenienti al buon andamanto della impresa.

TITOLO XII.

Del Consultore Legale.

80. La Società avrà un Consultore legale che dovrà sempre assistere alle Sedute del Consiglio direttivo, alle Adunanze generali e prestare il suo ufficio quante volte ne sarà richiesto.

Egli è il difensore della Società nelle contestazioni giudiziarie che potessero insorgere.

TITOLO XIII.

Delle Succursali o Agenzie.

81. Se il Consiglio dirigente troverà opportuno ed utile di stabilire in alcuna Città dello Stato delle Case Succursali ne farà la proposta all'Assemblea generale specificando i limiti dell'azione loro.

82. Se l'Assemblea crederà di approvarne la formazione nominerà i rappresentanti di esse, che non potranno essere meno di due, scelti possibilmente tra i reggenti e i vice reggenti ma sempre con le qualità e garanzie di questi.

83. Il Consiglio direttivo farà il Regolamento per le Succursali, e determinerà le ulteriori garanzie che dovranno dare i rappresentanti preposti alla Direzione.

TITOLO XIV.

Delle condizioni da darsi dai varii funzionarii.

84. Le cauzioni da darsi dai diversi funzionarj sono:

Per il Direttore il possesso in proprio nome di 50 Azioni;

Per il Sotto Direttore, i Reggenti e vice-Reggenti il possesso come sopra di 20 Azioni;

Per i Censori il possesso come sopra di 10 Azioni;

Per il Cassiere il possesso di 50 Azioni ed una garanzia di lire nuove 15,000 in denaro o Azioni della Società, o pegno di valori a prezzo da convenire, o ipoteca, reputata valida.

85. Le Azioni delle quali si richiede il possesso nei diversi funzionarj saranno inalienabili per tutto il tempo in cui essi rimarranno in ufficio e sei mesi dopo.

La Banca avrà su di essi il privilegio del pegno nei casi previsti dall'articolo 31 della Legge del 2 maggio 1836.

Coteste azioni saranno custodite come i depositi nella cassa della Banca.

TITOLO XV.

Del bilancio e del reparto degli utili.

86. Ogni anno il Consiglio direttivo farà compilare per mezzo degli scritturali il bilancio della Società.

In esso sarà reso conto dello Stato attivo e passivo di essa, delle operazioni fatte, dei lucri conseguiti, delle perdite sopportate, della emissione dei biglietti, dello stato del portafoglio e dei vari valori che vi si contengono, della cassa e dei recapiti in circolazione, tenuti sempre celati i nomi dei debitori.

87. Il bilancio firmato dai Componenti il Consiglio direttivo sarà sottoposto alla revisione dei censori che vi apporranno il visto.

88. Una Copia del Bilancio come sopra approvato sarà depositata alla Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze ove tutti gl' interessati potranno vederlo. Un ristretto dei resultati principali di esso sarà rilasciato a stampa agli azionisti che ne faranno dimanda giustificando la loro qualità.

89. La pubblicazione del bilancio sarà fatta non più tardi del 20 maggio di ciascun' anno.

Comprenderà i lavori di un anno dal 1.° gennaio al 31 decembre. Il solo primo bilancio per conguaglio di epoche comprenderà più o meno di un anno secondochè le operazioni della Banca avranno vita sul cadere o sull' incominciare dell' anno.

90. Saranno dedotte dagli utili:

Tutte le spese ordinarie di amministrazione

Un mezzo per cento ragguagliato sul Capitale effettivo come fondo di riserva.

91. Sarà prelevato sugli utili netti di ogni bilancio un dodici per cento quale apparterrà per un decimo al Commissario nominato dal Governo, e gli altri nove decimi si divideranno a parità tra i Reggenti ed il Direttore.

92. Le spese di prima montatura della Banca saranno repartite egualmente sui primi trenta bilanci.

93. Il reparto degli utili così appurati avrà luogo ogni anno entro il mese di giugno.

Non potrà eseguirsi sinchè non sia ordinato dall'Adunanza generale previa l'approvazione del Bilancio.

TITOLO XVI.

Fondo di riserva.

94. Il fondo di riserva composto del mezzo per cento rilasciato ad ogni bilancio sarà distribuito solo al trentesimo bilancio. Questa distribuzione avrà luogo ancorchè la Società durasse oltre il trentennio. In tal caso eseguita la distribuzione tra i Soci si tornerà a prelevarlo nei bilanci successivi per un nuovo trentennio.

95. Il fondo di riserva è destinato alla garanzia del capitale sociale non degli utili. Dovrà quindi spendersi nel solo caso in cui per conseguenza di perdite il Capitale venisse intaccato.

96. Il fondo di riserva sarà impiegato a parte dal Consiglio direttivo possibilmente in rendite dello Stato.

TITOLO XVII.

Dell'Assemblea Generale.

97. L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta la università dei Soci Azionisti.

Si comporrà di tutti i Soci portatori di 20 Azioni.

98. Per assistere all'Assemblea Generale i portatori di 20 azioni dovranno farne il deposito alla sede della Società cinque giorni innanzi l'Adunanza e quivi riceveranno un Biglietto di ammissione nominale e personale.

99. Niuno può rappresentare un Azionista se non è Socio esso stesso. La forma della procura è determinata dal Consiglio d'Amministrazione. I mandati dovranno esser presentati alla stessa epoca del deposito delle azioni. Non si può delegare dopo ricevuto il biglietto di ammissione all'Assemblea.

100. Il Presidente ed il Segretario del Consiglio elettivo rivestono le stesse cariche nell'adunanze generali dei Soci.

101. I due più forti azionisti presenti saranno chiamati all'ufficio di squittinatori.

106. Perchè l'Adunanze siano valide i Soci presenti dovranno rappresentare il decimo del Capitale emesso almeno.

Non verificandosi in una prima adunanza il numero voluto dall'Articolo precedente l'Assemblea sarà aggiornata a dieci giorni, ed in questa seconda riunione la votazione sarà valida qualunque sia il capitale rappresentato.

103. Gli azionisti hanno diritto a dare un voto ogni venti azioni.

Un solo individuo non può avere più di 30 voci, nemmeno per persona, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

104. Tutte le deliberazioni dell'Adunanza generale per le quali non sia stabilita una diversa votazione nel presente statuto, si vincono alla maggiorità dei voti dei presenti.

105. Le deliberazioni dell'Assemblea resulteranno da processi verbali trascritti in uno speciale protocollo e firmati dal seggio.

La Carta di presenza di tutti i membri presenti dopo letta in adunanza sarà firmata dal seggio, farà parte del processo verbale e rimarrà unita alla minuta di esso.

106. L'Assemblea generale si riunirà di diritto ogni anno nell'ultima metà del Dicembre per la rinnovazione delle cariche, e nella prima metà di Giugno per l'approvazione del bilancio.

Potrà essere convocata straordinariamente quando il Consiglio direttivo lo creda opportuno.

107. L'Assemblea generale sentirà il rapporto del Consiglio direttivo sulla situazione degli affari

sociali. — Sentirà egualmente le osservazioni dei Censori e del Commissario del Governo. — Discuterà, approverà o rigetterà i bilanci. Ordinerà il pagamento dei dividendi. — Nominerà il Presidente, i Reggenti, i vice-Reggenti ed i Censori.

Delibererà sulle proposte del Consiglio direttivo circa i versamenti e le nuove emissioni di Capitali per aumentare il fondo sociale.

Delibererà egualmente sulla creazione di case succursali, sulla proroga della Società sullo scioglimento e liquidazione di essa, e sulle modificazioni che occorresse fare agli Statuti.

Delibererà infine sovranamente su tutti gli interessi della Società e conferirà con le sue deliberazioni al Consiglio Direttivo i poteri necessari per i casi non previsti.

108. L'ordine del giorno sarà preparato dal consiglio Direttivo. Vi figureranno le proposizioni che intende fare il Consiglio e quelle che fossero state comunicate ad esse dieci giorni innanzi la riunione dell'Assemblea, munite della firma di dieci Azionisti aventi voto nella medesima.

Niun soggetto non compreso nell'ordine del giorno potrà esser posto in discussione.

109. Le deliberazioni dell'Assemblea generale qualunque ne sia il soggetto, saranno obbligatorie per i Soci anco non presenti i quali non potranno ne insorgere contro di esse, ne tornare a portare in disputa, nemmeno dinanzi i Tribunali, le cose in quelle discusse e decise.

110. Per giustificare di fronte ai terzi le deliberazioni prese dall'Assemblea sarà prodotta la Copia di esse certificata conforme dal presidente.

TITOLO XVIII.

Modificazione agli Statuti.

111. L'Assemblea Generale ha sola il diritto di modificare i presenti Statuti sulla proposizione del Consiglio Direttivo.

La proposta relativa dovrà essere come le altre proposizioni posta all'ordine del giorno.

112. Le deliberazioni sulle modificazioni agli Statuti dovranno vincersi con due terzi di votanti.

113. Se le modificazioni saranno accolte dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo avrà l'incarico di procurarne l'approvazione dal Governo.

TITOLO XIX.

Della fine, scioglimento e liquidazione della Società.

114. La società avrà il suo termine:

Per lo spirare dei trenta anni della sua durata, se non sarà confermata dall'Adunanza generale.

Per lo spirare dei sessant'anni se sarà stata confermata.

Per lo scioglimento ordinato dall'Assemblea degli Azionisti nei casi di che in appresso.

115. Se nel bilancio annuo esaurita anco la riserva, si verificherà un danno di quindici per cento sul capitale versato, l'Adunanza generale delibererà se debba liquidarsi o no la Società.

Se il danno giungesse al quarto del Capitale la società sarà di diritto in liquidazione e si procederà allo stralcio.

116. Se durante tre anni consecutivi il frutto da dividersi non oltrepasserà il tre per cento, si potrà procedere alla liquidazione sentita però l'adunanza generale sul rapporto del consiglio che dovrà sanzionarla con tre quarti di voti.

117. Per qualunque ragione cessi la Società l'Assemblea generale sulla proposizione del Consiglio direttivo determinerà il modo della liquidazione.

TITOLO XX.

Delle questioni tra i Soci e del modo di deciderle.

118. Ogni contestazione che potesse nascere tra i Soci e la Società, sarà decisa da tre arbitri inappellabilmente senza ricorso in Cassazione.

Gli arbitri saranno scelti uno per parte ed il terzo dal Tribunale.

Gli arbitri non potranno scegliersi che in Firenze, comunque la disputa potesse riferirsi ad alcuna succursale.

119. I Soci che avranno delle contestazioni saranno obbligati ad eleggere domicilio in Firenze. Mancando farlo, saranno validamente citati coll'affissione degli atti, alla porta del Tribunale di Prima Istanza.

Aumento triennale dell' onorario de' professori e direttori delle Scuole Tecniche superiori e dei Licei.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'onorario fisso dei Professori e Direttori delle Scuole Tecniche Superiori e dei Licei riceverà l'aumento del ventesimo ogni tre anni.

Art. 2. La disposizione contenuta nel precedente articolo comincerà ad aver vigore a datare dal giorno presente.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Commissione per la conservazione degli oggetti e dei monumenti d'arte.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i monumenti dell'arte e quelli che rammentano la storia dei nostri maggiori, sono una delle più splendide glorie della Toscana, che sovra le altre provincie d'Italia ne è ricca,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione composta di nove Professori delle Arti del disegno; tre della Pittura, tre della Scultura, e tre dell'Architettura; di un Perito nelle memorie e monumenti storici del paese; di un Ispettor generale, che sarà ancora Ispettore speciale della Galleria delle statue, e del Professore di Paleografia, che farà le funzioni di Segretario della Commissione, e presieduta dal Direttore delle Gallerie.

Art. 2. La Commissione ha l'incarico di vigilare alla conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti storici della Toscana, e specialmente di quelli annessi in qualunque modo ai pubblici edifizi, sacri e profani; di stabilire il modo da tenersi nel restaurarli; di invocare l'azione del Governo per far sospendere i restauri mal fatti, e per fare intraprendere quelli giudicati necessari; di proporre al Governo l'acquisto di oggetti d'arte, e importanti

per la storia; di compilare un inventario di quelli fra i soprannominati oggetti, che dovranno rimanere sotto la tutela del Governo; e con altri incarichi, che saranno specificati in un regolamento.

Art. 3. Saranno nominati quattro Ispettori; uno per il Compartimento di Firenze e per quello di Arezzo; uno per il Compartimento di Pisa e per quello di Livorno; uno per il Compartimento di Siena e per quello di Grosseto; uno per il Compartimento di Lucca; coll'incarico di raccogliere notizia degli oggetti d'arte e dei monumenti storici esistenti nei pubblici edifizi, e vigilare, secondo le leggi, alla loro conservazione, sotto la dipendenza dell'Ispettor generale residente in Firenze.

Art. 4. Le Reali Gallerie e le Fabbriche dello Stato restano sotto la immediata dipendenza delle respettive Autorità, con obbligo però nei casi di maggiore importanza di consultare la Commissione, e farne noto il parere al Governo.

Art. 5. L'Ispettore generale riceverà i rapporti degli Ispettori compartimentali, e li trasmetterà alla Commissione col suo parere. La Commissione, per mezzo del Presidente, corrisponderà direttamente col Governo.

Art. 6. La Commissione sarà stabilita in Firenze, e si adunerà nelle stanze della Galleria delle statue, dove risiederà l'Ispettore generale.

Art. 7. L'ufficio di tutti i Componenti la Commissione suddetta è gratuito, ad eccezione di quello dell'Ispettor generale, il quale godrà di uno stipendio annuo di lire italiane tremila, degli Ispettori compartimentali, che godranno dello stipendio annuo di lire italiane millecinquecento, del Segretario,

che avrà un annuo soprassoldo di annue lire italiane cinquecento, e di un Commesso e di un Copista scelti dal Direttore delle Gallerie fra gli impiegati della medesima, i quali godranno di un soprassoldo annuo di lire italiane trecento il primo, e di duecento il secondo.

Art. 8. È vietato por mano a restauri, o alienare gli oggetti d'arte designati all'art. 2, o iscritti nell'inventario di che all'articolo stesso, senza il permesso del Governo, sotto pena di risarcire a proprie spese i guasti arrecati o di pagare una penale corrispondente ed essi; e quanto all'estrazione degli oggetti d'arte ed altri di simil natura fuori dello Stato, saranno applicate le disposizioni penali della Legge del dì 26 dicembre 1754, tuttora vigente.

Art. 9. Con regolamento speciale saranno più particolarmente determinate le attribuzioni della Commissione, e stabiliti quegli ordinamenti che saranno giudicati più atti a raggiungere lo scopo del presente Decreto.

Il Ministro della Pubblica Istruzione e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Scuola sperimentale
aggiunta alla Scuola magistrale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 10 novembre 1859 col quale è istituita una Scuola magistrale di maschi in Firenze,

Considerando che agli insegnamenti necessarii a formare buoni maestri comunali convenga riunire l'esempio di scuole sperimentali ben condotte,

Decreta:

Art. 1. L'insegnamento nella Scuola magistrale è diviso in teorico e sperimentale: nel primo insegnamento si comprendono la istruzione pedagogica e letteraria e tennica speciale per gli alunni della Scuola magistrale: nel secondo gli esercizii della Scuola elementare e della Scuola tennica inferiore in servizio tanto degli alunni di dette Scuole, che degli alunni della Scuola magistrale.

Art. 2. Il ruolo degli impiegati per l'insegnamento speciale della Scuola magistrale sarà il seguente:

Direttore, incaricato della direzione generale degli insegnamenti pedagogico e letterario, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Catechista, incaricato della istruzione religiosa e insegnamento della Storia sacra, con lo stipendio annuo di lire italiane milledugento.

Aiuto del Direttore, cui è affidato l'ufficio di Segretario e Archivista della Direzione e di Prefetto della Scuola, con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

Le nozioni di scienze naturali necessarie agli alunni della Scuola magistrale saranno date dal Professore incaricato dell' insegnamento della Fisica-chimica applicata alle arti nella Scuola tecnica inferiore, ed avrà per questo titolo un soprassoldo di lire italiane cinquecento.

Il Maestro della Scuola sperimentale avrà l'incarico di dirigere la Scuola sperimentale e ammaestrarne gli alunni, dirigere nella pratica dell'insegnamento gli alunni della Scuola magistrale, insegnare a questi la Storia patria, con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento. Avrà un Aiuto per la classe minore della Scuola sperimentale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Ordinamento della Scuola Magistrale Femminile.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 10 marzo corrente con cui viene istituita in Firenze una Scuola magistrale per le donne,

Decreta:

Art. 1. La Scuola magistrale per le donne si comporrà di una Scuola per le alunne maestre, e di un'altra di bambine per servire all'esercizio pratico delle alunne medesime.

Art. 2. La Scuola magistrale suddetta avrà:

Una Direttrice, con lo stipendio annuo di italiane lire tremila.

Una prima maestra, destinata specialmente ad aiuto della Direttrice ed a farne le veci ai bisogno, con lo stipendio annuo di italiane lire milleseicento.

Una maestra di ricamo ed altri lavori femminili fini, con lo stipendio annuo di italiane lire milledugento.

Una di lavori femminili di uso comune, con lo stipendio annuo di italiane lire milledugento.

Una maestra di disegno lineare e di ornato, con lo stipendio annuo di italiane lire millecento.

Una maestra della Scuola delle Bambine, con lo stipendio annuo di italiane lire milledugento.

Un maestro di Lingua italiana, Storia e Geografia, con lo stipendio annuo di italiane lire milledugento.

Una maestra di Lingua francese, con lo stipendio di italiane lire milledugento all'anno.

Un Catechista con lo stipendio annuo di italiane lire mille.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

Quali professori di Medicina e Chirurgia nell' Istituto Superiore sieno professori emeriti dell' Università di Pisa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. I Professori della Sezione di Medicina e Chirurgia dell' Istituto superiore, i quali, come Professori della Scuola Medico Chirurgica di complemento e perfezionamento di Firenze, facevano parte dell' Università di Pisa avanti la sua soppressione, sono dichiarati Professori emeriti di detta Università.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Posto d'Aiuto alla cattedra d'Anatomia patologica dato per concorso.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 4 novembre 1856 col quale veniva autorizzato il Prof. d'Anatomia patologica della Scuola Medico-Chirurgica di complemento e perfezionamento dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova ad aggregarsi un Aiuto fiduciario;

Visto il Decreto del 22 dicembre 1859 col quale venne fondato l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, e riordinata la scuola di Santa Maria Nuova;

Visto che i motivi pei quali fu istituito il posto d'Aiuto fiduciario alla Cattedra d'Anatomia patologica sussistono ancora, e volendo d'altra parte dare ai giovani matricolati in Medicina e Chirurgia un eccitamento e un mezzo di continuare con frutto i loro studi;

Decreta:

Art. 1. Il posto d'Aiuto fiduciario alla Cattedra d'Anatomia patologica, nell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, sinora dato a nomina del professore titolare, sarà da qui avanti conferito per concorso.

Art. 2. Il candidato prescelto avrà il titolo d'Aiuto al Dissettore addetto alla Cattedra prenominata, e verrà retribuito con annua provvisione di lire italiane settecentoventi.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Circolare ai Prefetti, che determina l' uso delle concessioni nella libertà della stampa.

Illmo signore.

Il Governo della Toscana col richiamare in osservanza le norme, e discipline prescritte dalla Legge del 17 maggio 1848 per la fondazione dei Giornali e per la pubblicazione di Scritti ed Opere anche non periodiche, concernenti materie politiche e coll' ordinare l' abolizione dei Decreti de' 10 luglio 1849 e 22 settembre 1850 in quanto tendevano a modificare e restringere la libertà della Stampa, ebbe in vista soltanto di favorire la libera discussione in materia politica resa tanto più necessaria dopo che il paese era chiamato a decidere de' suoi futuri destini mediante il suffragio universale.

Il Decreto de' 5 marzo stante non intese quindi di abrogare le altre disposizioni delle surriferite Leggi de' 10 luglio 1849, e 22 settembre 1850, le quali non mirano a impedire la libera manifestazione del pensiero nelle cose attenenti alla politica, ma contengono prescrizioni intese soltanto a tutelare l'ordine, la religione e la morale pubblica.

Tra le quali vogliono essere rammentate quelle dell'Art. 13 della legge de' 10 luglio 1849 per cui è vietata la vendita, distribuzione e proclamazione per le vie, piazze e altri luoghi pubblici, non che l'affissione di fogli scritti o stampati, senza permesso dell'Autorità Governariva locale; e le altre degli art. 15 e 16 della Legge successiva de' 22 settembre 1850 che proibiscono la ritenzione e la esposizione per vendita e la diffusione senza preventivo permesso, di Opere e Scritti stampati in paese estero, de' quali il Governo abbia resa nota la proibizione; e la esposizione al pubblico di qualsivoglia Stampa, Litografia, o Disegno ec., capace di offendere la Religione, la morale pubblica, la quiete del paese e il rispetto dovuto alle pubbliche Autorità ed ai privati.

Di queste ed altre congeneri disposizioni implicitamente preservate dal Decreto del 5 stante la S. V. Ill.ma dovrà curare la rigorosa osservanza provvedendo onde sieno i trasgressori denunziati all'Autorità ordinarie per l'applicazione a loro carico delle pene sancite dalle riferite Leggi.

Ho l'onore ec.

Li 15 marzo 1860.

Dev.ma Servitore
B. Ricasoli.

Diminuzione del dazio all'introduzione del ferro in Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'enorme dazio protettore, che sotto il cessato regime doganale, in manifesta violazione del principio di libera concorrenza gravava sui ferri introdotti in Toscana, serviva soltanto a ritardare con danno universale lo sviluppo dell'industria protetta, e che quindi è da riguardarsi come un benefizio dell'adozione della tariffa doganale Sarda la riduzione di quel dazio;

Considerando che mentre per queste ragioni il R. Governo della Toscana non potrebbe mai invocare dal Re la ripristinazione del dazio protettore pure è innegabile che il passaggio istantaneo da un sistema all'altro mette in gravi difficoltà l'industria del ferro, e che la stessa scienza economica consiglia di dare all'industria il temponecessario a mettersi in grado di progredire senza privilegi;

Volendo conciliare in modo plausibile gli interessi di coloro che all'industria del ferro si sono addetti, coll'interesse generale del paese e coi suoi principii.

Decreta :

Art. 1. La R. Depositeria abbuonerà agli intraprenditori della lavorazione del ferro una rata del

prezzo che presentemente pagano pel ferraccio delle R. Fonderie, in forza della Notificazione del 10 maggio 1836 nel seguente modo:

per l'anno 1860 l'abbuono per ogni chilogrammi quattrocento di ferraccio sarà . . lire italiane 9, 24
» » 1861 . . . . . » 6, 72
» » 1862 . . . . . » 3, 36

Art. 2. La Notificazione del 10 maggio 1836 continuerà ad aver vigore sino a tutto l'anno milleottocentosessantaquattro e quindi il prezzo del ferraccio delle RR Miniere continuerà fino a quell'epoca ad essere quale è da detta Notificazione stabilito A contare dal primo gennaio 1865 l'anzidetta Notificazione, rimane fin d'ora abolita, dovendo l'industria del ferro rectare in concorrenza libera e senza privilegi, come tutte le altre.

Art. 3. Perchè gli intraprenditori godano deo benefizio loro accordato dal presente Decreto dovranno esibire alla R. Depositeria:

1.° un Certificato dell'Amministrazione cointeressata delle Miniere e Fonderie di ferro, il quale constati l'acquisto da loro fatto della quantità di ferraccio, sul cui prezzo richiedono l'abbuono.

2.° Un Certificato della Direzione doganale dentro la cui giurisdizione è compreso lo Stabilimento, che constati come resulti dai libri di Amministrazione dello stesso, di essere stata impiegata nella lavorazione del ferro la quantità di ferraccio, per la quale si richiede l'abbuono.

Art. 4. Restano in vigore tutte le disposizioni governative riguardanti l'industria del ferro, in quanto non si oppongono agli effetti del presente Decreto.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. BUSACCA.

Fondazione di una Scuola di Declamazione
in Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'arte della declamazione deve essere più specialmente coltivata nel paese, che alle altre provincie d'Italia è di norma nell'uso più perfetto della lingua nazionale;

Considerando essere opportuno associare all'opera del Governo quella delle benemerite società private;

Decreta:

Art. 1. È fondata in Firenze una scuola per la Declamazione, che avrà per fine di addestrare gli alunni in ogni ramo dell'arte, rimanendo soppressa l'altra presentemente addetta all'insegnamento musicale.

Art. 2. La scuola di Declamazione sarà diretta da un maestro, che verrà retribuito con l'annuo stipendio di lire italiane duemila.

Art. 3. La detta scuola potrà valersi dei mezzi e dei soccorsi che porge all'arte la Società d'incoraggiamento e di perfezionamento dell'arte teatrale fondata in Firenze, i cui regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministro della Istruzione pubblica, e messi in armonia con quello che sarà stabilito per la scuola summentovata.

Art. 4. Il Governo fornirà alla nuova scuola un locale adatto all'insegnamento giornaliero, e ai pubblici esperimenti, separato dall'Accademia delle Belle Arti, nella quale è ora provvisoriamente situata la scuola di Declazione.

Art. 5. È assegnata alla nuova scuola suddetta una dote annua di lire italiane quattromila, per l'uso della quale il Direttore avrà l'obbligo di presentare al primo di ogni anno un bilancio di previsione delle spese, ed un rendimento di conti alla fine.

Art. 6. Per coloro che si vorranno consacrare al teatro è istituita una scuola speciale di Declamazione teatrale, indipendente dalla scuola di cui sopra, la quale sarà affidata ad un professore che abbia con buona reputazione dato saggio della sua abilità sui teatri.

Art. 7. Il Professore di Declamazione per il teatro perciperà lo stipendio annue di lire italiane quattromila.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato li quindici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica
C. Ridolfi.

Premi alle due migliori produzioni drammatiche.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per rialzare le sorti del Teatro italiano è duopo promuovere buone produzioni teatrali :

Decreta:

Articolo unico. Sono stabiliti due premi annui; l'uno di lire italiane duemila, l'altro di lire italiane mille, da conferirsi agli autori delle due migliori nuove produzioni drammatiche rappresentate nel corso dell'anno sui teatri di Firenze, secondo le norme che verranno determinate da uno speciale regolamento.

Il Ministro della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato il quindici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Digitized by Google

Istituzione di un Regio Istituto Musicale in Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del primo novembre 1859;

Vista la Relazione della Commissione nomianta per il riordinamento delle Scuole Musicali;

Considerando che la cappella della cessata Corte granducale rimane adesso quasi inoperosa;

Considerando che tra i professori della cappella suddetta, e quelli delle presenti scuole musicali, si può costituire un Corpo di maestri da raggiungere lo scopo del Decreto summentovato, senza pregiudicare agli interessi di essi maestri, e all'amministrazione del pubblico Erario;

Decreta:

Art. 1. Le scuole musicali, ora annesse all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, ne vengono disgiunte, e cambieranno il loro nome con quello di Regio Istituto Musicale di Firenze.

Art. 2. Tutto il Corpo Accademico dei professori delle predette scuole musicali, passerà nel nuovo R. Istituto Musicale, con nome d'Accademia Musicale, dell'Istituto medesimo.

Art. 3. Tutti i componenti la cappella della cessata corte granducale sono posti a servizio e disposizione del nuovo R. Istituto Musicale.

Art. 4. Il R. Istituto Musicale, per la parte dell'insegnamento, avrà le seguenti scuole:

(a) di *Contrappunto e Composizione*, con un maestro e un sotto maestro, e con annua provvisione, al primo, di italiane lire duemila, al secondo di mille.

(b) di *Canto*, con un maestro di perfezionamento, incaricato anche d'insegnare la declamazione e mettere in scena le rappresentanze, con un maestro di canto, e un sotto maestro; con annua provvisione, al primo, di lire italiane duemila, al secondo di lire italiane milledugento, al terzo di lire italiane mille.

(c) di *Solfeggio*, con un maestro, che sarà pure direttore della scuola corale; con un sottomaestro per le donne; e con un altro sottomaestro per gli uomini; con annua provvisione, al primo di annue italiane lire milleottocento, al secondo di italiane lire milledugento, e al terzo di italiane lire milledugento.

(d) dei *Cori*, per insegnare la buona esecuzione delle musiche classiche, teatrali ed ecclesiastiche. Questa scuola sarà tenuta dal maestro e dai sottomaestri di quella del solfeggio con un aiuto.

(e) d'*Organo*, e pratica di accompagnamento con un maestro, con annua provvisione di italiane lire millecinquecento.

(f) di *Pianoforte*, per formare dei concertisti, con un maestro con l'annua provvisione di lire italiane millecinquecento.

(g) di *Pianoforte* per uso del canto, della

composizione ec., con un maestro, con l'annua provvisione di lire italiane milledugento.

(h) di *Violino* e di *Viola*, con un maestro e un sottomaestro, con annua provvisione, al primo di lire italiane duemila, al secondo di italiane lire mille.

(i) di *Violoncello*, con un maestro, con annua provvisione di italiane lire milledugento.

(k) di *Contrabbasso*, con un maestro, con annua provvisione di italiane lire milledugento.

(l) di *Strumenti a fiato di legno*, con un maestro, con annua provvisione di italiane lire millecinquecento.

(m) di *Strumenti a fiato d'ottone*, con un maestro, con annua provvisione di italiane lire millecinquecento.

Art. 5. L'uffizio del R. Istituto Musicale di Firenze si compone nel modo che segue:

(a) di un Presidente senza stipendio;

(b) di un Vice-Presidente onorario;

(c) di un Segretario, incaricato anche dell'ufficio d'Ispettore e di Bibliotecario, con annua provvisione di lire italiane duemilacinquecento;

(d) di un Consiglio Censorio da togliersi dal seno dell'Accademia musicale, formato di tre distinti cultori dell'arte, senza obbligo di permanente residenza, con annua gratificazione per ciascuno di lire italiane cinquecento;

(e) di un Commesso Archivista con annua provvisione di lire italiane mille;

(f) di un Copista, obbligato anche a copiare musica in servizio dell'Istituto.

Art. 6. Il R. Istituto musicale di Firenze darà concerti di musica classica, e a questo oggetto è stanziata l'annua somma di italiane lire tremila.

Art. 7. Saranno aperti dei concorsi di composizione, e le produzioni che ne saranno stimate degne saranno eseguite nel R. Istituto.

Art. 8. Il R. Istituto musicale verrà fornito degli istrumenti necessari alle diverse scuole, e corredato di una Biblioteca.

Per questi titoli, per i Concorsi, per gli esercizi musicali e per altri bisogni delle scuole, è stanziata l'annua somma di italiane lire quattromila.

Art. 9. Un regolamento organico fisserà le attribuzioni dell'Accademia musicale, del Consiglio Censorio, dei diversi maestri, sottomaestri e degli altri funzionarii.

Art. 10. Il presente decreto dovrà aver vigore in tutte le sue parti al principio del nuovo anno scolastico.

Il Ministro dell'Interno e quello della Pubblica Istruzione sono incaricati di dare effetto al presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Convocazione anticipata de' Consigli Distrettuali e Compartimentali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento sui Consigli Distrettuali e Compartimentali emanato il dì 14 febbraio dell'anno corrente;

Considerata la convenienza di convocare per la prima volta le rappresentanze provinciali anche prima dei termini stabiliti dal regolamento affinchè nelle condizioni presenti i cittadini possano adoperare senza indugio tutte le istituzioni di libertà alla grande impresa Nazionale a cui la Toscana si è accinta;

Decreta:

Art. I Consigli Distrettuali che secondo il Regolamento dovrebbero adunarsi nel mese di giugno, sono convocati in quest'anno per il giorno 16 del prossimo mese di aprile.

Art. 2. I Consigli Compartimentali che dovrebbero adunarsi di diritto il primo lunedì di settembre, sono convocati in quest'anno per il dì 30 del prossimo mese di aprile.

Art. 3. Queste prime e straordinarie convocazioni delle Rappresentanze provinciali, non pregiudicheranno ad altre che si credesse utile di fare

nel corso dell'anno, e segnatamente all'Adunanza autunnale dei Consigli Compartimentali, preordinata allo stanziamento dei Bilancio preventivo.

Art. 4. I Prefetti di concerto coi Gonfalonieri dei Capi Luoghi di Distretto provvederanno ad ordinare quanto occorre per le adunanze dei Consigli Distrettuali, trasmettendo ai medesimi Consigli una copia della Circolare del Ministero dell'Interno dei dì 29 febbraio prossimo decorso a guida delle loro Deliberazioni.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il sedici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Abolizione delle procedure e condono delle pene per reati politici.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il solenne esperimento del suffragio universale avendo incontestabilmente consacrato l'assetto definitivo della Toscana, porge oc-

casione al Governo d'aprire l'animo alla generosità senza pericolo dell'ordine pubblico, e di fortificare la concordia profittevole ai destini ormai inaugurati della Nazione,

Decreta:

Art. 1. Sono abolite tutte le procedure che per defezioni politiche si trovino pendenti fino al presente giorno presso l'Autorità Governativa coerentemente alla Legge del 16 Novembre 1852.

Art. 2. È condonata pienamente la pena a tutti coloro che furono già per le defezioni suddette condannati.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia restano incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Digitized by Google

Rapporto sul bilancio di previsione dell'entrate e delle spese della Finanza Toscana pel 1860.

A S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Eccellenza,

Non occorre dimostrare, che l'Entrate e le Spese d'uno Stato essenzialmente dipendano dall'ordinamento di esso. Quando dunque lo stato autonomo è alla vigilia di divenir parte d'un nuovo Regno, e conseguentemente il suo ordinamento è precario, un Bilancio di previsione potrebbe parere assurdo. Tale è il caso della Toscana, eppure ognun sente la necessità, che un bilancio di previsione vi sia.

La Toscana infatti deve presentarsi alle province sorelle con bisogni suoi propri ben determinati, e con mezzi suoi propri per soddisfarli, o da mettere in comune, ben determinati del pari; e ciò suppone un bilancio. Qualunque poi sia per essere l'ordinamento del Regno, quello delle sue parti non si può mutare da un giorno all'altro, e ciò molto meno in riguardo alla finanza. Quindi spetterà al Governo del Re determinare la sorte definitiva della Toscana ed apportare nelle previsioni i mutamenti necessari, ma spettava al presente Governo della Toscana prepararne gli elementi, e prendere intanto i provvedimenti opportuni a bene amministrare la Toscana finchè il nuovo Regno non sia definitivamente sistemato. In questo lavoro finalmente noi non possiamo prender per punto di partenza un ordinamento

nuovo preconcepito, che non appartiene a noi determinare; e così la stessa necessità della posizione obbliga il Governo della Toscana a dar per base al suo bilancio lo stato presente, quantunque abbia la certezza che si dovrà modificare. Quindi il bilancio, di cui propongo all'E. V. e ai nostri Colleghi l'approvazione, determina l'Entrate e le Spese dell'anno, soltanto sino a quel giorno e sino a quel punto, che dal Governo del Re non sarà diversamente disposto.

E tanto, non ostante la precarietà, una previsione è necessaria, che piuttosto è da giustificarne il ritardo. La stessa condizione politica della Toscana ne è la causa. Il Ministero della finanza non mancò sin dal dì 20 agosto dell'anno decorso d'ordinare ai Dipartimenti che ne dipendono, e d'invitare gli altri Ministeri perchè presentassero i loro bilanci parziali dentro il mese di settembre; ma ebbi a convincermi che si richiedeva l'impossibile. L' Istruzione pubblica si creava di nuovo, l'ordinamento dell'esercito si stava trasformando del pari; lo stesso era d'alcuni Dipartimenti della finanza; or fare una previsione prima che le riforme progettate si fossero concretate, sarebbe stata un'opera assolutamente inutile ed assurda. Quindi alcuni dei bilanci parziali più importanti furono rimessi in gennaio, alcuni in febbraio; e quando poi la Computisteria della Corte dei Conti ebbe finito il su lavoro, per i mutamenti avvenuti in quell'intervallo di tempo nei Dipartimenti più solleciti, il lavoro del bilancio totale si dovette rifare. Le cause del ritardo sono state queste; però il ritardo non ha prodotto inconveniente alcuno; i pagamenti non

si fanno che secondo i decreti, ed il concetto generale dei bisogni della Finanna non mancava a chi l'amministra, siccome dimostra lo stesso bilancio.

Intanto il bilancio del 1860 abbisogna delle spiegazioni, perchè non se ne deducano erronee conseguenze. Comparato in fatti a quello del 1859 si hanno i seguenti resultati finali:

	1860	1859	Differenza in più nel 1860
Entrata L. it.	81,607,783. 75	33,487,776. —	48,120,007. 75
Spese .... »	80,282,142. 17	33,416,292. —	46,865,850. 17
Avanzo L. it.	1,325,641. 58	71,484. —	

Chi dunque si limitasse a conoscere quelle cifre sarebbe indotto a credere, che la finanza avesse in modo misterioso ed ignoto più che raddoppiato le sue entrate in men d'un anno; ma la piacevole notizia si convertirebbe in allarme osservando che lo stesso sia accaduto nelle spese. Però l'una e l'altra conseguenza sarebbe erronea. La differenza infatti deriva in gran parte dal diverso sistema seguito nella compilazione dei due bilanci.

Prima del 1860 i bilanci di previsione comprendevano soltanto la parte che dicevasi ordinaria; la straordinaria ne veniva affatto esclusa; e quasi questa esclusione non nascondesse abbastanza, alle due parole si dava un significato particolare. Poichè a quella distinzione se ne aggiungeva un'altra, cioè la rendita propriamente detta, attiva o passiva distinguevasi dal capitale. La qual distinzione non è certamente falsa, ma lo diveniva per l'uso fattone.

Stabilito il principio che la parte ordinaria al pubblico bastasse, e che della straordinaria nulla dovesse sapere, come straordinaria si considerava sempre l'etrata e l'erogazione dei capitali. Quindi il bilancio si limitava a registrare l'entrata e l'uscita delle rendite attive e passive; delle operazioni di credito necessarie a far fronte al disavanzo, quando se ne concepivano, il bilancio taceva; e nelle spese non solo i debiti veramente straordinari che scadevano nell'anno non comparivano, ma come straordinarie si consideravano le spese per alcuni lavori pubblici che durano non terminati da molti anni, e sin l'erogazione annua di capitali per l'estinzione delle rendite passive del debito pubblico si escludeva dal bilancio.

Con questo sistema, anche supponendo i calcoli della parte pubblicata non fatti con uno scopo determinato, riusciva più facile mostrare una eguaglianza tra l'entrata e la spesa. Ma il fatto era, che il bilancio nulla mostrava; il disavanzo coprivasi ogni anno con debiti che il pubblico ignorava. Così avveniva anche nel 1859: il bilancio pubblicato mostrava l'avanzo di lire toscane 85,100, quello presentatomi in maggio dalla Depositeria prevedeva un disavanzo di lire toscane 11,660,529, del quale era parte un debito di lire toscane 7,041,000 in cambiali, che scadevano nel corso dell'anno.

Nè soltanto ciò contribuiva a mostrare minore del vero la cifra totale della spesa. Poichè nella previsione d'alcune rendite attive distinguevasi la spesa propriamente detta d'amministrazione da quella di diverso carattere; la prima si registrava in uscita, la seconda defalcavasi dall'entrata, che

si metteva al netto di essa. Ciò non alterava, è vero il resultato finale del bilancio, ma ne alterava le parti principali; poichè come scemava la cifra dell'entrata, per una somma eguale scemava quella della spesa.

Un sistema assolutamente diverso si è seguito nel 1860. Si sviluppi pure nelle note o in una Memoria il bilancio nei suoi dettagli, si distingua pure l'ordinario dallo straordinario, la rendita dal capitale, il bilancio di previsione deve comprendere in due sezioni distinte, e senza che l'una si confonda coll'altra, nell'entrate tutte le somme che la finanza crede potere realizzare nel corso dell'anno, qualunque sia il titolo, nell'uscita tutte quelle che per qualsiasi titolo deve nel corso dell'anno pagare.

Quindi nel bilancio del 1860 non solo sono registrate tutte le rendite attive al lordo d'ogni spesa, ma l'entrata dei capitali per crediti di sicura riscossione, o per operazioni già fatte o che al bisogno si possono con certezza fare, formano la parte straordinaria dell'entrata. E lo stesso è delle spese. In questa parte si comprende non il solo pagamento delle rendite propriamente dette, ma vi si comprendono pure le spese di qualsiasi specie, sieno ordinarie o straordinarie, sien pure capitali in estinzione di debiti, o sien pagamenti da fare per operazioni che danno due partite di entrata e d'uscita che si compensano.

Fatto il bilancio con questo sistema, come si aumenta l'entrata così è della spesa; quindi ne resulta una differenza che verrebbe in gran parte a sparire, se i due bilanci fossero ridotti allo stesso falso sistema.

Volendo inoltre fare il confronto per rilevarne le differenze, nessuno vorrà considerare come aumento di spesa, quello che deriva da operazioni che se da un lato danno una uscita nuova o maggiore, accrescon dall' altro lato in proporzione più forte l'entrata. Tale è la spesa derivante dalla risoluzione del contratto dell' appalto del tabacco. Il Governo per ragioni d' equità, e per vedute economiche e politiche, fu generoso coll'Appaltatore e cogli azionisti, e quindi è che raccogliendo le somme dovute pel decreto che determina l' indennità, unendovi la restituzione della garanzia data dall' appaltatore, e le spese della manifattura del tabacco, il coacervo dà nel bilancio una uscita di lire italiane 4,363,356. Ma una delle cagioni che indussero il Governo ad essere arrendevole si fu, che ciò nonostante, la finanza è venuta grandemente ad avvantaggiarsi sciogliendo il contratto. Facile è il dimostrarlo.

La somma da pagare all' Appaltatore e agli Azionisti si può calcolare in lire toscane 8,558,000 pari a lire italiane 7,188,720. Questa somma è dal Governo pagata in cartelle al portatore, fruttifere al 5 per cento rimborsabili in nove anni; onde si converte in un prestito contratto alla pari. Ma di quella somma soltanto lire italiane 3,528,000 rappresentano l' indennità, il rimanente rappresenta un valore in generi che il Governo acquista immediatamente e paga in quel modo. È dunque sulla cifra di lire italiane 3,528,000 che devonsi fare i calcoli. La rata annua di capitale da rimborsare per nove anni si è di lire italiane 392,000; gl' interessi, che decrescono ogni anno a misura che le cartelle si estinguono, danno in ragion media lire 98,000, in tutto

lire italiane 490,000. Secondo la Convenzione per l'unione doganale, la rendita netta spettante alla Toscana per la regalia del tabacco ascende a lire italiane 4,036,799. 77 dalla qual somma deducendo le lire italiane 490,000 resta l'incasso netto di lire italiane 3,546,799. 77. Ora il canone dell'Appalto era determinato in lire italiane 3,153,880, resta adunque un profitto per la finanza di lire italiane 392,919. 77, che pei nove anni dà lire it. 3,536,277. 93 mentre poi la partecipazione all'utile netto dell'Appalto, che il Governo avea secondo il contratto, resta più che compensata dal progressivo aumento della rendita, che tutta, non in parte, spetta al governi dell'unione. Una operazione che dà tai resultati non accresce certamente gli aggravii delle finanze.

Volendo dunque confrontare il bilancio del 1860 con quello del 1859 per rivelarne le differenze nelle spese, bisognerebbe aver presenti queste considerazioni, e rifare il bilancio del 1859 per ridurlo al vero. Ciò esigerebbe tal lavoro di studii e di contabilità, che non avrebbe adeguato compenso. Ma si può riuscire in qualche modo allo stesso intento facendo il lavoro inverso, togliendo cioè dal bilancio del 1860 le seguenti categorie d'uscita:

1.ª *Categoria.* Titoli di spesa comuni alle due annate, che nel bilancio del 1859 non furono computati.

Capitale per rimborso delle Cartelle della Rendita 5 per cento	L.	751,800, 00
Premii, ossia aumento del		
Sommo e segue . .	L.	751,800, 00

Riporto . .	L.	751,800, 00
capitale nominale delle Cartelle da rimborsare.	»	75,180, 00
Fondo occorrente per l' estinzione del debito di Lucca . .	»	281,400, 00
Spese pel padule di Bientina	»	729,666, 24
Spese per la costruzione del Porto di Livorno.	»	886,686, 35
	L.	2,724,732, 59

2.ª *Categoria.* Titoli di spesa che nel bilancio del 1859, si defalcavano dalle Entrate, anzichè notarle nella previsione delle Spese.

Assegnazione fissa alla Città di Livorno sul dazio di consumo, che defalcavasi dal prodotto del dazio	L.	252,000, 00
Altri assegni di un tanto per cento sul dazio stesso alle Comunità ed agli Spedali, che defalcavansi pure dal prodotto	»	617,460, 00
Spesa pel trasporto della Corrispondenza postale, che defalcavasi dal prodotto della Posta	»	514,642, 80
Spese di manifattura dell' Azienda dei sali, che defalcavasi dal prodotto della vendita . . .	»	550,620, 00
Vincite presunte dei giuocatori al lotto, che defalcavansi dalle giocate	»	2,140,444, 77
Somma e segue . .	L.	4,075,167, 57

Riporto . .	L.	4,075,167, 57
Spesa totale della Zecca, per la quale notavasi il solo disavanzo, per cui dalla spesa totale del 1860, onde paragonare l' aumento della spesa di tutto il bilancio si sottrae il disavanzo del 1859 restando sempre da togliere	»	68,090, 40
	L.	4,143,257, 97

3.ª *Categoria.* Titoli nuovi compresi nel bilancio del 1860, che non costituiscono vero aumento di spesa, perchè danno pure un nuovo titolo di entrata uguale.

Buoni di Zecca da pagare alla Banca, ai quali corrisponde l' argento che ha la Zecca in moneta fuori corso	L.	2,993,965 00
Scapito che si avrà nel ritiro dei soldi e quattrini, cui corrisponde il profitto sulla moneta in centesimi	»	300,000, 00
Spese dipendenti dalla soppressione dell' Ordine di S. Stefano che pagansi colle rendite dell'ordine	»	300,000, 00
	L.	3,593,965, 00

4.ª *Categoria.* Titolo di spesa che nel bilancio del 1860, deriva da un' operazione che è vantaggiosissima alla Finanza.

Spese dipendenti dalla risoluzione del Contratto di appalto dei tabacchi che dà alla Finanza un maggiore profitto . . . . . L. 4,363,356, 00

Riassunto.

1.ª	Categoria.	L.	2,724,732, 59
2.ª	»	»	4,143,257, 97
3.ª	»	»	3,593,965, 00
4.ª	»	»	4,363,356, 00
		L.	14,825,311, 56

Noi abbiamo dunque una somma di lire italiane 14,825,311, 56, risultante da titoli che debbonsi togliere dal bilancio del 1860 per renderlo in qualche modo paragonabile a quello del 1859, la qual somma sottratta dalla differenza totale di lire italiane 46,865,850, 17 la riduce a lire italiane 32,040,538 61. E dico che soltanto in qualche modo con questa sottrazione i due bilanci si ravvicinano allo stesso sistema, perchè quello del 1859 non comprendendo i capitali da pagare per debiti da quello del 1860 dovrebbero sottrarsi ancora altre lire 14,862,000 per ridurlo allo stesso falso sistema del primo, il che ridurrebbe la differenza a sole lire italiane 19,198,492.

Ma checchè di ciò sia, importante è piuttosto fermarsi a quella cifra di lire, 32,040,538 61 ed esaminare quai titoli aumentano, per qual somma e per quali cause ciascuno. Riducendo in un titolo solo per brevità, i varj titoli che sono della stessa spe-

cie, il prospetto degli aumenti parziali, in cui risolvesi quella cifra totale è il seguente:

PROSPETTO degli aumenti nei varii titoli di spesa.

Spese ordinarie e straordinarie dell'esercito . . . . L. it.	16,426,497, 89
Per frutti del Debito Pubblico, non tenendo conto di quelli del Tabacco per la ragione che sopra »	1,233,529, 92
Pagamento delle Cedole Comunali . . . . . »	5,040,000, 00
Debito colla Banca Nazionale, pel capitale avutone mediante l'oppignorazione delle Cartelle di Banca che ha in proprietà il Governo »	882,000, 00
Per la Guardia Nazionale »	42,000, 00
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . »	28,734, 00
Aumento nelle spese di Istruzione pubblica . . . . . »	1,191,533, 45
Nelle spese per lavori di pubblica utilità . . . . . »	1,496,397, 50
Nelle spese del Titolo, Assegnazioni e indennità a carico di varie Amministrazioni. . . . . »	69,109, 33
Nelle spese generali di Polizia . . . . . »	69,386, 44
Nelle Assegnazioni alle Comu-	
Somma e segue . . L.	26,479,188, 53

Riporto . .	L. 26,479,188, 53
nità, non tenendo conto delle lire it. 252,000 per Livorno . . . . . »	640,919, 00
Nelle spese di Culto e di educazione . . . . . »	96,639, 41
Nella Previsione della spesa per la stampa delle Leggi . . . . »	20,277, 60
Aumento nella Previsione delle spese eventuali di Giustizia . . »	20,000, 00
Nella spesa dei Telegrafi per il personale e costruzione di nuove linee . . . . . »	123,395, 28
Negli Uffizi della Dogana e del Dazio di consumo . . . . . »	323,339, 65
Nelle spese dell' Amministrazione dei Lotti . . . . . »	170,662, 04
Nell'Amministrazione di Possessioni . . . . . »	84,014, 63
Nell'Amministrazione delle Poste . . . . . »	33,868, 80
Nel mantenimento della Depositeria . . . . . »	19,410, 72
Nei Dipartimenti dell' Acque Strade e Fabbriche Civili . . . »	24,720, 35
Nell' Uffizio del Debito Pubblico . . . . . »	21,940, 80
Nel Titolo, Trattamento degli Impiegati in riforma . . . . . »	546,863, 04
Ammortizzamento dell' antica Rendita 3 per cento, rata imponibile nel 1860 . . , ... »	420,000, 00
Somma e segue . .	L. 29,025,239, 85

Riporto . .	L. 29,025,239, 85
Rate decorse dell'ammortizzamento, imputabili alla Gestione del Governo granducale . . . . . »	4,413,261, 53
Resto di Cambiali del Governo granducale che scadono nel 1860 »	341,040, 00
Aumento dipendente dalle Garanzie date alle strade ferrate. »	74,800, 00
Piccoli aumenti in altri titoli che sommati danno . . . . . »	86,155, 36
Totale degli aumenti L. it.	33,940,496, 74

Però al titolo degli aumenti sono da contrapporre le seguenti diminuzioni:

Assegnazione alla Corte dell'ex Granduca diminuita dell'assegnazione fatta ai RR. Palazzi L. it.	1,756,909, 17
Diminuzione nella spesa pel mantenimento delle Carceri stante le riforme . . . . . »	43,042, 73
Da togliere, spese del Fisco soppresso, che son passate ad altri Dipartimenti, e considerati negli Articoli già contemplati . . . . »	42,714, 00
Diminuzione nelle spese del Ministro degli Affari Esteri . . »	22,512, 00
Piccole diminuzioni negli altri titoli che sommate ascendono a »	34,780, 23
Totale delle diminuzioni L. it.	1,899,958, 13

Dal totale degli Aumenti
in . . . . . L. it. 33,940,496, 74
Sottraendo le diminuzioni
in . . . . . » 1,899,958, 13

Resta l'aumento già indicato di . . . . . L. it. 32,040,538, 61

Molte osservazioni sarebbero da fare su quelle cifre; mi limito alle più importanti.

Più della metà dell'aumento deriva dalle spese dell'esercito, che nel 1859 erano state calcolate per lire italiane 6,990, 732, e che nei 1860 lo sono per lire italiane 23,417,229, 89. Ma male farebbe il conto chi riguardasse la differenza tra queste cifre come il solo aumento imputabile alla guerra. La finanza ha dovuto provvedere anche alle spese dell'esercito nel 1859, ed a queste come a quelle del 1860 ha dovuto far fronte con operazioni di credito. Quindi come spese che si fanno per l'esercito sono da considerare tutti gli aumenti o titoli nuovi, che nei bilancio del 1860 rappresentano un debito contratto per mantenere l'esercito in questi due anni, ed in conseguenza alla cifra di lire italiane 16,426,497 89 bisogna aggiungere l'aumento nei frutti del debito pubblico, le Cedole comunali, e il debito colla Banca, il che porta il peso maggiore, che la finanza sostiene nel 1860 per l'esercito, a lire it. 23,582,027, e la spesa totale dell'esercito per il 1860 a lire italiane 30,572,760. Ma una tal somma non è grave pensando a quel che si è fatto, e perchè si è fatto. Tutti sanno qual si fosse l'armata toscana al 23 aprile. Animata da ottimo spirito molto le deve l'I-

talia, moltissimo la Toscana; ma scarsa di numero e sprovvista di tutto al 27 aprile forse non si avrebbe potuto mandare in campagna un sol battaglione senza mandarlo al macello. Noi non solo abbiamo raddoppiato l'esercito, e l'abbiamo mantenuto sul piede di guerra, ma il bilancio del 1860 suppone l'effettivo attuale da 21,000 portato a 26,000 armati, e l'esercito toscano bene organato e ben provveduto d'armi, d'artiglierie, di munizioni, di vestiario, e di quanto occorre a tenere il campo, non resterà inferiore ad altro esercito. Ma un popolo non acquista mai a troppo caro prezzo la sua libertà, la sua nazionalità, e l'indipendenza. Se l'Italia ha imposto rispetto ai suoi diritti, ciò è stato, perchè si è mostrata risoluta a sostenerli colle armi, e la Toscana dovrà dirsi ben fortunata, se raggiunger dovesse la meta anche a costo di sacrifizi maggiori.

Per le stesse ragioni poco è da osservare per la nuova spesa che cagiona la guardia nazionale. L'ordine e la libertà all'interno, ed in caso di bisogno un supplemento all'armata certamente non costan mai troppo a un paese civile.

Se non che provvedere alla difesa del paese non bastava; bisognava riparare, fin dove poteasi, ai danni del cessato regime e preparare l'avvenire della Toscana. Il governo caduto le sue economie faceva sulle spese dei lavori di pubblica utilità, e sul titolo anche più sfortunato dell'Istruzione pubblica; così insteriliva i capitali spesi avanti, ed impediva il naturale svolgimento delle forze economiche del paese. Il presente Governo ha creduto invece, che le spese dei lavori di pubblica utilità siano capitali impiegati a grossa usura, e che circostanze ecce-

zionali della crisi politica dovessero, anzichè arrestarlo, spingerlo animoso in questa via. Quindi cedendo alle giuste sollecitazioni, che d'ogni parte gli venivano, ha fatto sentire per tutta Toscana il beneficio d'un governo nazionale, ha contribuito a prevenire nelle classi lavoranti gli effetti temibili della crisi, ed è ben sicuro di trovare nell'aumentata ricchezza largo compenso alle somme impiegate.

Sotto lo stesso aspetto si deve considerare l'aumento di spese per i telegrafi; il quale deriva dalla costruzione di nuove linee per fruire la Toscana tutta di questo portentoso mezzo di comunicazione delle idee, che è un dei maggiori vanti della civiltà moderna. Nè qui il compenso si farà attender molto; il prodotto dei telegrafi rapidamente s'accresce tutti gli anni, e tanto più si accresce quanto maggiori facilità vengon date.

Nè diversamente saprei riguardare l'aumento dell'Assegnazioni fatte alle Comunità, che pagano un dazio di consumo. Non è questa l'occasione d'esaminare, se e sino a qual punto sia giusto che la finanza si riservi il prodotto di un dazio che pagano esclusivamente gli abitanti di alcune città. Ma certo egli è, che i Municipi delle grandi città, privi in Toscana di questa risorsa si ritrovano nell'impossibilità di far quelle spese di utilità pubblica senza le quali, pei bisogni crescenti della moderna civiltà, le città grandi decadono.

Alla stessa categoria dei lavori di pubblica utilità appartiene finalmente ancora l'aumento della spesa dipendente dalle garanzie date dal governo alle Strade ferrate. La previsione è determinata dagli effetti probabili, secondo l'esperienza, per le pro-

messe fatte in passato, aggiungendo poi l'aumento della garanzia data alla Società della Strada ferrata centrale Toscana, e prevedendo un aumento di lire 100,000 per l'operata fusione in unica società delle due linee da Firenze a Livorno, e da Firenze a Pisa per Lucca. Questa operazione, non è dubbio mentre gioverà al servizio pubblico, gioverà in breve tempo anche alla finanza, e l'aggravio previsto non può esser che temporaneo.

Particolare attenzione merita il Ministero dell'Istruzione Pubblica. La spesa portata per esso in Bilancio, cresce di lire italiane 1,191,533 su quella del 1859; bensì è d'avvertire che quella differenza risulta dall'assegnazione al Ministero nel 1860 sottraendone l'assegnazione del 1859 aumentata della spesa delle Gallerie e degli Archivii, che allora dipendevano dalla Finanza; e che al Ministero stesso sono passati il Museo e lo Stabilimento delle pietre dure, che prima gravavano sull'assegnazione della Corte. Io non starò a rammentare le dolorose vicende dell'Istruzione Pubblica in Toscana sotto il passato regime: Pisa e la misera dotazione di lire it. 732,564 fatta all'Istruzione Pubblica nel 1859 bastano a caratterizzare un governo; un governo di cui si può ben dire che messosi in guerra colla civiltà del paese fu vinto da questa. Però ragioni speciali alla Toscana consigliavano il governo presente ad esser largo. In questa Italia, bellissima anche per la sua varietà, ogni provincia ha la parte specialmente sua nello svolgimento della grande nazionalità comune. Lo svolgimento delle idee, il progresso delle arti e delle scienze costituiscono la parte, comune certamente a tutti, ma specialmente riservata alla To-

scana. Volere conservare alla Toscana questa sua missione speciale non è municipalismo, ma è impedire che la Toscana moralmente decada, e fare in modo che giovando alla Toscana si giovi a un tempo all' Italia tutta.

A questo titolo si ravvicina quell' altro delle spese di culto e d' educazione. L' aumento che questo titolo subisce è la risposta più conveniente da dare ai partiti ostili, che al movimento italiano attribuir vogliono ipocritamente un carattere antireligioso. La Toscana senza dubbio difende la indipendenza dello Stato dalla Chiesa e la libertà di coscienza per tutti; ma la Toscana libera dimostra col fatto, che al culto ed alla educazione religiosa provvede più largamente di quel che facciano i governi gesuitici, pei quali la religione non è che strumento di mondana e falsa politica.

Parlato avendo di quelle spese che a tutti si presentano come utili, passerò a dire di quelli aumenti che a molti possono sembrare un aggravio. Un paese che trovasi nelle condizioni anormali e difficili in cui è la Toscana, non può procedere con quei principii che sono applicabili in condizioni normali, ed è impossibile che gli effetti non se ne risentano nella finanza. Quando dunque difendere l' ordine interno delle mene dei partiti ostili è massima fondamentale della politica del governo, e difender l' ordine importa difendere la libertà, nessuno sarà per maravigliarsi, o disapprovare che le spese generali di polizia si sieno eccezionalmente aumentate.

Ed alle stesse cause politiche si deve l' aumento nel titolo degli impiegati in riforma. Questo s' accresce sulla cifra del 1859, di lire italiane 546,863.

Ma quando si rifletta alle cause dell' aumento, quella cifra cessa di sembrare eccedente. Ed infatti il governo ha avuto per massima di ledere quanto meno fosse possibile, e solo per vera necessità, gl' interessi individuali a causa del mutato regime. Ora prima conseguenza di questa massima, dettata dall' umanità e dalla politica è stata, l' aver conservato tutte le pensioni che pagavansi dalla corte granducale. Queste entrano nella cifra anzidetta per lire 183,756, 72, onde l' aumento vero si riduce a lire it. 363,106, 32. Però altra conseguenza della massima adottata, è stata quella di non remuovere dai pubblici ufficii gl' impiegati del cessato governo senza necessità. Ora se questa massima abbisognasse di ragioni, quell' aumento ne sarebbe una validissima; nessuno difatti può dire sin dove quella cifra sarebbe cresciuta, se il governo agendo con intemperanza di partito avesse nel personale degli impiegati, fatto mutazioni maggiori. Nondimeno quel principio ha i suoi limiti naturali, ed il governo costretto dalla necessità ha dovuto disfarsi di gran parte dei vecchi elementi che male si prestano all' ordine nuovo. A questa causa altra se n' è aggiunta, l' obbligo che il governo avea di riparare, dentro discreti limiti, le ingiustizie commesse dal cessato governo a danno di coloro, il cui delitto si era il professare quei principii stessi che oggi trionfano. Ma un giudizio esatto su questo argomento non potrebbe farsi, se non paragonando quello che è oggi tra noi avvenuto, con ciò che in occasione di un mutamento politico è avvenuto in altri tempi, o altrove. La differenza tra il 1859 e il 1860, dovrebbe paragonarsi a quella tra il 1847 e il 1850; ed allora si vedrebbe, che mentre

il mutamento politico nazionale non ha per il trattamento degli impiegati in riforma, aggravato lo Stato che di lire 363,106, la restaurazione lo aggravava di lire italiane 1,368,756.

Quanto agli aumenti di minore importanza in parte sono apparenti, in parte giustificate da ragioni di necessità. Ed in fatti in alcuni titoli sono piuttosto rettificazioni di previsione, anzichè aumenti. Così è per la spesa della stampa delle leggi, per le spese eventuali di giustizia, per spese d'ufficio dalla Depositeria; per le quali nei precedenti bilanci si prevedeva una somma che non corrispondeva mai al vero.

Le spese del Debito pubblico aumentano per la causa stessa, e più ancora per le spese necessarie alla stampa dei nuovi titoli di credito.

Apparente per altra causa è nella parte massima l'aumento del titolo Assegnazioni a carico di vari Dipartimenti. In questo titolo si comprendono tutte quelle spese, che non mirando propriamente allo scopo del dipartimento, sul quale gravano, in una riforma amministrativa dovrebbero passare tutte alla Depositeria, ed esser meglio regolate. Però l'aumento del 1860 per lire italiane 59,327 deriva da alcune assegnazioni, che il soppresso uffizio del Fisco pagava col prodotto delle tasse sui passaporti e sulle carte di soggiorno senza che figurassero nel bilancio, e che abolite quelle tasse sono rimaste a carico della Depositeria; una rata dell'assegnazione fatta alla facciata del Duomo, ed altre spese di simili natura formano il rimanente della differenza.

Lo stesso si verifica per l'amministrazione della Lotteria. Questo aumento ha per origine l'abolizione

fatta dal cessato governo d'una tassa del dieci per cento sulle vincite degli ambi ed estratti, il cui prodotto rilasciavasi agli spedali. Abolita la tassa, il governo presente ha dovuto dare agli spedali in compenso un' assegnazione equivalente, che sul coacervo degli anni decorsi fu valutata in lire italiane 213,949, 76. La qual somma sottratta dalla previsione totale delle spese della Lotteria di lire italiane 610,334, 84 la residua a lire it. 396,391, 08, inferiore di lire it. 43,361, 72 a quella di lire italiane 439,752, 80 che era la spesa del 1859.

Parimente se le spese dell'Amministrazione dei Possessi si aumentano, dissimile dalle precedenti non è la cagione. Le spese propriamente dette di amministrazione nel 1860 si scemano, ma l'aumento deriva dall' incendio d'un capannone che si è dovuto rifare, dalla costruzione del tiro nazionale alle Cascine, e da altri lavori di pubblica utilità, che senza altre economie avrebbero portato l'aumento a somma di gran lunga maggiore.

Nelle poste finalmente e negli uffizi d'Acque e Strade e delle Fabbriche il cresciuto movimento della corrispondenza postale, e la maggior quantità di lavori, è inevitabile che accrescano le spese di quei compartimenti. Ma se pei lavori pubblici il compenso si ha nello sviluppo delle forze produttive del paese, il compenso della spesa postale è più sollecito. Poichè dalla riforma postale, che cominciò ad aver vigore in gennaio, possiamo ripromettercì, non solo un servizio migliore pel pubblico ma per le facilità accordate e pei nuovi titoli di entrata creati in correspettività di nuovi servizi resi dalla Posta, avremo un aumento tale del prodotto,

che certameute in un prossimo avvenire e probabilmente nel corso dell'anno, compenserà l'aumento di spesa.

Allorquando, finalmente, trattasi di paragonare le spese di due anni per rilevarne le differenze e le cagioni, non si possono imputare al 1860 quelli che sono debiti del 1859. In questa categoria sono da comprendere non solo lire italiane 341,040, 00 per un resto di cambiali del cessato governo, che scadono nell'anno, ma pure vi va compreso l'ammortizzazione della rendita tre per cento costituita al 1852, che dà un aggravio di lire 4,413,261, 53 non imputabile alla gestione del 1860. Il fondo annuale destinato alla estinzione della rendita è di sole lire italiane 420,000; esso però si accresce dei depositi per cauzioni, e dei capitali provenienti da altri titoli specificati nel decreto e destinati a quell'uso. Se il governo granducale avesse rigorosamente osservato la propria legge, avrebbe tenuto in miglior credito i fondi toscani, e l'aggravio del 1860 non sarebbe per quel titolo che delle sole lire italiane 420,000, o poco più. L'avere il governo granducale trascurato l'estinzione della rendita aumenta quell'aggravio di lire italiane 4,413,261, 00 che è il cumulo delle annualità decorse accresciuto dei capitali proveniente per quegli altri titoli.

Quanto ho esposto sinora dimostra ad evidenza che ridotto alle sue vere proporzioni l'aumento di spesa, esso deriva in massima parte dalle necessità dello scopo politico cui mira la Toscana, dalla evidente utilità di certe spese, utilità che nelle condizioni presenti si converte in necessità, ed in parte non piccola deriva dagli errori del governo caduto.

Ho voluto, intanto, trattenermi sulle spese, perchè questa è la parte che la generalità non vorrebbe mai vedere aumentata, e che nel 1860 abbisognava maggiormente di spiegazioni. Per quel che riguarda l'entrata è preferibile ragionarne nelle note, che accompagnano il bilancio. Soltanto mi limito qui ad osservare, che la provisione è basata sopra calcoli desunti dall'esperienza, attenendoci alla cifra minore nei casi dubbi, e sulla convenzione fatta per l'unione doganale per quei titoli che li riguarda e pei quali non si avea altra base.

Se non che il mio Rapporto potrebbe sembrare incompleto, se nulla dicessi del bilancio dell'entrate e delle spese ordinarie. Ma qui è d'uopo replicare l'osservazioni, con cui ho incominciato. Un bilancio di previsione dipende dall'ordinamento del paese, dalle condizioni in cui ritrovasi, dallo scopo che si prefigge il governo: un bilancio ordinario nell'incertezza dell'avvenire è affatto ipotetico. Nondimeno prendendo per base la parte ordinaria dello stato attuale, il disavanzo è minore, di quello che a prima vista potrebbe credersi.

Infatti la spesa dell'esercito ascende alla cifra di lire 23,417,229, 89, perchè si accresce della spesa straordinaria di lire 7,845,613; l'estinzione della rendita tre per cento non costerà ogni anno che lire 420,000 per quella del 1852, e lire 250,000 per la nuova rendita. Le spese di polizia, in un paese come la Toscana, ridotta in uno stato normale e con un governo nazionale si possono ridurre della metà. I lavori di Bientina e del porto di Livorno si possono ormai credere al loro termine. La spesa che nel bilancio del 1860 forma la parte

straordinaria, e che l'accresce di lire it. 11,898,925, non rimane che per l'estinzione annuale del debito pubblico. Così quando pure non si volessero fare nè economie nè riforme noi avremmo le seguenti somme da togliere:

Guerra . . . . . L. it.	7,845,613
Spese generali di Polizia . »	350,000
Lavori del padule di Bientina »	729,666
Lavori del porto di Livorno. »	886,686
Fondo straordinario dell'estinzione della rendita tre per cento . »	4,413,261
Tutta la parte straordinaria del bilancio, meno lire 2,087,900, per l'estinzione della rendita cinque per cento, del Debito lucchese, delle cartelle del tabacco, e per l'aumento di lire 250,000 per l'estinzione del nuovo tre per cento. . . . . »	10,811,000
Totale L. it.	25,036,226

Sottraendo dunque questa cifra dalla spesa totale del 1860 di lire it. 80,282,142, si residua la spesa ordinaria a lire 55,245,916. Sottraendo da questa la entrata ordinaria di lire it. 41,720,174, il disavanzo sarebbe di lire it. 13,525,742. Però in questo calcolo si suppone che nessuna economia o riforma debba farsi, che nei lavori pubblici si continui ad impiegare la somma di lire it. 3,774,000 per anno, che l'ordinamento del governo debba restare lo stesso coi suoi sette ministeri, cose tutte che non sono supponibili. Senza fare radicali riforme, col

solo supporre la Toscana definitivamente sistemata come parte del regno, quel disavanzo si potrebbe ridurre a soli 12 milioni circa.

Ora la finanza toscana ha un fondo in Beni stabili, il cui valore capitale si può calcolare per lire italiane 35,000,000 circa, che impiegato nell'estinzione del debito pubblico, oltre i vantaggi economici provenienti dalla trasformazione della proprietà dello Stato in proprietà privata, basterebbe a fare sparire il disavanzo, e a diminuire con grandissimo vantaggio per somma di gran lunga maggiore la spesa totale. Ma checchè di ciò sia, tali saranno le risorse della Toscana nel nuovo ordine di cose, che con un migliore ordinamento nel sistema daziario, e con una giudiziosa riforma amministrativa il togliere quel disavanzo sarà ben facile impresa.

Però non saprei astenermi dal conchiudere questo Rapporto con un'osservazione generale sui risultati del Bilancio. Noi possiamo dire, che la Finanza toscana segna una delle più belle pagine della storia del risorgimento d'Italia. La storia infatti ci mostra le crisi politiche sempre accompagnate dalla cessazione dei lavori di pubblica utilità, dalla paralisi dell'industria e del commercio, della mancanza del credito, eppoi dalle misure le più violenti per far fronte ai bisogni della finanza.

La Toscana ha il vanto di aver subito una trasformazione politica senza alcuna delle conseguenze della rivoluzione e della guerra. Poichè lungi che la pubblica prosperità si possa dire decaduta, noi abbiamo osservato il fenomeno che nessuno aspettavasi, l'incremento del credito, l'incremento delle

intraprese industriali, l'attività aumentata in tutti i rami della pubblica economia. Nè questo fenomeno nuovo avverasi soltanto per ciò che riguarda l'attività privata, ma la Finanza toscana senza prestiti forzosi, senza carta monetata, senza alcuno spediente rivoluzionario, senza aumentare le imposizioni, ha potuto far fronte alle enormi spese del 1859, e del 1860 col credito e colle sue risorse ordinarie: e già sin dal principio dell'anno la Finanza ha provveduto a tutti i mesi che restano. L'avanzo di lire italiane 1,325,641, 58 è problematico soltanto, perchè le future vicende politiche possono sconcertare tutte le previsioni; ma se qualche caso avvenisse la Finanza avrebbe tempo e mezzi di provvedere. Però considerato per se stesso quell'avanzo ha basi assai più solide che l'uguaglianza tra le spese e l'entrata dei precedenti bilanci. Di tutto ciò son causa la civiltà del paese, la moralità dei principii dei movimento italiano, la santità dello scopo che si ha prefisso l'Italia.

Propongo dunque all'E. V. e ai nostri Colleghi l'approvazione del Bilancio di previsione del 1860.

Firenze, li 16 marzo 1860.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Convocazione dei collegi elettorali.

VITTORIO EMANUELE II, ec. ec.

Visto il Decreto nostro in data d'oggi, col quale abbiamo determinato che le Province della Toscana siano riunite ai nostri Stati per far parte integrante dei medesimi;

Visto l'articolo 63 della Legge elettorale 20 novembre 1859, stata pubblicata in Toscana con Decreto del 24 gennaio ultimo scorso;

Visto il Decreto di convocazione dei Collegi elettorali della Toscana, emanato da quel R. Governo il 16 corrente mese, e del tenore seguente:

« IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

« Veduto il Decreto di S. M. il Re del 29 feb-
« braio scorso che convoca i collegi elettorali per la
« nomina dei Deputati al Parlamento nazionale,

« Decreta:

« Art. 1. I Collegi elettorali della Toscana
« sono convocati per il giorno 25 del corrente mese
« onde eleggere i Deputati al Parlamento nazionale.

« Art. 2. Occorrendo una seconda votazione,
« questa avrà luogo il giorno 29 del corrente.

« Il ministro dell'Interno è incaricato della « esecuzione del presente Decreto.

« Dato in Firenze, li 16 marzo 1860.

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
« *e Ministro dell'Interno*
« B. RICASOLI.

Manifesto del Governo della Toscana sul plebiscito degli 11 *e* 12 *marzo corrente.*

Una nuova ed imponente manifestazione della sua volontà ha emesso il Popolo toscano nelle memorabili giornate dell'11 e 12 di questo mese. Solennemente convocato nei Comizj a statuire le proprie sorti, esso ha direttamente, mercè il suffragio universale, confermato i voti che i suoi legittimi Rappresentanti avevano già ripetutamente proferiti. Tutti gli obietti, tutti i sofismi che i nemici del nostro nazionale risorgimento andavano affacciando contro le deliberazioni dell'Assemblea toscana, emanate nel corso dell'anno precedente, sono adesso ridotte al loro giusto valore da questa inappellabile sentenza.

Il Governo della Toscana va altero di potere formalmente annunziare all'Europa il risultato di questa grande dimostrazione della volontà popolare, imperocchè essa provi ad un tempo il patriottismo

ed il senno politico dei Toscani, fornisca la prova della leale sincerità dei voti precedentemente emessi dall'Assemblea nazionale, e sia destinata finalmente ad aver per effetto di stabilire una volta i destini definitivi di questa nobilissima parte d'Italia.

Ed è appunto per mettere un fine alla tormentosa incertezza di questa situazione, che il Governo della Toscana ha voluto porgere all'Europa questa suprema ed inoppugnabile riprova della immutabile volontà del Paese. Ciò era non solo nel suo diritto, ma inoltre, e più ancora, nel suo dovere e nella necessità delle cose. Volgono ormai oltre otto mesi dacchè la pace di Villafranca ha collocato l'Italia centrale in condizioni così ardue, così precarie come forse altre simili non ne offre la storia in esempio. In qual modo l'Italia, in mezzo a complicazioni e a difficoltà d'ogni genere, abbia trionfato dei pericoli di una situazione così formidabile, lo dicono abbastanza la meraviglia dell'Europa e le ardenti simpatie che la sua condotta ha risvegliato nella pubblica opinione di tutti i Paesi civili. Ma vi ha un limite a tutto; e fra tutte le imprudenze politiche la meno scusabile si è quella di abusare indefinitamente della pazienza e della moderazione di un popolo. Bisognava dunque che il Governo toscano chiudesse una volta questo periodo di ansietà e di pericoli; nessuno potrà certo fargli rimprovero di inconsiderata precipitazione. Egli ha atteso quasi un anno; egli ha atteso fintantochè la possibilità di una soluzione è sembrata non troppo remota; non poteva più attendere allorchè gl'incidenti della politica generale e le ambagi della Diplomazia aggiornavano di nuovo questa soluzione in modo indefini-

to, e ci riportavano, o poco o meno al punto di partenza di tutte le incertezze dei nostri destini.

E qui giova giustificare l' asserto, gettare un rapido sguardo sulla storia di questi ultimi tempi.

Quando stipulata la pace di Zurigo, apparve imminente la riunione di un Congresso, l' Italia sebbene desiderosa di più pronta decisione, vi si rassegnò non pertanto; e diremo anche vi si rassegnò con fiducia. La confortavano a bene sperare nella equità delle grandi Potenze la coscienza del proprio diritto, la convinzione essere i suoi voti non in conflitto ma in armonia cogl' interessi generali della tranquillità europea, il favore universale della pubblica opinione. Così si andò innanzi fino al principio del nuovo anno. Allora sembrò che l' indirizzo politico del Governo francese nella questione italiana si fosse modificato. Pubblicazioni di altissima importanza, cambiamenti ministeriali, ravvicinamento intimo e pienissimo col Governo di S. M. Britannica, furono le circostanze che avvalorarono ovunque un tale concetto . Il Congresso fu riconosciuto e dichiarato impossibile; ed in Italia ove questi fatti produssero una contentezza generale e profonda, si diffuse con grande verisimiglianza la idea che un riconoscimento simultaneo dei voti degl' italiani per parte della Francia e dell' Inghilterra , con amichevole invito alle altre Potenze di fare altrettanto avrebbe appagati una volta i nostri desiderii e messo termine alla innormalità della nostra posizione. Anche questa fu vana speranza. Nè la Francia nè l' Inghilterra adottarono il sistema di cui l' Italia erasi lusingata. Dopo qualche indugio il Gabinetto inglese formulò, come a tutti è noto, quattro pro-

posizioni destinate nel suo pensiero a servir di base ad un assestamento delle cose italiane. Questi quattro articoli, furono dal Governo Britannico presentati all'approvazione di quello imperiale di Francia, il quale con una generosità di sentimento pari all'altezza delle sue vedute, fece qualche riserva sulla proposizione che riguardava Venezia, e aderì a tutte le altre. Il terzo di questi articoli concerneva appunto lo stato dell'Italia centrale, e stabiliva in massima che qualora da nuove votazioni fosse nuovamente risultata l'assoluta volontà dei popoli della medesima di unirsi al Piemonte, la deliberata annessione sarebbe stata senza più riconosciuta, e le truppe sarde avrebbero, a dimostrazione e consecrazione del fatto, occupato senz'altro indugio le province, che con tanta perseveranza avevano decretato di volersi raccogliere sotto lo scettro costituzionale di S. M. il re Vittorio Emanuele. La Francia, siccome abbiamo avvertito, aveva consentito a questo sistema; e vi aveva consentito al punto da farne subietto di diplomatica comunicazione verso il Gabinetto di Vienna, domandandogli non un'esplicita adesione, riconosciuta impossibile, ma una tacita e passiva accettazione del fatto. Tutto adunque sembrava ridotto ad una nuova votazione, e tutto da questa dipendeva. E sebbene i Governi degli Stati indipendenti d'Italia riputassero la nuova votazione superflua, e forse suscettibile di venire interpretata come espressione di sospetto contro le legittime votazioni precedenti, tuttavolta in presenza dei grandi risultati che questa reiterata manifestazione della volontà nazionale doveva partorire, fecero tacere i loro scrupoli e dichiararono di esser

pronti ad interrogarla di nuovo. Per evitare ogni obietto, per isfuggire ad ogni interpretazione men che benevola, per fare infine cosa grata al Governo di S. M. l'Imperatore dei Francesi, il quale aveva più d'una volta esternato il pensiero che il suffragio universale aveva agli occhi suoi più valore e più autorità di qualsiasi altro modo di votazione, fu stabilito che col suffragio universale sarebbesi tentata quest'ultima prova.

Condotte le cose a questo termine, non pareva certo nè illusione nè leggerezza crederle alla vigilia del loro assestamento, quand'ecco una ufficiale comunicazione del Governo imperiale di Francia a quello Piemontese sopraggiungere a metter di nuovo tutto in questione, mettendo in questione le sorti della Toscana, ed in parte quelle della Romagna.

Il nuovo programma francese differiva essenzialmente dal sistema inglese, inquantochè senza occuparsi del possibile risultato dei voti popolari riduceva per la Romagna la sovranità di S. M. il re Vittorio Emanuele ad un semplice Vicariato, e rispetto poi alla Toscana, anche con più severo consiglio procedendo, ne stabiliva l'assoluta separazione.

Francamente e senza indugio comunicato da Torino a Firenze il programma francese che poteva o che doveva egli fare il Governo della Toscana? Noi ne appelliamo, senza esitare, alla coscienza del mondo. Poteva egli il Governo della Toscana abbandonare ad un tratto la condotta costantemente da lui seguita fino dal principio delle attuali complicazioni, conculcare i voti dell'Assemblea, tenere in non cale le tante dimostrazioni della volontà del

Paese, sacrificare l'idea nazionale di cui si fa gloria di essere ardente propugnatore, e tutto questo per accettare uno stato di cose difficilissimo se non impossibile ad attuarsi, e privo poi di ogni elemento di tranquillità e di durata? Chi vorrebbe in buona fede affermarlo? Il Governo della Toscana sa bene che di fronte alle dichiarazioni del Governo francese ed a quelle così nobili e così generose emesse in risposta dal Governo di S. M. il re di Sardegna, egli ha preso sopra di sè una gravissima responsabilità. Esso non la declina; esso l'accetta senza trepidare, profondamente convinto di avere adempito un pericoloso ma grande ed imprescindibile dovere.

Noi sappiamo troppo bene quanto debba l'Italia alla magnanimità della Francia, per non aver preso le proposte francesi nella più seria e ponderata considerazione; ed ora che la forza ineluttabile delle circostanze ci ha con tanto nostro rammarico imposto di ricusare la nostra adesione, noi crediamo atto di deferenza verso il Governo di S. M. l'Imperatore Napoleone di spiegare con franchezza e con sincerità nell'esame delle proposte medesime, le ragioni che hanno determinata la nostra condotta.

La prima osservazione che colpisce nel considerare il nuovo programma della politica francese si è, ci sia permesso il dirlo, una specie di relativa ingiustizia a danno della Toscana di fronte agli altri paesi dell'Italia centrale. Mentre per le provincie di Modena, di Parma ed anche, fino ad un certo punto per la Romagna, i voti dei popoli si riconoscono, si accolgono e si sodisfano; per la Toscana

invece ogni più ferma, ogni più sincera e perseverante manifestazione di volontà vorrebbe considerarsi come vana. Perchè? Quali torti hanno i Toscani per esser trattati in tal guisa? Quali sono le loro colpe? Perchè ciò che è buono a Modena o a Parma dev'essere non buono a Firenze? A quali grandi interessi vorrebbero in pari tempo sacrificarsi il principio della giustizia, e quello, che certo agli occhi della Francia non è meno rispettabile della sovranità nazionale?

Di questa dura condanna contro i legittimi voti della Toscana si accennano in sostanza due ragioni; l'una che potrebbe chiamarsi d'interesse generale; l'altra che si rappresenta come suggerita da una particolare sollecitudine a favore della Toscana medesima.

Si dice che la Toscana annessa al Piemonte sarebbe pel nuovo Stato incentivo di guerra e di rivoluzione, mentre la Toscana costituita in Regno separato sarebbe invece freno e barriera contro le temute ambizioni della Sardegna.

Si dice che sarebbe doloroso e umiliante per un paese così ricco di belle e gloriose tradizioni qual'è la Toscana, il perdere la propria autonomia assorbita da un altro Stato.

Per quanto spetta al timore che la Toscana, aggregandosi alle altre provincie del Regno subalpino, potesse trascinare il nuovo Stato a partiti estremi e inconsiderati, il Governo del Re in un documento officiale passato oramai nel dominio della pubblicità e della storia, ha già sapientemente dimostrato come la Toscana pel genio dei suoi abitanti, per le loro abitudini, le loro tradizioni, pel

modo onde la proprietà è costituita, rafforzerebbe anzi che indebolire l'elemento moderato e conservatore. Su ciò adunque non è mestieri d'insistere, tanto più che la storia recentissima dell'ultimo anno somministra di questo spirito di ordine e di moderazione che anima i Toscani, una riprova di cui nessuna potrebbe desiderarsi più eloquente.

Ma se veramente, e questo importa soprattutto di considerare, una deliberata volontà per parte degli Italiani o meglio ancora la forza irresistibile degli eventi spingesse, come si mostra di temere, il Regno subalpino alla conquista o all'assorbimento per altra via, delle altre provincie italiane onde costituire l'unità nazionale, può egli mai credersi con fondamento che la Toscana separatamente costituita sarebbe contro un impeto siffatto sufficiente barriera? In tale ipotesi è di tutta evidenza che le cose seguirebbero inevitabilmente il loro corso, senza che la Toscana potesse un momento solo arrestarlo; essa sarebbe fatalmente avvilupata nel vortice, e lungi dal contenere veruna forza espansiva dell'Italia superiore, o impedire veruna agitazione al di fuori, sarebbe preda al di dentro della rivoluzione e del disordine.

Nell'interesse generale pertanto della quiete d'Italia, la costituzione della Toscana in Regno separato a nulla gioverebbe; nuocerebbe piuttosto; ed alle considerazioni precedenti avremo più tardi occasione di aggiungerne altre, che se male non ci apponiamo ne compiranno la prova.

Ora importa esaminare qual valore nell'interesse particolare della Toscana, abbia questa tanto vantata autonomia, e se tali potrebbero esser mai

i suoi benefizi da compensare i mali numerosi e gravissimi che pur troppo risulterebbero dalla sua separazione e dalla sua piccolezza.

Le belle e gloriose tradizioni, ecco la principale anzi l'unica ragione che si adduce per dimostrare l'interesse che ha la Toscana di conservare distinta la sua politica personalità.

Che la Toscana in pieno secolo decimonono riprenda il corso di queste tradizioni interrotte da oltre trecento anni, e che soltanto la vita politica del Comune, irreparabilmente finita, ha reso possibili, non vi ha per fermo chi lo creda. Le gloriose tradizioni si riducono dunque a belle rimembranze storiche, ad una nobile illustrazione del passato; e così essendo, come ed in qual guisa l'unione della Toscana al Piemonte potrebbe vulnerarle? Questa aggregazione le cancella forse dalle pagine della storia, o ne affievolisce lo splendore?

Allorchè con tanta persistenza si parla della autonomia toscana si dimentica troppo spesso che fra Toscana e Piemonte non si tratta già di due paesi reciprocamente stranieri fra loro, l'uno dei quali va a perdersi nell'altro che lo assorbisce, ma di due nobili provincie della stessa nazione che amano di fraternamente congiungersi.

Così rettificati i termini della questione, più chiaramente si scorge a che riducasi la importanza ed il significato politico della autonomia toscana nelle condizioni presenti e nello stato attuale della questione.

Se per autonomia s'intende la indipendenza nazionale, è evidente che l'annessione non la distrugge nè la sacrifica, ma la consacra invece e l'as-

sicura; se s'intende il libero e progressivo sviluppo delle risorse del paese, del genio e delle facoltà dei suoi abitanti, è evidente del pari che l'annessione lo favorisce, e non lo avversa allargando considerevolmente pei Toscani la sfera d'azione della loro attività; se finalmente per autonomia s'intende soltanto la separazione territoriale, in questo caso autenomia significa debolezza, signfica però agitazione interna, subiezione forestiera, e non è quindi maraviglia che i Toscani respingano inflessibilmente questo tristo dono che loro si rappresenta e si raccomanda come tanto prezioso.

Ma se la Toscana allettata e sedotta per un momento da questa vanità municipale, che tante volte ci è stata rimproverata come colpa, e che vorrebbe adesso convertirsi in virtù, avesse consentito a formare un piccolo Stato separato ed indipendente, quali sarebbero state le condizioni della sua esistenza e della sua prosperità?

Innanzi tutto è da osservarsi che la prima conseguenza di questo sistema sarebbe stata quella di mantenerci nel provvisorio e nell' incerto. Difatti accettato in massima il principio della separazione, rimaneva in sospeso la scelta del Sovrano. E qui non è mestieri aver gran pratica delle faccende politiche per comprender di leggeri le difficoltà, gli imbarazzi e soprattutto le lungaggini senza fine di una tale posizione. Ma non insistiamo su questo, e figuriamoci ogni ostacolo vittoriosamente superato.

Un Regno di Toscana così costituito, quali partigiani avrebbe esso avuti, e su quali sostegni avrebbe potuto fare assegnamento? Lo avrebbero avversato e combattuto i fautori dell'antica Dina-

stia; lo avrebbero più tenacemente ancora combattuto i seguaci dell'idea nazionale, fatti più sdegnosi dalla sofferta delusione. Lo avrebbero sostenuto i fautori dell'idea municipale, ma è facile comprendere quanto questi siano numerosi e influenti in un paese che ripetutamente interrogato nello spazio di otto mesi, prima per l'organo dei suoi legittimi rappresentanti, poi direttamente mercè il suffragio universale, decreta sempre, e quasi sempre alla unanimità, la propria aggregazione ad un altro paese.

Queste sono le difficoltà o per dir meglio le impossibilità politiche; ma ve ne sono altre pure, che sebbene di un ordine meno elevato, meritano non pertanto la più seria ponderazione.

La Toscana, bisogna pur dirlo con sincerità, costituita a parte e ridotta agli antichi limiti territoriali non ha più, economicamente parlando, condizioni di esistenza. Questa è una verità di cui in Toscana non vi ha più chi dubiti. L'impulso dato ai lavori di pubblica utilità, quello non meno importante dato alla istruzione, resi indispensabili entrambi dalla avanzata civiltà del Paese; gli armamenti straordinari, necessità dei tempi, il debito pubblico in conseguenza di essi accresciuto, tutto questo contribuisce a rendere la esistenza di una Toscana entro gli antichi confini, economicamente impossibile.

Agitazione permanente, probabilità di catastrofe finanziaria, questa era dunque, prescindendo dal sacrifizio della idea nazionale, la prospettiva della costituzione della Toscana in Regno separato.

Nel corso di tali fatti e di tali considerazioni, chi potrebbe far rimprovero al Governo toscano di

esser rimasto fedele al suo programma? Eppure ad onta di tutto ciò il Governo medesimo se ha preso sopra di sè di non accettare nella loro immediata applicazione le proposte della Francia, non ha preso però sopra di sè nemmeno di respingerle perentoriamente. Nato dalla sovranità nazionale, a questa egli ha avuto ricorso per risolvere la gravissima questione. E la sovranità nazionale ha risposto con un accordo, con una pacatezza, con una solennità che comunque volgano gli eventi, rimarranno sempre un titolo di gloria per la Toscana e per l'Italia.

Tutti i paesi italiani che bramano stringersi fra di loro hanno ormai nel modo il più autorevole e meno soggetto a contestazione, fatto conoscere la loro volontà. La Toscana, Modena, Parma, la Romagna hanno ripetuto di nuovo che vogliono unirsi al Piemonte. Il Piemonte incrollabile nella fede nazionale ha in precedenza dichiarato che a patto di qualunque eventualità egli avrebbe accolto e sostenuto i voti popolari. In presenza di questa attitudine dell'Italia sarebbe sommo benefizio della civiltà e della umanità che l'Europa si convincesse alla fine, che la idea della indipendenza nazionale ha quivi gettato così salde e così profonde radici, che il volerla comprimere o contrastare, sarebbe il principio indubitato di lotte terribili e sanguinose collisioni. A questa idea precipuamente ha obbedito la Toscana, ripetutamente dichiarando nel modo e con le forme più solenni di voler far parte del regno subalpino sotto lo scettro costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele. La presenza dell'Austria, e la formidabile posizione militare da lei conservata

in Italia anche dopo l'ultima guerra, spiegano apertamente una tale condotta, e la dimostrano innanzi tutto una necessità di difesa. E così essendo, la saviezza dell'Europa è chiamata a decidere se essa ami meglio commettere una grande ingiustizia piena di pericoli, ossivero compiere un grande atto di equità che riducendo l'Austria all'isolamento ed alla impotenza, assicura la pace del mondo.

Firenze, 17 marzo 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

Incisione in marmo
della dichiarazione del plebiscito.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le grandi gesta di un popolo devonsi in tutte guise custodire perchè siano d'insegnamento e di decoro ai suoi più tardi discendenti,

Decreta:

Art. 1. La dichiarazione della Corte di Cassazione del 15 marzo, colla quale pubblica il Plebiscito del Popolo toscano per l'unione al Regno di Vittorio Emanuele sarà incisa in marmo, affissa alla porta del palazzo di ciascuna Comunità che rese il voto.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciassette marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Digitized by Google

Circolare ai Gonfalonieri sul reclutamento.

Illustrissimo signore,

Il Decreto emanato il dì 12 del corrente mese di marzo fissando il numero d'uomini che debbono raggiungere in quest'anno le Bandiere nazionali, porge modo di compire senza indugio le operazioni del reclutamento. Altra volta mi credei in dovere di richiamare l'attenzione dei Gonfalonieri sulle ingerenze importantissime che la nuova Legge di reclutamento affidava alle Autorità municipali. Son certo che esse adempiranno con premura un incarico tanto geloso, e procederanno in tutto colla più scrupolosa giustizia. D'altronde il buono spirito delle popolazioni e le esenzioni che la Legge sanziona, faciliteranno d'assai l'applicazione, permettendo alle Deputazioni municipali di avere riguardo ad ogni sventura e ad ogni interesse degno di tutela.

Inoltre la durata del servizio attivo ridotta a cinque anni, mentre agevolerà le sostituzioni per cambio, non farà perdere al coscritto le consuetudini di famiglia e di lavoro; e compiuto il tirocinio della milizia, egli potrà tornare buono agricoltore e buon artigiano. È pur da notare che per la nuova Legge tutti i Cittadini sono obbligati al servizio militare in quella categoria in cui li pone la sorte, e questa eguaglianza universale rende men grave il tributo che esige la patria.

Queste cose ho voluto notare alla S. V. perchè aiuti a distruggere vecchi e nuovi pregiudizi, e mostri che non s'impongono al paese sacrifizi non tollerabili. Niuno saprebbe concepire un'Italia indi-

pendente e libera senza armi proprie; e importa troppo di riparare agli errori nei Padri nostri che si condussero alle umiliazioni della servitù.

Lasciamo ai Governi antinazionali il presidio vergognoso delle masnade forestiere; la Italia che si costituisce in Nazione vera, aspetta difesa efficace soltanto dagl'Italiani.

Raccomando quindi alle sollecitudini della S. V. e della Deputazione municipale da lei presieduta, di provvedere in modo che tutte le operazioni del reclutamento si facciano nei termini assegnati affinchè il compiuto assetto dell'esercito non offra ritardi. Se non è l'urgenza del pericolo che affretta, è certo il dovere che tutti abbiamo d'esser pronti ad ogni evento. La guerra non può meglio allontanarsi che col mostrare di non temerla. E questo noi Italiani dobbiamo fare.

Le Autorità municipali che per tanti modi si sono adoperate alla riuscita dell'impresa nazionale, saranno veramente benemerite della patria, se dopo aver raccolto i liberi suffragi dei cittadini spenderanno uguali cure nel coscrivere i soldati che debbono avvalorare e difendere il pubblico Voto.

Mi pregio frattanto di professarmi

Della S. V.

Dal Ministero dell'Interno

Li 17 marzo 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Riforma del sistema ipotecario.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre una Commissione legislativa nominata da S. M. il Re sta preparando la riforma del Codice civile albertino per adattarlo ai bisogni di tutte le provincie del nuovo Regno è opportuno il provvedere fra noi a migliorare in qualche parte la legge ipotecaria vigente per far risorgere il credito fondiario languente da molto tempo.

Considerando che ciò poteva ottenersi non tanto con la cancellazione di una massa d'iscrizioni inutili d'ipoteche ormai prescritte, ma che pure colla loro materiale esistenza offendono il credito patrimoniale e rendono più dispendiosi i giudizii d'esecuzione immobiliare, di graduatoria e di purgazione d'ipoteche; quanto col facilitare la ricerca delle iscrizioni non perente, mediante la pubblicità degli atti interruttivi la prescrizione, e la rinnovazione delle iscrizioni di antica data e tuttora sussistenti;

Sentito il Consiglio di Stato, Sezione di giustizia e Grazia,

Decreta:

TITOLO PRIMO.

Dell'annullamento delle iscrizioni d'ipoteche prescritte, e della pubblicità degli atti interruttivi la prescrizione.

Art. 1. Le iscrizioni delle ipoteche nate anteriormente al 1.° maggio 1808 e posteriormente al

15 novembre 1814, si riterranno perente *ipso jure* per la scadenza dei termini assegnati dagli art. 170 e 171 della legge de' 7 gennaio 1838, prorogati a tutto il 31 gennaio 1851 e non sottoposti ad alcuna sospensione: nè potranno perciò esser compresi nei certificati da rilasciarsi dai Conservatori, a meno che non sia fatto costatare come appresso della interruzione delle suddette prescrizioni.

Art. 2. Le iscrizioni delle ipoteche nate sotto l'impero del Codice civile di Francia rimangono soggette alle disposizioni di detto Codice per il progresso e compimento delle prescrizioni contemplate dall'art. 172 della Legge de' 7 gennaio 1838, ma potrà domandarsene ed ottenersene la cancellazione quando sia dimostrata la mancanza o la cessazione delle cause che avessero impedito o sospeso il progresso e compimento della prescrizione.

Art. 3. Nel termine di 6 mesi a datare dalla pubblicazione della presente legge i creditori che prima di questa avessero interrotto la prescrizione delle ipoteche contemplate negli articoli precedenti dovranno presentare gli atti interruttivi, giudiciali o stragiudicali, al Conservatore delle ipoteche del respettivo circondario, il quale dovrà farne menzione sopra i registri in margine delle relative iscrizioni, e certificarne in piè delle note ipotecarie, da esibirsi dai creditori, l'eseguita annotazione.

Art. 4. Per le ipoteche nate posteriormente alla Legge del 2 maggio 1836, le quali non fossero ancora colpite da prescrizione; gli atti che ne avessero interrotto il corso prima della pubblicazione della presente legge, dovranno esser presentati ed annotati nel termine stabilito nel precedente articolo,

altrimenti la prescrizione si riterrà come non interrotta. Ma le iscrizioni di tali ipoteche non rimarranno perente *ipso jure*, e solamente potrà dimandarsene la cancellazione, quando sia dimostrata la mancanza, o la cessazione delle cause che avessero impedito o sospeso il compimento della prescrizione a forma dell'art. 185 della precitata Legge del 2 maggio 1836.

Art. 5. Gli atti interruttivi della prescrizione d'ipoteche ai quali si facesse luogo dopo la pubblicazione della presente legge saranno soggetti alla suddetta annotazione a misura che verranno eseguiti, e non produrranno alcun effetto finchè non siano stati annotati a premura della parte interessata.

Art. 6. Se la prescrizione sarà interrotta per atti giudiciali o per istrumenti pubblici, basterà la loro esibizione al Conservatore; e se sarà interrotta per atti privati, questi debitamente registrati dovranno rimaner depositati nell'uffizio di Conservazione.

Art. 7. Fermo stante l'effetto delle interruzioni già eseguite nei modi stabiliti dalle leggi finora veglianti, d'ora innanzi la prescrizione agli effetti ipotecarii resterà civilmente interrotta.

1.° Per mezzo di una intimazione, precetto o sequestro, o di qualunque altro atto giudiciale fatto anche avanti ad un Giudice incompetente contro quegli a pregiudizio del quale si vuole interrompere il corso della prescrizione, senza bisogno d'istaurazione o contestazione di formal giudizio.

2.° Per mezzo di qualunque dichiarazione del possessore del fondo ipotecato con cui venga

riconosciuto il diritto e l'ipoteca di quegli contro del quale la prescrizione è incominciata.

Art. 8. I conservatori per l'annotazione di ciascun atto d'interruzione sopra i registri ipotecarii, e per la menzione da farsene in piè delle note ipotecarie, perciperanno l'unico salario di centesimi 28 di lira italiana da anticiparsi dal creditore salvo il suo regresso contro il debitore o possessore dei beni obbligati.

Art. 9. Spirato il termine di 6 mesi assegnato nell'art. 3 della presente Legge, si farà luogo alla rinnovazione delle iscrizioni non perente delle ipoteche e dei privilegi nei termini e nei modi in appresso stabiliti.

TITOLO SECONDO.

Della rinnuovazione delle iscrizioni non perente.

Art. 10. Tutte le iscrizioni non perente d'ipoteche, de' privilegi e del benefizio della separazione dei patrimonii, comprese quelle alle quali sia stata annotata l'interruzione della prescrizione, e che contino un periodo di anni dieci dal giorno della loro data, dovranno essere rinnuovate nel termine perentorio di un anno computabile dal giorno della scadenza del semestre di che nell'art. 3 della presente Legge. E quelle iscrizioni che contino un periodo di anni venti dalla loro data dovranno essere rinnovate nel termine perentorio dell'anno successivo e non prima, salve le sole eccezioni stabilite nalla presente Legge.

Art. 11. La durata delle altre iscrizioni le quali non abbiano compito i periodi di che nel precedente articolo, sarà determinata con altra legge successiva, e frattanto esse continueranno a sussistere senza limitazione di tempo fino a nuove disposizioni.

Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura della successione beneficiata e la vacanza dell'eredità non dispensano dall'obbligo della rinnuovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito e respettivamente contro i debitori defunti.

Art. 13. Il terzo possessore per conservare i privilegi e le ipoteche che aveva sul fondo acquistato, e le quali nel caso verificatosi di rilascio del fondo stesso siano tornate a rivivere ai termini dell'art. 131 della legge de' 2 maggio 1836, è tenuto alla rinnuovazione delle relative iscrizioni nei termini fissati dall'art. 10 della presente legge.

Tali iscrizioni dovranno esser conservate anche nel caso del rilascio de' beni, che avesse luogo nel tempo avvenire.

Art. 14. Nonostante il disposto della Legge transitoria pubblicata colla Notificazione de' 29 marzo 1837 sono esenti dalla rinnuovazione le seguenti iscrizioni d'ipoteche legali, le quali conservano il loro effetto, cioè:

1.° A favore dello Stato, dei Comuni e di qualunque amministrazione pubblica contro i loro amministratori ed impiegati responsabili di gestione pecuniaria fino al saldo dei conti e pagamento de reliquato.

2.° A favore delle mogli per cautela delle loro doti e delle convenzioni matrimoniali fino allo

scioglimento del matrimonio e per un anno successivo.

3.° A favore dei minori ed interdetti per le debite indennità contro i loro tutori e curatori fino alla cessazione della tutela o della curatela e per l'anno seguente.

4.° A favore della Causa Pia sopra i beni dei respettivi amministratori e dei rettori dei benefizi per le trascurate riparazioni e per la refezione de' danni fino alla cessazione della gestione degli uni e del possesso degli altri, e per un anno successivo.

Art. 15. Conservano egualmente il loro effetto senza rinnuovazione per il tempo sopra stabilito le iscrizioni delle ipoteche convenzionali prestate dai mallevadori per cauzione delle predette persone privilegiate.

Art. 16. Ciò non ostante prima dello spirare dell'anno durante il quale a norma dell'art. 216 della legge del 2 maggio 1836 è prorogato l'effetto delle iscrizioni delle ipoteche a favore delle suddette persone privilegiate, anche tali iscrizioni dovranno essere rinnuovate dagli eredi delle donne, dai minori divenuti maggiori, dagli interdetti restituiti alla libera amministrazione dei loro beni, e dai rappresentanti dei Corpi morali e della Causa Pia.

Art. 17. Non sarà necessaria la rinnuovazione delle iscrizioni quando prima del giorno nel quale essa dovesse aver luogo, l'ipoteca avrà prodotto i suoi effetti nei casi espressi nell'art. 216 della Legge de' 2 maggio 1836, cioè:

1.° Quando sarà irretrattabilmente avvenuta la vendita coatta dei beni obbligati, o la loro aggiudicazione, susseguiti dalla voltura.

2.° Quando sarà spirato per tutti i creditori intimati nel giudizio di purgazione d'ipoteche il termine a domandare l'esposizione all'incanto del fondo privatamente alienato, di che nell'art 159 della Legge de' 2 maggio 1836.

Art. 18. Il possessore che all'attivazione della presente legge avrà prescritte le ipoteche de' creditori dei suoi autori nei modi e termini stabiliti dall'art. 178 della Legge de'2 maggio 1836 non potrà rinnuovare l'iscrizione dell'ipoteca eventuale riportata a sua cautela per i casi d'evizione del fondo acquistato.

Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnuovate a quel medesimo uffizio nel quale furono accese o rinnuovate in esecuzione dell'art. 216 della Legge de'2 maggio 1836, con dichiarazione che quanto ai beni situati nei Comuni distaccati dal circondario della Conservazione delle ipoteche di Pisa ed ora compresi in quello istituito nella città di Pescia colla Notificazione de'28 giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all'uffizio di Pisa e trasportate in quello di Pescia, dovranno esser rinnuovate in questo ultimo uffizio.

Art. 20. Nelle rinnuovazioni debbono osservarsi le forme prescritte dall'art. 216 della Legge de'2 maggio 1836: ma se la rinnuovazione vien fatta dai cessionarj de'creditori originariamente iscritti, qualora non abbiano fatto cambiare su i re-

gistri il domicilio eletto in principio dal cedente, basterà l'esibizione dell'atto di cessione in forma probatoria ancorchè non autentico.

Art. 21. La rinnuovazione dovrà esser fatta non contro il debitore originario ma contro l'attual possessore dei beni ipotecati resultanti dalla fede estimale da esibirsi al Conservatore, indicando soltanto sulla iscrizione il nome del debitore, dal quale provengono i suddetti beni; e qualora una parte dei fondi obbligati fosse rimasta in possesso del debitore, per questi l'iscrizione dovrà esser separatamente rinnuovata contro di lui.

Art. 22. I creditori nella rinnuovazione dell'iscrizione potranno aggiungere ciò che venne omesso nella prima e rettificarne gli errori. Che se le omissioni o gli errori rendessero incerta la persona del debitore, il fondo ipotecato e la somma del credito iscritto, o se le aggiunte contenessero un aumento di somma, nel primo caso la rinnuovazione si riterrà come nuova iscrizione; e nel secondo come iscrizione supplementaria, e l'una e l'altra non avranno effetto se non che dal giorno della loro data. Ma le iscrizioni così rinnuovate non affliggeranno il terzo possessore personalmente non obbligato, il quale abbia acquistato i beni soggetti all'ipoteca posteriormente alla data delle precedenti iscrizioni, quando anche venissero nominalmente rinnuovate contro di lui fuori dei termini assegnati dalla legge per accendere un'iscrizione *ex integro*.

Art. 23. Se nell'intervallo fra la precedente iscrizione e la rinnuovazione il credito avesse sof-

ferto delle riduzioni, la rinnuovazione dovrà farsi per la somma ridotta soltanto.

Art. 24. Il conservatore trascrive sopra nuovi registri l'intera formula dell'iscrizione secondo le note che vengono presentate dal richiedente, alle quali appone la data e l'attestazione dell'avvenuta rinnuovazione, e indica in margine della nuova iscrizione il numero della precedente.

Art. 25. Per ogni rinnuovazione delle iscrizioni già accese per qualunque titolo e per qualunque somma, e qualunque sia il numero degli iscriventi che le rinnuovano, e di quelli a carico dei quali vengono rinnuovate, il Conservatore perciperà:

1.° A profitto del pubblico erario il diritto semplice di 28 centesimi di lira italiana.

2.° Per suo emolumento 70 centesimi di lira italiana quando anche nella primitiva iscrizione o nella rinnuovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore.

3.° E per rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità, 28 centesimi di lira italiana per ogni iscrizione rinnuovata.

Art. 26. I suddetti diritti ed emolumenti dovranno essere anticipati dai creditori iscriventi salvo il loro regresso contro i debitori o possessori di beni obbligati; ma quanto alle iscrizioni delle ipoteche legali in favore dei minori e degli interdetti nei casi nei quali dovranno rinnuovarsi, andranno a carico dei patrimonj amministrati.

Digitized by Google

Art. 27. La Direzione generale dell'Amministrazione del Registro dovrà fornire ai Conservatori i nuovi Registri, per le rinnuovazioni delle iscrizioni e dare ad essi le convenienti istruzioni disciplinarj per la più esatta osservanza della presente legge.

Art. 28. Le iscrizioni non rinnuovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano irremissibilmente perente e la rinnuovazione che se ne facesse fuori dei suddetti termini, non varrebbe che come un'iscrizione nuova avente data dal giorno nel quale fosse accesa ai registri ipotecarj, e contro il possessore non produrrebbe effetto alcuno se non nei casi previsti dal precedente art. 22.

TITOLO TERZO.

Disposizioni diverse.

Art. 29. Qualunque creditore che abbia proceduto ad atti interruttivi della prescrizione d'ipoteche di già estinte, o alla rinnuovazione d'iscrizioni d'ipoteche prescritte, o alla conservazione delle quali non abbia più diritto, sarà responsabile di tutti i danni che avesse cagionato al debitore, al possessore o agli altri creditori.

Art. 30. Il termine di anni trenta assegnato dall'art. 167 della Legge de' 7 gennaio 1838 alla durata delle promesse o cauzioni *de restituendo* a favore dei creditori collocati eventualmente nelle graduatorie è ridotto ad anni quindici ferme stanti le condizioni espresse nel precitato articolo.

Digitized by Google

Art. 31. La disposizione contenuta nel precedente articolo si applicherà anche alle prescrizioni pendenti: ma se alla pubblicazione della presente legge fosse già compito il periodo di anni quindici, o mancassero meno di anni cinque a compirlo, la prescrizione non rimarrà compita che col decorso di anni cinque successivi alla promulgazione di questa legge, salve anche per il termine prorogato le condizioni espresse nel predetto art. 167 della legge de' 7 gennaio 1838.

Art. 32. È abolita la prescrizione ventennale; e la prescrizione decennale nei casi nei quali è ammessa, opera i suoi effetti anche di fronte agli assenti.

Art. 33. Il disposto del precedente articolo si applica anche alle prescrizioni pendenti all'epoca della pubblicazione della presente legge: ma se fosse già compito un decennio contro gli assenti, o mancassero meno di cinque anni a compirlo, la prescrizione non rimarrà compita che col decorso di anni cinque a datare dalla promulgazione della presente salve le interruzioni permesse dalla legge.

Art. 34. È abolito il paragrafo finale dell'art. 178 della legge de' 2 maggio 1836, e il terzo possessore con giusto titolo e buona fede prescrive le ipoteche dei crediti condizionali, eventuali e a termine col decorso di dieci anni computabili dal dì della voltura dell'atto di acquisto, salvo ai creditori la facoltà d'interrompere la prescrizione.

Art. 35. Questa disposizione si applica anche agli acquisti già fatti avanti la pubblicazione della presente legge: colla dichiarazione che i terzi pos-

sessori i quali avessero fatto la voltura estimale cinque o più anni avanti non potranno compire la prescrizione delle ipoteche di crediti condizionali, eventuali o a termine, se non col decorso non rimasto interrotto di anni cinque a datare dalla promulgazione della presente legge.

Art. 36. Fino alla riforma della procedura dei giudizi esecutivi tutte le citazioni e notificazioni dei creditori ordinate dalla legge de' 7 gennaio 1838 nei giudizi di esecuzione immobiliare e di graduatoria e dalla legge de' 2 maggio 1836 per la purgazione delle ipoteche, dovranno farsi ai creditori iscritti contro il debitore e contro quelli che abbiano posseduto il fondo ipotecato, nell'ultimo decennio precedente al giorno della trascrizione dell'estratto della domanda di vendita all'uffizio della Conservazione delle ipoteche o nell'ultimo decennio precedente al giorno nel quale sarà spirato per tutti i creditori intimato nel giudizio di purgazione d'ipoteche il termine a domandare l'esposizione all'incanto dei beni privatamente venduti.

Alla notificazione e citazione dei creditori che fossero iscritti a carico di autori più remoti del debitore suppliranno gli editti e le altre forme di pubblicità stabilite dalle leggi vegliantì.

Art. 37. La disposizione del precedente articolo dovrà applicarsi anche alle procedure pendenti, e nelle quali non sia stata irrevocabilmente ordinata la citazione e notificazione ai creditori iscritti a carico degli autori più remoti del debitore.

Art. 38. I Ministri di Giustizia e Grazia, delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici sono inca-

ricati della esecuzione del presente Decreto che avrà il suo effetto il primo di aprile prossimo.

Dato in Firenze li diciassette marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Abolizione dell' Ordine cavalleresco sotto il titolo di S. Giuseppe.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che una istituzione d'onore fondata da un Principe straniero e in epoca infelice del servaggio della patria non possa nella nuova era nazionale degnamente remunerare il merito dei liberi cittadini,

Decreta:

Art. 1. L'Ordine sotto l'intitolazione di S. Giuseppe fondato da Ferdinando III d'Austria è abilito.

Art. 2. I titoli e i distintivi del medesimo sono conservati in chiunque ne è presentemente insignito.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Bilancio di previsione in Toscana
pel 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Bilancio di previsione delle Entrate e delle Spese della Finanza toscana per l'anno 1860 presentato dal Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Considerando che quantunque l'assetto definitivo del Regno potrà arrecare dei cambiamenti che producano delle modificazioni nelle Entrate e nelle Spese della Finanza toscana, pure un Bilancio di previsione è necessario, e che questo non può avere per ora altra base che lo stato presente;

Considerando che se le riforme in corso nei varii Dipartimenti hanno reso impossibile far prima d'oggi una previsione accurata, quest'ostacolo sia oggi remosso;

Decreta:

Art. 1. Finchè non piacerà al Governo del Re disporre diversamente, il Bilancio di previsione

Digitized by Google

delle Entrate e delle Spese della Finanza toscana per l'anno 1860, resta determinato nelle seguenti somme.

Entrate	L.	81,607,783 75.
Spesa	»	80,282,142 17.

Art. 2. È aperto un Credito ai Ministeri nelle somme qui appresso respettivamente indicate per supplire alle spese proprie e dei Dipartimenti che ne dipendono, in conformità degli Stati annessi al presente Decreto cioè:

Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Interno	L.	3,251,187 62
Ministero di Giustizia e Grazia.	»	3,053,349 99
Ministero della Guerra. . .	»	23,417,229 89
Ministero degli Affari Esteri .	»	165,480 00
Ministero della pubblica Istruzione.	»	2,012,969 45
Ministero degli Affari Ecclesiastici	»	344,808 05
Ministero delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici . .	»	48,037,117 17

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e tutti gli altri Ministri, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati delle esecuzione del presente Decreto.

Digitized by Google

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro della Guerra
R. Cadorna.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Dazi di consumo alle porte delle città toscane lasciati a profitto dei Municipj.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazii di consumo che pagansi alle Porte delle Città sui generi che vi si introducono principalmente sugli abitanti delle Città stesse, e che quindi sia giusto che ai Municipii delle Città si rilasci il prodotto di quei dazi;

Considerando che anche nelle provincie degli antichi Stati di S. M. il prodotto di quei dazii appartiene ai Municipii;

Considerando d'altra parte che le presenti condizioni della finanza non permettono che sia privata immediatamente d'una rendita che ha sinora percepito, senza aver prima provveduto al disavanzo che verrebbe a crearsi;

Considerando che alcuni dei Municipii delle città ove si esige il dazio consumo hanno urgente necessità di provvedere nel corrente anno, mediante qualche operazione di credito, a spese straordinarie, urgenti, e indispensabili; il che far non potrebbero senza offrire ai sovventori di capitali la certezza di un aumento nelle rendite Comunali,

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal primo gennaio milleottocentosessantuno il prodotto dei dazii di consumo che pagansi alle porte delle Città di Firenze, Livorno, Siena, Lucca, Pisa e Pistoia sarà dall' Amministrazione Doganale percetto per conto del Muncipio d'ognuna delle anzidette Città, respettivamente.

Art. 2. Faranno carico al Municipio, e saran dettratte dal prodotto lordo dei dazii di consumo tutte le spese aventi rapporto alla percezione, e le partecipazioni che presentemente pagansi dalla Finanza sul prodotto lordo dei dazii stessi.

Art. 3. A cominciare dalla stessa epoca del rimo gennaio 1861 cesseranno le assegnazio ni fisse che presentemente pagansi ai Municipii delle anzidette città dalla Depositeria in forza di precedenti Decreti.

Art. 4. Il Governo si riserva la facoltà di discaricare la finanza di tutte le spese aventi uno scopo d'interesse municipale, e che presentemente da essa si fanno, come viceversa d'esonerare i Municipii delle spese d'interesse generale delle quali siano presentemente gravati.

Art. 5. I Municipii delle Città presentemente esenti da dazio di consumo potranno stabilirlo quante volte ne riporteranno l'approvazione del Governo.

Art. 6. Il Ministro dell' Interno, e il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Digitized by Google

Dato in Firenze li diciotto marzo milleottocensessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

Succursale in Arezzo
della Banca nazionale toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 23 gennaio 1860 sulla istituzione di tre Sedi succursali della Banca Nazionale toscana, che una da aprire in Siena, una in Pisa, e una in Lucca;

E viste le Convenzioni per affiliare alla Nazionale la Banca di Sconto di Arezzo combinate al

seguito della deliberazione del Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana nella sua Tornata undecima del 14 febbraio 1860 da una, e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nella generale adunanza degli Azionisti aretini del 22 luglio 1858 approvate per Ordinanza del dì 17 marzo andante,

Decreta:

Art. 1. La Banca Nazionale toscana è autorizzata a stabilire una Succursale in Arezzo coi privilegi e con le norme dei suoi Statuti e Regolamenti, e ai patti fissati fra il suo Consiglio superiore e i Rappresentanti della Banca già esistente in detta città con le Convenzioni annesse al presente Decreto; quali rimangono approvate per avere effetto, come se fossero qui trascritte di parola in parola, tanto per gli Azionisti della Nazionale, che per gli Azionisti della già Banca di Arezzo, quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti o indiretti con essa Banca Nazionale.

Art. 2. Il presente Decreto, e le Convenzioni annesse si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel *Monitore*. Una copia firmata dall'Avvocato Regio tanto del presente Decreto che dello Statuto e dei Regolamenti generali della Banca Nazionale, sarà depositata nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo, unitamente a copia di dette Convenzioni.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li diotto marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

BANCA DI AREZZO.

Art. 1. È instituita in Arezzo una Banca affiliata alla Banca Nazionale toscana sulle norme e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le succursali, approvato col Decreto del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il primo luglio 1860.

Art. 3. Al 30 giugno di detto anno 1860 l'attuale Banca di sconto di Arezzo dovrà cessare e

mettersi in stralcio quale sarà chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca toscana è dipendentemente da questa istituzione aumentato di lire dugentocinquantamila da rappresentare da 250 Azioni di lire 1000 con facoltà in essa Banca di emettere Biglietti per un valore triplo ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli Azionisti della Banca attuale di Sconto di Arezzo il diritto di acquistare alla pari del suo valore nominale una Azione nuova per ogni Azione da essi posseduta del numero 120 di lire 1000 ora in corso della Banca aretina.

Art. 6. Il consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 250 Azioni non acquistate dagli Azionisti della Banca aretina.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore Toscano* delle presenti convenzioni ai signori Azionisti della Banca di Sconto d'Arezzo a ridurre all'atto il diritto d'acquistare alla pari del suo valor nominale una Azione della Banca Nazionale per ognuna delle 120 Azioni da essi possedute della Banca Aretina.

Art. 8. Le nuove Azioni, parificate in tutto alle già emesse, conferiranno ai titolari i medesimi diritti, e saranno rappresentate da cartelle affatto simili alle prime da contrassegnare con numero progressivo cominciando dal N.° 9161 e da datare dal primo gennaio 1861 dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili resultanti dal bilancio generale della Banca Nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà

aperto un apposito Registro nella Banca di Sconto d'Arezzo.

La iscrizione dovrà farsi personalmente, o col mezzo di mandatario eletto regolarmente, con esprimere in parole il numero delle Azioni che s'intende acquistare, e con dichiarare il domicilio ai termini dell'articolo 9 dello Statuto. Il Direttore della Banca di Sconto di Arezzo ne prenderà nota tanto sulla cartella da esibire dall'Azionista, quanto sul Registro degli Azionisti della sua Banca.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto, e del Regolamento della Banca Nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta o riserva vizierà la iscrizione da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal Presidente del Consiglio direttivo della Banca di Arezzo, chiuderà il Registro che sottoscritto tanto dal Presidente che dal Direttore, sarà rimesso alla Sede di Firenze per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro gli Azionisti che non vi appariscono inscritti, si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le Azioni della Nazionale, senza che possano in verun modo, e per qualsivoglia titolo e causa esser rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, la cartella non si trasmetterà senza trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, con rimanere all'esatto adempimento delle medesime affetto e vincolato con privilegio il capitale dell'Azione iscritta.

Digitized by Google

Art. 13. Gli Azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle Azioni acquistate in Arezzo nelle mani del Cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8	per Azione	al 15 giugno	1860
» 333 6 8	idem	al 1.° agosto	
» 333 6 8	idem	al 1.° novembre	

Art. 14. I versamenti verranno notati sulla relativa cartella iscritta colla firma del Cassiere e col visto del Direttore. Dentro il 31 dicembre 1860 questa cartella sarà cambiata con la cartella della nuova azione. E solamente dopo la consegna della nuova cartella potrà essere domandato il trasporto ad altra sede della Banca Nazionale di che nell'articolo 13 dello Statuto, e 7 del Regolamento generale per le Succursali; con dovere infrattanto l'azione rimanere inscritta alla sede della Succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti intimati sottoporrà l'Azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell'otto per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le Azioni appena lo giudichi conveniente a tutte spese, rischio e pericolo dell'inscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili resultanti dal Bilancio generale della Banca Nazionale non cominciando per gli Azionisti nuovamente iscritti che dal primo gennaio 1861, l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale Aretina anderà tutto a profitto della Banca Nazionale, dalla quale sarà in compenso corrisposto ai detti signori Azionisti il

frutto, a ragione del 5 per cento all'anno a scala dei versamenti eseguiti, da però datare il primo versamento dal primo luglio 1860.

Art. 17. Le nomine dei titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro la prima metà di maggio, per essere dentro la seconda metà di detto mese trasmesso alla sede principale di Firenze il Castelletto.

E i Titolari da eleggere dal Municipio e dagli Azionisti locali dovranno coi Titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attività all'epoca suindicata del primo luglio 1860 non che esercitare le relative incombenze tanto pel tempo rotto del 1860, quanto per l'annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine dei titolari da rinnuovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese d'ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto Direttore a nomina del consiglio per la Succursale della Banca Nazionale istituita in Arezzo non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di Sconto di detta città da aprire il primo luglio, e chiudere al 31 dicembre 1860.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all'apertura della Banca pel primo luglio 1860 dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione per la sede di Firenze.

Art. 20. Le spese occorrenti per queste operazioni preparatorie saranno anticipate dalla sede fiorentina dietro percezione del frutto fissato per gli sconti, e per esserne rimborsata coi primi versamenti sulle azioni.

Digitized by Google

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la sede principale, e divise in diciottesimi portarsi a carico dei Bilanci speciali della Succursale Aretina cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il Ruolo normale degli impiegati nella Banca d'Arezzo rimane per ora stabilito come appresso:

Titolo dell'impiego Stipendio.

Cassiere (con a suo carico l'Esattore)	L. 2800
Ragioniere	» 1400
Altro Ragioniere	» 1200
Commesso.	» 800
Esattore a carico del Cassiere . . .	» »
Custode	» 600
	L. 6800

Art. 23. La gratificazione di che nell'art. 23 del Regolamento sulle succursali resta per ora determinata nella quarta parte degli utili resultanti dal bilancio particolare della Succursale Aretina dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le lire 11,000, nè essere minore di lire 7,500.

E si distribuirà come appresso:

$^{11}/_{24}$ al Direttore,
$^{6}/_{24}$ all'Aiuto Direttore,

$^{2}/_{24}$ al Censore,
$^{5}/_{24}$ agli impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese; in quanto essi non hanno stipendio di Ruolo.

Art. 26. La Medaglia di presenza da darsi agli Assessori e ai Deputati del Castelletto sarà valutata lire 4.

Art. 27. I giorni d'operazioni saranno per Arezzo il martedì, giovedì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intero precetto il giorno successivo al martedì o giovedì, e il precedente al sabato.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici.

Li 18 marzo 1860.

V.° R. Busacca.

Il Segretario generale del Ministero
F. Carega.

Messaggio del Barone Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, letto all' Assemblea Toscana il 20 *marzo* 1860.

Signori Rappresentanti della Toscana.

Nella via faticosa che percorre l'Italia per costituirsi nazione, le vostre deliberazioni, o Signori, hanno segnato i passi più ardui. Voi cominciaste dal rompere tutti i legami col passato appunto allora che una pace inopinata sembrava fatalmente riannodarli. Alle lusinghe delle vanità municipali opponeste il voto dell'unione italiana, come necessità presente assicuratrice di grandezza futura. Per affrettare questa unione acclamaste la Reggenza del Principe Carignano, quando le trattative di Zurigo prolungavano un'incertezza che non era per noi senza pericolo. Se quest'ultimo voto rimase, non per fatto nostro, inadempito, non per questo fu sviata la nostra politica, o rallentata la nostra azione. Fedele il Governo al mandato Supremo dell'Assemblea di procurare l'unione della Toscana e delle altre provincie indipendenti del centro d'Italia alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele, ha posto ogni studio nell'adempirlo, così cogli interni ordinamenti come con le pratiche officiose proseguite coi Governi stranieri.

Dire partitamente delle nuove leggi e delle altre provvidenze amministrative fatte dal Governo nel tempo trascorso dall'ultima convocazione dell'Assemblea, sarebbe inutile discorso. Meglio conve-

niente alla dignità vostra sarà l'apprendere la ragione dei principii che animarono le nostre riforme.

Reputando il Governo di dover tenere a guida di tutti i suoi procedimenti il mandato da voi ricevuto, per doppia maniera ha inteso di esplicarlo nella interna amministrazione dello Stato. Egli ha voluto per un lato dotare la Toscana di quelle istituzioni che sono essenziali all'esercizio delle pubbliche libertà anche in una condizione transitoria; e per l'altro ha voluto apparecchiare tuttociò che può condurre al fine politico dell'unione nazionale. L'ordinamento dei Comuni, la correzione delle Leggi penali, il pubblico insegnamento, la rescissione del concordato rispondono al primo scopo; il sistema di rappresentanza provinciale, la Legge sul reclutamento, l'abolizione delle Dogane col Regno Sardo e colle Provincie confederate, l'unificazione della moneta, dei pesi e delle misure, le Strade ferrate nazionali provvedono al secondo. L'abolizione delle decime liberò le terre da un vincolo, i Parrochi da una fiscalità; ed il proscioglimento dei dominii promiscui sulle terre maremmane, colla reintegrazione della proprietà crebbe valore all'opera del bonificamento. Così la Toscana, mentre si è ordinata a libertà, ha già iniziata quella unione nazionale cui aspira, ed ora potrà entrare a far parte del nuovo Regno Italico, in modo degno della sua civiltà, e non come paese disfatto che tutto aspetta di fuori.

Ove si è cercato ed ove era possibile di applicare più rapidamente il principio unificatore, fu nell'esercito. Persuaso il Governo che Italia libera vuol dire Italia armata, non solo operò in guisa che le

milizie regolari Toscane, assimilate in tutto all'esercito Sado, formassero due divisioni dell'esercito nazionale, provviste di tutti i fornimenti da guerra, e pronte al comando del Re, ma pose ogni studio per ridestare lo spirito militare delle popolazioni. L' istituzione della Guardia Nazionale gli offrì il mezzo di ottenere in breve tempo questo fine; ed oggi mercè la perseveranza dei cittadini nell'addestrarsi alle armi, questa milizia può dare all'esercito un valido contributo ad ogni bisogno.

Ma a che varrebbero le leggi, a che l' indirizzo nazionale della politica, se ciò che chiamasi spirito pubblico non fecondasse le istituzioni, e non secondasse l'azione del Governo? Questo concorso leale e patriottico di ogni ordine di cittadini, non ci è mancato mai, o signore; ed il paese con piena coscienza dei suoi atti ha sempre meravigliosamente corrisposto all' impulso del Governo. Questa aperta dichiarazione se scema il merito di chi resse fin qui la cosa pubblica, è una giustizia che il popolo toscano è in diritto di aspettarsi da noi. Il Governo non ha dovuto trarre a rimorchio il paese, nè questi ha trascinato il Governo; ma ambedue hanno proceduto con pari risoluzione, e con eguali intendimenti.

La Toscana ha compreso stupendamente le necessità della sua condizione dopo la pace di Villafranca. Fino a quel giorno in mezzo allo strepito delle armi, noi eravamo quasi passivi ai grandi avvenimenti che intorno a noi si compivano; l'azione era tutta in coloro che guidavano l' impresa della indipendenza. Al cessare della guerra, la Toscana con istinto acutissimo intravvide qual parte le as-

segnavano i fati dell'Italia, ed animosamente l'assunse.

Il vero carattere dei moti italiani, e del presente soprattutto è la nazionalità. L'Europa lungamente incredula a questo sentimento parve degnarsi di dargli valore nel Congresso del 1856 e credè di sodisfarlo assicurando la Sardegna dall'Austria. Ne venne la seconda guerra dell'indipendenza, nella quale la Francia prese le nostre parti, e con lei vincemmo.

Seguì la pace di Villafranca, la quale sebbene emancipasse la Lombardia, pure non diede sicurtà al sentimento nazionale. Sorsero allora le Provincie dell'Italia Centrale, e dichiarando solennemente di non volere più le antiche Signorie, ma di unirsi a formare il Regno Italico, posero in essere un fatto nuovo ma necessario per l'Italia, che da se stessa si dava persona, per la Francia che vedeva per tal modo raggiunto il fine della guerra. I voti della nostra Assemblea sono in questo senso veri Decreti della nazione risorgente, perchè ricompongono le membra divise di questa Italia che si riconosce e si abbraccia cancellando i tristi effetti delle antiche violenze.

Il generoso Imperatore dei Francesi assicurandoci dall'intervento austriaco, ci diede modo di tradurre il nostro concetto in tutti quei fatti che era in nostro potere di compiere. Di questo al pari del soccorso prestatoci in guerra dobbiamo essergli riconoscenti; e quando l'Italia sarà costituta, l'alleanza colla Francia, riposando sopra i sentimenti indistruttibili delle due nazioni, avrà legami più forti che non son quelli dei materiali interessi.

Queste nostre condizioni, questo compito che la nazionalità ci imponeva, erano manifeste quando ricevemmo da voi il mandato di far valere i vostri voti, ma non tanto definite ed universalmente accettate come oggi si vedono. A questo mirò l'azione esteriore del Governo, diretta a tre principali intenti; a dimostrare all'Europa la necessità della unione come unica via per uscire dalle difficoltà presenti; ad illuminare la Francia sulla vera cagione che ci faceva nostro malgrado renitenti ai suoi consigli; ad allontanare il tristo partito di una separazione dell'Italia Centrale dal Regno Italico.

E qui veramente fu dove il Governo ebbe maggiori difficoltà a superare. Fallita la Reggenza del Principe di Carignano, che doveva sempre più avvicinarci alla Monarchia di Savoja, dovemmo rifiutare la Reggenza del Commendatore Bon Compagni che dava segno di allontanarcene; tanto ci sembrava pericoloso l'uscire dalla via che ci segnavano le nostre deliberazioni ed i veri interessi nazionali.

Ed in fatti il Regno dell'Italia Centrale che a taluni appariva una comoda transazione al dirimpetto dell'Europa sarebbe stata una sventura per l'Italia. Riduceva a nulla il gran concetto nazionale, ci divideva nel presente e creava elementi di fatali antagonismi nell'avvenire.

Gli eventi ed il buon senso popolare hanno fatto giustizia di questo disegno, che per assicurare tutto metteva tutto in pericolo. L'Italia centrale non curando la parziale corona che le si offriva, ha proceduto diritta al suo fine, senza deviazioni, e senza sconforti; anzi crescendo di ardire col crescere degli ostacoli. Maggiore longanimità non poteva l'Eu-

ropa aspettarsi da noi. Dieci lunghi mesi abbiamo trascorsi in tranquilla ed operosa espettativa per persuadere ai meno benevoli, che non per impeto cieco di popoli sfrenati, o per odio ingeneroso di nemici al principato manteniamo i nostri propositi, ma per volontà universale e deliberata. Della quale più splendida e solenne manifestazione non poteva desiderarsi di quella che si ebbe in questi giorni, quando i Governi delle Provincie confederate per togliere il pretesto di ogni dubbio, convocando i Comizii popolari, ad essi vollero abbandonata la scelta fra la unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele ed un Regno separato. La risposta non poteva essere più eloquente, e 366,571 suffragi sanzionavano l'unione italica. Il popolo confermando il voto dei suoi Eletti, distrusse per sempre il municipio e creò la nazione. I nostri cuori son sempre commossi del grande spettacolo, nè mi attento colle parole a rendere il sentimento che tutti abbiamo nell'animo. Dirò soltanto che il popolo toscano scrisse di propria mano con quest'atto una delle più gloriose pagine della sua storia. Niuno adunque potrà d'ora innanzi prendere inganno sui nostri veri intendimenti nel costituire una Italia non austriaca nè francese; ed a questa suprema autorità nostra l'Europa dovrà prima o poi consentire. Vi dovrà consentire anche il papato, il quale un tempo auspice e duce della nazionalità italica, ora la combatte alleandosi ai nostri nemici per sostenere antiquate pretensioni di dominio già da gran tempo caduto nell'opinione universale.

E che chiediamo noi che tutte le nazioni civili non abbiano da secoli? Quando in mezzo ai sovver-

timenti che hanno scalzato in tutta Europa il principio monarchico, il popolo italiano si unisce intorno alla più antica delle monarchie, e nella devozione al suo Re ritrova quei sentimenti di rispetto che le arbitrarie Signorie gli avevano fatto dimenticare, come potrebbe accusarsi di anarchia? quando in mezzo alle declamazioni passionate che confondono le cose della terra con quelle del cielo, il popolo italiano serba la fede dei suoi padri unendovi l'amore della patria consacrata da grandi dolori e purificato da quei sacrificj che non si fanno senza virtù, chi potrebbe accusarlo d'irreligione? Anarchici ed irreligiosi son quelli che per loro interesse vorrebbero ricacciarlo in quelle misere condizioni da cui è uscito e nelle quali le cospirazioni tornerebbero ad essere la sua scuola politica, la rivolta il suo campo d'azione le passioni selvagge lo sfogo di una natura indomata.

Confortiamoci, o Signori, che se vi sono gli interessi del passato che vogliono il nostro male abbiamo in favor nostro, oltre la civiltà del Secolo, gli interessi dell'avvenire. In ogni più contrario evento ci raffidi il pensiero che la nostra causa è giusta e santo il diritto che propugniamo. I tempi nuovi son già incominciati, e forse noi italiani ripigliando l'opera che lasciammo interrotta quando nazioni più poderose occuparono l'arringo da noi abbandonato, siamo chiamati a distruggere gli ultimi avanzi della barbarie. La civiltà che muove dal cristianesimo non patisce popoli angariati per diritto di conquista, nè signorie di territorio date in appannaggio a famiglie principesche. Aiutando l'Europa a cancellare quest'ultime vestigie del diritto feudale del medio

evo, noi fondiamo la nostra nazionalità sopra le basi inconcusse del nuovo diritto pubblico, che la civiltà consacra e che i trattati dovranno prima o poi sanzionare.

Splendido avvenire in grandezza si apre alla patria nostra; e se la Italia discorde in se stessa e male affrancata dallo straniero valse a dare il suo nome ad un'epoca di civiltà, che non potrà oggi unita e Signora di sè? Ringraziamo, o Signori, la Provvidenza di esser tanto vissuti di vedere l'aurora di questo giorno, e di vedere iniziato coi nostri atti il risorgimento nazionale.

La nostra missione Municipale è compiuta, da che il Municipio si trasfuse nella nazione. A noi ora non rimane altro ufficio che di recare al Re l'espressione della volontà popolare, a Voi di dichiarare esaurito il vostro alto mandato. Lasciamo il potere colla coscienza di averlo esercitato per il bene della patria; al Re e al Parlamento spetta d'ora innanzi il Governo della nazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Abolizione dei privilegi di nomine per doti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando la necessità d'indurre una riforma nella collazione delle Doti fondate a benefizio delle povere e oneste fanciulle di Firenze e di altre città e luoghi della Toscana, ed amministrate sotto la sorveglianza del Governo; e volendo togliere tutte le collazioni privilegiate che non hanno ragione nella volontà dei disponenti,

Decreta:

Art. 1. Sono aboliti i privilegii di nomine per Doti concessi in varii tempi ai Ministri di Stato, alle Cariche di Corte, ad alcuni Capi di Dicastero, al Dipartimento della Guerra, e privati cittadini.

Art. 2. Sono pure aboliti i privilegii di nomina fin qui goduti da alcuni Corpi morali, eccettuati soltanto i pii Istituti che provvedono all'educazione gratuita delle fanciulle povere, lo Spedale degli Innocenti, l'Orfanotrofio del Bigallo, la Compagnia della Misericordia di Firenze, ed il Collegio Medico Fiorentino per le tre Doti provenienti dalla soppressa Arte dei medici e speziali.

Art. 3. Uno speciale Regolamento determinerà le norme da seguirsi da qui innanzi per la collazione delle Doti, rispettando sempre le volontà dei

fondatori, ed applicando quanto più largamente si possa il principio dell'estrazione a sorte sempre in rapporto alla popolazione di ciascuna Parrocchia che sia ammessa al favore di questa beneficenza.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Concessione per gli studii di una strada ferrata da Seravezza a Pietrasanta.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Art. 1. È concessa al Professore Ingegnere Angelo Vegni la facoltà di compire gli studj di una Linea ferrata che partendo da Seravezza giunga a Pietrasanta, o in quel punto della Ferrovia da Pisa a Porta che verrà costruita dalla Società delle Ferrovie Livornesi, che concilj più opportunatamente la brevità con la utilità di essa.

Art. 2. La linea sarà ad un solo binario con gli scambi occorrenti alle Stazioni.

Avrà il declivio necessario per fare la discesa verso Pietrasanta senza forza di macchina a vapore; l'ascensione verso i monti di Seravezza sarà fatta a forza di cavalli.

Art. 3. Gli studj dovranno essere eseguiti secondo le regole dell'arte e con le prescrizioni comuni alla maggiorità dei quaderni d'oneri d'imprese relative.

Art. 4. Nella spesa occorrente alla costruzione della Ferrovia dovrà essere notata la perdita bancaria, presumibile necessaria per raccogliere il Capitale.

Art. 5. Gli studj suddetti dovranno essere compiti in un termine non maggiore di mesi tre.

Art. 6. È concessa egualmente fin d'ora all'Ingegnere Angelo Vegni la facoltà di costruire la detta Strada col mezzo di capitali raccolti da una Società Anonima alle seguenti condizioni principali:

1.° Che il capitale determinato negli studj secondo le prescrizioni degli Articoli 3 e 4 avrà il frutto garantito dal Governo del cinque per cento.

2.° Che gli studj tecnici, e l'operazione finanziaria debbano essere dal Governo approvati.

3.° Che ad eguali approvazioni debbano essere sottoposti gli statuti ed i capitoli della società da costituirsi.

4.° Che nel costituirla debba essere data la preferenza a condizioni eguali alla Società delle Ferrovie Livornesi.

Art. 7. L'opera sarà riguardata come di pubblica utilità, e saranno dichiarate in appresso le Leggi che dovranno regolarne l'espropriazione.

Art. 8. Dal momento in cui la linea sarà tracciata sul terreno, rimane proibito di costruire case o capanne, o far depositi di materie combustibili, o lapidee, sia nello spazio destinato alla Strada e sue dipendenze, sia dentro le 10 braccia a destra od a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza che ne vada d'accordo chi presiederà alla costruzione e respettivamente all'esercizio della Strada.

Art. 9. Tutti gli atti che saranno stipulati per la costruzione della Strada, contratti di accolli e subaccolli relativi, che per le vigenti Leggi fossero sottoposti ad un diritto di Registo proporzionale, saranno registrati col Diritto fisso di une Lira Toscana.

Art. 10. Saranno esenti dal pagamento dei Dazj doganali ed anco della Tassa di commercio, quando la introduzione fosse fatta per la via di Livorno, tutti i ferri, macchine, veicoli, ed altri oggetti, e generalmente il materiale fisso, e mobile, necessario alla costruzione ed esercizio della detta Strada che occorresse introdurre dall'estero, salvi però gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalità che verranno prescritte, e specialmente alla esibizione di un certificato del Direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopraindicati, che volta per volta fossero introdotti il qual Certificato dovrà essere munito del visto del Commissario R. delle Strade ferrate.

Art. 11. Tutti i diritti ed oneri del R. Governo, e respettivamente della Società, contenuti nel Decreto

del 10 febbraio p.° p.° per le ferrovie livornesi, s'intenderanno applicabili alla presente concessione.

Art. 12. Il Concessionario dovrà depositare entro il termine d'un mese dal presente Decreto, nella Cassa della R. Depositeria la somma di lire 20,000 in danaro, o di L. 40,000 valor nominale in Cartelle di Debito pubblico dello Stato di 3 per °/₀.

Questa somma starà a garantire:

1.° La esatta esecuzione degli Studj nel termine prescritto.

2.° La costituzione d'una Società o la cessione a quella delle ferrovie livornesi, entro tre mesi dall'approvazione degli Studj.

Essa sarà perduta dal Concessonario quando non sodisfi alle due condizioni che sopra.

Art. 13. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventuno marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Repartizione del sussidio concesso al Culto Israelitico.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 28 gennaio 1860 che assegna un sussidio di lire quarantamila al Culto Israelitico delle cinque Università della Toscana, da repartirsi con successivo Decreto;

Volendo eseguire l'ordinato reparto secondo le speciali condizioni economiche di ciascuna Università Israelitica,

Decreta:

Art. 1. Il sussidio assegnato al Culto Israelitico in Toscana sarà repartito per l'anno 1860 nel modo che segue:

Alla Università Israelitica di Firenze lire quindicimila;

Alla Università Israelitica di Livorno lire quindicimila;

Alla Università Israelitica di Siena lire seimila;

Alla Università Israelitica di Pisa lire duemila;

Alla Università Israelitica di Pitigliano lire duemila;

Digitized by Google

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e quello delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanao alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Circolare ai Gonfalonieri sopra una questione elettorale.

Illustrissimo Signore,

Il Ministero di giustizia e Grazia, in replica al quesito direttogli da questo dell' Interno se il secondo appello prescritto dall' Art. 83 della Legge Sarda possa protrarsi al di là del tocco dopo mezzogiorno per l' effetto di chiuder più tardi la Votazione, ha emesso il seguente parere:

« Il secondo appello degli Elettori, prescritto « dall' Art. 83 della Legge Elettorale, non dev' es-

« sere cominciato prima del tocco dopo mezzogiorno.
« Il cominciarlo anche un poco più tardi, non im-
« porta nullità, e siccome le abitudini dei Toscani
« sono tali che non fanno sperare un gran concorso
« di elettori nelle prime ore della mattina, così po-
« tranno i componenti il seggio proceder lentamente
« nel secondo appello, quando anche vi potessero
« impiegare qualche ora. Ciò è rimesso alla loro
« discretezza. Si penetrino però i componenti il seg-
« gio della necessità di dar termine nella giornata
« o serata a tutta l'operazione elettorale, perchè il
« Collegio, o la sezione principale del collegio non
« può sciogliersi senza aver dichiarato qual'è il re-
« sultato dello squittinio generale.

« Per conseguenza bisogna che le sezioni se-
« condarie di uno stesso Collegio abbiano tempo di
« trasportare al Capo-luogo del Collegio, i resultati
« parziali dello squittinio ».

Mi reco a premura di portare quanto sopra a cognizione di VS. Illustrissima per sua norma, e con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
li 22 marzo 1860.

Devotiss. Servitore
C. Ridolfi.

Accettazione reale dell' annessione della Toscana al regno costituzionale di Vittorio Emanuele II.

Proclama.

Il voto della Toscana è compiuto.

Un dispaccio telegrafico giunto da Torino è concepito in questi termini:

« Oggi alle ore quattro pomeridiane S. M. il « Re VITTORIO EMANUELE ha ricevuto in udienza « solenne il Barone Bettino Ricasoli, che gli pre- « sentò il voto per l'annessione della Toscana. Il « Re dopo avere accettato questo voto, che espresso « da un'Assemblea formata dal fiore della toscana « Cittadinanza, viene ora confermato dall'unanimità « del suffragio universale, aggiunse: *Associando le « sue sorti a quelle del mio Regno, la Toscana non « renunzia alle gloriose sue tradizioni ma le con- « tinua e le accresce, accumulandole a quelle di « altre parti d'Italia. Il Parlamento nel quale i « Rappresentanti della Toscana siederanno accanto « a quelli del Piemonte, della Lombardia e dell'E- « milia, informeranno tutte le Leggi al fecondo « principio della libertà, il quale assicurerà alla « Toscana i benefizi dell'autonomia amministrativa « senza affievolire, anzi rassodando quell'intima « comunanza di forza e di voleri, che è la gua- « rentigia più efficace della prosperità ed indipen- « denza della patria.*

« In seguito a ciò SUA MAESTÀ firmò il Decreto « con cui la Toscana è dichiarata FORMAR PARTE « INTEGRANTE dello Stato Sardo. L'entusiasmo è « immenso e l'ordine perfetto.

« Li 22 marzo 1860.

« BORROMEO ».

VIVA VITTORIO EMANUELE NOSTRO RE.

Il Ministro della Istruzione pubblica
e Presidente interino del Consiglio dei Ministri
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Decreto di annessione della Toscana al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele II.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
ECC. ECC. ECC.

Visto il risultamento della votazione universale delle Provincie della Toscana, dalla quale consta essere generale voto di quelle popolazioni di unirsi al Nostro Stato;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Provincie della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

I Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale, munito del Si-

gillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo e pubblicato nelle Provincie della Toscana.

Dat. Torino, addì 22 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

Il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, Reggente quello dell' Interno
C. CAVOUR.

Il Ministro della Guerra
M. FANTI.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
T. MAMIANI.

Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia
G. B. CASSINIS.

Il Ministro delle Finanze
P. S. VEGEZZI.

Il Ministro dei Lavori pubblici
S. JACINI.

Luogotenenza del Principe Eugenio di Savoia Carignano.

VITTORIO EMANUELE II, EC. EC.

Veduto il Decreto 22 marzo 1860, col quale è dichiarato che le provincie della Toscana faranno parte integrale dello Stato;

Al fine di provvedere al governo, ed all'amministrazione di quelle Provincie.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Nostro amato Cugino il Principe Eugenio di Savoia-Carignano è nominato Nostro Luogotenente in Toscana.

Egli vi avrà il comando delle forze di terra e di mare, e vi eserciterà in nome nostro il potere di far grazia, di commutare le pene, di nominare e di revocare gli impiegati dell'Ordine amministrativo.

Art. 2. È mantenuto provvisoriamente per le provincie della Toscana un centro amministrativo, che rimane stabilito nella città di Firenze. A capo di esso starà un Governatore generale.

Art. 3. A ciascuno dei rami di governo e di pubblica amministrazione che, a termine delle Leggi vigenti in Toscana, erano rispettivamente di competenza dei cessati Ministri degl'Interni — di Grazia

e Giustizia — degli Affari Ecclesiastici — delle Finanze — del Commercio e dei Lavori Pubblici — e della Pubblica Istruzione, presiederà un Direttore sotto la dipendenza immediata del Governatore.

Le attribuzioni del cessato Ministero della Guerra si intenderanno devolute rispettivamente ai Nostri Ministri di Guerra e Marina.

Art. 4. Il Governatore corrisponderà direttamente con ciascuno dei nostri Ministri pel ramo che a ciascun concerne.

Tutte le altre Autorità amministrative, governative e giudiziarie della Toscana corrisponderanno direttamente coi Direttori e col Governatore.

Art. 5. Il Governatore sottoporrà al Nostro Luogotenente i provvedimenti pei quali, secondo le norme vigenti in Toscana, richiedevasi per lo passato la Sovrana assensione, e spedirà direttamente gli affari pei quali bastava un decreto ministeriale salve in ambedue i casi le eccezioni che saranno determinate da istruzione deliberata in Consiglio dei Ministri.

Art. 6. Il Governatore proporrà direttamente al Nostro Luogotenente le concessioni di grazia, le commutazioni di pena, le nomine e le revocazioni degli Impiegati dell'Ordine amministrativo.

Trattandosi però di nomine o di revocazioni di funzionari capi di Amministrazioni, o di grado a questi uguale, il Governatore dovrà comunicare la proposta al Ministero, e riportarne l'assenso prima di rassegnarla al nostro Luogotenente.

Art. 7. Nell'assenza del Luogotenente del Re le nomine degli impiegati e l'emanazione dei provvedimenti a lui riservata dall'art. 5 verranno fatte

dal Governatore, salve le eccezioni contemplate nell'articolo medesimo.

Art. 8. Continueranno ad osservarsi nella Toscana le leggi ed i regolamenti in vigore per quanto concerne la riscossione delle entrate e dei crediti di qualsivoglia natura spettanti alle Finanze dello Stato, ed i pagamenti da farsi dalle casse dello Stato.

Lo stanziamento però di nuovi crediti, o di crediti supplimentari in bilancio, come pure lo storno di somme, da categoria, a categoria non potranno aver luogo che per legge o decreto reale.

Pel movimento e per la somministranza dei fondi si osserveranno le norme che saranno stabilite per istruzione dal Ministro delle Finanze.

Art. 9. Gl'Impiegati ed i funzionari in pubblico servizio ora esistenti in Toscana sono mantenuti nei gradi loro respettivi, salvo la destinazione che potrà in appresso loro venir data.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, venga inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.
M. Fanti.
T. Mamiani.
S. Jacini.
F. S. Vegezzi.
G. B. Cassinis.

Concessione per proseguire la Strada ferrata Aretina.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 7 gennajo decorso, che dichiarata la decadenza della Società concessionaria della Strada ferrata da Firenze al confine Pontificio per Arezzo; accorda nonostante sei mesi per presentarne un'altra che sia accetta al Governo;

Visto il Decreto del 10 gennajo detto col quale veniva creata una Commissione per esaminare i diversi progetti di una linea ferrata da Firenze ad una città della Romagna ed all'Adriatico;

Viste le domande di P. A. Adami di Livorno e Antonio Costa di Genova come rappresentanti della Casa C. L. Vander Elst Fratelli e C.i di Bruxelles;

Considerando la urgenza di provvedere onde la Società della ferrovia Aretina non incorra la già prossima decadenza comminatale col Decreto che sopra, quando l'accettazione dei progetti che fosse per presentare occorressero formalità che portassero lunghe dilazioni;

Considerando che i sigg. C. L. Vander Elst Fratelli e C.i pongono per condizioni sostanziali alla loro offerta che venga senza ulteriore dilazione accettata, e che assumendo la costruzione della linea di Arezzo sia loro pure concessa la costruzione della ferrovia da Firenze all'Adriatico per le Romagne;

Considerando che anco la costruzione di questa linea era stata dal Governo già riconosciuta utile e conveniente per la Toscana e per l'Italia,

Decreta:

Sotto la espressa condizione e non altrimenti che i sigg. Adami e Costa N. N. che sopra, riescano ad ottenere dall'Adunanza Generale della Società formata per la costruzione della ferrovia Aretina, la cessione e trasferimento, giudicate regolari dal Governo, di tutte le ragioni ad essa spettanti in ordine alla concessione del 16 agosto 1856 nel termine dei sei mesi ad essa Società accordati dal Decreto de' 7 gennaio 1860, sono stabiliti con essi i seguenti obblighi e nuove concessioni:

Art. 1. È concessa ai sigg. P. A. Adami e Antonio Costa, come rappresentanti i sigg. Vander Elst Fratelli e C.i di Bruxelles, la facoltà di proseguire ed ultimare la ferrovia Aretina, e di subingredere nei diritti della Società creata con Decreto del 16 agosto 1856 ad essa relativo, in quanto non sieno contrari alle disposizioni del presente Decreto.

È egualmente concessa ai medesimi nei Nomi che sopra, la facoltà di compiere gli studi ed attivare per ciò che riguarda il territorio toscano, una forrovia che unisca Firenze alla Romagna ed all'Adriatico, secondo il progetto che verrà presentato dalla Commissione nominata col Decreto del 10 gennaio decorso ed approvato dal Governo;

Il tutto alle condizioni generali e speciali di che in appresso:

Art. 2. La ferrovia Aretina sarà ultimata con i capitali che si obbligano somministrare i Conces-

sionari Vander Elst Fratelli e C.i nella proporzione necessaria a compierla e porla in esercizio, il tutto nel modo che sarà detto in appresso.

Art. 3. Il valore del primo tronco della Aretina nello stato in cui si trova di costruzione e corredo con tutte le proprietà conseguite dalle espropriazioni, comunque non necessarie alla strada, ed il materiale mobile attualmente esistente, come dall'Inventario che si trova al Ministero di Finanze, rimane determinato nella somma di lire italiane 4,400,000 valore effettivo.

I lavori fatti eseguire dal Governo saranno rimborsati dai Concessionarj sui conti che verranno presentati al dì della consegna, ed aggiunti al valore come sopra determinato; quei lavori che occorressero per portare a compimento il detto tronco, saranno rimborsati a chi ne opererà la esecuzione e portati nel conto come sopra.

Art. 4. Pel rimanente della Strada Aretina saranno, occorrendo, completati gli studi a cura e spese dei Concessionarj e con intervento di un R. Ingegnere, quando così piaccia al Governo; gli studj e disegni particolari accompagnati da perizie estimative, saranno presentati al R. Governo, quanto al tratto da Ponte a Sieve a Arezzo, nel termine di mesi quattro dalla ottenuta cessione, e quanto al rimanente, dentro mesi tre dal giorno in cui il Governo avrà stabilita e notificata la direzione ulteriore della strada.

I lavori eseguiti dalla Società sul secondo tronco, si avranno come fatti dai Concessionarj. Saranno stimati dal R. Commissario Ingegnere Antonio Giu-

liani, ed il prezzo farà parte del costo del tronco relativo. Dei lavori fatti eseguire per suo conto dal R. Governo, i Concessionarj ne faranno ad essi il rimborso nel modo detto di sopra pel primo tronco, per essere posti a credito nella liquidazione di questo secondo.

Art. 5. Il tratto da Ponte a Sieve ad Arezzo sarà diviso in tre tronchi, il primo da Ponte a Sieve a Figline, il secondo da Figline a Montevarchi, il terzo da Montevarchi ad Arezzo. Il tratto ulteriore costituirà un tronco solo.

Per ciascuno dei detti tronchi così del primo come a suo tempo del secondo tratto, oltre gli studj e disegni completi delle opere tutte di costruzione compresevi le respettive Stazioni, dovrà essere presentata all'approvazione del Governo la valutazione distinta dell'armamento respettivo e del materiale mobile proporzionato.

Art. 6. I Concessionarj dovranno nel termine di un mese dall'approvazione della cessione da farsi dall'Adunanza generale della Società per la Ferrovia Aretina, depositare presso il R. Governo la somma di due Milioni di Lire Italiane effettive o quattro Milioni di tre per cento dello Stato. Se il deposito sarà eseguito in specie sarà irregolare e verrà retribuito il frutto del cinque per cento, se sarà in titoli verranno staccati alle scadenze dai Concessionarj i tagliandi per la esenzione dei frutti.

Questo deposito starà a garantire gli obblighi assunti ed i patti stipulati dai Concessionarj per le due linee, e sarà perduto da essi in caso d'inesecuzione o inosservanza. Terminato il tronco

a Montevarchi, la somma depositata sarà ridotta a metà. Il rimanente sarà ritirato un anno dopo che la strada sarà posta in esercizio.

Art. 7. La Ferrovia delle Romagne sarà ad un solo binario; vi saranno gli scambi opportuni alle stazioni e nei punti ove apparissero necessarj per la regolarità del servizio.

Art. 8. Gli studi definitivi completati coll'intervento di un R. Ingegnere, se piacerà al Governo di porvelo, dovranno essere presentati entro il termine di mesi sei utili, dalla approvazione del progetto presentato dalla Commissione di che all'Articolo I.

Art. 9. Il costo degli studi di massima che verrà rimborsato a coloro che gli avranno eseguiti a forma dell'art. 5 del Decreto de' 10 gennajo 1860 sarà rimborsato come spesa dai Concessionarj e figurerà nelle spese del primo tronco.

Art. 10. I Concessionarj si obbligano a depositare per questa linea entro un mese dalla data del Decreto che ne fisserà la traccia, la somma di italiane lire 300,000 in danaro, o lire 600,000 nominali in titoli del 3 per cento dello Stato per garantire:

1.° la presentazione degli studi definitivi entro sei mesi utili,

2.° la riunione del capitale occorrente alla costruzione del primo tronco ed alla prosecuzione di quelli della Aretina.

Art. 11. Approvati gli studi definitivi, ed un mese dopo la detta approvazione, il deposito di che

nel precedente articolo, sarà portato per questa linea alla somma di lire italiane due milioni effettivi, o 4,000,000 nominali di tre per cento dello Stato, per garantire la esatta osservanza degli obblighi tutti assunti come è detto per il deposito di che all' art. 6.

Questo deposito sarà ridotto a metà quando sarà costruita per metà questa seconda linea; il rimanente sarà ritirato un anno dopo che la strada sarà posta in esercizio.

I deponenti avranno diritto al frutto o al ritiro dei tagliandi come è detto per l' altro deposito all' art. 6.

Art. 12. Il R. Governo si obbliga a non eseguire nè autorizzare la costruzione di veruna altra Strada ferrata che serva direttamente di comunicazione ai punti estremi, o intermedi della linea.

Art. 13. L' opera è dichiarata di pubblica utilità, e sarà applicata alle espropriazioni la Legge che verrà indicata dal Governo contemporaneamente alla approvazione degli Studi.

Dal momento in cui la Linea sarà tracciata sul terreno, resta inibito costruire alcuna nuova fabbrica, erigere capanne e far depositi di materie combustibili e lapidee, sia nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, sia dentro dieci braccia a destra ed a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza il consenso di chi presiederà alla ferrovia.

Art. 14. Tutti gli atti che verranno stipulati per la costruzione della Strada, e che fossero per le Leggi in vigore soggetti a diritti proporzionali di registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira toscana.

Art. 15. Saranno esenti dal pagamento dei dazj doganali i ferri, macchine, ed altri oggetti necessarj alla costruzione della Strada e suo materiale mobile, che occorresse introdurre dall'estero nel territorio riunito, salvo gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalità che verranno prescritte, e specialmente alla esibizione di un certificato del Direttore dei lavori o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopra indicati, che volta per volta fossero introdotti, il quale certificato dovrà essere munito del visto del Commissario R. per le Strade ferrate.

Ritenute le limitazioni prescritte e dichiarazioni di che sopra, saranno pure esenti dalla Tassa di Commercio i ferri, macchine ed altri oggetti che dall'estero verranno introdotti direttamente in Livorno per la costruzione della Ferrovia.

Art. 16. La strada sarà negli studi divisa in più tronchi. A ciascuno di essi, oltre i disegni tutti di corredo necessari ad operarne la costruzione, dovrà essere presentata alla approvazione del Governo la valutazione della spesa occorrente alla esecuzione loro.

Art. 17. Quanto ad ambedue le linee sarà in facoltà del Governo per ciascuno dei tronchi che si procederà a costruire, di separare la costruzione del piano stradale anco in più sezioni, distinguerla dalla armatura, e dall'ammobiliamento di ciascun tronco, e rilasciare il tutto o alcune di dette parti ai Concessionari per la valutazione e stima da essi presentate, o procedere per via d'incanto onde ottenere le riduzioni che potesse con quello conseguire, o di eseguirne esso stesso, o farne eseguire la costru-

zione, o l'armamento o la fornitura del materiale mobile.

Art. 18. Se la esecuzione di tutto, o parte di alcuna di dette cose, sarà rilasciata ai Concessionarii, il prezzo contenuto nelle perizie sarà aversionale e non potrà per qualunque caso od evento alterarsi e rimarrà a loro carico anco l'imprevisto.

Art. 19. Qualunque sia il modo della esecuzione, i Concessionarii si obbligano fin d'ora di fornire il capitale occorrente alla costruzione ed attivazione della strada in poche rate che piacerà al R. Governo di ordinare, ma sempre in proporzione della esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni.

Art. 20. La spesa occorrente alla costruzione dei tronchi sarà pagata dai Concessionarii durante ed a misura della esecuzione di essi, a chiunque l'abbia costruiti sopra mandati del Commissario R. per le Strade ferrate. Essi avranno diritto al frutto del 5 per cento sulle somme sborsate che porranno nel conto di costruzione di ciascun tronco singolo. Avranno diritto egualmente di aggiungere al Capitale un 5 $^1/_2$ per cento sulla somma effettivamente spesa, il quale sarà percetto dai Concessionarii per indennizzarli della provvisione bancaria, relativa alla riunione del capitale delle spese di studi, Ingegneri loro, e montatura di loro uffizii, e generalmente a tutto quanto si riferisce nell'interesse dei Concessionarii a spese di alta amministrazione durante gli studi e la completa costruzione della ferrovia, quali spese tutte rimangono ad essi, mediante l'aggiunta di cui sopra, accollate per modo aversionale. Terminata la costruzione di ogni tronco presente-

ranno la nota del loro avere, quale sarà approvata dal R. Governo.

Art. 21. Il costo dei tronchi delle due linee che anderanno di mano in mano in attività, così liquidato, goderà delle rendite nette della strada; e sarà garantito per il capitale e per gli annui interessi, mediante istrumento obbligatorio nominale, o con emissione di cartelle a scelta dei Concessionarii ed in quella forma che loro piacerà, ed in quantità nominale corrispondente a ragione di 100 per ogni 80 franchi effettivi liquidati come sopra.

Art. 22. Ottenuta l'approvazione degli studi i Concessionarii se vorranno costituire una Società, dovranno presentarne al Governo gli Statuti compilati sulle basi di quelli per la ferrovia Aretina e del presente Decreto. Questi ed i Capitoli, occorrendo, saranno da esso approvati.

Art. 23. La restituzione del capitale alla pari sarà egualmente garantita ed operata in anni 125, cominciando dal primo anno di costruzione ed in rate come appresso:

Sul costo totale della Strada delle Romagne resultante dagli studi sarà pagato $^4/_5$ per cento l'anno durante la costruzione.

Terminata la costruzione il capitale liquidato nella somma nominale, detratta quella già ammortizzata sarà repartito egualmente per gli anni rimanenti fino a 125.

Per la Strada Aretina durante la costruzione la quota di ammortizzazione rimane stabilita in lire italiane 200,000 annue. Quella terminata, il capitale liquidato nella somma nominale, detratta

quella già ammortizzata, sarà repartito come sopra negli anni rimanenti fino a 125.

Art. 24. La garanzia del frutto sarà del 5 per cento sul valore nominale pagabile a semestri scaduti per soli 103 anni. Le somme non ammortizzate dopo tal' epoca saranno infruttifere.

Art. 25. Le concessioni s'intenderanno avere la durata di anni 103, dopo la quale epoca la ferrovia passerà nella libera proprietà del Governo, salvo l'obbligo di ultimare l'ammortizzamento come sopra.

Art. 26. Terminata la costruzione le due strade saranno a scelta del Governo amministrate o da esso, o da chi piacerà ad esso designare, o dai Concessionarii, o loro aventi causa, secondo i patti che verranno stabiliti, ed il disposto degli articoli 14 e 15 del Decreto degli 8 marzo 1860 per la ferrovia maremmana, i quali ultimi serviranno di norma all'Amministrazione da chiunque sia tenuta, dichiarando che il reparto degli utili, di che nell'ultimo §. dell'articolo 15, sarà fatto sui titoli non ammortizzati.

Art. 27. Le somme destinate alla costruzione e liquidate come sopra, saranno ipotecate sulle strade fino al loro rimborso.

I promotori provvederanno all'adempimento degl'impegni da loro assunti verso il R. Governo, e questi riconoscerà ad ogni effetto, come rappresentanti dei promotori, fino a nuove disposizioni da concertarsi, il sig. P. A. Adami di Livorno, ed il sig. Antonio Costa di Genova.

Art. 28. I depositi di che negli articoli 6, 12 e 13 saranno perduti mancando i Concessionarii ai

patti che stanno a garantire, e ciò senza formalità, intimazioni o atti di sorta.

Art. 29. Non effettuandosi i depositi nei tempi che sopra, la concessione si avrà per non avvenuta.

Art. 30. Il R. Governo eserciterà l'alta sorveglianza sull'Amministrazione delle due ferrovie col ministero di un R.° Commissario speciale, all'oggetto di conoscerne gli atti e l'andamento nei modi di che reputerà opportuno.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventiquattro marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Digitized by Google

APPENDICE

Google

Digitized by Google

Indirizzo votato dalla Consulta della Toscana a S. M. l'Imperatore Napoleone III.

SIRE!

La Consulta del Governo della Toscana per la prima volta convocata, sente il dovere di unire la sua voce al grido di ammirazione e di riconoscenza che da ogni parte d'Italia s'inalza verso la Maestà Vostra. Coll'altezza della mente, Voi misuraste tutte le felici conseguenze che dovevano derivare dalla liberazione d'Italia alla causa della civiltà, ed alla pace Europea; colla sapiente espettazione preparaste le vie, maturaste le opportunità; e con franco animo ed esempio unico nella storia la generosa Francia guidaste a compiere l'alto disegno.

Al vostro cenno, Sire, e a quello del Re Vittorio Emanuele, accorsero in Lombardia le milizie toscane; a questo Re valoroso affidammo le nostre forze nella guerra presente, perchè a lui spettava

essere Duce dell'Esercito Italiano, e sottrarre la Toscana all'onta di non combattere per la Nazione.

Sire, anche questa parte d'Italia, confortata dalla magnanima Vostra parola, domanda essere per sempre assicurata da ogni dominazione, ed influenza dinastica dell'Austria, che offendendo il sentimento Nazionale dei Toscani sarebbe incompatibile colla pace del paese.

I Toscani esprimono alla Maestà vostra il voto, che tutta Italia sia costituita in forte nazione, e se il pieno adempimento di questo voto non sarà consentito tutte le sue parti siano insieme coordinate, e collegate intorno ad un Regno grande, quanto sia maggiormente possibile, che ne assicuri l'indipendenza e al presidio naturale delle Alpi aggiunga quello delle Armi Italiane.

Fidenti nell'alta Autorità procurata alla Francia dalla sapiente vostra moderazione, e dal trionfo delle Armi alleate, i Toscani chiamati a manifestare i loro voti in modo solenne, mostreranno di comprendere i benefizi delle libere istituzioni e della unione Italiana, e faranno prevalere agli angusti sentimenti provinciali il bene, e le gloria della Patria comune.

Dalla Residenza della Consulta
li 11 luglio 1859.

Indirizzo votato dalla Consulta della Toscana a S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

SIRE!

La Consulta di Governo della Toscana adempie un sacro dovere inaugurando nel Vostro nome glorioso le prime Adunanze. Come nel campo di battaglia le valorose schiere che vi circondano guardano alla Vostra insegna, che le conduco alla vittoria così i popoli Italiani si stringono a Voi per ordinarsi in Nazione libera e forte.

Dacchè in un giorno di nazionale sventura cingeste la corona degli Avi Vostri, tutti i pensieri volgeste a conseguire il gran fine della liberazione d'Italia. La Nazione vi comprese e con inquieta sollecitudine vi seguì sempre nei dieci anni di penosa espettazione e di prudente preparazione. Ogni Vostra parola fece battere i nostri cuori, ogni Vostro atto accrebbe la nostra fiducia.

Giunto finalmente il tempo dell'ardua prova, forte dell'alleanza di Napoleone III, e della generosa Francia, Re guerriero ed emulo della prodezza de'Vostri Maggiori, scendeste in campo Duce d'un esercito italiano, dopo avere coraggiosamente proclamato nei Consessi Europei i diritti conculcati della Nazione.

La Toscana, o Sire, non indugiò a dichiararsi per la causa Nazionale, e vinto ogni ostacolo Voi proclamò suo Regolatore Supremo delle cose di guerra, e sotto la protezione della Maestà Vostra ordinò il suo nuovo governo civile.

Sire, l' alleanza di Francia e d' Italia è ormai consacrata dal sangue di tanti prodi caduti in quelle gloriose battaglie che fecero tremare la Nazione per gl' impeti generosi dei Vostro coraggio. Quali siano i nostri desiderj già sapete, o Sire, e Voi ed il magnanimo Vostro Alleato farete che a quei Voti dalla Vittoria avvalorati, quando saranno solennemente espressi, non si mostri sorda l' Europa.

Noi vorremmo costituirci in Nazione libera, unita e forte per poter difendere da noi stessi la conquistata indipendenza. Voi, o Sire, sapendo a qual prezzo ne avremo fatto l' acquisto; Voi più di tutti potrete giudicare della necessità di aver forze adeguate a mantenerla.

A Voi raccomandiamo l' avvenire della Patria, riposandoci con fiducia nella possente cooperazione Vostra per istabilire un buon ordinamento nazionale, ed una durevole pace, come al Vostro valore ci affidiamo per guidarci alla Guerra.

Dalla Residenza della Consulta
li 11 Luglio 1859.

Risposta della Consulta al Messaggio del cav. Carlo Bon-Compagni Commissario Straordinario di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele in Toscana, durante la Guerra.

Signor Commissario,

La Consulta del Governo ha ascoltato con piacere, e con riconoscenza le parole che Voi le avete indirizzate. Queste parole saranno accette alla Toscana tutta, che le aspettava.

Gli Stati dopo una grande ed improvvisa mutazione, sono come un mare commosso dai venti. La Toscana per voler essere Italiana, restò senza Governo; e sarebbe caduta nello sconvolgimento se fosse stata minore la nativa temperanza della popolazione; se buoni Cittadini non ne avessero preso il temporaneo reggimento, e se non fosse accorso in nostro aiuto il magnanimo e leale Re Vittorio Emanuele, il quale stendendo sopra noi la sua mano protettrice, dichiarò di voler guidarci alla guerra, impedire l'interna confusione, e serbare intatta e signora di sè la Toscana per quel giorno in cui Ella potesse liberamente concorrere alla miglior costituzione dell'Italiana Nazionalità.

A questo concetto generoso e sapiente proclamato da Vostra Eccellenza, quando si presentò al Governo creato dal paese, e sottentrò ad esso, consuonano le parole che ci avete ora rivolte; e Noi, la prima volta che ci è dato di esprimere i nostri

sensi e quelli della Toscana, nè porgiamo nella persona Vostra alla Maestà del Re Protettore le più calde grazie. E grazie rendiamo a Voi, e ai Ministri, vostri cooperatori, per lo zelo con che avete fatto concorrere la Toscana, quanto consentivano le condizioni nostre, alla guerra nazionale, e avete amministrato la pubblica cosa.

Noi conosciamo le difficoltà di ogni maniera che intralciavano i vostri passi; e lungi dai menar lamenti per quelle che non vi fosse riuscito di superare affatto, vi porgeremo lodi e ringraziamenti per le molte che avete vinto. E confortandovi a prendere sempre nuovo coraggio, e a congiungere sempre più la fermezza col senno, e con la bontà, vi accerteremo che la fiducia, non sarà mai per venirvi meno, che il paese intero sarà con Voi, e piglierà sempre più vivo amore ai nuovi ordini che la Provvidenza sarà per largirvi; dove i timidi siano pienamente rassicurati; dove sia francamente mostrato il fermo proposito di voler rispettata da tutti e fatta sempre più rispettabile la religione dei Nostri Padri; di non voler permettere che il giudizio imparziale sugli errori, e le colpe degli uomini detragga all'Autorità del Ministero spirituale, e scemi nei popoli quel vero sentimento religioso, che ad un tempo raffrena le passioni, e preserva dalla superstizione.

Noi ben sappiamo che questi medesimi sono gl'intenti del Governo a cui l'Eccellenza Vostra degnamente presiede; e nel dirvi che tali son pure i nostri e quelli della Toscana tutta, intendiamo appunto di far manifesta quella conformità di pensieri e di affetti fra il Governo e il paese, che è il

fondamento della nostra concordia e della pubblica tranquillità.

Ad assodare viepiù l'una e l'altra mirano le leggi che Voi ci avete fatto presentare; e noi ponendo il maggiore studio nell'esaminarle, procureremo di corrispondere alla fiducia del Governo.

Così congiungendo i consigli, e l'opera riusciremo, la Dio mercè a preparar la Toscana al gran giorno in cui, su questo moto di desiderii, di disegni, di sforzi, su questo morire e nascere di vecchie e di nuove cose, su questo mescersi e agitarsi di elementi che ora si fuggono, ora si cercano, e chiedono forma e vita, Iddio placato dei nostri lunghi dolori, e dal sangue sparso non a gocce, ma a rivi in battaglie d'Eroi, pronunzi alla fine la parola Creatrice, e sorga l'aspettata fra le Nazioni, e dica all'Europa: Io sono l'Italia.

Dalla Residenza della Consulta
li 11 luglio 1859.

Per il Presidente della Consulta
Cav. Ubaldino Peruzzi Vice-Presidente.

Il Segretario Consultore
Leopoldo Galeotti.

Per Copia conforme
L. Galeotti.

Dichiarazione dopo la pace di Villafranca.

(20 Luglio 1859).

Sì, la Toscana si arma, e deve armarsi perchè deve scacciare il peggiore de' nemici, il vinto a Solferino, se pretendesse salire sul trono toscano. Ma questo armarsi non vuol dir far la *Leva* come vanno spargendo i segreti fautori della cessata Dinastia.

La Toscana ha già armati, senza la *Leva*, contro un tal nemico. Ha un esercito; avrà fra poco la Guardia Nazionale; avrebbe armati all'occasione tutti i suoi abitanti. Il loro tamburo sarebbero tutte le campane a martello.

Si armino le Città; e quando suonerà la campana a stormo si armi pure la gente delle campagne. Si armi di falci e d'ogni arme che può dare il più giusto de' furori, il furore d'un popolo che sdegna di aver per suo Principe il *vinto a Solferino.*

Questo sappia bene l'Europa: un popolo civile come la Toscana non sopporterà l'oltraggio che venga a regnare colui che ieri stava impudentemente con l'Imperator d'Austria contro le armi italiane.

ISTRUZIONI per la esecuzione del R. Decreto del Governo della Toscana del 31 *ottobre* 1859.

Art. 1. Le spese di giustizia in materia criminale sono tutte quelle che hanno per oggetto lo scoprimento, e la repressione dei delitti e delle trasgressioni.

Art. 2. Esse comprendono:

1.° le spese d'investigazione, e di ricerca;

2.° le indennità e mercedi dovute respettivamente a testimoni, a periti, a interpetri, a rabbini;

3.° le spese di accessi giudiciali, e recognizioni;

4.° quelle concernenti la traduzione, e il mantenimento nelle carceri di custodia dei prevenuti;

5.° il trasporto dei corpi di delitti, e degli oggetti di convinzione;

6.° le retribuzioni di espressi;

7.° le mercedi dovute agli stabulari e ai depositari;

8.° gli emolumenti per gli atti del processo, e del giudizio;

9.° le spese di estradizione dei prevenuti, e condannati.

Art. 3. La tariffa delle spese di giustizia criminale, che deve ritenersi far parte integrante delle presenti istruzioni, contiene la indicazione specifica

di tutti i titoli di spesa, e ne determina la relativa misura.

I.

Modo di anticipazione delle spese di Giustizia.

Art. 4. A contare dal dì primo gennaio 1860 le spese di giustizia criminale saranno anticipate dalla R. Amministrazione del Registro, dietro mandato delle Autorità competenti, e nei modi, e con le forme che saranno indicate in appresso.

Art. 5. La facoltà di tassare le note di spese, e di emettere il relativo ordine di pagamento, risiede respettivamente nei pretori civili e criminali, nei Regi Procuratori, e nei Regi Procuratori Generali.

I Pretori la esercitano nelle Cause criminali di loro competenza.

I Regi Procuratori nelle cause di competenza dei Tribunali di prima istanza, cui sono addetti, e anche in quelle di competenza delle Corti Regie fino alla emanazione del Decreto d'invio della Camera di Consiglio.

I Regi Procuratori Generali successivamente al detto Decreto, e indistintamente in tutti i casi nei quali è richiesta la loro speciale autorizzazione.

Art. 6. Ove avvenga che la Camera delle Accuse della Corte Regia, ordini un supplemento di istruzione, la competenza a tassare le spese, cui dia causa l'ampliazione, o correzione degli atti, ritorna nelle attribuzioni del R. Procuratore locale.

Art. 7. Le spese d'indennità, di onorari, e di qualunque altra natura, che abbian luogo nella

durata del pubblico giudizio, continueranno a rimborsari dagli Ufizi d'esazione dei Registro, e con le forme fin qui praticate, sul mandato emesso:

a) Dai Magistrati del Pubblico Ministero, che assistono alle udienze, per le cause di competenza dei Tribunali di prima istanza e delle Regi Corti.

b) E per quelle di minor competenza, dai Delegati di Governo, i quali disimpegnano innanzi ai Tribunali Pretoriali le attribuzioni del Pubblico Ministero.

Art. 8. Nel caso in cui la istruzione dei processo esigesse spese straordinarie, e non previste dalla tariffa, queste non potranno farsi che sulla approvazione motivata dal R. Procuratore Generale, cui spetterà darne conto immediatamente al Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 9. Ove occorrano spese segrete d'investigazione, o relative a premi e remunerazioni che possono talvolta esser necessarie per la scoperta di delitti, o per l'arresto di prevenuti, o condannati dovranno le medesime essere sempre anticipatamente autorizzate dai Ministero di Giustizia e Grazia sulla proposizione del Regio Procuratore Generale del Compartimento.

Art. 10. Le spese di estradizione e di consegna si anticiperanno anch'esse, ove sia luogo, dalla Regia Amministrazione del Registro sopra Mandati dei Regi Procuratori Generali.

Art. 11. I testimoni esteri che si citano innanzi ai Tribunali toscani dovendo, a norma di

quanto è prescritto nell'art. 14 della Tariffa, essere trattati, nel difetto di speciali convenzioni, col sistema della reciprocità, sarà cura dell'Autorità toscana, cui spetta scrivere lettera rogatoria per la citazione, d'invitare l'Autorità estera a volere precisare la misura d'indennità che sarebbe retribuita in quel luogo al testimone toscano.

Art. 12. Le note devono esprimere chiaramente la indole dell'atto, o della operazione di giustizia cui si riferisce la spesa, le condizioni di tempo e di luogo, il nome, e la qualità della persona, ed essere inoltre, ove occorra, munite degli opportuni ducumenti giustificativi.

Ove gli atti, o funzioni retribuibili con mercede sieno distinti fra loro, non potranno essere cumulati in una medesima nota, ma dovrà invece esser redatta per ognuno di essi una nota speciale.

Art. 13. Se le note si riferiscono a cause della minor competenza, dovranno queste esser sottoposte all'approvazione del Pretore cui spetta, il quale verificata la sussistenza e la regolarità della spesa, la tasserà a norma della tariffa, ed emetterà in calce della nota l'ordine di pagamento.

Art. 14. Se appellano invece a Cause della maggior competenza, le note dovranno esser munite della vidimazione del Pretore o del Giudice di istruzione, secondochè si riferiscano ad atti preliminari, o a processo in corso di regolare istruzione, e quindi trasmesse al R. Procuratore, il quale se le troverà regolari procederà alla loro tassazione e al rilascio del relativo mandato.

Art. 15. Nella tassazione della note dovrà sempre richiamarsi l'articolo corrispondente della Tariffa.

Dovrà pure indicarsi con precisione la procedura cui la spesa si riferisce; e dove non esista procedura, o si tratti di delitti contro incogniti, il nome e cognome della parte lesa dal delitto.

Art. 16. I Pretori, e respettivamente i Regi Procuratori dopo aver presa nota in apposito registro del titolo e dell'ammontare della spesa, non che dell'affare cui la medesima è relativa, restituiranno la notula tassata alla parte, affinchè possa procurarne la esazione.

Art. 17. I Mandati redatti nelle forme soprà indicate sono pagabili dagli Ufizi d'esazione del Registro nel cui Circondario risiede l'Autorità da cui emanano, o quella che ha ordinata l'perazione di giustizia.

Art. 18. Le parti interessate riscuotendo le somme loro dovute, ne rilasciano ricevuta in calce del mandato; ove alleghino di non sapere scrivere il Ministro Esattore ne trascriverà la dichiarazione sul mandato stesso, e la farà firmare da due testimoni presenti al pagamento.

Art. 19. Le note che non sieno state presentate per il pagamento nei sei mesi dalla tassazione si hanno per prescritte, e non possono essere altrimenti sodisfatte, ammenochè la parte interessata non giustifichi che il ritardo frapposto non le è imputabile.

Questa giustificazione peraltro non può essere ammessa che dal Ministero di Giustizia e Grazia sulla informazione del R. Procuratore Generale.

Art. 20. Se un testimone si trova nella assoluta impossibilità di far la spesa del viaggio per recarsi nel luogo dove è citato, potrà rilasciarglisi dal

R. Procuratore, e in sua mancanza dal Pretore, un mandato provvisorio sul registro a conto di ciò che gli sia dovuto per titolo d'indennità.

Il Ministro Esattore che estinguerà il mandato farà menzione dell'acconto in margine, o in calce della copia della citazione.

La somma concessa in acconto non dovrà mai oltrepassare l'ammontare della indennità dovuta al testimone per il solo accesso.

I testimoni che non presentino all'Autorità la copia della relativa citazione, non potranno ricevere che la indennità dovuta loro per il ritorno.

II.

Modo di recuperare le spese di giustizia.

Art. 21. La esazione, o recupero delle spese di giustizia criminale continuerà a farsi a cura dei Ministri Esattori del Registro con le norme, e discipline fissate dalle istruzioni per la esecuzione del R. Decreto del 28 marzo 1851, salve le modificazioni che appresso.

Art. 22. Gli estratti delle sentenze condennatorie che i Cancellieri delle Corti Regie, dei Tribunali di prima istanza e delle Preture debbono, in ordine all'art. 6 delle rammentate istruzioni, inviare al Ministro Esattore del Circondario, si trasmetteranno solo dentro i dieci giorni dacchè le sentenze medesime sono divenute eseguibili.

Questi conterranno oltre le indicazioni enunciate nel detto articolo anche quella del nome del padre del condannato.

Art. 23. La trasmissione dovrà farsi per l'organo respettivamente dei Regi Procuratori Generali, dei Regi Procuratori e dei Pretori i quali in calce dell'estratto redatto dal Cancelliere, formuleranno la richiesta per la esecuzione prescritta dall'art. 8 delle istruzioni predette.

Per la redazione di questi atti si adopreranno stampati di nuovo modello che saranno forniti dall'Amministrazione del Registro.

Art. 24. Sarà cura inoltre dei Regi Procuratori Generali, dei Regi Procuratori e dei Pretori di rimettere alla fine di ogni quadrimestre, e segnatamente nei mesi di gennaio, maggio e settembre alla Direzione compartimentale del Registro, un prospetto indicativo il nome, cognome e domicilio dei condannati, la data respettiva delle sentenze, l'ammontare delle somme dovute per titolo di multe, o di spese, e il giorno della trasmissione degli estratti.

Art. 25. I Ministri Esattori appena ricevuto l'estratto della Cancelleria, e la richiesta di esecuzione del Pubblico Ministero, o del Pretore, accenderanno la relativa partita sul loro campione, se il debitore dimora nel circondario; in caso diverso trasmetteranno la denunzia al Direttore locale, che la invierà senza indugio all'ufizio della dimora del debitore.

Art. 26. Se oltre alla condanna nelle spese la sentenza avrà inflitto una multa pecuniaria, in caso di morosità del debitore, la trasmissione della posta al Tribunale per la esazione coatta dovrà sempre aver luogo, e coi modi indicati dalle istruzioni del 28 maggio 1851.

Così se la esecuzione riesca inefficace, dovrà provocarsi la carcerazione del debitore affinchè sconti con quella il debito della multa.

Art. 27. Ove poi la condanna sia limitata all'articolo delle spese, i Ministri esattori saranno autorizzati a non tentare la esecuzione, quando consti notoriamente della insolventezza del debitore, o il di lui stato di assoluta indigenza sia accertato da una attestazione del Parroco confermata dal Gonfaloniere, e dal Ministro del Censo.

La esibizione di questo certificato di miserabilità non dispensa peraltro i Ministri Esattori dall'assumere opportune indagini, onde fare un sicuro giudizio della solventezza del debitore; nè impedisce ai medesimi, quand'anche abbiano all'appoggio del certificato cancellata dal campione la posta relativa, di cimentare gli atti esecutivi, se venissero a mutarsi in appresso le condizioni economiche del debitore.

Art. 28. Nel caso in cui la tentata esecuzione sia conseguita da un referto di *nulla da gravare* come nell'altro in cui non si proceda esecutivamente per la provata indigenza del debitore, la partita, purchè consti di sole spese, potrà all'appoggio del referto cursoriale, e respettivamente del certificato di miserabilità, essere cancellata dal campione.

Art. 29. I Ministri Esattori preleveranno mese per mese sulla somma totale degli incassi, il sei per cento.

Se la riscossione ebbe luogo mediante atti giudiciali, un terzo dell'emolumento spetterà al Pretore da cui è partita la esecuzione, e il rimanente sarà repartito fra gli impiegati della Amministrazione del Registro.

Se non ebbe luogo la escussione del debitore, tutto l'emolumento anderà a profitto degli impiegati suddetti.

Art. 30. Le istruzioni del 28 maggio 1851 nelle parti non derogate dai presenti ordini continueranno a rimanere in pieno vigore.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Bene stare dato dalla Corte de' Conti alla gestione della Finanza Toscana del 1858.

LA CORTE DEI CONTI,

Visto un Rapporto del Direttore di questa Ragioneria del 31 ottobre decorso, riguardante la verificazione da esso eseguita del rendimento di conti della Finanza Toscana, per la decorsa gestione del 1858;

Vista la Requisitoria del Cav. R.° Procuratore generale, che conclude come in atti;

Sentito il medesimo all' Udienza dell' 8 corrente;

Sentito il Rapporto del Cav. Presidente relatore;

Considerando che la gestione propria della Depositeria, non che quella della Cassa, hanno proceduto bene e regolarmente nell' anno terminato al 31 dicembre 1858;

Considerando, che confrontati i resultati dei Rendimenti di conti delle Amministrazioni dello Stato, corrispondono esattamente colle partite scritte nel Rendimento di conti generale della Finanza Toscana;

Per questi motivi;

Dice bene stare il Rendimento di conti della gestione propria della Depositeria generale per l'anno 1858;

E dichiara che gli Avanzi, e Disavanzi delle singole Amministrazioni, compresa quella della R. Depositeria, sono esattamente conformi a quelli portati nel Rendimento di conti delle Finanze dello Stato, il quale dà per resultato definitivo nella gestione ordinaria un Avanzo di lire italiane 1,491,334 46 c. pari a toscane lire un milione settecentosettantacinquemila trecentonovantotto, soldi 3, denari 4; nella straordinaria, un Disavanzo di lire italiane 2,312,451 34 c. pari a toscane lire due milioni settecentocinquantaduemila novecentodiciotto, soldi 5, denari 3. Laonde la gestione del 1858 presentando un Disavanzo finale di lire italiane 821,116 88 c. pari a lire toscane novecentosettantasettemila cinquecentoventi, soldi 1, denari 11, il Patrimonio dello Stato dalle lire italiane 24,375,936 40 c. pari a toscane lire ventinovemilioni diciottomila novecento-

settantuna soldi 18, denari 1, si residua al 31 dicembre 1858 a lire italiane 23,554,819 52 c. pari a toscane lire ventottomilioni quarantunmila quattrocentocinquantuna, soldi 16, denari 2.

Così deciso all' Udienza del 15 novembre 1859.

Il Presidente
G. Ragnoni.

Il Cancelliere
F. Chiocchini.

Lettera a monsignore arcivescovo di Firenze sulle relazioni fra la Chiesa e lo Stato.

Illmo. e Rev.^{mo} Monsignore,

La riverita sua lettera del 9 di questo mese, mi ha tenuto lungamente perplesso imperocchè da un lato essa dimostra la più lodevole sollecitudine per la Fede Cattolica, da un altro lo zelo della Casa del Signore la spinge fuori di termini soliti nelle relazioni di un Vescovo con lo Stato. Ma siccome V. S. Illma. e Rev^{ma}. per buon fine soltanto ha tenuta una franca libertà di dire, così mi son risoluto a rispondere senza stile officiale, desiderando lealmente di calmare le sue apprensioni e di entrare seco in private e asserte spiegazioni.

V. S. Illma. e Rev^{ma}. quando si degni esaminare freddamente i nostri tempi, e le presenti con-

dizioni politiche dello Stato che sa congiungere la libertà all'ordine, si persuaderà che alcuna credenza religiosa e molto meno la Cattolica, che è la professata fra noi dalla maggiorità per non dire dalla universalità, non può neppure sognare non che temere una prescrizione di veruna specie, nè da qualsiasi privato o Governo. Per lo che il merito del martirio non può essere che un infelice desiderio, giacchè se vi fosse chi volesse dare il sangue non troverebbe chi volesse prenderlo.

Ai nostri tempi non si tratta di persecuzione, nè di protezione religiosa, si tratta di libertà di coscenza, e di libero esercizio di culto purchè non sia turbato l'ordine pubblico. Questa libertà, che è un diritto di ogni essere responsabile a Dio, che è un fatto della coscienza universale, ed un principio dei diritto pubblico di ogni stato civile non toglie, che la Religione Cattolica se non è più la dominante non sia la prevalente a quella professata dal Governo e onorata con tutte quante le maniere.

Il limite di questa prevalenza e di questi onori si trova solo nel non escludere le altre religioni, e nel non impedire gli altri culti. Ciò non v'è dubbio, è cosa nuova nel nostro Stato; ma la Chiesa Cattolica non perderà, a fronte di questo fatto nuovo, come non ha perduto in quelli stati dove oramai è vecchio. Mi gioverò delle gravi parole d'un gran cattolico e di un gran politico, che l'istesso Pio IX ebbe per ministro, e che a Pio IX dette effettivamente il suo sangue.

« Faut-il faire un cours d'histoire pour prouver « que l'Eglise a su toujours, dans sa conduite ex-

« térieure, tenir compte des faits, qu'elle a suivi
« avec une admirable prudence, et une grande sa-
« gacité les phases de la vie sociale, et qu'elle a
« su y adapter son action et son influence! Cette
« est la verité. Qu'on ne vienne donc pas nous pre-
« senter l'Eglise comme s'obstinant dans une rou-
« tine aveugle, comme ne tenant aucun compte
« des faits extérieurs et prenant les hommes pour
« des êtres comdannés à une immobilité absolue.
« Non, elle connaît mieux les lois de la Providence.
« La Providence, qui a fait les hommes et la Societé
« perfectibles, leur a prescrit le changement et le
« progres, des lors, la conduite de l'Eglise devait
« necessairement changer pour ne pas se trouver en
« opposition avec le lois de la Providence ».

Quindi è che V. S. Ill.ma e Rev.ma non deve credere avversata dallo Stato la Religione Cattolica se vi sono altre professioni, e se altri culti si esercitano. Questa simultaneità è un diritto, ripeto è un fatto indistruttibile. La posso bensì assicurare che il Governo non ha mai permesso, nè permetterà mai, che questo diritto si converta in abuso, in pericolo e in danno pubblico. Il proselitismo è proibito e punito: l'eccitazione all'odio scambievole, proibita e punita: ogni occasione di pubblico disordine prevenuta e tolta via. Anco le mie recenti disposizioni in proposito attestano che il Governo mentre non riconosce altrà Autorità, che la propria nello Stato, sa essere fermo nella Fede dei suoi Padri senza perseguitare nessuno, e senza permettere a nessuno che si violi la libertà più sacra di tutte che è quella della propria coscienza.

Gli Atti pertanto di uno Stato Laico e indipendente da ogni estranea autorità non possono essere censurati di avversione ad alcuna credenza quando tutelano la tranquillità pubblica, che il Governo ha il dovere di conservare, e il Governo e non altri può conoscere ciò che le nuoccia o le giovi. Se egli niega la stampa o la ristampa di qualche scrittura, è mosso da una ragione presente che il pubblico ordinariamente non raggiunge. Ma ciò non impedisce che quelle idee non possano essere pubblicate, perchè V. S. Ill.ma e Rev.ma sa bene nella pericolasa materia della stampa esservi due vie stabilite dalla legge vigente a quella della permissione governativa sotto un certo numero di fogli, o quella della censura repressiva, quando il volume è tale che non può essere uno di quei libercoli, che volano ad un tratto per le mani di tutti e che qualche volta buoni in se stessi possono essere pericolosi per la occasione.

E per parlare di altra cosa cui allude la sua riverita lettera, ho l'onore di osservare, che se lo Stato è cauto in questi tempi ad allontanare tutti i possibili disgusti che potrebbero sorgere quando i pulpiti fossero coperti da chi non è toscano, lo Stato non vuole privare per nulla i fedeli cattolici dell'insegnamento religioso; che certamente può essere somministrato abbondante e salubre da sacerdoti toscani, ma adempie ad un dovere che gli stessi Ministri del santuario devono riconoscere sacro quanti altri mai.

Delle Deliberazioni governative mal si può giudicare dall'esteriorità, molto più quando l'esame non

sia affatto scevro da opinioni preconcette, ma quando siano esaminate imparzialmente nel loro intrinseco si vedrà che muovono da giuste ragioni, e sempre col fine della pubblica salvezza, non mai con quello di recare offesa alla religione. A questa sarà sempre più provvisto efficacemente quanto più franche siano le relazioni dei Vescovi col Governo. Io mi fo un onore di pregare V. S. Ill.ma e Rev.ma a dirigersi al Governo per tutto quello che le sembri utile promuovere assicurandola, che troverà in esso la risoluzione costante di operare il bene ed impedire il male. Allora potranno anco dileguarsi molte ombre, che fanno credere ciò che non sussiste, e che pur nondimeno possono generare perniciosi effetti.

Intanto mi reco a sommo pregio confermarmi,

li 14 dicembre 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Istruzioni intorno alle attribuzioni dei Comandi militari di Compartimento, di Circondario, di Comune e di Fortezze, in ordine al Decreto del 30 *dicembre* 1859.

Articolo 1.

§. 1. Comandanti militari di Compartimento sono per le attribuzioni loro considerati, come sono di fatto, quali altrettanti centri indispensabili per l'esecuzione del sistema militare del paese.

§. 2. Esercitano sotto gli ordini immediati del Ministero della Guerra, o del Comandante generale della Divisione, da cui fossero dipendenti, l'autorità e l'incombenze che rispetto al servizio ed alla disciplina delle truppe, sono loro attribuite dal Regolamento del servizio militare nelle Divisioni e nelle Piazze, da quello di Disciplina e dalle altre disposizioni vigenti, o che saranno in seguito emanate.

Articolo 2.

§. 3. I Comandi suddetti hanno autorità sopra tutti i militari di qualunque corpo, dimoranti nel Compartimento, che sono in congedo illimitato, o in altra posizione qualunque, presso le case loro e a disposizione del Governo.

§. 4. Esercitano vigilanza sopra i militari predetti, ne compilano i ruoli matricolari nel modo

stabilito dalle disposizioni emanate e da quelle che potessero ulteriormente essere emanate, per la più retta applicazione della legge sulla coscrizione.

Articolo 3.

§. 5. Nel caso di chiamata sotto le armi dei militari che sono alle case loro, i Comandi militari di Compartimento ne fanno promulgare e pervenire loro l'ordine per mezzo dei Gonfalonieri respettivi.

§. 6. Per lo stesso organo dei Gonfalonieri e per quello dei Delegati, provvedono quindi in modo che tutti coloro i quali sono chiamati sotto le armi siano costretti a partire nel tempo determinato, per recarsi al luogo stabilito per l'adunanza loro, avviandoveli isolati od in drappelli, secondo che sia stato prescritto nell'ordine di chiamata.

§. 7. Procureranno altresì che siano arrestati e tradotti al succitato luogo, coloro che senza legittimo impedimento indugino la loro partenza.

§. 8. Per la esecuzione di tali prescrizioni richiedono l'opera dei Carabinieri Reali.

§. 9. Sono informati dai Gonfalonieri intorno ai militari, che, chiamati sotto le armi siano legittimamente impediti, ne ricevono i documenti comprovanti l'impedimento, si accertano della loro validità, e gli mandano ai Comandanti dei Corpi a cui gli uomini si trovano ascritti e destinati.

§. 10. Provvedono per la partenza degli uomini suddetti, tosto che siano cessate le cagioni del legittimo loro impedimento.

§. 11. Informano il Ministero degli indugiatori esistenti, siano questi o no legittimamente impediti, lo avvisano di mano in mano che taluno di essi sia partito od arrestato, e sono alla volta loro informati dai Comandanti dei Corpi di mano in mano che taluni di essi pervenisse a quello respettivo.

Articolo 4.

§. 12. I Comandanti di Compartimento e Circondari si assicurano della presenza dei militari in congedo illimitato e della condizione del loro corredo e per tale effetto gli adunano e ne fanno la rassegna nelle epoche determinate dal Governo, e secondo le norme stabilite da speciali istruzioni.

§. 13. Mandano al Ministero, nelle epoche da queste determinate, uno specchio numerico diviso per corpo e leva, della forza dei militari in congedo illimitato, esistenti nel Compartimento presso le loro case.

§. 14. Nel caso di invasione del nemico, ed in altre simili imperiose circostanze, secondo gli ordini e le istruzioni ricevute dal Governo, assumono anche il comando diretto di tutti gli uomini che sono in congedo illimitato, gli adunano, gli ordinano in compagnie provvisorie, gli esercitano tenendoli in riserva a disposizione del Governo, oppure gli adoperano od inviano altrove a tenore degli ordini ricevuti.

Articolo 5.

§. 15. Qualora i militari che sono in congedo illimitato, avendo compiuta la capitolazione loro, o per qualsivoglia altra cagione debbono essere liberati con assoluto congedo, i Comandi militari di Compartimento e Circondari ricevono dai Corpi gli elenchi ed i conti di massa di coloro che debbono essere congedati, ed i congedi da rilasciarsi loro, e fanno quindi avvisare gli uomini cui si appartiene di presentarsi, per aggiustare i loro conti individuali, e ricevere l'atto di congedo nel modo stabilito dai Regolamenti.

§. 16. Notificano poscia a ciascun Corpo di mano in mano che ne occorre, quali sono coloro che abbiano ricevuto il proprio congedo, e gli cancellano dai ruoli respettivi.

§. 17. Informano per ultimo i Gonfalonieri delle cancellazioni operate, affinchè questi le operino pure nei ruoli loro.

§. 18. Vidimano i congedi assoluti che sono ad essi mandati per gli uomini da congedarsi alle loro case, come pure vidimano i congedi stessi che sono dati agli uomini sotto le armi dai corpi di presidio nella residenza loro.

Articolo 6.

§. 19. I Comandi militari di Compartimento e Circondari, esercitano pure autorità e vigilanza sugli Uffiziali in espettativa, che dimorino nel Compartimento o Circondario stesso; ne tengono un ruolo

conforme al modello stabilito dal Ministero, nel quale registreranno tutte le variazioni che succedono nella posizione o domicilio dei medesimi, e informano di tali variazioni il Ministero della Guerra, o il Comando militare della Divisione.

§. 20. Sono a questo fine regolarmente informati dai Delegati di quanto sia relativo ai mentovati Uffiziali dimoranti nei loro circondari, come pure di quanto si riferisca a coloro che cambiano di domicilio, o che siano venuti di recente a stabilirlo nel circondario loro respettivo.

§. 21. Tengono similmente un ruolo degli Uffiziali pensionati a qualsivoglia titolo, per quelle informazioni od avvisi che occorresso di far loro pervenire.

Articolo 7.

§. 22. I Comandi militari esercitano altresì autorità e vigilanza sopra i militari che sono in licenza temporaria nel capo luogo del Comando, ne tengono registro, procurano che al termine della licenza si rendano al Corpo; all'uopo gli costringono anche a partire e tengono le norme per tal fine stabilite dai Regolamenti esistenti.

§. 23. Hanno similmente autorità e vigilanza sopra i militari isolati, di passaggio o ricoverati negli spedali dove non si trovi il proprio Corpo, e provvedono affinchè con mendicati pretesti non si soffermino, o ritardino di recarsi dove sono destinati.

§. 24. Sono informati dai Gonfalonieri e Delegati intorno ai militari che siano in licenza fuori del capoluogo del Comando, tuttavoltachè questi oltre-

passino il permesso ottenuto o vengano ricoverate in uno spedale, o diano motivi di lagnanza per mala condotta.

Articolo 8.

§. 25. I Comandanti militari dei Compartimenti e Circondari fanno le rassegne di che all'Art. 4.

§. 26. Hanno facoltà di fare simili rassegne ai Distaccamenti o Corpi di passaggio nel Circondario del loro Comando.

§. 27. Ottemperano alle richieste di simili rassegne che loro vengono fatte dai funzionari dei Commissariati di Guerra, o dalle Autorità municipali che reclamassero per somministrazioni, presumibilmente eccedenti la forza dei detti Corpi o Distaccamenti.

Articolo 9.

§. 28. I Comandanti militari hanno la direzione degli spedali militari e quella pure delle infermerie militari, che si trovino nel luogo di loro residenza.

Hanno ancora la direzione degli spedali militari divisionali, ogniqualvolta ne ricevono lo speciale incarico dal Ministero della Guerra.

§. 29. Ottemperano alle richieste dell'autorità civile e giudiziaria per l'intervento della forza armata nell'interesse della pubblica sicurezza.

Articolo 10.

§. 30. I Comandi militari di Circondario e di Comune o posti di confine attendono alla vigilanza e difesa del confine in conformità degli ordini e delle istruzioni del Comandante del Compartimento, regolano per tale effetto il servizio delle Truppe che sono mandate a presidio di tali posti, ed esercitano nel loro respettivo Circondario tutte quelle incombense che vengono loro affidate dal Comandante compartimentale.

§. 31. I Comandanti delle Fortezze continuano bensì ad esercitare, indipendentemente dal Comandante del respettivo Compartimento, le incombenze che sono loro attribuite dai Regolamenti di servizio delle Piazze e da altre analoghe disposizioni, ma corrispondono tuttavia col Comandante del Compartimento per tutto ciò che riguarda gli Uffiziali in aspettativa e i militari in licenza ed in congedo illimitato, che si trovino nel Circondario del loro Comando.

Articolo 11.

§ 32. I Comandi militari di frontiera, siano essi compartimentali di Circondario, o di Comune o di Fortezza, informano direttamente il Ministero della Guerra e il Comandante la Divisione, quando esista, di ogni movimento di Truppe sulla frontiera dello Stato finitimo.

§. 33. I Comandanti di Fortezza, di Circondario o di Comune, sono pure tenuti a dare simili avvisi al respettivo Comandante compartimentale.

Articolo 12.

§. 34. I Comandi militari sono il mezzo con cui i militari isolati, in licenza, o in congedo illimitato ricevono gli ordini generali o speciali che gli riguardano, oppure fanno pervenire all'autorità superiore le domande o richiami loro.

§. 35. Nel trasmettere alle autorità cui si spetta le domande ed i richiami che loro sono fatti pervenire dai militari in licenza od isolati, dagli Uffiziali in espettativa ed anche dai privati, avvertano che tali domande o richiami siano corredate dei documenti opportuni, assumano le informazioni che siano necessarie a bene accertare fatti, e manifestino il loro avviso intorno alle cose espostevi.

§. 36. Corrispondono col Ministero della Guerra e coi Comandi generali di Divisione, se esistenti, e ne ricevono gli ordini e le direzioni; corrispondono parimente coi Comandanti dei Corpi, coi Gonfalonieri, coi Delegati, colle altre autorità del Compartimento, e coi Carabinieri Reali.

§. 37. I Comandi militari compartimentali, oltre ai registri occorrenti al servizio militare nella Piazza, ai ruoli e registri premenzionati, ai registri e documenti prescritti per le operazioni della coscrizione, tengono altresì:

a) Un registro di carteggio.

b) Un registro di situazioni numeriche dei militari in congedo illimitato e delle riserve.

c) Un repertorio generale delle lettere e documenti che essi ricevono.

d) Un registro degli ordini delle circolari e delle istruzioni.

e) Una raccolta degli atti del Governo e dei diversi Regolamenti.

f) Una copia del Giornale militare ufficiale.

In caso di traslocazione debbono rimettere i predetti registri al successore, colla nota dei mobili esistenti nell'ufficio, facendone constare da apposito verbale.

I Comandanti e gli Ufficiali addetti ai Comandi militari dei Compartimenti e Circondari, coopereranno alle operazioni e lavori per la coscrizione a tenore della legge e dei regolamenti in proposito vigenti.

Con le presenti istruzioni non è fatta innovazione di sorta nei così detti Circondari marittimi, i quali sussisteranno fino a che non sia in altro modo provveduto al servizio sanitario lungo la Costa, nè intendonsi abrogate le precedenti istruzioni sui Comandi militari delle Piazze, se non quando si rendessero incompatibili con queste.

Firenze 30 dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Approvazione delle istruzioni per l' amministrazione delle spese di giustizia criminali, e della relativa tariffa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 31 ottobre 1859 col quale venne incaricata l'autorità Giudiciaria e la Governativa di preparare l'Istruzioni concernenti le spese di giustizia criminale e di polizia giudiciaria, e di compilare la relativa tariffa:

Decreta:

Sono approvate le istruzioni per l'amministrazione delle spese di giustizia criminale, e la relativa tariffa che farà parte integrante delle medesime; e all'una e all'altra apporrà la firma il Ministro di Giustizia e Grazia.

La pubblicazione delle predette istruzioni, e tariffa si farà con la inserzione nel *Monitore Toscano* e inviandone un esemplare stampato alla Cancelleria d'ogni Tribunale di prima istanza, ad ogni Pretura e ad ogni uffizio del Registro ove dovrà rimanere esposto per giorni quindici affinchè da tutti possa esserne presa cognizione.

I Ministri di Giustizia e Grazia e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici sono incaricati per quanto respettivamente li concerne, dell'esecuzione del presente Decreto, da avere effetto il primo gennaio 1860.

Dato li trentuno dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Commissione sopra gli Spedali di Lucca.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come gli Spedali ed Ospizii di Lucca siano in tali condizioni da meritare che si provveda senza indugio a riunirli in un solo ed ampio locale, fatto capace di tutte quelle comodità che sono consigliate dalla umanità e dalla igiene;

Considerando come il Governo prima di accingersi all'opera desideri di essere illuminato sul modo di condurla con maggior sicurezza di buon effetto,

Ordina:

Art. 1. È nominata una Commissione coll'incarico di studiare e proporre tutti i miglioramenti che si crederanno necessarii agli Spedali degli infermi di Lucca.

Art. 2. La Commissione dovrà procedere nel concetto di riunire in questo Spedale gl'infermi di ambedue i sessi, non meno che le famiglie dei contigui Ospizii.

Art. 3. La Commissone si comporrà dei sigg. Gonfaloniere di Lucca, Prof. Paolo Sinibaldi Presidente, Cav. Vincenzo Torselli, Ingegnere-Architetto Cesare Lazzerini, prof. Leonardo Galli, Avv. Francesco Bertoletti.

Art. 4. La Commissione trasmetterà le sue proposizioni al Ministro dell'Interno per il canale della Prefettura entro il prossimo mese di marzo.

Dato in Firenze li sedici febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Convocazione dell'Assemblea Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana è convocata pel giorno 20 del corrente mese.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tredici marzo milleottocensessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Rito per la promulgazione del voto universale della Toscana.

(13 Marzo 1860).

Nel giorno quindici di marzo s'aduna la Corte Suprema di Cassazione per procedere allo spoglio dei voti registrati negli atti verbali di tutte le Preture e dei Corpi militari della Toscana.

Finite le sue operazioni la Corte Suprema darà lettura in Udienza pubblica della dichiarazione contenente il resultato finale del suffragio universale.

Quindi invierà per messaggio e col mezzo del suo Cancelliere uno degli originali di codesto atto al Ministro di Giustizia e Grazia.

Avuto il messaggio i Componenti il R. Governo si recheranno immediatamente alla ringhiera del Palazzo della Signoria, ove il Ministro di Giustizia e Grazia promulgherà il plebiscito della Toscana.

Dopo di ciò il Decreto di promulgazione sarà affisso agli angoli della città, e gli Araldi del Comune lo bandiranno sulle piazze di Santa Croce, dell'Indipendenza, di Santa Maria Novella e di Santo Spirito.

Sarà fatta al momento della promulgazione una salva dal Forte San Giovanni Battista di 101 colpo di cannone.

La promulgazione non potrà aver luogo prima delle ore 7 pom.; ma a qualunque ora, dopo questa si protragga lo spoglio fatto dalla suprema Corte di Cassazione, il risultamento sarà sempre annunziato immediatamente nelle forme e nei modi sopra descritti.

Lettera agli Arcivescovi e Vescovi di Toscana sulle relazioni fra la Chiesa e lo Stato.

Eccellenza

Sin dall' 8 febbraio scaduto mi giunse una Lettera firmata da quattro Arcivescovi, alla quale mano mano più tardi han fatto adesione gli altri Vescovi dello Stato.

Questa tardiva adesione ha fatto differire sino ad oggi la risposta. È troppo chiaro, che il Clero non essendo un ordine politico, e non potendo, come qualunque individuo dello Stato, far richiami, e rimostranze, non possa far lettere collettive al Governo, come è chiaro ugualmente, che gli atti del Governo essendo tutti collettivi, non si possa ammettere nel suo consiglio discussione alcuna sulle rimostranze contro le sue emanate Leggi, e quindi non è permesso a me nella qualità di Presidente dei Ministri dare all' E. V. una risposta Officiale.

Pur nondimeno non voglio lasciar passare questa occasione per darne una privata, ed individualeche possa manifestare le mie opinioni all' E. V. ed ai suoi confratelli in relazione alle cose esposte nella citata Lettera.

Sulle prime io non credo, che, non essendo permesso ad alcuno fare critica sulle Leggi dello Stato, si possa poi permettere a quell' Episcopato, il cui contegno fino ad oggi è tutto una ispirazione ostile romana.

Mi rincresce il dirlo, ma pure è un fatto dispiacevole, che fino a questo giorno nulla hanno operato i Capi della religione in favore dell'ordine, della concordia come al loro sacro ministero si conviene, ma all'incontro, senza buona ragione, la Chiesa in disprezzo delle Leggi, ed in opposizione aperta ai sentimenti della nazione nulla hanno lasciato intentato per favorire la fazione nemica.

Stranissimo è stato l'errore dell'Episcopato di associarsi alla crociata curiale, e dare ansa e ragione ai protestanti, ed ai protestizzanti, di mostrarsi sostenitore del cattivo governo papale, e contrario a quello nazionale; di mettersi in guerra aperta con tutti i suoi concittadini provocando disordini, i quali all'occorrenza possono diventare assolutamente guerra civile tutta contraria al clericato.

Non è quindi il clero, che possa fare rimostranze al Governo, ma si è il Governo che deve farle al Clero, e che negli emergenti deve ricorrere alle Leggi per raffrenare le sedizioni, e mantenere l'ordine.

Premesso questo mi piace esaminare i diversi articoli della sua lettera.

Che l'Indipendenza della Chiesa sia un domma che sotto certo riguardo avendo un fine più eminente dello Stato, sia al di sopra dello stesso, che sia destinata ad ajutare prevenendo le aberrazioni, ed i traviamenti il libero progresso degli Stati, e dell'umana civiltà, nessuno lo contrasta.

Nessuno però metterà in forse, che tutta l'opera della Chiesa, essendo destinata al fine meramente spirituale, non debba punto restringersi nel suo limite, e che in tutto quello, il quale può ri-

guardare le relazioni esterne, non debba dipendere dalla potestà civile.

V. E. volle riguardare la Chiesa da un sol lato, e volle dedurne una erronea conseguenza che potè ritenersi vera da Gregorio VII, ma non già dai governi illuminati dei tempi nostri cioè che la Chiesa abbraccia lo stato, che naturale ed umano ha condizione di mezzo, e dee ricevere dalla Chiesa, unica depositaria, e custode, i principii, e la norma la cui esplicazione ed applicazione è il suo lavoro, e genera la civiltà, sottostandole, per usare un' imagine di un giornale non sospetto, come esecuzione a modello.

Il Governo deve guardarla da due lati; dal primo come una istituzione accettata dallo Stato, e dal secondo al certo come un'istituzione divina, perfetta, atta per la santità de' suoi dommi, e per la purità della sua morale a generare virtù specchiatissime, e conseguentemente la civiltà morale, e a favorire la civiltà materiale.

Riguardata sotto il primo aspetto ricade sotto l'alta tutela vigile del Governo tanto nel rapporto morale, quanto nel civile, e nell'economico.

Riguardata sotto il secondo aspetto lascia alla medesima la necessaria libertà a svilupparsi secondo la sua natura spirituale, ne inculca il rispetto, e per quanto si conviene la protegge.

Il Governo non entra nel Santuario, non discute i dommi i riti e tutto quello che riguarda la spirituale giurisdizione; sa che di tutte queste cose il magistero s'aappartiene a coloro che sono ordinati da G. Cristo, e non crede suo compito farla da Dottore in Divinità.

Oggi tutti gli Statisti sostengono che la Chiesa come istituzione essendo accettata dallo Stato dipende dal Governo in tutto ciò che riguarda l'interesse pubblico, ed ogni volta che gli atti della Chiesa vengano ad estrinsecarsi e ad avere un effetto materiale sulla convivenza civile, e quindi il Governo facendo uso dei suoi diritti sancisce le opportune e savie e giuste Leggi, che avendo per iscopo il bene universale della Società, è mestieri, che gli individui tutti l'ubbidiscano, e l'osservino.

E qui è utile il riflettere che oggi il Governo nato dal consentimento della nazione, non può sancire Leggi, che non fossero appoggiate dall'opinione pubblica. Egli s'ispira in questa, s'ispira nei bisogni dei popoli, e così le sue Leggi trovansi in armonia perfetta coi sentimenti della nazione.

Questo grande accordo forma la forza del Governo e questo grande accordo progredisce ogni giorno all'acquisto della prosperità sociale.

Si ponga ora l'E. V. a questa altezza, vedrà quanto sono stolti coloro che vogliono frapporre ostacoli debolissimi per arrestare l'azione governativa che cammina sotto l'ispirazione dei supremi principii del giusto e del vero, di pari passo col consentimento universale della nazione. Gli ostacoli restano polverizzati sotto le ruote del suo veloce corso.

V. E. mi volle dare una lezione dommatica ed io senza avvedermene le ne ho dato una politica. Senza discutere donde Leopoldo I tragga la sua gloria, e passandomi del grave errore storico sulle leggi Ecclesiastiche Toscane dette comunemente Leopoldine, sta certo, che queste Leggi assai più antiche di quelle che Leopoldo I più tardi aggiunse

e che presero il suo nome, furono in vigore anche prima di Lui in Toscana senza opposizione alcuna, e sta certo ancora, che quando il paese le vide manomesse dal Concordato ne soffrì grave dispiacere; e sta certo ancora, che il richiamarle in vigore era un desiderio della nazione. Secondo l'estimazione dell'E. V. gli articoli del concordato furono piuttosto in favore dello Stato, che della Chiesa.

L'opinione pubblica, ed il Governo non l'hanno giudicati così, e quindi pelle ottime ragioni che vennero esposte, e senza incontrare quei pericoli che l'E. V. ha saputo immaginare, ha creduto nell'interesse pubblico di cassarlo, dopochè il Santo Padre da sua parte col fatto ha mostrato di non esservi legato.

Cessato il Concordato che altronde secondo l'opinione di qualche Vescovo era opera incompleta, per logica conseguenza doveano entrare in vigore le Leggi dette Leopoldine, perchè conosciutissime' ed in uso da molto tempo in Toscana, e perchè desiderate da tutti.

Se poi quelli ordinamenti, come Ella dice, non vennero applicati in tutto il loro vigore, e furono nell'applicazione addolciti d'assai, il presente Governo è tutto omai intento a studiarne l'uso, e mettere quelle stesse leggi in armonia colla civiltà dei tempi nostri.

Molto avrei da dire sulle lamentanze, che Ella mette avanti sopra i decreti testè fattisi dal Governo, e che riguardano agli Affari Ecclesiastici; ma io non son solito giustificarli colle recriminazioni, mi basta solo dire, che il Governo facendo uso del suo diritto ha stimato giusto mettere un riparo agli inconve-

nienti, ed a provvedere meglio agli interessi della nazione.

Si persuada l'E. V. che l'unica idea, che guida oggi il nazionale governo pura d'ogni miscela di odii, o di misere vendette, si è quella solamente dell'interesse pubblico, e della prosperità e civiltà della Nazione.

Questa idea, che regola i passi di chi sta a capo della Autorità civile, s'intende svolgere in tutta la sua estensione, e quindi non ammette eccezione di persona, nè s'arresta in faccia agli ostacoli, che usi stolti, o privilegi mal concessi, o consuetudini ingiuste possono presentarle.

Si lamenta, « che mentre a tutti si concede la libertà della stampa pei Vescovi si tira fuori una polverosa circolare per vietar loro senza previa licenza dei Laici loro discepoli nella fede di trasmettere non pur per stampa, ma eziandio per manoscritto la parola di vita eterna al loro gregge ».

No, Eccellenza, non si è vietato mai, nè mai si vieterà al Vescovo di trasmettere la parola di vita eterna al suo gregge; anzi questo si desidera dal governo e si prega di farlo ben spesso; acciocchè il popolo illuminato nelle sante dottrine possa adempiere meglio ai doveri di cristiano, e di buon cittadino.

Questa, mi permetta dirlo schietto, è una insinuazione maligna, che se sta bene in bocca di uno spudorato sodalizio, non sta bene in quella di un Arcivescovo.

Questo provvedimento non è nè nuovo nè inopportuno; si è richiamato in vigore, perchè gli abusi lo richiedeano ed altronde essendo ristretto al giusto

limite di una revisione per quanto possa riguardare materie politiche, non può impedire l'esercizio dell'Episcopale Ministero.

Se mel permette aggiungo ancora una mia particolare riflessione. In questo stato di cose, quella censura che dovrebbe dirsi revisione per quello che solamente concerne le materie politiche, giova all'Episcopato, poichè i suoi scritti trovano una guarentigia nel Governo, e le sue parole di vita eterna dirette al gregge saranno accolte senza alcun sospetto e quindi con maggior venerazione.

Si muove lamentanza sulle modificazioni dell'Amministrazione dei Benefizj vacanti, sull'impiego dei Capitali, quasichè tutto questo non si fosse fatto mai, o che non fosse nel diritto dell'Autorità Civile.

La erogazione di questi fondi non è punto immutata, e questo è tutto l'importante del provvedimento. Come ripartivasi in sussidio dei bisognosi sacerdoti, pel culto di Dio, pel servizio delle anime, pei poverelli, esattamente sarà a questo scopo santo destinato. I nuovi Amministratori non hanno istruzioni in contrario. Quel patrimonio sarà gelosamente amministrato, ed impiegato all'identico oggetto.

Si lamenta della censura della sentenza della Curia Arcivescovile di Firenze fattasi dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, e si asserisce essere stato questo « un abuso manifesto esercitando atto di giurisdizione superiore contro una Autorità che da lui non dipende ».

Che io debba dare ad un Arcivescovo lezioni di Diritto pubblico ecclesiastico mi rincresce moltissimo.

Il ricorso *ab abusu* all'Autorità sovrana è una Legge comune in tutti gli stati cattolici. È diritto

antichissimo, non contraddetto dai Concilii, è diritto antichissimo del nostro Stato, e non fu punto derogato, nè derogar poteasi dal Concordato. Abbiamo su questo diritto esplicite Leggi, ed una giurisprudenza completa.

L'Autorità Episcopale in questo ricorso legittimamente dipende dall'Autorità Sovrana.

Il Governo attuale facendo uso di questo diritto non ha esercitato una giurisdizione superiore contro una Autorità, che da lui non dipende; ma quella che gli accorda la Legge, secondo la quale la giurisdizione Episcopale dipende dal Governo.

L'avverto, che come tutti i Governi, anche questo è gelosissimo di questo diritto salutare, che raffrena i capricci delle Curie Vescovili ed Arcivescovili, che fa rispettare i diritti dei Cittadini, e che mantiene l'ordine e la tranquillità dello Stato.

L' Inquisizione d' infausta memoria non deve riprodursi sotto una diversa forma negli stati civili.

I Governi Cattolici nol permettono, e questo Governo nazionale cattolico nol soffrirà giammai.

Si lamenta « che ben di frequente nel Diario officiale si leggano offese a sacri e venerandi diritti della Chiesa, e si direbbe quasi, che un cieco impeto trascini ad osare ogni più strano fatto, per conculcare come nemica l'Ecclesiastica Autorità, e ridurre i Vescovi a ufficiali dello Stato, e la religione a strumento di politica, affinchè distrutto il più valido baluardo della libertà dei popoli si bandisca l'onnipotenza dello Stato colla conseguente servitù universale ».

Io non so se debba affermare o negare del tutto questo fatto.

Digitized by Google

L'arte che fu impiegata a questo periodo, mi lascia indeciso sulla risposta.

Del resto con due osservazioni generali sono sicuro di dare netto il mio pensiero.

Se si allude qui al Governo temporale del Papa allora siamo nel campo politico e comunque la pensi nella discussione il Diario ufficiale, non potranno avvenire, quando il Papa fosse spogliato di quello, le infauste conseguenze, che si temono, anzi son convinte che avverrebbe tutto il contrario, di quel che tanto affanna l' E. V.

L'Autorità Ecclesiastica, che oggi è nemica dei popoli Italiani, allora si concilierebbe cogli stessi, i Vescovi non si troverebbero in aperta opposizione coi loro Diocesani, la religione non si farebbe servire alle questioni di questa bassa terra, le libertà civili troverebbero tutto il loro sviluppo, ed il sacerdozio, e l'Autorità politica sarebbero nel più perfetto accordo.

Se poi si allude ad offese, che riguardano gli spirituali diritti della Chiesa, io nego affatto queste offese, e se si chiama calunnia l'aver risposto alle provocazioni ostili delle Autorità ecclesiastiche, che hanno voluto entrare nel campo politico, non so quando si possa rispondere, senza che questa risposta si chiamasse calunnia.

Nulla si trova nel Diario, poichè non è pensiero d'alcuno, che faccia credere i Vescovi doversi ridurre ad ufficiali dello Stato, e molto meno, che la religione divenga strumento di politica.

Si vuole da tutti e con giustizia, che i Vescovi intendano unicamente al santuario secondo il loro sacro Ministero, e come Cittadini dello Stato adem-

piano ai loro doveri, e siano esempio in questo ai loro Diocesani. Che la santa religione debba stare lontana dalla politica per non profanarsi; e che di questo debbano avere gelosa cura i Ministri, ed i Pastori della medesima.

Queste spiegazioni bastano per far conoscere che la Chiesa deve rimanere nell'esercizio spirituale delle sue funzioni, affatto libera dello Stato; come lo Stato deve rimanere libero nell'esercizio temporale di tutti i suoi diritti. Questa armonia impedisce affatto l'onnipotenza dello Stato, colla conseguente servitù universale.

Al grido che s'innalza per domandare giustizia e libertà; rispondo che oggi tutti godono della giustizia e della libertà; poichè le Leggi sotto le quali viviamo hanno stabilito tutto quanto riguarda la giustizia e la libertà.

Si osservino le Leggi e si troverà in esse giustizia e libertà.

Dalla mia parte le assicuro d'esser fedele esecutore di esse, perchè così intendo che possa trionfare la giustizia e la libertà.

Nessuno quindi impedisce che Ella amministri le cose sue, se pur ne ha esclusivamente sue proprie, ma non già quelle che non l'appartengono.

Nessuno impedisce ch' Ella distribuisca liberamente il pane della vita secondo la missione che le è stata conferita, ai popoli, ma non già la zizzania che vi si potrebbe mischiare, se sfuggisse alla vigilanza governativa.

Regga l'Episcopato e disciplini il suo clero secondo quel sacro e venerato diritto di equità, e di giustizia, che la Religione ha insegnato al mondo;

ma non abusi di quel diritto a suo capriccio, in modo che il vessato clero querelandosi venga a chiedere difesa alla giustizia dell'Autorità civile.

Manifesti insomma francamente colle parole, ed effettui coll'opera quella fede, che vivifica le nazioni; ma non parli alla maniera mondana, ma non parli di affari politici secondo l'ispirazione del partito retrivo, e peggio nemico dello Stato e dell'Italia; ma non operi le opere maligne dei ribelli, le opere sovvertive della pubblica tranquillità e della concordia, le opere sediziose, che le s'impongono dall'Enciclica Romana.

Ella dice « non essere nemico d'Italia, ma anzi amarla di gran cuore ».

Queste parole fino ad oggi non hanno prova, anzi hanno prove in contrario.

Convengo con Lei che la giustizia sola può fare grande e felice l'Italia, e che l'iniquità non può apportarle che accrescimento di miseria e di sventura.

Convengo con Lei, che a farla forte e gloriosa è mala la via di andare accattando dai forestieri anco gli errori, ma poichè la via presa dall'Italia è tutta sua, e non accattata dai forestieri, perchè la via presa non è via mala, ma giusta, santa, e retta; poichè dai forestieri l'Italia non ha preso gli errori come l'Episcopato, ma le simpatie sincere ed i soccorsi generosi, e questa via intrapresa è tanto conforme a giustizia, ad equità, al progresso ispirato dalla religione cattolica, che oggi il laicato è più cristiano che in altri passati secoli e quindi non sono da temersi le sinistre conseguenze che l'E. V. mostra di paventare.

Parmi di avere risposto pienamente alla sua Lettera rilevandone le cose più interessanti, e passandomi di tutte quelle espressioni poco rispettose, e mal sonanti all'orecchio di questo, e di qualunque siasi altro Governo.

Avrei voluto qui porre fine; ma voglio discaricare il Governo di una responsabilità, che forse in appresso, durando la pertinacia Episcopale potrebbe ricadere su lui. Io intendo aprire all'E. V. ed ai suoi Colleghi un adito a quella concordia che tanto importa alla religione ed allo Stato. — Questa concordia nasce dalla fiducia, che l'Episcopato deve ispirare al Governo; e questa fiducia non si comanda, ma s'ispira coi detti, e molto più coi fatti; questa fiducia dev'essere appoggiata dalla pubblica opinione, oggi così esasperata contro l'Episcopato, che il Governo dura fatica a raffrenarne gli eccessi. Nata nel Governo questa sospirata fiducia è facile la concordia, sono facili quei temperamenti, che sodisfacendo ai bisogni dello Stato possono essere utili alla Chiesa.

Se l'Episcopato sventuratamente intende progredire nella via intrapresa il Governo rigettando sul medesimo ogni responsabilità, è deciso di tutelare l'ordine pubblico, e gli interessi dello Stato con tutti quei mezzi di cui sa, e può disporre.

Ho l'onore ec.

li 16 marzo 1860.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Digitized by Google

INDICE

Digitized by Google

Google

PARTE QUARTA.

GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II.

Ammissione de' marinari Sardi, Modenesi, Parmigiani e Romagnoli negli equipaggi dei bastimenti mercantili Toscani . Pag. 7
Insegnamento di Paleografia e Diplomatica. » 8
Lettere ai Prefetti in occasione del Capo d'anno per gli auguri e felicitazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri . . . » 10
Costituzione dell'Accademia delle Belle Arti del disegno . . . . . » 12
Ritiro della concessione della Strada Ferrata Aretina. . . . . » 13
Fondo per la estinzione della rendita tre per cento . . . . . » 19
Regolamento della Camera di Commercio di Livorno approvato. . . . . » 21
Regolamento della Camera di Commercio di Li-

vorno approvato col R. Decreto del dì 9 Gennaio 1860. . . . . Pag. 23
Rapporto del Presidente della Commissione sopra i sussidi che si davano agl' indigenti della cessata Corte granducale . . » 33
Commissione storica data a Giuseppe Canestrini. » 36
Commissione sopra le Strade ferrate tra Firenze e la Romagna . . . . . » 37
Circolare ai Prefetti sopra il Regolamento Comunale. . . . . » 40
Riforma del Codice penale toscano . . » 45
Relazione del Ministro della Guerra a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri sul riordinamento dell'Armata. . . » 48
Sistema metrico decimale dei pesi e delle misure introdotto in Toscana . . » 61
Dei pesi e misure metriche decimali, loro divisioni e multipli . . . . . » 67
Libera navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa. . . . . » 70
Circolare ai Comandanti delle Piazze sulla loro azione. . . . . » 71
Ispettore Generale della Guardia Nazionale. » 73
Classi degli Apprendisti nel Ministero della Guerra . . . . . » 75
Lavori di bonificamento della Maremma dichiarati di pubblica utilità. . . . . » 76
Toga e decorazione de' professori dell' Istituto di studj superiori. . . . . » 78
Bombe incendiate nelle case de' Ministri Ricasoli e Salvagnoli ec. . . . . » 79
Legge sul reclutamento militare. . . » 81

Digitized by Google

Pene per chi trami o macchini contro l'ordine di cose stabilito dall'Assemblea. . Pag. 123
Sezione delle fabbriche civili nel Dipartimento Generale di acque e strade soppressa. » 125
Ringraziamento del Presidente dei Ministri per le testimonianze ricevute in occasione dell'attentato del 17 gennaio. . . » 126
Proclamazione in Toscana dello Statuto Sardo. » 127
Tabella di ripartizione dei Collegi elettorali, in ordine alla Legge elettorale sarda de'29 novembre 1859. . . . . » 144
Proclamazione in Toscana della Legge Elettorale Sarda . . . . . » 172
Decime parrocchiali abolite . : . » 205
Forma per la pubblicazione delle Leggi . » 207
Legge elettorale sarda pubblicata in Toscana. » 209
Tabella di ripartizione dei Collegi elettorali, in ordine al Decreto del R. Governo della Toscana del 21 gennaio 1860. . . » 212
Circolare alle Autorità compartimentali sulla interpretazione delle leggi . . . » 235
Ordinanza Ministeriale, che autorizza l'alienazione di lire italiane sessantamila di rendita tre per cento per la costruzione della Strada Ferrata da Asciano a Grosseto. » 237
Disapprovazione di provvedimenti eccezionali per l'attentato del 17 gennaio. . . » 240
Disposizioni sul Bollettino officiale delle Leggi. » 241
Annullamento di una sentenza della Curia Arcivescovile di Firenze. . . . » 242
Antica Circolare agli Arcivescovi, e Vescovi della Toscana, con cui si obbligano a sottoporre

alla sovrana approvazione le Pastorali stampate e pubblicate. . . . . Pag. 243
Sussidio annuo al Culto Israelitico . . . » 245
Succursali della Banca nazionale toscana istituite a Siena, Pisa e Lucca, e Convenzioni relative. . . . . » 246
Dichiarazione governativa intorno alla riserva fatta nel decreto sulla proclamazione dello Statuto Sardo in Toscana . . . . » 267
Norme sullo stato degli uffiziali militari di terra e di mare . . . . . » 268
Tabelle della composizione dei Consigli di disciplina secondo il grado degli Uffiziali rimandati innanzi ai medesimi . . . » 299
Iscrizione sul registro del Debito Pubblico della rendita di un milione e cinquecentomila lire italiane, garantita dal governo sardo. » 305
I Professori onorarii dell' Arcispedale di S Maria Nuova considerati tali nel nuovo Istituto di studi superiori ec. . . . . » 310
Ingerenze e obblighi del Veterinario della Provincia di Grosseto. . . . . » 311
Rinvestimento dei capitali della Causa Pia in rendite sul Libro del Debito Pubblico Toscano . . . . . » 314
Norme sull' alienazione della rendita autorizzata per la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto . . . . . » 315
Cattedra di Agraria istituita nel Liceo Fiorentino . . . . . » 317
Annullamento della *Convenzione* del 5 aprile 1851, conclusa fra Leopoldo II di Lorena e

la Corte Romana, e degli Atti derivati da essa . . . . . Pag. 318
Circolare ai Prefetti sopra il Decreto che abolisce la Convenzione del 25 aprile 1851 con la Corte di Roma. . . . . » 320
Circolare ai Comandanti dei Corpi, Piazze, Stabilimenti e Dicasteri militari sulla definitiva composizione della 10.ª Divisione dell'Esercito Italiano. . . . . » 325
Circolare ai Gonfalonieri della Toscana sul Regolamento Comunale . . . . . » 328
Bilancio di previsione per le opere idrauliche della Valle di Chiana approvato. . » 331
Legge eccezionale del 2 luglio 1859 per Livorno abolita. . . . . » 332
Commissione sopra gli Spedali di Livorno. » 334
Società per la strada ferrata centrale toscana autorizzata a condurre una strada ferrata dai pressi di Bettolle e Torrita fino a Chiusi. . . . . » 336
Posto d'ingegnere per le opere marittime istituito presso il Comando della R. Marina. » 339
Sospensione de' restauri alla Chiesa di S. Maria Novella, e Commissione sopra di essi. » 341
Istruzioni ai Gonfalonieri per le elezioni. » 342
Cattedre de' Licei e de' Ginnasi conferite per concorso. . . . . » 344
Circolare sulle pubblicazioni vescovili stampate nel *Bollettino de' decreti* . . . . » 346
Antica Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, con cui si obbligano a sottoporre alle sovrana approvazione le Pastorali stampate e pubblicate . . . . . » 347

Commissione per la censura teatrale. . Pag. 348
Circolare ai Componenti la Commissione di censura teatrale sul loro ufficio. . . » 350
Rapporti sulle malattie del littorate toscano obbligatori. . . . . » 353
Circolare ai Gonfalonieri della Toscana sulla importanza delle elezioni al Parlamento Italiano . . . . . » 354
Assegnazione annua a impiegati doganali in cambio di altri emolumenti. . . » 356

PARTE QUINTA.

Adozione in Toscana del Codice penale militare sardo con temporanee modificazioni Pag. 7
Codice penale militare sardo attuato in Toscana col Decreto del 4 febbraio 1860 . » 29
Articolo 4.° del Regolamento sui Teatri nell'Avvento e nella Quaresima revocato . » 194
Circolare di compimento alle disposizioni sulla composizione della 10.ª Divisione dell'esercito italiano . . . . . » 195
Soppressione dei Cacciatori volontari di costa e di frontiera eseguita . . . » 199
Circolare sulla nuova organizzazione del Regio Corpo di Artiglieria . . . . » 201
Circolare ai Gonfalonieri delle Comunità ov' è istituita la Guardia Nazionale, per l'esercizio del tiro . . . . . » 206

Lettera del Comm. Carlo Bon-Compagni, come Presidente della Società *L'Unione Liberale*, al Barone Bettino Ricasoli e al Cavalier Farini . . . . . Pag. 208
Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Stato sull'Economato de' Benefizi vacanti . » 213
Circolare ai Prefetti dello Stato sull'istesso soggetto . . . . . » 215
Provvedimenti sulle acque del padule di Bientina e della pianura Pisana . . » 217
Obbligazioni da emettersi dalla Società anonima delle Strade ferrate livornesi, già Società anonima per la strada ferrata leopolda . » 220
Obblighi e condizioni per il posto di professore d'Ornato . . . . . » 228
Concessioni di studi e lavori per il prosciugamento del padule di Fucecchio ec. . » 230
Approvazione provvisoria del Regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali . » 233
Ruoli normali degli impiegati alle porte . » 254
Circolare ai Prefetti dello Stato sulle ripristinate Economie de' Benefizi vacanti . » 262
Circolare ai Prefetti sulle Liste Elettorali . » 263
Modi dell'indennità per lo scioglimento dell'Appalto sulla Regalia del Tabacco . » 265
Cagioni del non essersi pubblicate le Pastorali de' Vescovi . . . . . » 269
Commissione per una proposta di reparto delle rendite ecclesiastiche fra i sacerdoti secolari cattolici . . . . . » 270
Lettera scritta ai Comandanti dei Corpi di Fanteria di Linea nell'interno della Toscana sull'istruzione della Guardia Nazionale . » 272

Digitized by Google

Circolare alle Autorità giudiciarie ec. per abolire ogni tassa solita a riscuotersi per l'esecuzione in Toscana di sentenze proferite dai Tribunali delle Provincie ora unite. Pag. 273
Alleviamento agl' incarichi dei Cursori . » 274
Archivio di Stato istituito in Pisa . . » 276
Riordinamento del Corpo Sanitario Militare e suo Regolamento . . . . . » 279
Nuova formula di giuramento della Guardia Nazionale. . . . . » 292
Proibizione dell' ingresso e della circolazione in Toscana di alcuni giornali clericali . » 293
Membri aggiunti alla Commissione sopra i restauri di S. Maria Novella . . » 295
Indirizzo a S. E. il Barone Bettino Ricasoli Capo del Governo Toscano lettogli dal Gonfaloniere di Pisa, mentre vi entrava per la benedizione e consegna delle bandiere a quella Guardia Nazionale, il 25 febbraio 1860 . . . . . » 297
Discorso ai Pisani fatto di sul balcone del Palazzo Reale dal Barone Ricasoli . » 298
Indirizzo del Corpo Insegnante nella Università fatto al Barone Ricasoli, e risposta di lui . . . . . » ivi
Indirizzo della Scolaresca fatto al Barone Ricasoli, e risposta di lui . . . » 302
Norme per la cultura del riso nel Padule di Massaciuccoli . . . . . » 306
Circolare ai Prefetti sul nuovo ordinamento amministrativo della Toscana . . » 309
Proroga al termine per presentare gli studi di strade ferrate tra Firenze e la Romagna » 315

Voto universale, e norme di esso, per l'unione al Regno Costituzionale di Vittorio Emanuele, o per un Regno separato. . Pag. 316
Disposizioni per alcune eccezionali categorie di cittadini che debbono votare nel suffragio universale . . . . . » 322
Spiegazione politica del suffragio universale toscano . . . . . » 323
Concessione data alla nuova Società anonima delle strade ferrate livornesi . . » 325
Lettera del Cav. Bon-Compagni, con cui rinunzia l'uffizio di Governatore Generale delle Provincie collegate dell'Italia Centrale . . . . . » 332
Considerazioni sul valore della votazione toscana con suffragio universale . . . » 335
Norme per rinvestire i capitali della Causa Pia nell'acquisto di rendite pubbliche . » 337
Proclama di preparazione al voto universale toscano . . . . . » 339
Abolizione delle leggi restrittive sulla stampa prima della votazione universale . » 343
Circolare ai Sigg. RR. Procuratori dei Tribunali di Prima Istanza e Pretori per lo spoglio de' voti . . . . . » 344
Restituzione alla città di Livorno della contribuzione di guerra imposta dalle truppe austriache . . . . . » 349
Abolizione delle tasse per la navigazione della Fossa Burlamacca. . . . . » 350
Provvedimento eccezionale per alcune Preture del Compartimento Grossetano sopra lo spoglio de' voti . . . . . » 352

Assistenza della Guardia Nazionale nella votazione . . . . . Pag. 353
Modo dello spoglio de' voti nelle Comunità urbane, dove sono più Pretori . . » 355
Circolare ai RR. Procuratori dei Tribunali di prima Istanza e Pretori con istruzione sullo spoglio de' voti . . . . . » 356

PARTE SESTA.

Norme per la verificazione dei voti nella Corte Suprema di Cassazione . . . . Pag. 7
Concessione di una Strada ferrata littoranea da Livorno allo Stato Romano . . » 14
Considerazioni sul voto universale di Toscana » 28
Dotazioni dei gabinetti dell'Università di Siena » 30
Nuovo modo di affrancare dalle servitù i fondi del già Principato di Piombino . » 31
Abolizione della vecchia legge sull'abilitazione agl'impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, e nuove norme su ciò . .. » 34
Mutazioni nell'ordinamento di varie cattedre a Siena . . . . . » 37
Ampliazione dell'insegnamento delle Scienze naturali nell'Istituto di studi superiori di Firenze . . . . . » 38

Proroga al termine dello scrutinio nelle principali città della Toscana . . . Pag. 40
Esposizioni agraria e industriale, a Firenze » 41
Commissione agraria maremmana . . » 42
Legge sulla istruzione elementare e secondaria . . . . . » 45
Regolamento per le scuole tecniche . » 55
Regolamento per i Ginnasi . . . » 58
Regolamento per i Licei . . . . » 60
Regolamento per l'ispezione delle scuole » 63
Sezione di Agronomia aggiunta all'Istituto di studi superiori di Firenze . . . » 65
Riordinamento e compimento degli studi per gl'ingegneri . . . . . » 66
Sezione secondaria di studi farmaceutici aggregata all'Istituto di studi superiori di Firenze . . . . . » 68
Leva militare e sue norme . . . » 70
Regolamento per la Guardia Nazionale approvata . . . . . » 72
Commissione definitiva sopra i concorsi artistici . . . . . » 138
Società anonima sotto il titolo di Banca toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia . . . . . » 139
Statuti . . . . . » 140
Commissione per la conservazione degli oggetti e dei monumenti d'arte . . . » 169
Scuola sperimentale aggiunta alla Scuola magistrale . . . . . » 172
Ordinamento della Scuola Magistrale Femminile . . . . . » 174
Quali professori di Medicina e Chirurgia nel-

l'Istituto Superiore sieno professori emeriti dell'Università di Pisa . . . Pag. 176
Posto d'Aiuto alla cattedra d'Anatomia patologica dato per concorso . . . » 177
Circolare ai Prefetti, che determina l'uso delle concessioni nella libertà della stampa » 178
Diminuzione del dazio all'introduzione del ferro in Toscana. . . . . » 180
Fondazione di una Scuola di Declamazione in Firenze . . . . . » 182
Premi alle due migliori produzioni drammatiche . . . . . » 184
Istituzione di un Regio Istituto Musicale in Firenze . . . . . » 186
Convocazione anticipata de'Consigli Distrettuali e Compartimentali . . . . » 190
Abolizione delle procedure e condono delle pene per reati politici . . . . » 191
Rapporto sul bilancio di previsione dell'entrate e delle spese della Finanza Toscana pel 1860 . . . . . » 193
Convocazione dei collegi elettorali . . » 219
Manifesto del Governo della Toscana sul plebiscito degli 11 e 12 marzo corrente . » 220
Incisione in marmo della dichiarazione del plebiscito . . . . . » 233
Circolare ai Gonfalonieri sul reclutamento » 234
Riforma del sistema ipotecario . . » 236
Abolizione dell'Ordine cavalleresco sotto il titolo di S. Giuseppe . . . . » 249
Bilancio di previsione in Toscana pel 1860 » 250
Dazi di consumo alle porte delle città toscane lasciati a profitto dei Municipj . » 253

Succursale in Arezzo della Banca nazionale toscana . . . . . Pag. 255
Messaggio del Barone Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, letto all'Assemblea Toscana il 20 marzo 1861 » 264
Abolizione dei privilegi di nomine per doti » 272
Concessione per gli studi di una strada ferrata da Seravezza a Pietrasanta . . » 273
Repartizione del sussidio concesso al Culto Israelitico . . . . . » 277
Circolare ai Gonfalonieri sopra una questione elettorale . . . . . » 278
Accettazione reale dell'annessione della Toscana al regno costituzionale di Vittorio Emanuele II . . . . . » 280
Decreto di annessione della Toscana al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele II » 282
Luogotenenza del Principe Eugenio di Savoja Carignano . . . . . » 284
Concessione per proseguire la Strada ferrata Aretina . . . . . » 287

APPENDICE

Indirizzo votato dalla Consulta della Toscana a S. M. l'Imperatore Napoleone III. . » 301
Indirizzo votato dalla Consulta della Toscana a S. M. il Re Vittorio Emanuele II. . » 303
Risposta della Consulta al Messaggio del cav. Carlo Bon-Compagni Commissario Straordinario di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele in Toscana, durante la Guerra. » 305
Dichiarazione dopo la pace di Villafranca. » 308
Istruzioni per la esecuzione del R. Decreto del Governo della Toscana del 31 ottobre 1859. » 309
Bene stare dato dalla Corte de' Conti alla gestione della Finanza Toscana del 1858. . » 317
Lettera a monsignore arcivescovo di Firenze sulle relazioni fra la Chiesa e lo Stato. » 319
Istruzioni intorno alle attribuzioni dei Comandi militari di Compartimento, di Circondario, di Comune e di Fortezze, in ordine al Decreto del 30 dicembre 1859. . . » 324
Approvazione delle istruzioni per l'amministrazione delle spese di giustizia criminali, e della relativa tariffa . . . . » 333

Commissione sopra gli Spedali di Lucca. Pag. 335
Convocazione dell' Assemblea Toscana. . » 336
Rito per la promulgazione del voto universale della Toscana. . . . . » 337
Lettera agli Arcivescovi e Vescovi di Toscana sulle relazioni fra la Chiesa e lo Stato. » 338

005694570

Digitized by Google

KONSERVIERT DURCH
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE
WIEN